



The image shows a detailed view of the Italian tax form 'Modello Redditi 2023' for physical persons. The form is organized into several sections, each with specific fields for data entry. Key sections include: 'TIPO DI DICHIARAZIONE' (Type of Declaration), 'DATI DEL CONTRIBUENTE' (Contributor's Data), 'RESIDENZA ANAGRAFICA' (Anagraphic Residence), 'TELEFONO E ROSSARIO DI POSTA ELETTRONICA' (Phone and Electronic Mail), 'DOMICILIO FISCALE' (Fiscal Domicile), 'RESIDENTE ALL'ESTERO' (Resident Abroad), 'RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI' (Reserved for those presenting the declaration for others), 'CANONE RAI IMPRESE' (RAI Companies Contribution), 'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA' (Electronic Filing Commitment), and 'VISTO DI CONFORMITÀ' (Compliance Certificate). The form is partially filled out with sample data. An orange pen and two pencils are placed over the right side of the form for visual context.

## Modello Redditi 2023

# Personne Fisiche

A cura della **Redazione Fiscal Focus**



# **GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 2023**

*Con la collaborazione di Cinzia De Stefanis*

Capitolo 1 – Modello persone fisiche 2023.....	13
1.1 Disciplina generale e novità .....	13
1.2 Chi è obbligato a presentare la dichiarazione.....	13
1.3 Quando si presenta la dichiarazione .....	14
Capitolo 2 – Frontespizio.....	17
2.1 Compilazione del frontespizio .....	17
2.2. Dati identificativi.....	17
2.3 Tipo di dichiarazione .....	18
2.3.1 Dichiarazione correttiva nei termini .....	19
2.3.2 Integrazione della dichiarazione .....	20
2.4 Dati del contribuente .....	22
2.5 Residenza anagrafica .....	25
2.6 Residenti all'estero .....	27
2.7 Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente .....	28
2.8 Canone RAI imprese .....	29
2.9 Impegno alla presentazione telematica .....	29
2.10 Visto di conformità .....	30
2.11 Certificazione tributaria .....	30
2.12 Firma della dichiarazione.....	31
Capitolo 3 – Familiari a carico .....	33
3.1 Disciplina generale .....	33
3.2 Rigo riservato al coniuge .....	34
3.3 Righi riservati ai figli e agli altri familiari a carico.....	35
3.4 Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli).....	36
3.5 Rigo 9 (Numero figli in affidamento preadottivo a carico del contribuente) .....	36
Capitolo 4 - QUADRO RA - Redditi dei terreni.....	38
4.1 QUADRO RA – Redditi dei terreni .....	38
4.2 Soggetti utilizzatori del modello e non utilizzatori .....	38
4.3 compilazione del Quadro RA.....	39
4.3.1 Righi da RA1 a RA22.....	40
4.3.2 Colonne 1 e 3 – Redditi dominicale e agrario non rivalutati.....	41
4.3.3 Colonna 2 – Titolo .....	41
4.3.4 Colonna 4 (Periodo di possesso) .....	42
4.3.5 Colonna 5 (Percentuale di possesso).....	42

4.3.6 Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico).....	42
4.3.7 Colonna 7 (Casi particolari) .....	43
4.3.8 Colonna 8 (Continuazione) .....	43
4.3.9 Colonna 9 (IMU non dovuta): .....	43
4.3.10 Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): .....	44
4.3.11 Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile): ..	44
4.3.12 RA23 – Somma dei redditi .....	44
Capitolo 5 - QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati.....	45
5.1 Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RB .....	45
5.2 Casi particolari .....	47
5.3 La compilazione del quadro RB.....	48
5.3.1 Sezione I – Redditi dei fabbricati .....	48
5.3.1.1 Righi da RB1a RB9.....	49
5.3.1.2 RB10 – Totali redditi imponibili e non imponibili.....	62
5.3.1.3 RB11 – Imposta cedolare secca .....	62
5.3.1.4 Sezione II – Dati relativi ai contratti di locazione .....	63
Capitolo 6 - QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati .....	65
6.1 Premessa .....	65
6.2 Sezione I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati .....	65
6.2.1 Righi da RC1 a RC3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati .....	68
6.2.2 RC4 – Somme per premi di risultato e “welfare” aziendale .....	71
6.2.3 RC5 – Totale.....	76
6.2.4 Rigo RC6 Periodo di lavoro .....	77
6.3 SEZIONE II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente .....	77
6.3.1 RC7 e RC8 – Assegni del coniuge .....	78
6.3.2 RC9 – Somma.....	79
6.4 Sezione III – Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF .....	79
6.4.1 Rigo RC10.....	79
6.5 SEZIONE IV – Ritenute per lavori socialmente utili.....	80
6.5.1 Rigo RC11.....	80
6.5.2 Rigo RC12.....	80
6.6 SEZIONE V – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente .....	81
6.6.1 Rigo RC14 - Riduzione pressione fiscale .....	82
6.7 SEZIONE VI - Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa .....	84
6.7.1 Rigo RC15.....	84
Capitolo 7 – QUADRO CR.....	85

7.1 Premessa .....	85
7.2 SEZIONE II – Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti 85	
7.2.1 Rigo CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa .....	85
7.2.2 Rigo CR8 Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti .....	87
7.3 Sezione III – Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione .....	87
7.4 Sezione IV – Credito d’imposta per immobili colpiti dal sisma Abruzzo .....	87
7.4.1 CR10 – Abitazione principale.....	88
7.4.2 CR11 – Altri immobili.....	88
7.5 Sezione V – Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione e sottoconti PEPP .....	89
7.5.1 Rigo CR12.....	90
7.6 Sezione VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36.....	90
7.6.1 Rigo CR13.....	90
7.7 SEZIONE VII – Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus) e della scuola (school - bonus) .....	91
7.7.1 Rigo CR14 cultura (art – bonus).....	91
7.7.2 Rigo CR15 School bonus.....	92
7.8 SEZIONE VIII – Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato.....	93
7.8.1 Rigo CR16.....	93
7.9 Sezione IX – Credito d’imposta videosorveglianza.....	93
7.9.1 Rigo CR17.....	94
7.10 SEZIONE X – Credito d’imposta euroritenuta .....	94
7.10.1 Rigo CR30.....	94
7.11 SEZIONE XII – Altri crediti d’imposta .....	95
7.11.1 Rigo CR31 .....	95
Capitolo 8 – Gli oneri detraibili e gli oneri deducibili .....	101
8.1 Disposizioni generali .....	101
8.2 Oneri detraibili.....	101
8.2.1 Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP) 101	
8.2.2 Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento .....	103
8.2.3 Spese che danno diritto alla detrazione del 30 per cento .....	103
8.2.4 Spese che danno diritto alla detrazione del 35 per cento .....	103
8.2.6 Spese che danno diritto alla detrazione del 90 per cento .....	104
8.2.7 Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta fruibile del superbonus, del bonus facciate, del bonus verde e che danno diritto alla detrazione del 50%.....	104
8.3 Oneri deducibili.....	106

<b>8.4 Compilazione del quadro RP</b> .....	<b>107</b>
<b>8.4.1 SEZIONE I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, 26 e del 30 per cento, del 35 e del 90 per cento</b> .....	<b>108</b>
<b>8.4.2 Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4.</b> .....	<b>109</b>
<b>8.4.3 Righi da RP1 a RP4 Spese sanitarie e spese per persone con disabilità</b> .....	<b>110</b>
<b>8.4.4 Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale</b> .....	<b>113</b>
<b>8.4.5 Righi da RP8 a RP13 Altre spese per le quali spetta la detrazione</b> .....	<b>117</b>
<b>8.4.6 Rigo RP14 – Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale</b> .....	<b>133</b>
<b>8.4.7 Rigo RP15 – Totale delle spese sul quale calcolare la detrazione</b> .....	<b>134</b>
<b>8.5 SEZIONE II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo</b> .....	<b>134</b>
<b>8.5.1 Rigo RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali</b> .....	<b>135</b>
<b>8.5.2 Rigo RP22 Assegni periodici corrisposti al coniuge</b> .....	<b>135</b>
<b>8.5.3 Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari</b> .....	<b>136</b>
<b>8.5.4 Rigo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose</b> .....	<b>136</b>
<b>8.5.5 Rigo RP25 Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità</b> .....	<b>137</b>
<b>8.5.6 Rigo RP26 Altri oneri e spese deducibili</b> .....	<b>139</b>
<b>8.5.7 Rigo RP27 Contributi a deducibilità ordinaria</b> .....	<b>139</b>
<b>8.5.8 Rigo RP28 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione</b> .....	<b>140</b>
<b>8.5.9 Rigo RP29 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario</b> .....	<b>141</b>
<b>8.5.10 Rigo RP30 Contributi versati per familiari a carico</b> .....	<b>141</b>
<b>8.5.11 Rigo RP32 – Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione</b> .....	<b>142</b>
<b>8.5.12 Rigo RP33 Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione</b> .....	<b>143</b>
<b>8.5.13 Rigo RP34 Quota deducibile di investimento in start up</b> .....	<b>144</b>
<b>8.5.14 Rigo RP36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di ONLUS, ed ETS.</b> .....	<b>145</b>
<b>8.5.15 Rigo RP39 Totale degli oneri deducibili</b> .....	<b>146</b>
<b>8.6 Sezione III A – Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, superbonus, bonus facciate e bonus verde</b> .....	<b>146</b>
<b>8.6.1 Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili</b> .....	<b>148</b>
<b>8.7 Compilazione dei Righi da RP41 a PP47</b> .....	<b>159</b>
<b>8.8 Compilazione del Rigo RP48 Totale rate</b> .....	<b>163</b>
<b>8.9 Rigo RP49 Totale detrazione per spese indicate nella sezione III A del Quadro RP</b> .....	<b>165</b>
<b>8.10 Sezione III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione</b> ..	<b>165</b>
<b>8.10.1 Righi RP51 e RP52 - Dati catastali identificativi dell’immobile</b> .....	<b>166</b>
<b>8.10.2 Rigo RP53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento)</b> .....	<b>167</b>

8.11 SEZIONE III C – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%.....	168
8.11.1 Rigo RP56 – Pace contributiva o colonnine per ricarica .....	168
8.11.2 Rigo RP57 - Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati .....	170
8.11.3 Rigo RP58 (Spesa arredo immobili giovani coppie).....	173
8.11.4 Rigo RP59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B) .....	174
8.12 Sezione IV -- Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico.....	174
8.12 .1 Documenti necessari per ottenere la detrazione .....	178
8.12.2 Documenti da trasmettere .....	179
8.12.3 Documenti da conservare .....	179
8.13 Bonus facciate influente dal punto di vista termico.....	180
8.14 Super bonus .....	180
8.14.1 Compilazione dei righi da RP61 a RP64 .....	183
8.14.2 Rigo RP65 (Totale rate – Rata 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% e 110%) 185	185
8.14.3 Rigo RP66 (Totale detrazione 50%, 55%, 60%, 65%, 70%,75%, 80%, 85%, 90% e 110%) .....	186
Capitolo 9 - QUADRO LC - Cedolare secca sulle locazioni.....	186
9.1 Aspetti generali .....	186
9.2 La compilazione del modello .....	186
9.2.1 Rigo LC1 – Cedolare secca sulle locazioni.....	187
9.2.2 Rigo LC2 Acconto cedolare secca locazioni per l’anno 2023.....	189
Capitolo 10 - QUADRO RN - Determinazione dell’IRPEF .....	190
10.1 Aspetti generali .....	190
10.2 Perdite d’impresa .....	190
10.3 Reddito complessivo Oneri deducibili - Imposta lorda (RN1 - RN5).....	190
10.3.1 Reddito complessivo Rigo RN1 .....	190
10.3.2 Reddito complessivo Rigo RN2 Deduzione per l’abitazione principale .....	194
10.3.3 Rigo RN3 Oneri deducibili .....	194
10.3.4 Rigo RN4 Reddito imponibile .....	194
10.3.5 Rigo RN5 imposta lorda .....	194
10.4 Rigo RN6 Detrazioni per familiari a carico.....	194
10.5 Rigo RN7 Detrazione per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi.....	197
10.6 Rigo RN8 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro .....	198
10.7 Rigo RN12 Detrazione per canoni di locazione e affitto terreni .....	198
10.8 Rigo RN13 Detrazione per spese indicate nella Sezione I del Quadro RP (oneri detraibili) .....	200
10.9 Rigo RN14 Detrazione per spese indicate nella sezione III A del Quadro RP (spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche bonus verde e bonus facciate e Superbonus)..	201

10.10 Rigo RN15 Detrazione per spese indicate nella sezione III C del Quadro RP .....	201
10.11 Rigo RN16 Detrazione per spese indicate nella Sezione IV del Quadro RP (risparmio energetico).....	201
10.12 Rigo RN17 Detrazione Sezione VI Quadro RP e Quadro RC .....	201
10.13 Righi da RN18 – 21 .....	202
10.14 Rigo RN22 Totale detrazioni d'imposta .....	204
10.15 Altre detrazioni e crediti d'imposta (RN23 - RN25).....	204
10.15.1 Rigo RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie .....	204
10.15.2 Rigo RN24 Crediti d'imposta che generano residui .....	205
10.15.3 Rigo RN25 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta .....	207
10.16 Determinazione dell'imposta (RN26 - RN35).....	207
10.16.1 Rigo RN26 Imposta netta .....	207
10.16.2 Rigo RN27 Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo .....	208
10.16.3 Rigo RN28 Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo .....	208
10.16.4 Rigo RN29 Crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero .....	208
10.16.5 Rigo RN30 Credito d'imposta .....	209
10.17 Rigo RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti .....	210
10.18 Rigo RN32 Crediti d'imposta .....	210
10.19 Rigo RN33 Ritenute totali.....	212
10.20 Rigo RN34 Differenza .....	212
10.21 Rigo RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi.....	213
10.22 Eccedenze d'imposta dalla precedente dichiarazione (RN36 - RN37) .....	213
10.22.1 Rigo RN36 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione .....	213
10.22.2 Rigo RN37 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 .....	214
10.23 Determinazione dell'imposta (RN38 - RN46).....	214
10.23.1 Rigo RN38 Acconti.....	214
10.23.2 Rigo RN39 Restituzione bonus.....	216
10.23.3 Rigo RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti o già fruiti .....	217
10.23.4 Rigo RN42 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2023 .....	217
10.23.5 Rigo RN43 Trattamento integrativo .....	217
10.24 Imposta a debito o a credito Righi RN45 e RN46 .....	218
10.24.1 Righi RN45 e RN46 Imposta a debito o a credito .....	218
10.25 Rigo RN50 Altri dati .....	222
10.26 Rigo RN61 Casi particolari .....	223
10.27 Rigo RN62 Acconto dovuto .....	223
Capitolo 11 - QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF .....	225

11.1 Disciplina generale .....	225
11.2 Chi è tenuto al pagamento .....	225
11.3 Modalità di compilazione del quadro RV .....	226
11.3.1 Sezione I - Addizionale regionale all'IRPEF .....	226
11.3.2 Sezione II-A – Addizionale comunale all'IRPEF .....	229
11.3.3 Sezione II-B -- Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2023 .....	233
Capitolo 12 - Quadro DI – Dichiarazione integrativa .....	235
12.1 Disciplina generale .....	235
12.2 Compilazione colonne .....	235
Capitolo 13 - QUADRO RX - Risultato della dichiarazione .....	237
13.1 Premessa .....	237
13.2 Sezione I – Debiti e/o Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione .....	237
13.3 SEZIONE II -- Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni .....	240
13.4 Sezione III - Recupero ritenute riattribuite .....	241
13.5 Sezione IV – Versamenti periodici omessi .....	242
Capitolo 14 - QUADRO RH – Redditi di partecipazione in Società di persone e assimilate.....	243
14.1 Disciplina generale .....	243
14.2 La compilazione del quadro RH .....	243
14.2.1 SEZIONE I – Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE .....	243
14.2.2 SEZIONE II – Dati della società partecipata in regime di trasparenza .....	246
14.2.3 SEZIONE III – Determinazione del reddito dati comuni alla sezione I e alla sezione II .....	247
14.2.4 SEZIONE IV – Riepilogo .....	249
Capitolo 15 - QUADRO RL – Altri redditi.....	250
15.1 Disciplina generale .....	250
15.2 Sezione I-A - Redditi di capitale .....	251
15.3 SEZIONE I-B – Redditi di capitale imputati da Trust .....	257
15.4 SEZIONE II-A – Redditi diversi .....	258
15.5 SEZIONE II-B – Attività sportive dilettantistiche e prestazioni rese a favore di cori, bande musicali e filodrammatiche .....	265
15.6 Compilazione quadro .....	266
15.7 SEZIONE III – Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo .....	268
15.8 SEZIONE IV – Altri redditi – Decadenza start up – recupero deduzioni .....	270
Capitolo 16 - QUADRO RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva e proventi di fonte estera, rivalutazione del valore dei terreni .....	271
16.1 Disciplina generale .....	271
16.2 SEZIONE I – Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del TUIR .....	272

16.3 SEZIONE II – Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir.....	273
16.4 SEZIONE III – Imposte e oneri rimborsati.....	274
16.5 SEZIONE IV – Redditi percepiti in qualità di erede o legatario .....	275
16.6 SEZIONE V – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva .....	277
16.7 SEZIONE VI – Riepilogo delle Sezioni da I a V .....	278
16.8 SEZIONE VII – Proventi derivanti da depositi a garanzia .....	279
16.9 SEZIONE VIII – Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazione in imprese estere (art. 167 del TUIR) .....	280
16.10 SEZIONE IX – Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto .....	281
16.11 SEZIONE X – Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002 .....	281
e successive modificazioni.....	281
16.12 SEZIONE XI – Redditi e ritenute derivanti da pignoramento presso terzi .....	283
16.13 SEZIONE XII – Redditi corrisposti da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto	285
Capitolo 17 - QUADRO RT – Plusvalenze di natura finanziaria .....	286
17.1 Disciplina generale .....	286
Capitolo 18 - QUADRO RR – Contributi previdenziali .....	287
18.1 Disciplina generale .....	287
18.2 SEZIONE I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti.....	287
18.3 SEZIONE II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps.....	288
CAPITOLO 19 - QUADRO RW – Investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE290	
19.1 Aspetti generali .....	290
Capitolo 20 - QUADRO AC – Comunicazione dell'amministratore di condominio .....	292
20.1 Aspetti generali .....	292
Capitolo 21 - Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS .....	294
21.1 Cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) .....	294
Capitolo 22 - QUADRO RE - Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni .....	296
22.1 Contenuti quadro RE.....	296
22.2 Composizione Quadro RE .....	297
22.2.1 RE1 - Dati dell'attività .....	297
22.2.2 Determinazione del reddito.....	298
22.2.3 Totale compensi .....	299
22.2.4 Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche .....	308
22.2.5 Ritenute d'acconto.....	309
Capitolo 23 - QUADRO RF - Impresa in contabilità ordinaria .....	310

23.1 Aspetti generali .....	310
23.2 Composizione del quadro .....	311
23.3 La compilazione dei rigli .....	312
Capitolo 24 - Quadro RG - Impresa in regime di contabilità semplificata .....	339
24.1 Aspetti generali .....	339
24.2 Composizione quadro .....	339
24.2.1 RG1 - Dati generali.....	339
24.2.2 Determinazione del reddito.....	340
24.2.3 Redditi derivanti da partecipazioni in società.....	356
24.2.4 Esenzione utili e perdite di stabili organizzazioni.....	360
Capitolo 25 - Quadro LM - Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Regime forfetario .....	362
25.1 Aspetti generali .....	362
25.2 Da LM1 a LM11 – Sezione I Regime di vantaggio.....	364
25.3 Soggetti forfettari – Sezione II.....	367
25.4 Sezione III determinazione dell'imposta sostitutiva.....	373
25.5 Sezione IV – Perdite non compensate .....	381
Capitolo 26 - Quadro RD - Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole .....	382
26.1 Aspetti generali .....	382
26.2 Sezione I – Allevamento di animali .....	384
26.3 Sezione II - Produzione di vegetali.....	385
26.4 Sezione III - Attività agricole connesse .....	386
26.5 SEZIONE IV– Determinazione del reddito.....	387
Capitolo 27 - QUADRO RS - Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM 27 .....	389
27.1 Aspetti generali .....	389
27.2 RS1 - Quadro di riferimento .....	390
27.3 Plusvalenze e sopravvenienze attive .....	390
27.4 Prospetto imputazione del reddito dell'impresa familiare .....	390
27.5 Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio .....	391
27.6 Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno .....	392
27.7 Perdite d'impresa da istanza (articolo 42, 4 comma, del Dpt n. 600/1973).....	392
27.8 Perdite d'impresa non compensate nell'anno.....	392
27.9 Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero.....	393
27.10 Acconto ceduto per interruzione del regime ex articolo 116 del Tuir .....	395
27.11 Ammortamento dei terreni.....	395

27.12 Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione .....	396
27.13 Prezzi di trasferimento .....	397
27.14 Consorzi di imprese .....	397
27.15 Estremi identificativi dei rapporti finanziari .....	398
27.16 Deduzione per capitale investito proprio (ACE) .....	398
27.17 Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario - Casi particolari .....	402
27.18 Crediti .....	402
27.19 Dati di bilancio .....	404
27.20 Minusvalenze e differenze negative .....	406
27.21 Variazione dei criteri di valutazione .....	407
27.22 Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza .....	407
27.23 Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari .....	407
27.24 Comunicazione per i regimi opzionali per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali ("Patent box") .....	407
27.25 Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi .	409
27.26 Aiuti di Stato .....	410
27.7 Acconti soggetti ISA .....	411
Capitolo 28 - QUADRO RQ - Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef .....	412
28.1 Aspetti generali .....	412
28.2 SEZIONE I – conferimenti di beni o aziende in favore di CAF (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)	412
28.3 SEZIONE III – Imposta sostitutiva per conferimenti in società SIIQ e SIINQ (art. 1, commi da 119 a 141 della L. n. 296/2006) .....	412
28.4 SEZIONE IV – Imposte sostitutive sulle deduzioni extracontabili (art. 1, e 48 della L. n. 244/2007)	413
28.5 SEZIONE XII – Tassa etica .....	414
28.6 SEZIONE XXI – Ulteriori componenti positivi ai fini IVA Indici sintetici di affidabilità fiscale .....	414
28.7 SEZIONE XXIII -- Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni .....	415
28.8 SEZIONE XXV – Utili e riserve di utile .....	415
Capitolo 29 - Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC) .....	417
29.1 Disciplina generale .....	417
29.2 Sei sezioni .....	418
29.2.1 Sezione I - Dati identificativi del soggetto .....	418
29.2.2 SEZIONE II-A – Determinazione del reddito della CFC .....	418
29.2.3 SEZIONE II-B – Perdite non compensate .....	418
29.2.4 Sezione III, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolate all'estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente .....	418
29.2.5 SEZIONE IV – Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili .....	418

29.2.6 Sezione V, riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001.	419
Capitolo 30 - QUADRO NR - Nuovi residenti.....	420
30.1 Disciplina generale .....	420
30.2 Revoca dell'opzione.....	420
30.3 Redditi esclusi dall'opzione .....	421
30.4 Oneri detraibili e deducibili .....	421
Capitolo 31 - QUADRO CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero.....	423
31.1 Aspetti generali .....	423
31.2 Requisiti per la compilazione.....	423
31.2.1 SEZIONE I – Credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e credito d'imposta indiretto	424
31.2.2 SEZIONE II – Credito d'imposta di cui al comma 6 dell'art. 165 del TUIR.....	424
31.2.3 SEZIONE III .....	424
Capitolo 32 - QUADRO TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso.....	425
32.1 Disciplina generale .....	425
32.2. Composizione modello .....	426
Capitolo 33 - QUADRO RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese.....	427
33.1 Aspetti generali .....	427
33.2 Sezione I - Crediti d'imposta .....	428
33.3 SEZIONE II – Caro petrolio .....	428
33.4 SEZIONE IV – -Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di Ricerca, Sviluppo e innovazione, formazione, investimenti in beni strumentali nel territorio dello stato .....	429
33.5 SEZIONE V -- Altri crediti d'imposta .....	429

**Capitolo 1 – Modello persone fisiche 2023****1.1 Disciplina generale e novità**

Con il Provvedimento del 28 febbraio 2023, n. n. 55597, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2023, relativo ai redditi 2022.



**NOTA BENE** - Nell’aggiornamento del modello riservato alla dichiarazione delle persone fisiche si è dovuto tenere conto di un nutrito pacchetto di modifiche normative.

Tra le più rilevanti, la riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente e, quindi, dei nuovi scaglioni di reddito; l’introduzione dell’assegno unico universale per quanto riguarda i figli a carico; la detrazione per i canoni di locazione a favore dei giovani; i numerosi *bonus*, nuovi e prorogati, come la detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche e il rinnovo del *tax credit* facciate.

Nel **quadro RE** è stata inserita una nuova casella con codifica *ad hoc* per consentire al lavoratore autonomo che ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che beneficiava al 31 dicembre 2019 del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori di avvalersi della proroga dell’agevolazione per un ulteriore quinquennio.

**1.2 Chi è obbligato a presentare la dichiarazione**

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

- hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.




**OSSERVA** - In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2023), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite; n i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero ;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2023);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);

- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM. n i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023.

### 1.3 Quando si presenta la dichiarazione

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2023 deve essere presentato entro i termini seguenti:



I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

## Le novità di quest'anno

Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2023, periodo d'imposta 2022, sono le seguenti:

<b>Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote</b>	<b>Sono</b> state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43% (v. Tabella "Calcolo dell'Irpef");
<b>Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente:</b>	È stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.
<b>Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione</b>	È stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
<b>Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi:</b>	È stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;
<b>Modifica alla disciplina del trattamento integrativo</b>	Il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda;
<b>Detrazione per canoni di locazione ai giovani</b>	Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
<b>Credito d'imposta social bonus</b>	Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;
<b>Credito d'imposta per attività fisica adattata</b>	È riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
<b>Credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili</b>	È riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
<b>Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore</b>	Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate

<b>delle fondazioni ITS Academy</b>	a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
<b>Credito d'imposta per bonifica ambientale:</b>	Se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;
<b>Destinazione dell'otto per mille</b>	Da quest'anno è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".
<b>Detrazione al 75%</b>	Delle spese sostenute dal 01° gennaio 2022 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
<b>Riduzione della detrazione</b>	Al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il bonus facciata.

## Capitolo 2 – Frontespizio

### 2.1 Compilazione del frontespizio

Il frontespizio del modello Redditi Persone fisiche 2023 è costituito da tre facciate, contenenti:

- i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy (prima facciata),
- le informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione (seconda e terza facciata).



**NOTA BENE** - Tutti i contribuenti sono obbligati alla compilazione del frontespizio oltre agli altri quadri necessari per dichiarare i redditi percepiti nel corso dell’anno 2021 o alcune situazioni soggettive, anche in assenza di redditi (quali, ad esempio, la spettanza di detrazioni o di perdite fiscali da riportare agli anni successivi).

### 2.2. Dati identificativi

Nella prima facciata indicare il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente negli appositi spazi posti sopra *l’Informativa sul trattamento dei dati personali*.



**NOTA BENE** - Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell’apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione.



**ATTENZIONE!** Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per ottenerne la variazione. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.



**ESEMPIO**

**DATI IDENTIFICATIVI**

Esempio Luca Bianchi, nato a Roma 1° marzo 1998, codice fiscale: BNCLCU98A01H501A

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

**2.3 Tipo di dichiarazione**

Barrare una o più delle seguenti caselle per indicare i casi che riguardano il contribuente:

- “Quadro RW” se è stato compilato il quadro RW perché nel 2022 sono stati effettuati o detenuti investimenti e attività finanziarie all'estero;

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Conflitto nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-bis, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa (errori contabili)	Eventi eccezionali
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

- “Quadro VO” riguarda il soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2022 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2022 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2023 relativa all’anno 2022. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Conflitto nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-bis, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa (errori contabili)	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- “Quadro AC” se il contribuente è obbligato:
  - a effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;

- a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio;

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa art. 2 co. 8 let. DPE 322/18)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- “Indici sintetici di affidabilità fiscale”, se sono stati allegati i modelli ISA.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa art. 2 co. 8 let. DPE 322/18)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**NOTA BENE** - A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, gli esercenti arti e professioni ed attività di impresa che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono tenuti alla presentazione del Modello ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. Tale modello, che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2023, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici stessi. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono disciplinati dall'articolo 9-bis del DL n. 50 del 24 aprile 2017, così come convertito dalla legge n. 96 del 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017). I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### 2.3.1 Dichiarazione correttiva nei termini



**ATTENZIONE!** Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.



**NOTA BENE** - I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.



**ESEMPIO**

**Dichiarazione correttiva nei termini**

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	SA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
					X				

**2.3.2 Integrazione della dichiarazione**



**NOTA BENE** - Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

**Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)**

Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:

- il codice 1, nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	SA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
						1			

- il codice 2, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro EW	Quadro VO	Quadro AC	SA	Correzione nel senso	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi straordinari
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					



**ATTENZIONE!** L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

**Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR. n. 322/98)**

Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella "Dichiarazione integrativa".

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro EW	Quadro VO	Quadro AC	SA	Correzione nel senso	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi straordinari
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

**Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)**

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro EW	Quadro VO	Quadro AC	SA	Correzione nel senso	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi straordinari
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					



**ATTENZIONE!** La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

Come precisato nelle istruzioni al modello ministeriale, i contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

CODICE	CONTRIBUENTI
“1”	Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione sono stati vittime di richieste estorsive, per i quali l’art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
“99”	Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.



**RICORDA** - Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.



**ESEMPIO**

**Compilazione campo eventi eccezionali da parte di contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.**

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8 bis DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 99					

**2.4 Dati del contribuente**

**Luogo e data di nascita**

Indicare il Comune di nascita e la sigla della relativa Provincia (se siete nati all’estero, indicare solo il nome dello Stato in cui siete nati), la data di nascita (giorno, mese, anno) e il sesso.

**Situazione del contribuente**

Se la dichiarazione che si presenta si riferisce a un contribuente deceduto, sotto tutela o minore di età, va barrata una delle seguenti caselle con riferimento alla data in cui viene presentata la dichiarazione.

- la casella 6 (deceduto) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dall’erede per il deceduto.
- la casella 7 (tutelato/rappresentato) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
- la casella 8 (minore) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale.



**ESEMPIO**

**Contribuente deceduto nel periodo d'imposta**

<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>				Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		Data di nascita giorno mese anno			Sesso (barrare la relativa casella) M F	
deceduto/a a <input checked="" type="checkbox"/>		sottilato/a 7 <input type="checkbox"/>		minore B <input type="checkbox"/>		Codice Stato estero		Partita IVA (eventuale)				
Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati		Cassazione attività		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale Stato				
								Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno				

**Codice stato estero**

In tale casella occorre indicare il codice dello Stato estero in cui si è stati residenti fino al rientro o trasferimento in Italia per i lavoratori che beneficiano delle agevolazioni impatriati per tutti i redditi agevolati indicati nei rispettivi quadri, per i docenti e ricercatori universitari e per gli sportivi professionisti. Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente nell' Appendice delle istruzioni alla dichiarazione.

<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>				Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		Data di nascita giorno mese anno			Sesso (barrare la relativa casella) M F	
deceduto/a a <input type="checkbox"/>		sottilato/a 7 <input type="checkbox"/>		minore B <input type="checkbox"/>		Codice Stato estero		Partita IVA (eventuale)				
Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati		Cassazione attività		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale Stato				
								Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno				



**INFORMA** - Coloro che fruiscono in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all'Unione Europea e Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. I contribuenti titolari di partita IVA devono indicare il numero nell'apposito spazio.

**Accettazione dell'eredità giacente**

La casella deve essere compilata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che accetta l'eredità giacente, il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. In tal caso indicare:

- il codice 1 se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il codice 2 se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

### Liquidazione volontaria (Riservato al contribuente)

La casella deve essere barrata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che si trova in un periodo di imposta interessato dalla procedura della liquidazione volontaria di cui all'art. 182 del Tuir.

### Immobili sequestrati

I beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I ("Redditi fondiari"), dell'art. 70 ("Redditi di natura fondiaria") e dell'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo ("Proventi immobiliari") del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 51, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 32 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. In tali ipotesi, l'amministratore giudiziario è tenuto a presentare due distinte dichiarazioni:

- Nella prima, vanno indicati i redditi di tutti i beni sequestrati diversi dagli immobili, in relazione ai quali devono essere liquidate e versate le relative imposte;
- Nella seconda dichiarazione, vanno indicati esclusivamente i dati dei beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.



**ATTENZIONE!** In questa seconda dichiarazione va barrata la casella "Immobili sequestrati, compilando esclusivamente i quadri relativi a tali redditi e, pertanto, non devono essere compilati tutti i restanti quadri (come, ad esempio, i quadri RN, RV e RX).

### Cessazione attività

La casella deve essere barrata nel caso di deduzione integrale delle perdite per cessazione attività.

Accettazione eredità giacente	Liquidazione volontaria	Immobili sequestrati	Cessazione attività	Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Stato	Periodo d'imposta							
					dal	giorno	anno	anno	di	giorno	anno	anno

### Stato e periodo d'imposta (Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale)

La casella "Stato" deve essere compilata esclusivamente nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del liquidatore ovvero da parte del curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale.

In tal caso, oltre al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

CODICI	SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
<b>per il liquidatore:</b>	
1	periodo "Ante liquidazione"
2	periodo "Post liquidazione"
3	periodo "Provvisorio"
4	periodo di liquidazione "Finale"
<b>per il curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale:</b>	
5	periodo "Ante Fallimento/liquidazione giudiziale"
6	periodo di "Chiusura Fallimento/liquidazione giudiziale"

## 2.5 Residenza anagrafica

Indicare la residenza anagrafica solo se variata nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data in cui si presenta la dichiarazione.



**NOTA BENE** - Ricordiamo che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto se si è cambiata la residenza vanno indicati:

- i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".



**NOTA BENE** - La Casella 1 (Domicilio fiscale diverso dalla residenza): va barrata solo se, per un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica. La Casella 2 (Dichiarazione presentata per la prima volta): va barrata la casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta.



### **OSSERVA** - Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

### **Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale**

I contribuenti residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività.

Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei rigi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l'individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale. Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune.

#### **Domicilio fiscale al 1° gennaio 2022:**

Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2022" va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2022.

Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2022.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2021 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2021 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2022 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2018 fino al 1/1/2022 compreso e se tale comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni, compilare la casella "Fusione comuni" indicando l'apposito codice identificativo dell'ex comune riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2022" presente in Appendice alle istruzioni della dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate in commento.



**RICORDA - Domicilio fiscale al 1° gennaio 2023: Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2023" va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1 gennaio 2022.**

Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2023.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2022 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2022 indicare il nuovo domicilio.

Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2018 al 2022 e se tale comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella "Fusione comuni" va indicato l'apposito codice identificativo dell'ex comune riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione comuni"

del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2023” presente in Appendice alle istruzioni della dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate in commento.

Casi particolari	
1. Trasferimento da un municipio ad un altro nell’ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate	Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2022 è diverso da quello di residenza al 1/1/2023, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2022, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’ex comune nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2023, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo del municipio nel quale si risiede a tale data.
2. Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere	Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2022, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2023, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2023 non deve essere compilata la casella “Fusione Comuni”.

## 2.6 Residenti all'estero

Il riquadro deve essere compilato solo dal contribuente che risulta essere residente all'estero nell'anno d'imposta 2022.

 **ATTENZIONE!** Non residenti Schumacker” (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161 e art. 1 comma 954 della legge di stabilità 2016).

Ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l'Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia).

A tal fine, la casella va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:

- che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
- che non fruiscono nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

## 2.7 Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.



**NOTA BENE** - I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello REDDITI indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Deve inoltre essere compilato il riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il proprio codice fiscale, il "codice carica" che identifica il tipo di carica che ricopre, nel campo "data carica" la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall'erede, il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l'anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.



**RICORDA** - I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all'estero (in tal caso barrare anche l'apposita casella) ovvero abbia indicato il codice di carica "11" (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).



**INFORMA** - Nell'ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale (codice carica 3) indicare la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

**TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA**

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA	
1	Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sul reddito e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

**2.8 Canone RAI imprese**

La presente casella deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività di impresa che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

**NOTA BENE** - Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all'abbonamento Rai devono essere riportati nei righe RS41 e/o RS42 del quadro RS.

**2.9 Impegno alla presentazione telematica**

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'incaricato deve:

- indicare il proprio codice fiscale;
- riportare nella casella "Soggetto che ha predisposto la dichiarazione", il codice "1" se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice "2" se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio;

- barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo;
- apporre la firma.

 **ATTENZIONE!** Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comunicazioni telematiche” possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.

### Impegno alla presentazione telematica

<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b> Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato	01234567891		
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	<input type="checkbox"/>
			Ricezione altre comunicazioni telematiche	<input type="checkbox"/>
Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INCARICATO
	08	06	2023	

### 2.10 Visto di conformità

Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.

Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero oppure va riportato il codice fiscale del professionista.

 **NOTA BENE** - Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità.

### 2.11 Certificazione tributaria

L’art. 36 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.

Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

 **NOTA BENE** - Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che deve, negli appositi spazi, riportare il proprio codice fiscale e indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-impresе di cui all’art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili

siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria. Infine deve essere apposta la firma che attesta il rilascio della certificazione.

## 2.12 Firma della dichiarazione

Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare la dichiarazione.



**NOTA BENE** - La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari".

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.



**ATTENZIONE!** Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:

**1) dei quadri che sono stati compilati;**

**2) dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.** Tale disposizione disciplina le modalità attuative dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, emerga un'imposta da versare o un minor rimborso. I chiarimenti sono richiesti dall'Agenzia delle Entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente può chiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario". A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione" inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

**Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).**



La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario;

➔ **3) della richiesta del contribuente** di inviare all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634 - 636, della legge n. 190 del 2014) e nei relativi allegati Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella "Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario". A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella "Ricezione altre comunicazioni telematiche", inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel "Cassetto fiscale", presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali.

➔ **4) dell'apposizione del visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel Superbonus.  
La casella non va compilata nell'ipotesi in cui:  
– la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi);  
– sia compilata la sezione "VISTO DI CONFORMITÀ riservato al C.A.F. e al professionista".

## Capitolo 3 – Familiari a carico

### 3.1 Disciplina generale

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2022 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto.



**NOTA BENE** - L'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico", ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente.

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico, l'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l'articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l'effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- cessano di avere efficacia le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.



**ATTENZIONE!** Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. La casella va compilata dal figlio con meno di 21 anni anche se il genitore o i genitori di cui è a carico non fruiscono delle detrazioni per figli a carico.

<b>Possano essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;</li> <li>• i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".</li> </ul>
<b>Possano essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dagli stessi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;</li> <li>• i discendenti dei figli;</li> <li>• i genitori (compresi quelli adottivi);</li> <li>• i generi e le nuore;</li> <li>• il suocero e la suocera;</li> <li>• i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);</li> <li>• i nonni e le nonne.</li> </ul>

### 3.2 Rigo riservato al coniuge



**ATTENZIONE!** Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge.

- **Colonna 1:** barrare la casella "C".
- **Colonna 4** (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato, anche se non è fiscalmente a carico.
- **Colonna 5** (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2022.



**RICORDA** - In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2022, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati nel mese di giugno 2022, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere "7".

#### Familiari a carico – solo coniuge

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione (100% affollamento figli)	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ		Relazione di parentela						gennaio/febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più
1	<input checked="" type="checkbox"/>	X	CONIUGE	BNCVCN78M45F205X					
2	<input type="checkbox"/>	F1	PRIMO FIGLIO						
3	<input type="checkbox"/>	F	FIGLIO						
4	<input type="checkbox"/>	A	ALTRO FAMILIARE						
5	<input type="checkbox"/>	D	FIGLIO CON DISABILITÀ						
6	PERCENTUALE LETTERICHE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			7	NUMERO FIGLI IN AFFIDIO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

### 3.3 Righi riservati ai figli e agli altri familiari a carico

I righi da 2 a 6 del quadro familiari a carico devono essere compilati per indicare i dati relativi al primo figlio (casella F1 nel rigo 2) e agli eventuali altri figli (barrando la casella F).



**ATTENZIONE!** Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

<b>Colonna 1</b>	barrare la casella "F1" se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella "F" per i figli successivi al primo.
<b>Colonna 2</b>	barrare la casella "A" se si tratta di un altro familiare.
<b>Colonna 3</b>	barrare la casella "D" se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
<b>Colonna 4</b>	(codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affidamento preadottivo e degli altri familiari che avete a carico.
<b>Colonna 5</b>	(n. mesi a carico): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2022, se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2022, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto scrivere '5'.
<b>Colonna 6</b>	(minore di tre anni- mesi a carico): la casella va compilata per i figli nati da gennaio 2019 a febbraio 2022. Indicare 1, se il figlio ha avuto un'età inferiore a tre anni nel solo mese di gennaio o febbraio; 2 nel caso in cui abbia avuto un'età inferiore a 3 anni nei mesi di gennaio e febbraio.



#### ESEMPIO

Per un figlio nato a gennaio 2022, indicare 2; se è nato a febbraio 2022 indicare 1; indicare 1 anche nel caso in cui il figlio è nato a gennaio 2019.

<b>Colonna 7</b>	(percentuale di detrazione spettante): utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione spettante.
<b>Colonna 8</b>	(detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

<b>Colonna 9</b>	(Gennaio/febbraio): indicare 1 se il figlio è stato a carico solo nel mese di gennaio o febbraio. Indicare 2 se il figlio è stato a carico in tutti e due i mesi di gennaio e febbraio.
<b>Colonna 10</b>	(da marzo 2022 se 21 anni o più): indicare 10 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per il tutto periodo da marzo 2022 a dicembre 2022. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni di questi mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti.



**ESEMPIO**

Per un figlio nato ad agosto 2001 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2022, indicare '5'. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2022, questa colonna non va compilata.

**Familiari a carico – solo figlio a carico**

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidante figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
Relazione di parentela								gennaio febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più
1	C CONIUGE								
2	<input checked="" type="checkbox"/> FIGLIO FIGLIO	D	RSSPLA96C29F205X	12					
3	F FIGLIO	A							
4	F FIGLIO	A							
5	F FIGLIO	A							
6	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

**3.4 Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli)**

In caso di famiglie con almeno 4 figli a carico, va compilato il rigo 7, per indicare la percentuale spettante al contribuente dichiarante dell'ulteriore detrazione di 1.200 euro.



**NOTA BENE** - L'ulteriore detrazione per famiglie numerose spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Questa detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. L'ammontare dell'ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN6 colonna 3. Si ricorda che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

**3.5 Rigo 9 (Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente)**

Indicare il numero di figli in affido preadottivo (righe da 2 a 6 per i quali è barrata la casella "F" o "D") per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.



## Capitolo 4 - QUADRO RA - Redditi dei terreni

### 4.1 QUADRO RA – Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario.

Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

### 4.2 Soggetti utilizzatori del modello e non utilizzatori

Deve utilizzare questo quadro:

- Chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- L'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- Il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

**ATTENZIONE!** Non deve utilizzare questo quadro il partecipante dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH. Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righe RL12 e RL11, del quadro RL "Altri redditi" del Modello REDDITI 2023, fascicolo 2.

**Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:**

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

**Terreni esenti IMU**

Nel caso di terreni non affittati, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'IMU che l'Irpef.

Ad esempio sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni Imu si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

**Rivalutazione dei redditi dei terreni**

I redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento.

L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Per gli anni dal 2017 al 2022 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. Dall'anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare (articolo 1, comma 705 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

**4.3 compilazione del Quadro RA**

Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente. Se nel corso del 2022 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.



**NOTA BENE** - Se devono essere dichiarati più di 22 terreni occorre compilare un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso indicare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

Nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8.

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto.

#### 4.3.1 Righi da RA1 a RA22

Per ciascun terreno indicare i seguenti dati.

I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione.

La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.

"1" proprietario del terreno non concesso in affitto;
"2" proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
"3" proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
"4" conduttore del fondo, (diverso dal proprietario) o affittuario;
"7" titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
"8" titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
"9" titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7 oppure 4 o 7.

In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile): nella colonna 11 va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato per il quale non è dovuta l'IMU.

#### 4.3.2 Colonne 1 e 3 – Redditi dominicale e agrario non rivalutati

Nelle colonne 1 e 3 vanno indicati, rispettivamente, il reddito dominicale ed il reddito agrario, senza applicare la rivalutazione. In caso di terreni non affittati, il reddito del terreno dovrà essere determinato tenendo conto del solo reddito agrario.



**NOTA BENE** - Fanno eccezione a questa regola i terreni per i quali non era dovuta l'IMU 2022, che sono assoggettati ad IRPEF, anche se non affittati.

Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesto giorni	Canone di affitto in regime vincolistico	Canone di affitto in regime libero	Contingenza zone I	IMU non dovuta	Coltivazioni dirette (D)
RA1	1	.00						
			Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	Reddito fondiario non imponibile			
			11	12	13			

#### 4.3.3 Colonna 2 – Titolo

Nella Colonna 2 (Titolo) va indicato uno dei seguenti codici:

"1" proprietario del terreno non concesso in affitto;
"2" proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
"3" proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
"4" conduttore del fondo, (diverso dal proprietario) o affittuario;
"7" titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
"8" titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
"9" titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesto giorni	Canone di affitto in regime vincolistico	Canone di affitto in regime libero	Contingenza zone I	IMU non dovuta	Coltivazioni dirette (D)
RA1	1	.00						
			Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	Reddito fondiario non imponibile			
			11	12	13			



**ATTENZIONE!** Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7 oppure 4 o 7.



**NOTA BENE** - In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

#### 4.3.4 Colonna 4 (Periodo di possesso)

Nella colonna 4 (Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l'intero anno).



**NOTA BENE** - Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.

#### 4.3.5 Colonna 5 (Percentuale di possesso)

Nella Colonna 5 (Percentuale di possesso) indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reddito dominicale non rivalutata	Titolo	Reddito agrario non rivalutata	Possesto giorni	Possesto %	Canone di affitto in regime vincolistico	Can. parafisc.	Canone zone I	Altri redditi	Colonna 10 (11)
RA1	.00		.00			.00				
						Reddito agrario imponibile				Reddito fondiario non imponibile
						.00				.00

#### 4.3.6 Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico)

Nella Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico) indicare in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, rapportato al periodo indicato nella colonna 4.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reddito dominicale non rivalutata	Titolo	Reddito agrario non rivalutata	Possesto giorni	Possesto %	Canone di affitto in regime vincolistico	Can. parafisc.	Canone zone I	Altri redditi	Colonna 10 (11)
RA1	.00		.00			.00				
						Reddito agrario imponibile				Reddito fondiario non imponibile
						.00				.00

**4.3.7 Colonna 7 (Casi particolari)**



**ATTENZIONE!** Nella Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

“2” perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’IRPEF;

“3” terreno in conduzione associata;

“4” terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);

“6” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4.

Riportare uno fra i codici 2,3, 4, 6 per situazioni in cui il contribuente dichiara un reddito inferiore a quello su base catastale

Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso giorni	Periodo %	Canone di affitto in regime viscolastico	Casi particolari	Controparte	IMU non dovuta	Colonna 7 (Casi particolari)
RA1		.00			.00				

**4.3.8 Colonna 8 (Continuazione)**

Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo.



**NOTA BENE** - In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

**4.3.9 Colonna 9 (IMU non dovuta):**

Barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti IMU”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.



**NOTA BENE** - Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righe, la casella della presente colonna va barrata solo sul primo dei righe compilati, in quanto si riferisce all’intero periodo d’imposta.

**4.3.10 Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP):**

La Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP) va barrata nel caso di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti rigi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i rigi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

**4.3.11 Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile):**

**ATTENZIONE!** Nella colonna 11 va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato per il quale non è dovuta l'IMU.

Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l'IMU ed il reddito dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

**4.3.12 RA23 – Somma dei redditi**

Nel rigo RA23 indicare il totale o i totali degli importi delle colonne 11, 12 e 13.

Gli importi delle colonne 11 e 12 dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 5. Il totale dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. L'importo della colonna 13 va riportato nel rigo RN50, col. 2.

Se è stato compilato più di un quadro RA occorre riportare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

**Capitolo 5 - QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati****5.1 Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RB**

Sono tenuti alla compilazione del quadro RB i seguenti soggetti:

- i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;
- i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- coloro che esercitano attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.

**Non producono reddito di fabbricati e quindi non vanno dichiarati:**

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1, comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo

per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;

- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

### **Abitazione principale**

Per l'anno 2022, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2022 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – "abitazioni di lusso").

In queste ipotesi va indicato il codice 2 nella colonna 12 "Casi particolari Imu" e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.

### **Fabbricati non locati**

In generale, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9), i quali vanno comunque indicati.

Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (ad eccezione degli immobili che non vanno dichiarati, sopra elencati), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 'Utilizzo' dei righi da RB1 a RB9: '3' locazione a canone libero, '4' equo canone, '8' locazione a canone

concordato agevolato, '11' locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero, '12' locazione parziale dell'abitazione principale a canone concordato agevolato e '14' locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo.

### **Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca**

Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente) concessi in locazione è possibile scegliere un regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF. L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.

## **5.2 Casi particolari**



### **ATTENZIONE! Redditi da proprietà condominiali**

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

### **Soci di cooperative edilizie**

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.



### **ATTENZIONE! Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero**

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.



## **INFORMA! Immobili in comodato**

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro RL in quanto reddito diverso.

Dall'anno d'imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

### **Contratti di locazione di tipo "transitorio" e cedolare secca:**

L'aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Per fruire dell'aliquota agevolata al 10% occorre indicare nella colonna 2 dei rigi da RB1 a RB9 il codice '8'. In caso di tassazione ordinaria non spetta l'abbattimento del 30% e va utilizzato il codice '3'.

### **5.3 La compilazione del quadro RB**

Il quadro è composto da due sezioni:

- la prima (RB1-RB11) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati:
- la seconda (RB21- RB23) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

Il quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.

#### **5.3.1 Sezione I – Redditi dei fabbricati**

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro RB (da RB1 a RB9). Se nel corso del 2022 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione, barrando la casella "continuazione" di colonna 8.

Se dovete utilizzare più di nove rigi per dichiarare i fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB10 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
Sezione I Redditi dei fabbricati		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL		,00					,00						
REDDITI IMPONIBILI		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Tassazione ordinaria													
Cedolare secca 21%													
Cedolare secca 10%													
REDDITI NON IMPONIBILI													
Abitazione principale soggetta a IMU													
Immobili non locati													
Abitazione principale non soggetta a IMU													
Altri dati													

### 5.3.1.1 Righi da RB1a RB9

La rendita catastale dei fabbricati va indicata nella colonna 1 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione del 5 per cento della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile. Per ciascun immobile indicare i seguenti dati:



#### ATTENZIONE! Colonna 1 – Rendita catastale non rivalutata

Indicare l'ammontare della rendita catastale senza operare alcuna rivalutazione. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.



#### ESEMPIO

#### COMPILAZIONE DELLA COLONNA 1 NEL CASI DI UN IMMOBILE CON RENDITA DI € 527,19

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
Sezione I Redditi dei fabbricati		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL		527,00					,00						
REDDITI IMPONIBILI		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Tassazione ordinaria													
Cedolare secca 21%													
Cedolare secca 10%													
REDDITI NON IMPONIBILI													
Abitazione principale soggetta a IMU													
Immobili non locati													
Abitazione principale non soggetta a IMU													
Altri dati													

## Colonna 2 – Utilizzo

Indicare uno dei codici di seguito elencati che individuano l'utilizzo dell'immobile:

### ➤ **'1' immobile utilizzato come abitazione principale**

Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel rigo RN2. La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata. Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione indicare in questa colonna il codice 11 o 12. Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a IMU non sono dovute Irpef e addizionali. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). In questo caso nella col. 12 (Casi particolari IMU) va indicato il codice 2 e

### ➤ **'2' immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10').**

Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

### ➤ **'3' immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga" oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'.**

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%";

### ➤ **'4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone o "equo canone".**

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%";

### ➤ **'5' pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma.**

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;

- **'6' immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;**
- **'8' immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale.**

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e il reddito va indicato nella colonna 15 "imponibile cedolare secca 10%";

n immobile, dato in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per i contratti stipulati nel 2020, solo se l'immobile è situato nei comuni, di cui al periodo precedente, con popolazione fino a 10.000 abitanti. Dal 2020 per gli immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e di colonna 19 "Altri dati".

Consultare in Appendice "Comuni ad alta densità abitativa" alle istruzioni della dichiarazione dei redditi dell'agenzia delle entrate in commento.

- **'9' questo codice deve essere utilizzato se l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici.**

Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:

- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero o già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all'estero, questo codice può essere indicato solo con riferimento ad una di esse;
- bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l'alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- abitazione o pertinenza data in uso gratuito a terzi e da questi locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;

- **'10'** abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica; oppure unità in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- **'11'** immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%";
- **'12'**. Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa. In caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e il reddito va indicato nella colonna 15 "imponibile cedolare secca 10%".
  - immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016. In questo caso va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e il reddito va indicato nella colonna 15 "imponibile cedolare secca 10%". Inoltre deve essere barrata la casella "Altri dati" di colonna 19;
- **'14'** immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30% del reddito imponibile. In tal caso deve essere compilata la sezione II del quadro RB. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%";

- **'15'** immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.



**ESEMPIO**

**COMPILAZIONE DELLA COLONNA 2 NEL CASO DI ABITAZIONE PRINCIPALE**

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Costi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	1	,00	1				,00					
	12	,00					,00				,00	
RB2	1	,00					,00					
	12	,00					,00				,00	



**ESEMPIO**

**COMPILAZIONE DELLA COLONNA 2 NEL CASO DI ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE**

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Costi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	1	,00	9				,00					
	12	,00					,00				,00	
RB2	1	,00					,00					
	12	,00					,00				,00	



**RICORDA - Colonna 3 (Periodo di possesso)**

Indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno).

Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Se l'immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell'immobile vanno contati una sola volta.



**ESEMPIO**

Sono stipulati più contratti di locazioni brevi di porzioni di unità abitative:

- porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2022
- porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2022

Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 è 20.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	1	,00	2	3	20	4	,00	5	6	7	,00	8
	REDDITI IMPONIBILI	12	,00	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18
RB2	1	,00	2	3	4	5	,00	6	7	8	,00	9
	REDDITI IMPONIBILI	12	,00	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2022.



**ESEMPIO**

Il 30 ottobre 2022 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca.

Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2022.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	1	,00	2	8	3	4	,00	5	6	7	X	8
	REDDITI IMPONIBILI	12	,00	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18
RB2	1	,00	2	3	4	5	,00	6	7	8	,00	9
	REDDITI IMPONIBILI	12	,00	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18



**ATTENZIONE! Colonna 4 (Percentuale di possesso)**

Indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).



**ESEMPIO**

COMPILAZIONE DELLA CASELLA 4 NEL CASO DI POSSESSO DELL'IMMOBILE CON RENDITA DI € 264,68 AL 100%

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	1	265,00	2	3	100	4	,00	5	6	7	,00	8
	REDDITI IMPONIBILI	12	,00	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18
RB2	1	,00	2	3	4	5	,00	6	7	8	,00	9
	REDDITI IMPONIBILI	12	,00	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18



**ATTENZIONE! Colonna 5 (Codice canone):**

Da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "canone di locazione":

'1' 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;
'2' 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
'3' 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
'4' 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Renditi catastale non rivalutati	Utilizzo	giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	REDDITI IMPONIBILI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	Tassazione ordinaria	,00	1,8	,00	1,5	,00	,00	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati	
	Cedolare secca 21%											
	Cedolare secca 10%											
	REDDITI NON IMPONIBILI	,00									,00	
RB2	REDDITI IMPONIBILI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	Tassazione ordinaria	,00	1,8	,00	1,5	,00	,00	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati	
	Cedolare secca 21%											
	Cedolare secca 10%											
	REDDITI NON IMPONIBILI	,00									,00	

**Colonna 6 – Canone di locazione**

Da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale.

Riportare:

- il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2;
- il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3;
- il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.

Indicare in questa colonna l'importo del canone, calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone.

Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l'ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.

La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.





**ESEMPIO**

Compilazione della casella 6 nel caso in cui in colonna 5 sia stato indicato il codice 1 e il canone di locazione annuale ammonti ad € 5.000,00.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sezione I Redditi dei fabbricati		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB1		,00				1	4750,00						
	REDDITI IMPONIBILI	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Tassazione ordinaria	,00		,00		,00						,00	
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 10%												
	REDDITI NON IMPONIBILI	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Abitazione principale soggetta a IMU	,00											
	Immobili non locati												
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
	Altri dati												



**ATTENZIONE!** Se si è in possesso della Certificazione Unica 2023 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2022, riportare l'importo del corrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022) qualora nella casella 4 è indicato l'anno "2022" e non risulta barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario).

Nel caso di opzione per la tassazione ordinaria, l'importo del canone va riportato tenendo conto delle percentuali indicate nelle istruzioni alla colonna 5 (codice canone).

Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l'anno 2023, l'importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente dichiarazione ma in quella relativa ai redditi 2023 da presentarsi nel 2024. Se invece risulta barrata la casella di col. 16, l'importo va riportato nel rigo RL10 colonna 4 e barrata colonna 3 del quadro RL (si rimanda alle istruzioni del quadro RL) della presente dichiarazione.

Per le locazioni avvenute nel 2022, l'importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2022 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2023.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 o dal 28 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022), riportare solo l'importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2023 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2022.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della CU (punti 19, 119, 219, 319 e 419) per i quali le relative caselle "locatore non proprietario" (punti 121, 122, 221, 321 e 421) non risultano barrate e nella casella "Anno" (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l'anno "2022". In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro RB analiticamente per singolo contratto.

Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.



**OSSERVA** - Se l'immobile è posseduto in comproprietà, ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5". Se l'importo del canone di locazione è stato rinegoziato, nella colonna 7 "Casi particolari" va indicato il codice 8.



**RICORDA** - Ricordiamo che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020. I canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

L'eventuale successiva riscossione, totale o parziale, dei menzionati canoni non dichiarati comporterà l'obbligo di dichiararli tra i redditi soggetti a tassazione separata.

Se il canone di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

**Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:**

Quota proporzionale del canone =  $\frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$

**Colonna 7 (Casi particolari).** Indicare uno dei seguenti codici:

**'1'** Se l'immobile è distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile. In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo"; Consultare in Appendice "Immobili inagibili" alle istruzioni alla dichiarazione dei redditi dell'Agenzia delle entrate in commento.

**'3'** Se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale. In tale caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

**'4'** Se l'immobile ad uso abitativo è stato locato ma i canoni di locazione previsti dal contratto non sono stati percepiti, in tutto o in parte, e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Se l'importo del canone di locazione è stato rinegoziato in diminuzione, nella colonna 7 "Casi particolari" va indicato il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

**'5'** Se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l'intero canone annuo;

**'6'** Se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all'Agenzia delle Entrate;

**'7'** se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all'Agenzia delle Entrate e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

**'8'** Se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all'Agenzia delle Entrate e l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sezione I Redditi dei fabbricati		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	Rendita catastale non rivalutata	,00											
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati				
RB2	Rendita catastale non rivalutata	,00											
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati				

**Colonna 8 (Continuazione)**

Barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sezione I Redditi dei fabbricati		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	Rendita catastale non rivalutata	,00											
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati				
RB2	Rendita catastale non rivalutata	,00											
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati				

**Colonna 9 (Codice Comune)**

Indicare il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Il codice comune è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale", presente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)



**ESEMPIO**

Compilazione della casella 9 nel caso di un immobile prima casa detenuto nel comune di Milano.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sezione I Redditi dei fabbricati		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	Rendita catastale non rivalutata	,00	1							F205			
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati				
RB2	Rendita catastale non rivalutata	,00											
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati				

**Colonna 11 (Cedolare secca)**

Barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 - Cedolare secca".

La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici:

'3' (canone libero);
'4' (equo canone);
'8' (canone concordato agevolato);
'11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato);
'14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Ricordiamo che l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sezione I Redditi dei fabbricati		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB1	REDDITI IMPONIBILI	0,00					0,00				X		
	Tassazione ordinaria	0,00											
	Cedolare secca 21%	0,00											
	Cedolare secca 10%	0,00											
	REDDITI NON IMPONIBILI												
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati												
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
	Altri dati												
RB2	REDDITI IMPONIBILI	0,00					0,00						
	Tassazione ordinaria	0,00											
	Cedolare secca 21%	0,00											
	Cedolare secca 10%	0,00											
	REDDITI NON IMPONIBILI												
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati												
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
	Altri dati												

**Colonna 12 (Casi particolari IMU)**

Indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

'1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2022 ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione
2' abitazione principale e pertinenze assoggettate ad Imu. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'rpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad Imu;
3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro RB.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righe, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato

come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due rigi in cui sono riportati i dati del fabbricato.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sezione I Redditi dei fabbricati		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	Rendita catastale non rivalutata												
	Utilizzo												
RB2	Rendita catastale non rivalutata												
	Utilizzo												
REDDITI IMPONIBILI		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tassazione ordinaria													
Cedolare secca 21%													
Cedolare secca 10%													
REDDITI NON IMPONIBILI		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Abitazione principale soggetta a IMU													
Immobili non locati													
Abitazione principale non soggetta a IMU													
Altri dati													

**Colonne 13, 14 e 15 – Redditi imponibili**

Nella colonna 13 va indicato il reddito del fabbricato non concesso in locazione ovvero locato senza opzione per l'applicazione della cedolare secca.

Nella colonna 14 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota del 21%.

Nella colonna 15 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 10%.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sezione I Redditi dei fabbricati		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	Rendita catastale non rivalutata												
	Utilizzo												
RB2	Rendita catastale non rivalutata												
	Utilizzo												
REDDITI IMPONIBILI		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tassazione ordinaria													
Cedolare secca 21%													
Cedolare secca 10%													
REDDITI NON IMPONIBILI		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Abitazione principale soggetta a IMU													
Immobili non locati													
Abitazione principale non soggetta a IMU													
Altri dati													

**Colonne 16, 17 e 18 – Redditi non imponibili**

Le colonne 16, 17 e 18 servono ad indicare il reddito non imponibile IRPEF relativo agli immobili non locati soggetti ad IMU. In particolare, tale reddito dovrà essere indicato:

- nella colonna 16 va indicato il reddito non imponibile dell'abitazione principale e delle relative pertinenze assoggettato a IMU;
- nella colonna 17 va indicato il reddito non imponibile degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU;
- nella colonna 18 va indicato il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non assoggettato a IMU.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice ca- none	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Co- mune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sezione I Redditi dei fabbricati		Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	16	17	18	19			
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RB2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sezione I Redditi dei fabbricati		Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	16	17	18	19			
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

**Nella colonna 19 (Altri dati) indicare**

il codice '1' nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, relativi ad immobili ubicati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per i contratti stipulati nel 2020, questo codice va utilizzato solo se l'immobile si trova nei comuni, di cui al periodo precedente, con popolazione fino a 10.000 abitanti. Inoltre, dal 2020 esso va utilizzato per gli immobili ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei rigi da B1 a B6);

il codice '2' nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve (articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178).

**5.3.1.2 RB10 – Totali redditi imponibili e non imponibili**

Nel rigo RB10 indicare il totale degli importi delle colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18. La somma delle colonne 13 e 18 dovrà essere riportata, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1, colonna 5.

La stessa somma può essere riportata nel rigo dei fabbricati dello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Il totale della colonna 18 va riportato nel rigo RN2 ai fini della deduzione prevista per l'abitazione principale assoggettata ad Irpef.

I totali delle colonne 16 e 17 devono essere riportati nel rigo RN50 rispettivamente alle colonne 1 e 2.

Qualora siano stati compilati più quadri RB, il totale dei redditi dei fabbricati va indicato nel rigo RB10 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

**5.3.1.3 RB11 – Imposta cedolare secca**

Il rigo rigo RB11 è riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva, con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca.

Nello specifico:

- nella colonna 1 (Imposta cedolare secca 21%) indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota ordinaria, pari al 21 per cento dell'importo indicato nella colonna 14 del rigo RB10.

- nella colonna 2 (Imposta cedolare secca 10%): indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota agevolata, pari al 10% per cento dell'importo indicato nella colonna 15 del rigo RB10.
- nella colonna 3 (Totale imposta cedolare secca): indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.

### 5.3.1.4 Sezione II – Dati relativi ai contratti di locazione

La sezione II va compilata:

- per fruire della riduzione del 30 per cento del reddito dei fabbricati concessi in locazione a canone concordato (codici utilizzo "8", "12" e "14", righe da RB1 a RB9);
- ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 21 per cento (10 per cento per contratti di locazione a canone concordato) del reddito derivante da contratti di locazione di immobili abitativi sottoposti al regime di tassazione sostitutiva della cedolare secca (righe da RB1 a RB9, colonna 11 barrata).

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	Estremi di registrazione del contratto							Contratti non su- periori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto		
RB21	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RB22									
RB23									

Righe da RB21 a RB23

In particolare:

- nella colonna 1 deve essere indicato il rigo del quadro RB nel quale è riportata l'unità immobiliare locata;
- nella colonna 2 deve essere indicato il numero del modulo sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, se sono stati compilati più moduli;
- nelle colonne da 3 a 6 vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto: o la data di registrazione del contratto; o il codice relativo alla modalità di registrazione:
  - 3 (registrazione del contratto presso un Ufficio dell'Agenzia delle entrate);
  - 3P registrazione telematica tramite Siria e Iris;
  - 3T registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI);
  - 3A e 3B (codici utilizzati in passato presso gli Uffici); o il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
  - il codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del registro, presso il quale è stato registrato il contratto;
- nella colonna 7 va indicato il codice alfanumerico di 17 caratteri identificativo del contratto, esposto nella ricevuta di avvenuta registrazione dei contratti di locazione rilasciata dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o nella copia del modello di richiesta di registrazione restituita dall'Ufficio.

La colonna va compilata se il contratto è stato registrato tramite:

- Siria;
- Iris;

- Locazioni web;
- Contratti on line;
- il nuovo modello RLI.

La compilazione della colonna 7, infatti, è alternativa all'indicazione dei dati richiesti nelle colonne - la colonna 8 va barrata in caso di contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nel corso dell'anno che non è stato registrato, in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso.

Se è barrata la casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto;

- la colonna 9, va indicato l'anno di presentazione della dichiarazione ICI/IMU relativa all'immobile in questione.

**Capitolo 6 - QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati****6.1 Premessa**

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2022.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2023 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).



**NOTA BENE** - Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2023, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2022 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2023 entro il 16 marzo 2023. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2023.

Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

I contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati possono fruire delle detrazioni d'imposta per la cui determinazione si tiene conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione, se spettante, deve essere indicata nel rigo RN7 le cui istruzioni indicano i calcoli per la determinazione della stessa.

**6.2 Sezione I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati**

In questa sezione vanno dichiarati tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione percepiti nell'anno 2022.

Per questi redditi la detrazione, da indicare nel rigo RN7 colonna 1 o RN7 colonna 2, è rapportata al periodo di lavoro nell'anno, ovvero a quello per il quale spetta la detrazione, e a tal fine è necessario compilare il rigo RC6 indicandovi i giorni di lavoro/pensione.

In particolare, sono da indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera;
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d'Italia;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti.

Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;

- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14, del D.Lgs. n. 252 del 2005) che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea anticipata (R.i.t.a.) nell'eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane (comma 114 della legge di stabilità 2016);
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Al riguardo consultare in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa

Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;

- gli assegni corrisposti dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto; dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
  - cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
  - partecipazioni a collegi e a commissioni. Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrano:
    - a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
    - b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
    - c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

## 6.2.1 Righi da RC1 a RC3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

### Colonna 1 – Tipologia reddito

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

- “1” reddito di pensione;
- “2” redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005);
- “3” compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato;
- “4” redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;
- “7” redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani.

### **Compensi per lavori socialmente utili**

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se il compenso è stato assoggettato al regime agevolato, nella Certificazione Unica 2023 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione “quota esente” (punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione “quota imponibile” (punto 497) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro. In questo caso indicare:

In nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3, la somma della “quota esente” e della “quota imponibile”;

- nel rigo RC11, l'importo delle ritenute Irpef;
- nel rigo RC12 l'importo delle ritenute addizionale regionale trattenuta.



**NOTA BENE** - Se il compenso non è stato assoggettato al regime agevolato, nella Certificazione Unica 2023 non sono riportati i dati relativi ai compensi percepiti per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario.

In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2023 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della Certificazione Unica 2023. L'ammontare dei compensi indicati nel punto 1) e/o 2) dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da RC1 a RC3, indicando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nel rigo RC10 colonne 1 e 2.

 **ATTENZIONE!** Se il reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i compensi ad IRPEF e all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF anche se avete fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righe da RC1 a RC3). Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.



### ESEMPIO

Compilazione della colonna 1 in caso di percettore di reddito di pensione.

RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2023)	3		,00	Altri dati	4	
-----	-------------------	---	---------------------------	---	----------------------------------	---	--	-----	------------	---	--

### ESEMPIO

Compilazione della colonna 1 in caso di percettore di reddito di lavoro dipendente.

RC1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/Determinato	3	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2023)	3		,00	Altri dati	4	
-----	-------------------	---	---------------------------	---	----------------------------------	---	--	-----	------------	---	--

### Colonna 2 – “Indeterminato/determinato”

Compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente e redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia (cod. 2 in col. 1) ovvero compensi per lavori socialmente utili (cod. 3 in col. 1) oppure redditi prodotti in zone di frontiera (cod. 4 in col. 1) In tal caso indicate uno dei seguenti codici: “1” se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e nella Certificazione Unica è stato indicato il codice “1”; “2” se il contratto di lavoro è a tempo determinato e nella Certificazione Unica è stato indicato il codice “2”.



### ESEMPIO

Compilazione delle colonne 1 e 2 in caso di percettore di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

RC1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/Determinato	1	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2023)	3		,00	Altri dati	4	
-----	-------------------	---	---------------------------	---	----------------------------------	---	--	-----	------------	---	--

### Colonna 3 – “Redditi”

Riportare in questa colonna l'importo dei redditi percepiti, indicato nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato), punto 3 (pensione).



**NOTA BENE** - Nel caso di lavori socialmente utili agevolati (codice 3 in col. 1), per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo “Compensi per lavori socialmente utili”.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza della Certificazione Unica 2023, riportare l'importo indicato nei punti 455 e 456 della Certificazione Unica indicando nella colonna 2 rispettivamente il codice 1 (tempo indeterminato), il codice 2 (tempo determinato).

Tali redditi sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro. La quota esente va indicata nella colonna 1 del rigo RC5. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani), la colonna 2 non va compilata e nella colonna 3 va indicato l'importo presente nel punto 457 della Certificazione Unica 2023. Tali redditi sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 1.000 euro. La quota esente va indicata nella colonna 3 del rigo RC5.



### ESEMPIO

Compilazione delle colonne 1 e 2 in caso di percettore di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato per € 15.258

RC1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/Determinato	1	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2023)	15.258	,00	Altri dati
-----	-------------------	---	---------------------------	---	----------------------------------	--------	-----	------------

### Colonna 4 (Altri dati)

Indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la compilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero"):

- il codice "1" redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;
- il codice "2" pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1, o 7;
- il codice "3" soci cooperative artigiane, se nella colonna 1 è indicato il codice 2 o 4 e, quali soci di cooperative artigiane avete percepito un reddito di cui al comma 114 della legge di stabilità 2016. Il predetto comma 114 ha previsto che, fermo restando il trattamento previdenziale, per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
- il codice '5' redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4;
- Il codice "6" redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 51, comma 8-bis, TUIR v. voce d'Appendice "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero").

**6.2.2 RC4 – Somme per premi di risultato e “welfare” aziendale**

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2021 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

 **RICORDA** - Dall'anno d'imposta 2016, infatti, è stato reintrodotta un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a:

- 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2023); il predetto limite trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.
- fino a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2023) e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l'importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.

 **RICORDA** - Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
- o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile;
- o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

 **ATTENZIONE!** In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2023 e i punti 576 e/o 596 "Imposta sostitutiva" o 577 e/o 597 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).

**Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:**

1) il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in esecuzione di contratti stipulati fino al 24 aprile 2017). Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, e 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593 e 598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 591) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.

Al fine di consentire al contribuente di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2023, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 602, ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2021 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti. Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

- a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 572, e/o 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2023 compilati). In tal caso il contribuente farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute irpef a titolo d'acconto;
- b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2023 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2021 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il contribuente

non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.




**ATTENZIONE!** Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.



**RICORDA** - In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 591 a 602.

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591) della Certificazione Unica 2023.



**ATTENZIONE! Conferma della tassazione applicata dal datore di lavoro**

**Nel caso in cui il contribuente intenda confermare la tassazione applicata dal datore di lavoro, il rigo RC4 sarà così compilato:**

➤ **Colonna 1**

- il codice 1 se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;
- il codice 2 se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, in esecuzione di contratti stipulati fino al 24 aprile 2017 e sono ancora vigenti.

➤ **Colonna 2**

(Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2023.

➤ **Colonna 3**

(Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2023.

➤ **Colonna 4**

(Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2023.

➤ **Colonna 5**

(Benefit): indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione Unica 2023.

➤ **Colonna 6**

(Benefit a tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 579 e/o 599 del modello di Certificazione Unica 2023.

### **Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):**

Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.



**RICORDA** - Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 578 (e/o 598) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
- colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

### **Modifica della tassazione applicata dal datore di lavoro**

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva.
- colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

### **Assenza Requisiti (Casella col. 9 barrata)**

Nel rigo RC4 è presente la casella "Assenza requisiti" (col. 9) che deve essere barrata dal contribuente in assenza dei requisiti previsti per fruire delle agevolazioni fiscali per i premi di risultato (ad esempio superamento dei limiti reddituali riferiti al precedente anno d'imposta ovvero premio di produzione erogato non in forza di un contratto di secondo livello).

### **Assenza requisiti (casella colonna 9 barrata)**

Nel caso di casella barrata, l'ammontare complessivo delle somme già assoggettate dal sostituto d'imposta ad imposta sostitutiva e l'ammontare complessivo dei benefit erogati sono da assoggettare a tassazione ordinaria. Le somme eventualmente trattenute dal sostituto d'imposta a titolo di imposta sostitutiva devono essere considerate come ritenute a titolo d'acconto e confluiscono, insieme alle altre ritenute subite, nell'importo del rigo RN33 del quadro RN.



**ATTENZIONE!** Pertanto, in presenza della casella di colonna 9 barrata, procedere come segue:

Calcolare *Incremento\_Redito* =

$$\text{Totale\_Somme\_Imposta\_Sostitutiva} + \text{To tale\_Benefit\_Codice\_1} + \text{Totale\_Benefit\_Codice\_2}$$

L'importo **Incremento\_Redito** come sopra determinato deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 10 del Rigo RC4 (redditi di lavoro dipendente ed assimilati);

L'importo di **Totale\_Ritenute\_Imposta\_Sostitutiva** deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 13 del rigo RC4.



### Presenza Requisiti (Casella col. 9 non barrata)

Il comma 184 dell'art. 1 della legge 208 del 2015 prevede che le somme e i valori di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non siano soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.

Pertanto, ai fini del trattamento fiscale dei premi di risultato, le somme e i valori di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR, fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione delle somme per premi di risultato, anche concorrendo alla formazione del reddito complessivo devono essere considerate ai fini dell'applicazione del limite di euro 3.000 (ovvero 4.000).

A tale fine nel rigo RC4 è stata prevista il campo "Benefit tassazione Ordinaria" (colonna 6) nel quale riportare tali valori desumendoli dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.



### ESEMPIO

#### COMPILAZIONE DEL RIGO RC4 IN CASO DI PERCEZIONE DI SOMME A TASSAZIONE SOSTITUTIVA

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE		Codice	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit	Benefit a tassazione ordinaria
(compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)		1	2	3	4	5	6
RC4		1	,00	2.258,00	226,00	,00	,00
Dipositi e rettifiche		7	8	Somme trasportate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.		Somme trasportate a tass. sost. da assoggettare ad imp. sost.	
Imp. Ord.		9 <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td colspan="2">Eccedenza di imposta sostitutiva: trattenuta e/o versata</td>	10	11	12	Eccedenza di imposta sostitutiva: trattenuta e/o versata	
			,00	,00	,00	13	
						,00	

### 6.2.3 RC5 – Totale

#### Colonna 1 (Quota esente frontalieri)

I redditi prodotti in zone di frontiera sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

Indicare in questa colonna la quota di reddito esente. Se il reddito prodotto in zona di frontiera (codice 4 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3) è superiore o uguale a 7.500 euro, indicare 7.500; se invece tale reddito è inferiore a 7.500 euro riportare in questa colonna l'intero importo del reddito, in quanto totalmente esente. In presenza di più redditi prodotti in zone di frontiera, per determinare l'ammontare della quota di reddito esente operare come di seguito descritto:

- calcolare il "Totale redditi frontalieri", pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei rigi da RC1 a RC3, per i quali è stato riportato il codice 4 nella colonna 1;
- se il "Totale redditi frontalieri" è superiore o uguale a 7.500 euro, indicare 7.500 nella colonna 1 del rigo RC5;
- se il "Totale redditi frontalieri" è inferiore a 7.500 euro, indicare nella colonna 1 del rigo RC5 il "Totale redditi frontalieri".

**Colonna 2** (Quota esente dipendente Campione d'Italia) Indicare in questa colonna la quota esente di reddito di lavoro dipendente di Campione d'Italia; vedere, al riguardo, le istruzioni della sezione VII del rigo RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia.

**Colonna 3** (Quota esente pensioni) Indicare in questa colonna la quota esente di reddito di pensione. Per la quota esente pensione Campione d'Italia vedere, al riguardo, le istruzioni della sezione VII del rigo RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia.

**Nella colonna 5 riportare il risultato della seguente operazione:**

**RC1 col.3 + RC2 col.3 + RC3 col.3 + RC4 col.10 – RC4 col.11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 – RC5 col. 3**

Nella colonna 4 riportare la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 5 del rigo RN1.

Se non avete indicato alcun importo nella colonna 4, l'importo indicato nella colonna 5 deve essere riportato unitamente ad eventuali altri redditi nella colonna 5 del rigo RN1.

#### 6.2.4 Rigo RC6 Periodo di lavoro

In questo rigo indicare il periodo di lavoro riferito ai redditi indicati nei rigi da RC1 a RC3.

In particolare:

- nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato (365 per l'intero anno). Vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.
- nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d'imposta (365 per l'intero anno). Se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2023. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.



**ATTENZIONE!** Se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

#### 6.3 SEZIONE II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

La Sezione II del quadro RC è riservata all'indicazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro, ossia:

- a. gli assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex-coniuge (c.d. "contributo casa"), nonché le somme fino ad un importo massimo di euro 800 a favore del genitore in stato di bisogno erogate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
- b. gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c. i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);

- d. i compensi corrisposti ai giudici tributari, e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e. le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f. le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g. i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR.



**ATTENZIONE!** Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

### 6.3.1 RC7 e RC8 – Assegni del coniuge

La Sezione II del quadro RC, si compone dei righi RC7 e RC8 (suddivisi in due colonne) e RC9 (composto da un'unica colonna, nella quale viene esposta la somma dei righi RC7 e RC8).



**NOTA BENE** - La casella di colonna 1 va barrata solo dal soggetto che percepisce assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio.

**Nella colonna 2 (Reddito):** riportare l'importo dei redditi percepiti indicato: nel punto 4 (altri redditi assimilati) della Certificazione Unica 2023 o nel punto 765 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia.

In colonna 3 (Altri dati) indicare:

- il codice '1' per i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, se nel punto 8 della Sezione "Dati Anagrafici" della Certificazione Unica è indicato il codice 'R';
- il codice '5', che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, se nella CU 2023 sono compilati i punti da 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

In presenza di una Certificazione Unica 2023 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia e redditi per cui non è possibile fruire dell'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

- se nella CU 2023 è compilato il punto 765 tale importo va riportato in colonna 2;
- se nella CU 2023 è compilato il punto 766 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante;

- se nella CU 2023 è compilato il punto 774 tale importo va riportato in colonna 2;
- se nella CU 2023 è compilato il punto 775 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1.

In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice '5'.

### 6.3.2 RC9 – Somma

Nel Rigo RC9 indicare la somma degli importi di colonna 2 dei rigi RC7 e RC8.

Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 5 del rigo RN1. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle Istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

## 6.4 Sezione III – Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF

In questa sezione dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

### 6.4.1 Rigo RC10

Nella colonna 1 indicare il totale delle ritenute IRPEF, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 21 della Certificazione Unica 2023. In questo rigo deve essere compreso l'importo indicato nel rigo RC4 colonna 13.

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei rigi da RC1 a RC3.

L'importo del presente rigo unitamente ad eventuali altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.

Nella colonna 2 indicare il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 22 della Certificazione Unica 2023.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3.

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.

Nella colonna 3 indicare l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 26 della Certificazione Unica 2023.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.

Nella colonna 4 indicare il saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 27 della Certificazione Unica 2023.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.

Nella colonna 5 indicare l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 29 della Certificazione Unica 2023. Riportare tale importo nel rigo RV17 colonna 6.

Nella Colonna 6 (Ritenute Imposta sostitutiva R.I.T.A.) indicare il totale delle ritenute dell'imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella "Casi particolari" del quadro RC è indicato il codice '11'.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.

## 6.5 SEZIONE IV – Ritenute per lavori socialmente utili

In questa sezione occorre indicare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

### 6.5.1 Rigo RC11

Indicare le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.

### 6.5.2 Rigo RC12

Indicare l'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.

Se siete in possesso di una Certificazione Unica 2023 conguagliata che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

### 6.6 SEZIONE V – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominato “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.



**ATTENZIONE!** Dal 1° gennaio 2022 esso è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro. Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito complessivo determinato considerando per intero i redditi per cui si è fruita dell’agevolazione prevista dai regimi speciali per i docenti e ricercatori e i cd. “impatriati”, aumentato dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni è maggiore dell’imposta lorda di cui al rigo RN5. Se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l’imposta lorda.



**RICORDA** - Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è necessario tenere conto delle seguenti detrazioni, spettanti per l’anno d’imposta 2022:

- detrazioni per carichi di famiglia;
- detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
- detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;
- detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
- detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
- tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:
  - interventi ammessi al c.d. Sisma bonus;
  - interventi ammessi al c.d. Bonus verde;
  - interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus facciate;
  - interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
  - spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili;
  - spese per l’arredo degli immobili giovani coppie;
  - spese per acquisto abitazione classe energetica A o B;

- spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus;
- Superbonus
- spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).



**NOTA BENE** - Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l'importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.

Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato tale agevolazione, in tutto o in parte, l'ammontare spettante è riconosciuto nella presente dichiarazione.

L'agevolazione spettante è riconosciuta nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.



**ATTENZIONE!** Per consentire di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3) devono compilare il rigo RC14.

#### 6.6.1 Rigo RC14 - Riduzione pressione fiscale

Il rigo RC14, da compilare in caso di presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati (codice 2, 3 o 4 a colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3), è composto quest'anno da quattro colonne:

##### Colonna 1: (Codice)

Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2023.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo RC14 va riportato l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2023);
- il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo RC14.

##### Colonna 2 (Trattamento erogato)

Riportare l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2023.

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello Redditi l'importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.

**Colonna 3** (Esenzione ricercatori e docenti)

Riportare l'importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '2'. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da RC1 a RC3.

**Colonna 4** (Esenzione Impatriati)

Riportare l'importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '4', '6', '8', '9' o '13' o '14'. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da RC1 a RC3.

**RICORDA - Presenza di più Certificazioni**

- 1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:
  - n nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;
  - n nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
  - n nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '2 o '15';
  - codice '4' o '6' o '8' o '9' o '13' o '14'.
  
- 2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463). Nelle colonne 3 e 4, vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.

## 6.7 SEZIONE VI - Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo n. 29 maggio 2017, n. 95). L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro. La riduzione d'imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2023).

Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2022 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2023 è presente il codice BO.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l'anno d'imposta 2022 essa è pari a 491,00 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 agosto 2022, pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2022).

### 6.7.1 Rigo RC15

**Nella colonna 1** (Fruita tassazione ordinaria) riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2023 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 384 di tutte le Certificazioni Uniche.

**Nella colonna 2** (Non fruita tassazione ordinaria) riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica 2023 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.

**Nella colonna 3** (Fruita tassazione separata) riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2023 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

**Capitolo 7 – QUADRO CR**

**7.1 Premessa**

Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta.

I contribuenti che hanno prodotto redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo e che, ricorrendone le condizioni, intendano fruire del relativo credito d’imposta, sono tenuti a compilare il Quadro CE presente nel fascicolo 3 del Modello REDDITI PF.

**7.2 SEZIONE II – Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti**

**7.2.1 Rigo CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa**

CR7	Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2021	di cui compensato nel Mod. F24
		1	2	3
		,00	,00	,00

Il presente rigo deve essere compilato se avete maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.



**NOTA BENE** - L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.



**ATTENZIONE!** Questo rigo, invece, non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

L'articolo 1, comma 55, della legge di stabilità 2016 dispone che l'agevolazione può essere fruita anche quando la vendita della prima casa posseduta avviene entro un anno dalla data del nuovo acquisto. Quindi, si ha il credito d'imposta:

- sia nella situazione della alienazione anteriore di non oltre un anno a un nuovo atto di acquisto agevolato;
- sia nella situazione in cui l'alienazione della casa già posseduta avvenga entro l'anno successivo al nuovo acquisto agevolato.



**ATTENZIONE!** Nel rigo CR7 vanno indicati i dati per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. In particolare, va riportato:

**Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione):** riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN47, colonna 11, del Mod. REDDITI 2022, persone fisiche (con casella "Situazioni particolari" posta nel frontespizio non compilata) ovvero quello indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2022.

**Colonna 2 (Credito anno 2022):** riportare il credito d'imposta maturato nel 2022, spettante ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa. E' stata disposta la sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, dei termini per effettuare il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° aprile 2022. Tale sospensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza del beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

**Colonna 3 (Credito compensato nel modello F24):** riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

### 7.2.2 Rigo CR8 Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

Indicare nel Rigo CR8 il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

### 7.3 Sezione III – Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Questa sezione è riservata ai datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno incrementato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.



**NOTA BENE** - Il credito d'imposta può essere utilizzato anche in compensazione con il Mod. F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF, limitatamente alla quota annuale non utilizzata nell'anno precedente.

Nel rigo CR9 indicare:

- nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione indicato nel rigo RN47, colonna 12, del Mod. REDDITI 2022, ovvero nel rigo 132 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2022;
- nella colonna 2 (Credito compensato nel Mod. F24) il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

### 7.4 Sezione IV – Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.



**NOTA BENE** - Se il credito riconosciuto si riferisce all'abitazione principale compilare il rigo CR10.



**ATTENZIONE!** Se invece, il credito riconosciuto riguarda un immobile diverso dall'abitazione principale compilare il rigo CR11.

### 7.4.1 CR10 – Abitazione principale



**NOTA BENE** - Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzato in diminuzione dell'IRPEF e ripartito in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni. Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Nel rigo CR10, va riportato:

**Colonna 1** (Codice fiscale) indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

**Colonna 2** (N. Rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2022.

**Colonna 3** (Totale credito) indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

**Colonna 4** (Rata annuale) indicare la quota del credito d'imposta fruibile nell'anno 2022. Tale importo, da riportare nel rigo RN28, si ottiene dividendo per venti l'importo indicato in colonna 3.

**Colonna 5** (Residuo precedente dichiarazione) riportare il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 21 del modello REDDITI 2022 o indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2022.



**NOTA BENE** - Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

### 7.4.2 CR11 – Altri immobili

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.

Il rigo CR11, deve essere compilato come segue:

**Colonna 1** (Impresa/professione) barrare la casella se l'immobile per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

**Colonna 2** (Codice fiscale) indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo CR10.

**Colonna 3** (N. Rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2022.

**Colonna 4** (Rateazione) indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

**Colonna 5** (Totale credito) indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

**Colonna 6** (Rata annuale) indicare la quota del credito d'imposta fruibile nell'anno 2022. Tale importo, da riportare nel rigo RN27 entro i limiti dell'imposta netta, si ottiene dividendo l'importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.

### 7.5 Sezione V – Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione e sottoconti PEPP

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari e che sono titolari di sottoconti di PEPP possono richiedere, per de terminate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata.



**NOTA BENE** - Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

L'aderente deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 e la risposta ad interpello n. 193 del 14 aprile 2022 dell'Agenzia delle entrate.



**ATTENZIONE!** La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d'imposta spettante. Si precisa che può costituire reintegro solo l'ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro.

### 7.5.1 Rigo CR12

**Nel rigo CR12 occorre riportare:**

**Colonna 1** (Anno anticipazione) indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

**Colonna 2** (Reintegro totale/parziale) indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- n codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- n codice 2 se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

**Colonna 3** (Somma reintegrata) Indicare l'importo che è stato versato nel 2022 per reintegrare l'anticipazione percepita.

**Colonna 4** (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 13, del quadro RN del Mod. REDDITI 2022 o nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2022.

**Colonna 5** (Credito anno 2022) indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata

**Colonna 6** (di cui compensato in F24) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

### 7.6 Sezione VI – Credito d'imposta per l'acquisto della prima casa under 36

Il presente rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito dell'acquisto della prima casa assoggettata ad IVA relativamente agli atti traslativi stipulati sino al 31 dicembre 2023. Costoro non debbono avere compiuto 36 anni nel corso dell'anno in cui hanno acquistato la prima casa e con un valore dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

#### 7.6.1 Rigo CR13

Ai fini della compilazione del rigo CR 13 occorre procedere come di seguito:

**Colonna 1** (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 44, del mod. REDDITI PF 2022.

**Colonna 2** (Credito anno 2022): indicare il credito d'imposta maturato nel 2022. L'importo del credito è pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa. In questa colonna può essere indicato anche il credito d'imposta maturato dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della dichiarazione.

**Colonna 3** (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF2023.

**Colonna 4** (Credito compensato in atto): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all'acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

**7.7 SEZIONE VII – Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus) e della scuola (school - bonus)**

La Sezione VII del quadro CR si compone dei rigi CR14 e CR15.

**7.7 .1 Rigo CR14 cultura (art – bonus)**

**Colonna 1** (Spesa 2022): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2022:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione e dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti .
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106). Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229) in favore:

- del Ministero della cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di cui all'art.1 del citato decreto-legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;
- dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

**Colonna 2** (Residuo anno 2021): indicare il credito d'imposta residuo indicato nel rigo RN47, col. 26 del Mod. REDDITI PF 2022 o quello riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.

**Colonna 3** (Rata credito 2021): indicare l'ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2022 o l'importo riportato nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.

**Colonna 4** (Rata credito 2020): indicare l'importo indicato nel rigo CR14 col.3, del Mod. REDDITI PF 2022 o l'importo riportato nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.

**Colonna 5** (Quota credito ricevuta per trasparenza): indicare l'importo che viene attribuito nell'anno d'imposta al contribuente in qualità di socio di società semplice. In colonna 5 indicare anche l'intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza negli anni, 2019, 2020, 2021 e 2022. Detto importo dovrà essere compreso nella colonna 2 del rigo RN30 (totale credito) nella misura di un terzo.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.



**RICORDA** - Dall'anno d'imposta 2020 è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente.

Nel rigo CR 15 (Residuo anno 2021): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2022 o quello indicato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.

### 7.7.2 Rigo CR15 School bonus

Il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus).

Il credito d'imposta spettava a chi effettuava erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

In particolare, veniva riconosciuto per queste tipologie di investimenti:

- realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- manutenzione e potenziamento di quelle esistenti;
- interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Dall'anno d'imposta 2020 è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente.



**ATTENZIONE!** Nel rigo CR 15 (Residuo anno 2021): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI.

PF 2022 o quello indicato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.

## 7.8 SEZIONE VIII – Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2022 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

### 7.8.1 Rigo CR16

#### Rigo CR16

**Colonna 1** (Credito anno 2022): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della Giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2023.

**Colonna 2** (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI 2022 o indicato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.

**Colonna 3** (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

## 7.9 Sezione IX – Credito d'imposta videosorveglianza

In questa sezione è indicato il credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

**NOTA BENE** - Il credito d'imposta è era pari all'importo delle spese indicate nell'istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 201 e spettava a condizione le spese per videosorveglianza fossero state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta era ridotto del 50 per cento.

Il credito d'imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.



### 7.9.1 Rigo CR17

Il rigo CR17 deve essere così compilato:

- Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2022 o quello riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.
- Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

### 7.10 SEZIONE X – Credito d'imposta euroritenuta

Il credito d'imposta è previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroritenuta di cui all'art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dall'applicazione degli accordi che stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con alcuni Stati terzi. Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall'art. 2 del D. Lgs. del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005), nonché dai predetti accordi stipulati con Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra. In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d'imposta è determinato ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE. Se l'ammontare del credito così determinato è inferiore all'importo della ritenuta subita all'estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza.

#### 7.10.1 Rigo CR30

Ai fini della **compilazione del rigo CR30** occorre procedere come segue:

**Colonna 1** (Residuo precedente dichiarazione) indicare il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR30 del Mod. REDDITI 2022.

**Colonna 2** (Credito) indicare il credito maturato nel 2022, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, così come determinato nel quadro CE. Nel caso in cui non trovi applicazione l'art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all'estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l'intero importo dell'euroritenuta subita.

**Colonna 3** (Credito compensato nel Mod. F24) indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**Colonna 4** (Credito residuo) indicare l'importo del credito residuo così determinato: CR30 col. 1 + CR30 col. 2 – CR30 col. 3.

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

**7.11 SEZIONE XII – Altri crediti d’imposta**

Nella **sezione XII del quadro RC** vanno indicati i crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni. Per indicare più crediti d’imposta, occorre compilare più moduli.

**7.11.1 Rigo CR31**

Nel rigo CR31 vanno indicati i crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni. Per indicare più crediti d’imposta, occorre compilare più moduli.

**Nella colonna 1 (codice) indicare i seguenti codici:**

1'	Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà. L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
'2	Credito d’imposta Ape. È il credito d’imposta che l’Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L’APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall’Inps un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
3'	Credito d’imposta sport bonus. Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 12 agosto 2020 e al decreto del 15 dicembre 2020, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate fino all’anno 2020 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del

	<p>20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</p>
4'	<p>Credito d'imposta bonifica ambientale. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e comunque dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2022) per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021.</p>
'5'	<p>Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di 750 euro a coloro che, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. Il credito d'imposta spettante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative sono individuate con i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2022 e del 23 maggio 2022. In particolare, con il provvedimento del 28 gennaio 2022 è stato disposto che il credito d'imposta poteva essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021 o in quella relativa all'anno d'imposta 2022. Nel caso in cui il credito d'imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d'imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l'eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022 e non può essere riportato oltre.</p>

'9'	<p>Credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione. Alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d'imposta è pari al 100%. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. A partire dall'anno d'imposta 2022 è possibile indicare in dichiarazione il solo importo non utilizzato nella precedente dichiarazione;</p>
10'	<p>Credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, spetta un credito d'imposta, utilizzabile anche in compensazione nel mod. F24, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stabilita la percentuale di fruizione del credito d'imposta con riferimento alle spese sostenute nel 2022. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA</p>
11'	<p>Credito d'imposta per social bonus. Alle persone fisiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% e comunque nel limite del 15% del reddito imponibile, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per le persone fisiche il credito d'imposta è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento del credito</p>
'12'	<p>Credito d'imposta per attività fisica adattata. È riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di utilizzo illegittimo. Il credito d'imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia è stabilita la misura del credito d'imposta spettante.</p>
'13'	<p>Credito d'imposta per installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. È riconosciuto, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Il credito d'imposta è fruibile in</p>

dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia è stabilita la misura del credito d'imposta spettante. L'utilizzo del credito non consente la fruizione di altre agevolazioni previste per la medesima tipologia di spesa.

#### Credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy e per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio delle stesse fondazioni a partire dal 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate (codice 14)

Qualora le predette erogazioni liberali siano effettuate in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate (codice 15).

I crediti d'imposta, di cui ai codici 14 e 15, sono riconosciuti a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e sono utilizzabili in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, con risoluzione 18 novembre 2022, n. 68/E, è stato istituito il codice tributo "6992".

- '21' credito d'imposta per riscatto di alloggi sociali imputato per trasparenza al socio dalla società previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 47 del 2014.
- '22' credito d'imposta del cessionario per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, previsto dall' art. 28 del D.L. 34 del 2020.
- '23' credito d'imposta del cessionario per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del D.L. 34 del 2020.

Il contribuente cessionario del credito d'imposta per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, ovvero del credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsti dagli artt. 28 e 125 del D.L. 34 del 2020 e ss.mm.ii, indica nella presente sezione la quota dei predetti crediti, al netto delle compensazioni effettuate, riportando nel rigo RN32, colonna 2, del quadro RN la quota degli stessi scomputabile dall'Irpef. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Il soggetto beneficiario dei citati crediti d'imposta (cioè, il contribuente che possiede i requisiti previsti dalla legge), e il beneficiario del credito per il rafforzamento patrimoniale delle imprese riconosciuto agli investitori di cui all'art. 26, comma 4, DL 34 del 2020 o del credito per il monitoraggio degli immobili di cui all'art. 1, comma 118, della legge 160 del 2019 indica invece detti crediti nel quadro RU (utilizzando i rispettivi codici credito H8, H9, I2, H1)."

**Nella colonna 2 (Importo):**

- se in colonna 1 è stato indicato il codice '1', indicare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2022;
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '2', indicare l'importo indicato nel punto 381 del modello di Certificazione Unica 2022;
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '4', e in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate;
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '5', indicare l'importo del credito spettante, nella misura massima di 750 euro, determinato applicando all'ammontare della spesa agevolabile la percentuale del 100% individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2022, se non già indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021; la colonna 2 non può essere compilata se presente, per tale codice, la colonna 3 (Residuo);
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '10', indicare l'importo del credito spettante ottenuto applicando alle spese sostenute la percentuale prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2023 .
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '11', "14" o "15", indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate.
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '12' o "13", indicare l'importo del credito spettante ottenuto applicando alle spese sostenute la percentuale prevista in merito dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '22', indicare l'importo delle spese sostenute
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '23', indicare l'importo delle spese sostenute.

**Nella colonna 3 (Residuo 2021):**

- indicare il credito d'imposta residuo che è indicato nel rigo RN47, colonna 39, del Mod. REDDITI PF 2022, ovvero riportato nel rigo 154 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022, se in colonna 1 è indicato il codice '3';
- indicare il credito d'imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 41 del modello REDDITI PF 2022, ovvero riportato nel rigo 156 del prospetto di liquidazione del Mod. 730-3 se in colonna 1 è indicato il codice "5";
- indicare il credito d'imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 45 del modello REDDITI PF 2022, ovvero riportato nel rigo 128 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022, se in colonna 1 è indicato il codice "9";
- indicare il credito d'imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 46 del modello REDDITI PF 2022, ovvero riportato nel rigo 129 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022, se in colonna 1 è indicato il codice "10";

- indicare il credito d'imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 42 del modello REDDITI PF 2022 se in colonna 1 è indicato il codice "21".

**Nella colonna 4 (Rata 2020):**

- indicare l'importo indicato nel rigo CR31, colonna 4 del Mod. REDDITI PF 2022, ovvero riportato nel rigo 158, colonna 2 (colonna 4 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022, se in colonna 1 è indicato il codice '3'; Nella colonna 6 (di cui compensato in F24): se in colonna 1 è stato indicato il codice '1', 9, 10, 14 e 15 indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

**Nella colonna 7** (Quota credito ricevuta per trasparenza): se in colonna 1 è stato indicato il codice '3' e/o il codice "4" e/o il codice "9" e/o il codice "10" e/o il codice 11, e/o il codice 14 e/o il codice 15, e/o il codice 21' e/o 22 indicare l'importo che viene attribuito nell'anno d'imposta al contribuente in qualità di socio. In colonna 4 indicare anche l'intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza nel 2021 e nel 2022. Detto importo dovrà essere compreso rispettivamente nella colonna 4, 7 e 14 del rigo RN32 (totale credito) per i codici 3, 4 e 11 nella misura di un terzo e nella colonna 10 del rigo RN32 (totale credito) per il credito indicato con il codice 21.

**Capitolo 8 – Gli oneri detraibili e gli oneri deducibili****8.1 Disposizioni generali**

Questo quadro è destinato all'indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:

- alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall'imposta una percentuale della spesa sostenuta;
- altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l'imposta lorda.

Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

**8.2 Oneri detraibili****8.2.1 Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)**

Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP).

**Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:**

- spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);
- spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);
- spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);
- spese per l'acquisto di cani guida (rigo RP5);
- spese di istruzione per la frequenza delle scuole d'infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);
- spese per l'istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);
- spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);
- per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31);
- spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (righi da RP8 a RP13, codice 40);
- spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (righi da RP8 a RP13, codice 44).

**La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:**

- per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);
- per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righe da RP8 a RP13 codice 15);
- per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righe da RP8 a RP13, codice 32);
- per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righe da RP8 a RP13, codice 33);
- premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righe da RP8 a RP13, codice 36);
- premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge (righe da RP8 a RP13, codice 38);
- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righe da RP8 a RP13, codice 39);
- per le spese sostenute
- per l'iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi (righe da RP8 a RP13, codice 45).

**Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP)**

- spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col.1);
- interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (rigo RP7);
- interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righe da RP8 a RP13, codice 8);
- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righe da RP8 a RP13, codice 9);
- interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale stipulati entro il 31/12/2021 (righe da RP8 a RP13, codice 10);
- interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale stipulati a partire dal il 01/01/2022 (righe da RP8 a RP13, codice 46);
- interessi per prestiti o mutui agrari stipulati entro il 31/12/2021 (rigo righe da RP8 a RP13, codice 11);
- n interessi per prestiti o mutui agrari stipulati a partire dal il 01/01/2022 (rigo righe da RP8 a RP13, codice 47);
- spese funebri (righe da RP8 a RP13, codice 14);
- spese per intermediazione immobiliare (righe da RP8 a RP13, codice 17);
- per le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (righe da RP8 a RP13, codice 20);

<ul style="list-style-type: none"><li>• erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia" (righi da RP8 a RP13, codice 24);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• spese per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (righi da RP8 a RP13, codice 43);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• -altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• spese per canoni di leasing (rigo RP14).</li></ul>

### 8.2.2 Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento

Le spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento sono le seguenti:

- erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 61);
- erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 62).

### 8.2.3 Spese che danno diritto alla detrazione del 30 per cento

Le spese che danno diritto alla detrazione del 30 per cento riguardano le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS o APS e ETS (righi da RP8 a RP13, codice 71).

### 8.2.4 Spese che danno diritto alla detrazione del 35 per cento

Le spese che danno diritto alla detrazione del 30 per cento riguardano le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni di volontariato OV e degli Enti del Terzo Settore ETS (righi da RP8 a RP13, codice 76).

### 8.2.6 Spese che danno diritto alla detrazione del 90 per cento

Le spese che danno diritto alla detrazione del 90 per cento riguardano i premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione (righe da RP8 a RP13, codice 81).

### 8.2.7 Spese che danno diritto alla detrazione d'imposta fruibile del superbonus, del bonus facciate, del bonus verde e che danno diritto alla detrazione del 50%

**Sezione III A: righe da RP41 a RP47**, nella quale vanno indicate:

- spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- spese per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l'installazione avviene congiuntamente con l'effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del 110 per cento;
- spese per interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte;
- per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate).

**Sezione III B: righe da RP51 a RP53**, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.

**Sezione III C: righe da RP56 a RP59**, nella quale vanno indicate le spese sostenute che danno diritto alla detrazione del 50 e del 110 per cento

**Sezione IV: righe da RP61 a RP64** nella quale vanno indicate:

- spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);
- spese per interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice 2);
- spese per l'installazione di pannelli solari (codice 3);
- spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);
- spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);
- spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);
- spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);
- spese per interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);
- spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);

- spese per interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore (codice 10);
- spese per interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore (codice 11);
- spese per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (codice 12);
- spese per acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione (codice 13);
- spese per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori (codice 14);
- spese per interventi su strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico (codice 15);
- spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto (codice 16);
- spese per interventi di isolamento termico che interessano l'involucro con una incidenza con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari (codice 30);
- spese per interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini (codice 31);
- spese per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (codice 32);
- spese per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (codice 33).

**Sezione V: rigi da RP71 a RP73 nella quale vanno indicate le detrazioni per inquilini con contratto di locazione:**

- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);
- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);
- detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale (rigo RP71 codice 4);
- detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72);
- detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani (rigo RP73);
- Sezione VI: rigi da RP80 a RP83 Altre detrazioni
- investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione (rigo RP80);
- detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (rigo RP82);
- altre detrazioni (rigo RP83).

### 8.3 Oneri deducibili

Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP (righe da RP21 a RP34):

#### Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

- contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);
- contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 6);
- contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi (rigo RP26 codice 13);
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righe da RP27 a RP30).

Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25).

#### Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse

- assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);
- contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23)
- erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);
- erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 7);
- erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 8);
- erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 9);
- erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (rigo RP26 codice 12);
- rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 21);
- spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32);
- somme restituite al soggetto erogatore (RP33);
- investimenti in start-up (rigo RP34).
- erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS (rigo RP36).

#### Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

### Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

### Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righe del quadro RP.

### 8.4 Compilazione del quadro RP

Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:

**Sezione I**, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento, del 26 per cento, del 30 per cento e del 35 per cento e del 90 per cento (quest'ultima aliquota si applica ai premi relativi ad assicurazioni per il rischio sismico stipulate contestualmente alla cessione all'impresa assicurativa della detrazione al 110 per cento);

**Sezione II**, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

**Sezione III (A e B)**, spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus verde e bonus facciate;

**Sezione III (C)** detrazione del 50 per cento per la "pace contributiva" e del 50 per cento e 110 per cento per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, per l'acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto dell'abitazione di classe A o B ;

**Sezione IV**, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di risparmio energetico;

**Sezione V**, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;

**Sezione VI**, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all'ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova", e per il bonus vacanze).

#### 8.4.1 SEZIONE I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19, 26 e del 30 per cento, del 35 e del 90 per cento

A ciascuna detrazione d'imposta del 19, del 26 per cento, del 30 per cento, del 35 per cento e del 90 per cento, è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento", "spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", "spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento", "spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento", e "spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento", che trovate nelle istruzioni relative ai righe da RP8 a RP13. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2023.



**NOTA BENE** - Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con pago PA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione del servizio.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione d'imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014 e ss. mm.

**SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO**

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
12	Spese d'istruzione	da RP8 a RP13	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	da RP8 a RP13
13	Spese universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
14	Spese funebri	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
15	Spese per assistenza personale	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	"
29	Spese veterinarie	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	RP14
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi				

**8.4.2 Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4.**

Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2022 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della CU 2023;
- le spese per l'acquisto degli occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive per cui si è ottenuto il bonus vista.

Il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1.300,00 euro. L'erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci

medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un'univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie:

- Le spese sanitarie sostenute nel 2022 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell'importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l'intero importo, salvo poi indicare l'importo ricevuto nel rigo RM8 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si percepirà il rimborso.

Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica;
- -l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto degli occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive al netto dell'importo del bonus vista.
- -le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento).

#### 8.4.3 Righi da RP1 a RP4 Spese sanitarie e spese per persone con disabilità

Qualora l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15.493,71, al lordo della franchigia di euro 129,11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo.



**NOTA BENE** - Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero, sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie detraibili".

#### Rigo RP1 Spese sanitarie

Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Si ricorda che nell'importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).

Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket, per l'indicazione delle spese:

- sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;
- effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2.

Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all'esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.

Pertanto indicare:

- nella colonna 1 del rigo RP1 l'intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;
- nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.



**ESEMPIO**

COMPILAZIONE DEL RIGO RP1

RP1 Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
	.00	548 .00

**Rigo RP2 Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, con patologie esenti**

Indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico con patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta. L'importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod. REDDITI di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6.197,48; l'importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.

### **Rigo RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità**

Indicare l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Consultare in Appendice la voce "Spese sanitarie per persone con disabilità"

### **Rigo RP4 Spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità**

Indicare le spese sostenute per l'acquisto:

→ di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;

→ di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di ciechi, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti con pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella

risultante dall'applicazione dell'agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019 nel 2020 o nel 2021 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l'importo della rata spettante.



**Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).**

Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica nel limite dell'importo massimo predetto.

#### **8.4.4 Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale**

Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale. Nella colonna 1 indicare gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021. L'importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere "7". Nella colonna 2 indicare gli importi pagati nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l'importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione.

In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo.

L'importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere "48".



### Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.



### Importo massimo cui applicare la detrazione

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno).

Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.



### Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione d'imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.

La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.

Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o legatario o all'acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.



### **Condizioni generali per fruire della detrazione**

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo. Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione

principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.



### **Contratti di mutuo stipulati prima del 1993**

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, con codice 8 nei rigi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei rigi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica.

**8.4.5 Righi da RP8 a RP13 Altre spese per le quali spetta la detrazione**

Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del **19 per cento** e le spese contraddistinte dai **codici 61 e 62**, per le quali spetta la detrazione d'imposta del **26 per cento**, la **spesa contraddistinta dal codice 71**, per la quale spetta la detrazione d'imposta del **30 per cento**, la spesa contraddistinta dal **codice 76**, per la quale spetta la detrazione d'imposta del **35 per cento**, la spesa contraddistinta dal codice 81, per la quale spetta la detrazione d'imposta del **90 per cento**.

**SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO**

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
	Spese sanitarie	RP1			
	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	RP2	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	da RP8 a RP13
	Spese sanitarie per persone con disabilità	RP3	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
	Spese veicoli per persone con disabilità	RP4	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
	Spese per l'acquisto di cani guida	RP5	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	RP6	29	Spese veterinarie	"
	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	RP7	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricicliuti sordi	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da RP8 a RP13	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati fino al 31/12/2021	"	33	Spese per asili nido	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31/12/2021	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
14	Spese funebri	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	40	Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"	46	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	47	Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022	"
22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	"	99	Altre spese detraibili	"
24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"			

**SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO**

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	da RP8 a RP13	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da RP8 a RP13

**SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO**

CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS, APS e ETS	da RP8 a RP13	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV e degli ETS)	da RP8 a RP13

**SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90 PER CENTO**

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	da RP8 a RP13



**NOTA BENE** - Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo. In particolare, indicare i codici relativi alle seguenti spese.



**Codice "8" (Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili, stipulati prima del 1993)**

Con questo codice indicare, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diversa da quella principale (per la quale valgono le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Nell'ipotesi di accollo del mutuo da parte dell'erede o dell'acquirente oppure nell'ipotesi di mutuo stipulato dalla cooperativa o dall'impresa costruttrice si vedano le istruzioni al rigo RP7 paragrafo "Soggetti ammessi alla detrazione".

Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.



**Codice "9" (Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio)**

Con questo codice indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997.

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nel presente rigo vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

**Codice "10" (Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale).**

Con questo codice indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 e fino al 31 dicembre 2021 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

L'importo corrisposto per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 va indicato con il codice 46. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 01° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo. L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 46.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

**Codice "11" (Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021)**

Con questo codice indicare gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. L'importo dell'onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni). Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica. Gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 vanno indicati con il codice 47.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 47.

Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro /rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro /rinegoziazione del mutuo.

## Ulteriori oneri detraibili

**Codice "12" (Spese di istruzione)**

Con questo codice indicare l'importo delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 800,00 euro per ciascun alunno o studente.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:

- le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola;
- le spese per le gite scolastiche e per l'assicurazione della scuola; – le spese per il servizio di trasporto scolastico;
- i contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli organi d'istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

**Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.**

**Codice "13" (Spese di istruzione universitaria)**

Con questo codice indicare l'importo delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso e, per le università non statali, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

**Codice "14" (Spese funebri)**

Con questo codice indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse.

L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righe da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. L'importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

**Codice "15" (Spese per addetti all'assistenza personale).**

Con questo codice indicare le spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00.

Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l'agevolazione ACE.

Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza.

Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. L'importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 15 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.



**Codice "16" (Spese per attività sportive praticate da ragazzi)**

Con questo codice indicare le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2022 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso se di età rientrante nei limiti sopra indicati.

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva praticata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

L'importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 16 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.



**Codice "17" (Spese per intermediazione immobiliare)**

I compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare non può essere superiore a euro 1.000,00. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

**Codice "18" (Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede)**

Le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. L'importo da indicare non può essere superiore a euro 2.633,00.

**La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.**

**Codice "20" (Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari).**

Le erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, che possono riguardare anche calamità avvenute in altri Stati. Le erogazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice "61" nei righi da RP8 a RP13. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite

carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 20 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

 **Codice "21" (Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche)**  
Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

 **Codice "22" (Contributi associativi alle società di mutuo soccorso)**  
I contributi associativi, fino a euro 1.300,00, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per sé stessi, e non per i familiari  
Le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

 **Codice "24" (Erogazioni liberali a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia")**  
Le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l'agevolazione ACE).  
Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

 **Codice "25" (Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico)**  
Le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La documentazione finalizzata a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000), presentata al Ministero della cultura (ex Ministero per i beni e le attività culturali) e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Questa **detrazione è cumulabile** con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

Questa **detrazione non è cumulabile** con la fruizione del Credito di imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'art. 65-bis, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.



### **Codice "26" (Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche)**

Le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro della cultura (ex Ministero per i beni e le attività culturali), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero della cultura (ex Ministero per i beni e le attività culturali). Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.

La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

**Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo CR14.**



### **Codice "27" (Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo)**

Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l'agevolazione ACE), a favore di enti o istituzioni pubbliche,

fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

**Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo CR14**

**Codice "28" (Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale).**

 Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l'agevolazione ACE), a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

 **Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:**

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

**Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo CR14.**

 **Codice "29" (Spese veterinarie).**

Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11. Pertanto, l'importo va indicato comprensivo della franchigia e non può eccedere euro 550.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

**Codice "30" (Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi)**

Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

**Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.**

**Codice "31" (Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado)**

Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e degli ITS Academy, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

**Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.**

**Codice "32" (Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea o del corso ITS Academy).**

I contributi versati nell'interesse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l'attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

E' prevista la possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea anche da parte delle persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In questo caso i contributi versati possono essere detratti, nella misura del 19% dall'imposta dovuta dai contribuenti cui l'interessato risulta fiscalmente a carico.

Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono oneri deducibili e vanno indicati nel rigo RP21.

**Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.**

**Codice "33" (Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido)**



Le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio fiscalmente a carico. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righe da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.



**Codice "35" (Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)**

La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 35 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.



**Codice "36" (Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni)**

La detrazione riguarda:

- i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

L'importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice 36.



**RICORDA** - i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo RP21.

**Codice "38" per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, accertata dalle unità sanitarie locali

mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

L'importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.

Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.



**Codice "39" per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.



**Codice "40" per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.**

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore

di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.

**Se per queste spese il contribuente ha beneficiato del bonus 60 euro per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, la detrazione può essere fruita solo per la parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico.**



**Codice "43" per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.

Codice "44" per le spese mediche sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 44.



**Codice "45" per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)**

legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014 e ss. mm.

**La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli). La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 1000 euro per ciascun ragazzo.**

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45.

**Codice "99" (Altre spese detraibili). Le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.**

Con questo codice vanno comprese le somme relative alle "Altre spese detraibili" indicate con il codice 99 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

I codici, da indicare nei righi da RP8 a RP13, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento sono i seguenti:

Codice "61" per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per la verifica del limite di spesa si deve tener conto anche dell'importo indicato con il codice 20 nei righi da RP8 a RP13.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 61 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, comma 1.1. del TUIR, delle agevolazioni previste per il cod. 71, il cod. 76, il rigo RP36 e il rigo RP26, cod. 7.

**Codice "62" per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale** di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro.

Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

**L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 62 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.**

**I codici, da indicare nei rigli da RP8 a RP13, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento sono i seguenti:**

- '71' per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.
- L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 71.
- A decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la detrazione è riconosciuta anche per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel medesimo Registro (RUNTS).



**RICORDA - Il codice, da indicare nei rigli da RP8 a RP13, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento è il seguente:**

- '76' per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 76.
- A decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la detrazione è riconosciuta anche per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel medesimo Registro (RUNTS).
- Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta. E' possibile fruire delle detrazioni a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell'attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi

nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 71 e il rigo RP36.

**Il codice, da indicare nei rigi da RP8 a RP13, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento è il seguente:**

- '81' per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire dell'aliquota di detrazione del 110 per cento. Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

**8.4.6 Rigo RP14 – Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale**

Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione dall'imposta.

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo RP7 .

**Il Rigo RP 14 va così compilato**

Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2020 indicare il numero 3.

Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2022. L'importo dei canoni di leasing non può superare:

- il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
- il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2022 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:

- il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
- il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

#### 8.4.7 Rigo RP15 – Totale delle spese sul quale calcolare la detrazione

Questo rigo deve sempre essere compilato in presenza di spese che danno diritto alla detrazione del 19 e/o del 26 per cento, del 30 per cento, del 35 per cento e del 90 per cento.

**Colonna 1:** Rateizzazione: Può essere impostata solo se la somma dei campi: (RP1 col.1 + RP1 col.2 + RP2 col.1-129) + RP3 col.1 non è inferiore a 15.494.

**Colonna 2:** Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito.

**Colonna 3** Totale spese con detrazione al 19 per cento da commisurare al reddito: E' uguale alla somma delle colonne 2 dei rigi da RP8 a RP13 per i quali nella colonna 1 sono indicati i codici da 12 a 18, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, da 38 a 40, 43, 44 e 45 (per tutti i moduli nei quali sono presenti) + RP14 col. 3 + RP14 col. 4 (per tutti i moduli nei quali sono presenti). Per il codice 29 (Righi da RP8 a RP13) l'importo indicato va diminuito della franchigia di euro 129 (Ricondurre a zero se il risultato è negativo).

**Colonna 4** Totale spese con detrazione al 26 per cento da non commisurare al reddito: E' uguale alla somma delle colonne 2 dei rigi da RP8 a RP13 per i quali nella colonna 1 è indicato il codice 62 (per tutti i moduli nei quali sono presenti).

**Colonna 5** Totale spese con detrazione al 26 per cento da commisurare al reddito: E' uguale alla somma delle colonne 2 dei rigi da RP8 a RP13 per i quali nella colonna 1 è indicato il codice 61 (per tutti i moduli nei quali sono presenti).

**Colonna 6** Totale spese con detrazione al 30 per cento: da non commisurare al reddito In relazione agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 30 per cento dovete sommare gli importi dei rigi da RP8 a RP13 (codice 71) e riportare il totale nella colonna 6.

**Colonna 7** Totale spese con detrazione al 35 per cento da non commisurare al reddito: In relazione agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 35 per cento dovete sommare gli importi dei rigi da RP8 a RP13 (codice 76) e riportare il totale nella colonna 7.

**Colonna 8** Totale spese con detrazione al 90 per cento da commisurare al reddito: In relazione agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 90 per cento dovete sommare gli importi dei rigi da RP8 a RP13 (codice 81) e riportare il totale nella colonna 8.

#### 8.5 SEZIONE II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

Non devono, invece, essere indicati gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 431 della Certificazione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 411 della Certificazione Unica si rinvia alle istruzioni relative ai rigi da RP27 a RP30.

### 8.5.1 Rigo RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

Gli oneri indicati in questo rigo sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Indicare l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Rientrano in questa voce anche:

→ i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);

→ i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);

→ i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS Academy (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

### 8.5.2 Rigo RP22 Assegni periodici corrisposti al coniuge

Indicare nel Rigo RF22 :

- nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione;
- nella colonna 2 l'importo degli assegni periodici compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non si possono dedurre e, quindi, non si devono indicare gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.



È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

### 8.5.3 Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Indicare nel Rigo RP 23 i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

### 8.5.4 Rigo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Indicare nel Rigo RP 24 le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia e degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;

- Unione Induista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.
- Istituto Buddista Italiano SokaGakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130.
- Associazione «Chiesa d'Inghilterra», degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità di deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare, e può essere documentata conservando le ricevute di versamento bancario o postale, ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce la carta. E' necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del versamento.

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, possono risultare anche dall'attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati che devono contenere il numero progressivo dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la relativa causale. Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore: dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

#### **8.5.5 Rigo RP25 Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità**

Indicare nel Rigo Rp 25 l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute da persone con disabilità.

Le spese di assistenza specifica sostenute da persone con disabilità sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 1° giugno 2012).

Le persone con disabilità possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

▸ coniuge;	▸ generi e nuore;
▸ figli, compresi quelli adottivi	▸ suoceri e suocere;
▸ discendenti dei figli;	▸ fratelli e sorelle (anche unilaterali);
▸ genitori (compresi quelli adottivi)	▸ nonni e nonne.

In caso di ricovero di una persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

È importante sapere che non vanno indicate in questo rigo le spese di seguito elencate, in quanto oneri detraibili da indicare nella Sezione I, nei righe da RP1 a RP4:

- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento delle persone con disabilità;
- spese per i veicoli per persone con disabilità;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

**8.5.6 Rigo RP26 Altri oneri e spese deducibili**

Nel Rigo RP26 Indicare tutti gli oneri e le spese deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti rigi, contraddistinti dai relativi codici.

**8.5.7 Rigo RP27 Contributi a deducibilità ordinaria**

**Indicare nel Rigo P27** i contributi ed i premi per i quali il limite di deducibilità è quello ordinario di 5.164,57 euro (nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro). In particolare, riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali, e le somme versate ai sottoconti PEPP. Per i contributi versati a fondi negoziali ed ai sottoconti PEPP tramite il sostituto d'imposta dovete utilizzare i dati riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2023 se è indicato il codice "1" nel punto 411 della Certificazione Unica. Si precisa che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati devono compilare il rigo RP30 seguendo le relative istruzioni).

Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati e i contributi versati ai sottoconti PEPP.

**Colonna 1:** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha dedotto dall'imponibile, di cui al punto 412 della Certificazione Unica 2023. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 421 della Certificazione Unica 2023 compilato) indicare in questa colonna l'ammontare del punto 412 della Certificazione Unica 2023 diminuito dell'importo indicato al punto 422 della Certificazione Unica 2023, riferito alla previdenza complementare per familiari a carico e dedotto dal reddito di lavoro dipendente.

**Colonna 2:** se è stato compilato uno solo dei rigi da RP27 a RP30, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:

- 1) calcolare il totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione:

punto 413 della Certificazione Unica 2023 +  
somme versate alle forme pensionistiche individuali

- 2) calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria:

5.164,57 –  
l'importo di colonna 1

### 8.5.8 Rigo RP28 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari o di apertura di sottoconti italiani di PEPP, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e di apertura dei sottoconti italiani di PEPP e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruite con riferimento ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari e quelli versati ai sottoconti italiani di PEPP.

A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.

Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2023 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2023.

#### **In particolare nel Rigo RP28 indicare:**

- colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2023;
- colonna 2: se è stato compilato uno solo dei rigi da RP27 a RP30, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al punto 413 della Certificazione Unica, che il sostituto non ha dedotto dall'imponibile e il risultato della seguente operazione:

5.164,57 –

l'importo di colonna 1 rigo RP28

 **ATTENZIONE!** Se il contribuente si trova nelle condizioni sopra descritte per poter fruire del maggior limite di deducibilità, il limite di euro 5.164,57 deve essere aumentato, fino ad un massimo di euro 2.582 del seguente importo:

euro 25.822,85 –

contributi versati nei primi 5 anni.

**8.5.9 Rigo RP29 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario**

**NOTA BENE** - Indicare nel Rigo RP29 i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da riportare in questo rigo sono quelli indicati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2023 se è indicato il codice "2" nel punto 411 della Certificazione Unica.

**Colonna 1** indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 412 della Certificazione Unica 2023, che il sostituto d'imposta ha dedotto dall'imponibile.

**Colonna 2** indicare l'importo dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per il quale si richiede di fruire della deduzione con la presente dichiarazione. In questa colonna indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 413 della Certificazione Unica 2023, che il sostituto d'imposta non ha dedotto dall'imponibile.

**8.5.10 Rigo RP30 Contributi versati per familiari a carico**

Indicare nel Rigo RP30 le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Il limite di deducibilità è di 5.164,57 euro. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro.

Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il punto 421 della Certificazione Unica 2023 risulta compilato, indicare:

- nella colonna 1, l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha dedotto dall'imponibile; tale importo è desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2023;
- nella colonna 2, se è stato compilato uno solo dei righe da RP27 a RP30, il minore importo tra quello dei contributi che il sostituto d'imposta non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2023, e il risultato della seguente differenza:

5.164,57 – l'importo di colonna 1

### 8.5.11 Rigo RP32 – Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione è riconosciuta al proprietario una deduzione dal reddito complessivo in relazione alla quota di proprietà.

L’agevolazione riguarda:

- ➔ l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- ➔ l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- ➔ la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori e per le quali, prima del 12 novembre 2014, sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell’agevolazione l’immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l’acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestata dall’impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.



**NOTA BENE** - Se la deduzione spetta per l’acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli.

**Nel Rigo RP32 indicare:**

- **Colonna 1** (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.
- **Colonna 2** (Spesa acquisto/costruzione): indicare, entro il limite di 300.000 euro, la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione.
- **Colonna 3** (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione.
- **Colonna 4** (Totale importo deducibile): riportare il risultato della seguente operazione:  $(20\% \text{ di colonna } 2) / 8 + (20\% \text{ di colonna } 3)$ . Se sono stati compilati più moduli per esporre le spese sostenute in relazione a più immobili, la presente colonna 4 va compilata una sola volta sul primo dei moduli utilizzati, riferendo il calcolo sopra descritto a tutte le colonne 2 e 3 dei diversi moduli compilati.

**8.5.12 Rigo RP33 Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione**

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 05 aprile 2016. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).



**NOTA BENE** - Non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell'erogazione. Non è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.

- **Colonna 1** (Somme restituite nell'anno): indicare l'importo delle somme restituite nel 2022 al soggetto erogatore o, nel caso in cui sia stato chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme non dedotte indicate nel punto 440 della Certificazione Unica 2023. Non vanno indicate le somme al netto della ritenuta subita.

**Nel Rigo RP33 indicare:**

**Colonna 2** (Residuo precedente dichiarazione): indicare l'ammontare non dedotto nel periodo d'imposta precedente, riportato nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI 2022 oppure nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2022 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge).

**Colonna 3** (Totale): indicare la somma degli importi presenti nelle colonne 1 e 2.

### Rigo RP34 Quota deducibile di investimento in start up

I soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all'art. 116 del Tuir possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start up eccedente il reddito complessivo.

Il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società riportandolo nella colonna 2 e indicando il codice fiscale della società partecipata nella colonna 1.

**Colonna 3** (Totale importo RPF 2023): indicare la somma degli importi indicati nelle colonne 2 di tutti i moduli compilati;

**Colonna 4** (Importo residuo RPF 2022): indicare l'importo della deduzione non fruita relativa all'anno 2021, rilevabile dal modello REDDITI 2022 al rigo RN47 col.33 al netto delle eventuali eccedenze riportate al rigo RL32, col. 3 del modello REDDITI 2023.

**Colonna 5** (Importo residuo RPF 2021): indicare l'importo della deduzione non fruita relativa all'anno 2020, rilevabile dal modello REDDITI 2022 al rigo , RN47 col.32

**Colonna 6** (Importo residuo RPF 2020): indicare l'importo della deduzione non fruita relativa all'anno 2019, rilevabile dal modello REDDITI 2022 al rigo RN47 col.31

### 8.5.13 Rigo RP34 Quota deducibile di investimento in start up

I soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all'art. 116 del Tuir possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start up eccedente il reddito complessivo.



**NOTA BENE** - Il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società riportandolo nella colonna 2 e indicando il codice fiscale della società partecipata nella colonna 1.

**Colonna 3** (Totale importo RPF 2023): indicare la somma degli importi indicati nelle colonne 2 di tutti i moduli compilati;

**Colonna 4** (Importo residuo RPF 2022): indicare l'importo della deduzione non fruita relativa all'anno 2021, rilevabile dal modello REDDITI 2022 al rigo RN47 col.33 al netto delle eventuali eccedenze riportate al rigo RL32, col. 3 del modello REDDITI 2023.

**Colonna 5** (Importo residuo RPF 2021): indicare l'importo della deduzione non fruita relativa all'anno 2020, rilevabile dal modello REDDITI 2022 al rigo , RN47 col.32..

**Colonna 6** (Importo residuo RPF 2020): indicare l'importo della deduzione non fruita relativa all'anno 2019, rilevabile dal modello REDDITI 2022 al rigo RN47 col.31.

**8.5.14 Rigo RP36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di ONLUS, ed ETS.**

A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Dal 2022 la stessa agevolazione è prevista anche per le erogazioni in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico del terzo settore (RUNTS). È possibile fruire delle deduzioni a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell'attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella G.U. n.24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

Il socio può dedurre dal proprio reddito l'ammontare degli oneri di cui all'articolo 83, comma 2, del d.lgs n.117 del 2017, trasferitogli dalla società trasparente riportandolo nella colonna 1 (deduzione ricevuta).

**Nel Rigo RP36 indicare:**

**Colonna 2** (deduzione propria): riportare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2022 nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

**Colonna 3** (Totale importo RPF 2023): indicare la somma dell'importo indicato nella colonna 1 e minore tra RP036002 e 10% di RN001001

Calcolare DeduzioneFruibile = uguale a RP36 colonna 1 + minore tra RP36 colonna 2 e 10% di RN1 colonna 1 + RP36 colonna 4 + RP36 colonna 5 + RP36 colonna 6 + RP36 colonna 7;

**Colonna 4** (Importo residuo RPF 2022): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 4, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 38, del Mod. REDDITI PF 2022.

**Colonna 5** (Importo residuo RPF 2021): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 3, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2022.

**Colonna 6** (Importo residuo RPF 2020): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 43, del Mod. REDDITI PF 2022.

**Colonna 7** (Importo residuo RPF 2019): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 47, del Mod. REDDITI PF 2022

 **ATTENZIONE!** Il contribuente che fruisce della deduzione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 2, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei rigi da RP8 a RP13 e quelle previste per il rigo RP26, cod. 7.

### 8.5.15 Rigo RP39 Totale degli oneri deducibili

Nel Rigo RP39 va riportata la somma degli importi indicati:

- nei rigi da RP21 a RP22;
- nella colonna 1 del rigo RP23;
- nei rigi da RP24 a RP26;
- nelle colonne 2 dei rigi da RP27 a RP30;
- nella colonna 4 del rigo RP32;
- nella colonna 3 del rigo RP33;
- nelle colonne 3, 4, 5 e 6 del rigo RP34;
- nella colonna 3, 4 e 5 e 6 del rigo RP36

 **ATTENZIONE** - Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3.

### 8.6 Sezione III A – Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, superbonus, bonus facciate e bonus verde

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2022 o negli anni precedenti, relative:

- alla ristrutturazione di immobili;
- all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute entro determinate date.

In questa sezione vanno indicate anche:

- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l'installazione avviene congiuntamente con l'effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del 110 per cento;
- per la sistemazione del verde (bonus verde);

- per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);
- per l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici;
- per l'installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini.



**NOTA BENE** - Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2022 che sono state indicate con i codici da 13 a 20 e 26, 27, 28 e 32 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici, presente sul sito internet dell'Age.

#### TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O MODELLO REDDITI PF 2023

INTERVENTI	ARTICOLI DECRETO-LEGGE N. 34/2020	CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO	CODICI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Righi da RP41 a RP47)
Interventi antisismici	Art. 119 - Comma 4 e 4-bis	13	5
		14	6 e 8
		15	7 e 9
Impianti solari fotovoltaici, bonus facciate e altri interventi	Art. 119 - Comma 16-bis e 16-ter	16	18 (quota spesa fino a 20 Kw)
			19 (quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)
	Art. 121	17	Righi da RP41 a RP47 senza compilazione colonna 2
	Art. 119 - Comma 5	18	15
	Art. 119 - Comma 6	19	16
Acquisto di unità immobiliari antisismiche	Art. 119 - Comma 4	20	17
		26	10
Abbattimento barriere architettoniche	Art. 119 - Commi 2 e 4	27	11
		28	20
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche	Art.119-ter	32	21 e 22

### 8.6.1 Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
- interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate).

 **ATTENZIONE!** La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Per le spese sostenute dal 01/01/2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall'imposta lorda, da ripartire in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto. Per usufruire dell'agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n.236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l'applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.



**INFORMA** - Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio, sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

#### Condizioni per fruire della detrazione

##### **Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:**

- causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

##### **Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da RP51 a RP53) delle seguenti informazioni:**

- dati catastali identificativi dell'immobile;
- estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
- altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

#### **Documenti da trasmettere**

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito <https://bonusfiscali.enea.it/>. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1° aprile 2022, giorno di messa on line del sito. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione. Sul sito internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it) è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile. Per gli acquisti effettuati, fino al 2017, non si ha diritto alla detrazione per le spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali per il quale il contribuente si sia avvalso della nuova agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore.

#### **La detrazione d'imposta prevista è pari al:**

50 per cento per le spese sostenute dal 01 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2022; per alcuni interventi (antisismici e di recupero e restauro delle facciate) è possibile fruire di una maggiore detrazione.

La detrazione va ripartita in 10 rate di pari importo. I contribuenti che, avendone diritto, avevano ripartito la detrazione in un numero diverso di rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

**Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di euro96.000 per le spese sostenute dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2022. Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.**

**Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31 dicembre 2016**

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righe da RP41 a RP47.

**Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero, dal 1° gennaio 2021, sia stato rilasciato il titolo edilizio**

Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.



Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02.02.2021, prot. n. 1156).

La detrazione d'imposta è pari al:

- 50 per cento;
- 70 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 80 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).

**Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta sono pari al:**

- 75 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo**.

**La spesa** su cui applicare la percentuale non può superare il limite di **96.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.



**ATTENZIONE!** Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dai condomini, trova applicazione la disciplina del Superbonus (descritta nei paragrafi successivi a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti), non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02.02.2021, prot. n. 1156).

**Qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico** 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta è pari al:

- 75 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

- 85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.



**RICORDA - Spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità per cui è possibile fruire del super bonus.**

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento.

Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1-sexies).

L'aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies).

Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

I limiti di spesa ammessi al Superbonus sono gli stessi di quelli indicati per interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo se le spese sono state sostenute fino al 31/12/2021; per le spese sostenute a partire dal 01 gennaio 2022, la detrazione viene ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento è elevata al 90 per cento.

Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta. In sostanza, l’impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo.

Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione di interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è inoltre necessario ai fini del Superbonus acquisire, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Dal 1° gennaio 2021, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi fiscali sisma bonus e quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.



### **RICORDA - Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati**

La detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile e spetta a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L’importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall'anno d'imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.

Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore, dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

### **Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte**

Per gli anni dal 2018 al 2022 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

«sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

### **Bonus facciate**

Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, e pari al 60 per

cento per quelle sostenute nell'anno 2022 dell'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.

Resta fermo il potere dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

### **Installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica**

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione degli impianti fotovoltaici si applica l'aliquota del 110 per cento nei seguenti casi:

- per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero, dal 1° gennaio 2021, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110 per cento.

L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro RP) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro RP) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (interventi indicati con i codici da 5 a 9 nella presente sezione del quadro RP);
- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), e) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il limite di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

### **Maggiorazione limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici**

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2022, sono aumentate del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77) nonché, a partire dal 1° gennaio 2021, dai fabbricati situati nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA <sup>1</sup>	LIMITE DI SPESA <sup>1</sup> 110%	LIMITE DI SPESA <sup>1</sup> CON COLONNA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA 110%
5	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (destrazione del 50%) e nella zona sismica 3	99.000	99.000	144.000
6	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore			
7	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore			
8	Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore	Quota parte di (euro 99.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 99.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 144.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)
9	Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, relative a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore	Quota parte di (euro 99.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 99.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 144.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)
10	Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore	99.000	99.000	144.000
11	Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore			
16	Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguiti congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache (codici 30 e 31 della sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all'applicazione dell'aliquota del 110% (codici da 5 a 11)		48.000	
17	Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16		48.000	
18	Quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8		Quota parte di 99.000	
19	Quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200kW sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8			
20	Interventi di eliminazione delle barriere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui agli interventi sismobonus (codici da 5 a 11) o agli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico), salvo che l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dai codici dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali	99.000	99.000	

<sup>1</sup> Il limite di spesa è annuale (salvo che si tratti di lavori che sono la prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti) e riguarda il singolo immobile. In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa (ad esempio mansuovone straordinaria e sismobonus), il limite di spesa è unico in quanto riferito all'immobile.

**8.7 Compilazione dei Righi da RP41 a PP47**

Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

I righi da RP41 a RP47 vanno compilati per le spese sostenute dal 2013 al 2022.

- **Colonna 1** (Anno) indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese o nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori se successiva alla data del rogito.

- **Colonna 2** (Tipologia) compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2022, spese di sistemazione a verde sostenute dal 2018 al 2022 e dal 2020 spese bonus facciate e installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%.

Indicare uno dei seguenti codici:

**"4"** spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;

**"5"** spese sostenute dal 2017 al 2022 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

**"6"** spese sostenute dal 2017 al 2022 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

**"7"** spese sostenute dal 2017 al 2022 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'80%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

**"8"** spese sostenute dal 2017 al 2022 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

**"9"** spese sostenute dal 2017 al 2022 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'85%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

**"10"** spese sostenute dal 2017 al 2022 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

**"11"** spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'85%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

**"12"** spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 per le spese di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (detrazione del 36%);

**"13"** spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 per spese di "sistemazione a verde" sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;

**"15"** spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (detrazione del 90%), per le spese sostenute nel 2022, la detrazione compete nella misura del 60%;

**"16"** spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro RP) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro RP) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all'applicazione dell'aliquota del 110% (codici da 5 a 11);

**"17"** spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;

**"18"** quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

**"19"** quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

**"20"** spese sostenute dal 01° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11) o agli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

**"21"** spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

**"22"** spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

**colonna 3** (Codice fiscale) la colonna va compilata solo nei seguenti casi.



### **Lavori su parti comuni condominiali**

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righe da RP51 a RP52, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa senza compilare la sezione III-B.

Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico.

In tal caso il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, ed è tenuto ad esibire agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.



### **Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir**

Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro RP.

Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.



### **Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati**

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

- **colonna 4**, (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:
  - "1" nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;
  - "4" nel caso di spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile. Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.
- **nella colonna 5**, (acquisto, eredità, donazione) indicare:
  - "4" nel caso in cui il contribuente, nell'anno 2022 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa, sostenuta in anni precedenti, in 10 rate.
- **Colonna 6** (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 11 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del 50 per cento.
- **nella colonna 7** (110%): la casella va barrata se in colonna 2 sono indicati i codici da '5' a '11' e 20 e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione al 110%.
- **nella colonna 8** (Numero rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2022. Per le spese sostenute nel 2022 va obbligatoriamente indicato il numero '1'.
- **nella colonna 9** (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1. Nel caso di acquisto di immobili ricostruiti (codice '10' o codice '11' in colonna 2), l'importo da indicare è pari al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice '1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2022 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche

della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore, dall'importo delle spese sostenute va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

- **nella colonna 10** (Importo rata), indicare l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare di colonna 9 (spesa sostenuta nei limiti sopra indicati), per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 8. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2022 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti (codice 1 in colonna 4) su una singola unità immobiliare, l'importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 96.000 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.

- **Colonna 11 (N. d'ordine immobile)**

Per le spese sostenute nel 2022 vanno compilate questa colonna e la successiva sezione III-B relative ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori. Nella presente colonna 11 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righe della sezione III A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 11 di tutti i righe compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

## 8.8 Compilazione del Rigo RP48 Totale rate



### Nel Rigo RP 48:

- **Colonna 1 (detrazione del 60 per cento):** riportare la somma degli importi indicati nei righe da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale 2022 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "15";
- **Colonna 2 (detrazione del 50 per cento):** riportare la somma degli importi indicati nei righe da RP41 a RP47 nei quali la colonna 2 non è compilata e l'anno indicato in col. 1 è il 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, ovvero l'anno indicato a col. 1 è uguale a 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e nella casella di col. 2 è indicato il codice 5 e la casella 7 non è barrata. Riportare, inoltre, la somma degli importi indicati nei righe da RP41 a RP47 nei quali la colonna 2 è compilato con il codice "19" e l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2020, 2021 o 2022, oppure con il codice "20" e l'anno indicato a colonna 1 è uguale a "2021" e "2022" e non è barrata la casella di colonna 7.

- **Colonna 3** (detrazione del 65 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali la colonna 2 è compilata con il codice "4" e per le quali l'anno indicato a colonna 1 è compreso tra il 2013 ed il 2016.
- **Colonna 4** (detrazione del 70 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nella casella di colonna 2 è indicato il codice "6" e non è barrata la casella di colonna 7.
- **Colonna 5** (detrazione del 75 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "8" o il codice '10' e non è barrata la casella di colonna 7 oppure nella casella di colonna 2 è indicato il codice '21', '22' e anno di colonna 1 uguale a 2022.
- **Colonna 6** (detrazione del 80 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "7" e non è barrata la casella di colonna 7.
- **Colonna 7** (detrazione del 85 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2017, 2018, 2019 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "9" o il codice '11' e non è barrata la casella di colonna 7.
- **Colonna 8** (detrazione rata bonus verde): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "12" o il codice '13'.
- **Colonna 9** (detrazione del 90 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2020 e 2021 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "15".
- **Colonna 10** (detrazione del 110 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2020, 2021 e 2022, nella casella 2 è indicato il codice da 5 a 11, ed è barrata la casella di colonna 7 e riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2020, 2021 e 2022 e nella casella 2 sono indicati i codici 16, 17, 18 e 20.

**8.9 Rigo RP49 Totale detrazione per spese indicate nella sezione III A del Quadro RP**

Nel Rigo RP49 riportare:

Nella **colonna 1** riportare il 60 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 1  
Nella **colonna 2** riportare il 50 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 2  
Nella **colonna 3** riportare il 65 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 3  
Nella **colonna 4** riportare il 70 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 4  
Nella **colonna 5** riportare il 75 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 5  
Nella **colonna 6** riportare il 80 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 6  
Nella **colonna 7** riportare il 85 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 7  
Nella **colonna 8** riportare il 36 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 8  
Nella **colonna 9** riportare il 90 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 9  
Nella **colonna 10** riportare il 110 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 10

La somma degli importi delle detrazioni va riportata nel rigo RN14.

**8.10 Sezione III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione**

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.



**NOTA BENE** - La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2022. Per le spese sostenute dal 2013 al 2021 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta. Se i righi disponibili non sono sufficienti va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 11 della precedente sezione III-A.

### 8.10.1 Righi RP51 e RP52 - Dati catastali identificativi dell'immobile



Nei Righi RP51 e RP52 :

- **Colonna 1** (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 11 della Sezione III A del quadro RP. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 11, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.
- **Colonna 2** (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro RP si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali, pertanto non devono essere compilate le successive colonne dei righi RP51 e RP52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio. Nel caso di "condominio minimo", qualora i condomini non abbiano richiesto il codice fiscale del condominio, va riportato il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico.
- **Colonna 3** (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
- **Colonna 4** (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
- **Colonna 5** (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".
- **Colonna 6** (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
- **Colonna 7** (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra -spaziatrice.
- **Colonna 8** (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

**8.10.2 Rigo RP53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento)**

Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righe RP51 e RP52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo RP53 ovvero colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo RP53).

**Nel Rigo RP53:**

- **Colonna 1** (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 11 della sezione III A del quadro RP. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 11, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.
- **Colonna 2** (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righe da RP51 a RP52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo RP53.
- Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
- I dati possono essere ricavati:
  - > dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
  - > dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online' e modello RLI.
- **Colonna 3** (Data): indicare la data di registrazione del contratto.
- **Colonna 4** (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione.
  - '1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
  - '3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
  - '3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
  - '3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);
  - '3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.
- **Colonna 5** (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.
- **Colonna 6** (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) nell'apposita Tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.
- **Colonna 7** (Codice identificativo contratto): indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito

dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

- Domanda di accatastamento
- Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.
- **Colonna 8** (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
- **Colonna 9** (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
- **Colonna 10** (Provincia Ufficio Agenzia/Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

### 8.11 SEZIONE III C – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, in particolare:

le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") e per l'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati
le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie
l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

#### 8.11.1 Rigo RP56 – Pace contributiva o colonnine per ricarica

Indicare le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") e per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Indicare:

nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
nella colonna 2 l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
nella colonna 3 la spesa sostenuta.
nella colonna 4 l'importo della rata

#### **I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:**

- '1' per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"). Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell'assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l'onere per conto

dell'assicurato stesso. La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo. Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2022 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2023. Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da RP8 a RP11, codice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo RP21).

- **'2'** per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali. I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
- **'3'** per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV e ripartita in 5 quote annuali. In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110%. Questo codice va utilizzato anche per le spese sostenute nel 2021 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021.
- **'4'** per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari

a 2.000 euro per ognuna delle due unità immobiliare per cui è possibile fruire del superbonus. Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

- '5' per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini. In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Per le sole spese di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, in caso di spese sostenute dalla società trasparente (art.5 o art. 116 del TUIR) di cui il dichiarante è socio, in colonna 8 deve essere indicato l'importo della spesa, che non può superare i limiti indicati in corrispondenza dei relativi codici sostenuta nel medesimo anno di colonna 7 della società partecipata, per la quota attribuita al dichiarante e, in colonna 5, il codice fiscale della società partecipata; in caso di più partecipate, oltre alla prima, va compilato un modulo distinto per ciascuno di essere avendo cura di compilare esclusivamente le colonne 5, 6, 7 e 8 e 9. La colonna 6 deve essere compilata con il codice "2" o "3" o "4" o "5", di cui sopra, a seconda se le spese sostenute danno diritto alla detrazione del 50 o 110 per cento e a seconda del momento di sostenimento delle spese.

### 8.11.2 Rigo RP57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Per le spese sostenute dal 2022, si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

Qualora l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012. A partire dall'anno d'imposta 2017, e fino al 31 dicembre 2020, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute in ciascun anno, purché i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell'anno precedente. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione ovvero iniziati nell'anno precedente e proseguiti nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nell'anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione.

Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2019 ovvero iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito della detrazione.

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro.

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro.

La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.

I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia), oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013, n. 11/E del 21 maggio 2014, e n. 12/E del 08 aprile 2016 e 28/E del 25 luglio 2022.



### **Documenti da trasmettere**

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in

materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito <https://bonusfiscali.enea.it/>. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1° aprile 2022, giorno di messa on line del sito. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione. Sul sito internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it) è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.


La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

**Colonne 1, 2, 4, 5** (N. rata e Spesa arredo immobile): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata (colonna 1 e 4) e la spesa sostenuta (colonna 2 e 5) entro il limite di 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022 e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021. In presenza di più di due immobili ristrutturati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

**Colonne 3 e 6** (Importo rata): indicare l'importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l'ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata rispettivamente nella colonna 2 e 5.

### 8.11.3 Rigo RP58 (Spesa arredo immobili giovani coppie)

Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.



**ATTENZIONE!** La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

**Colonna 1** (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016;

**Colonna 2** (Spesa sostenuta nel 2016): indicare la spesa sostenuta nel 2016 entro il limite di 16.000 euro.

**Colonna 3** (Importo rata): indicare l'importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l'ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata nella colonna 2.

#### 8.11.4 Rigo RP59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n.20/E del 18 maggio 2016).



**NOTA BENE** - All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

##### Nel Rigo RP59:

**Colonna 1** (Numero rata): indicare il numero di rata che per gli acquisti effettuati nel 2016 sarà pari a 7 e per quelli effettuati nel 2017 sarà pari a 6;

**Colonna 2** (Importo IVA pagata): indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

**Colonna 3** (Importo rata): indicare l'importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l'ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata nella colonna 2.



**NOTA BENE** - Rigo RP60 (Totale rate): riportare in colonna 1 (rata 50 per cento) la somma degli importi indicati nella colonna 4 e 9 del rigo RP56, indicati con il codice "1" e/o "2", e nelle colonne 3 e 6 dei rigi RP57, nella colonna 3 del rigo RP58, e nella colonna 3 del rigo RP59 di tutti i moduli compilati. Su questo importo si determina la detrazione del 50 per cento che va riportata nel rigo RN15.

In colonna 2 (rata 110 per cento), riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 e 9 del rigo RP56, indicati con il codice "3, 4, e 5".

Nel caso siano stati compilati più moduli, questa colonna deve essere compilata unicamente sul primo di tali moduli, riportando la somma degli importi nelle predette colonne dei moduli compilati.

#### 8.12 Sezione IV -- Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2022 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2022 che sono state indicate con i codici da 1 a 12 e da 22 a 25 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici, presente sul sito internet dell'Agenzia.

**INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO  
(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)**

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaia a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2022
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2022
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2022
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2022
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 5 Ottobre 2020
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
16	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto	15.000	23.077	Dal 6 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022

**INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO**

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2022
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2022

**INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI  
PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO**

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022

**INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO**

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022

Per le spese sostenute dal 2013 al 2022 la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato). Le spese sostenute nel 2008 possono essere ancora detratte se dal 2011 al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto la spesa.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI o dell'IMU, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del

possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua, a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruita non si trasferiscono all'usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruita dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.



**RICORDA** - La detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio. La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Sono comprese tra le **spese detraibili** quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese, da parte dei contribuenti non titolari di reddito d'impresa, deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

### 8.12 .1 Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori anche nei seguenti casi: caldaie a condensazione con potenza minore di 100 KW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali. Inoltre, l'asseverazione può essere:
  - sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
  - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo. Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;

- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito,

nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

### 8.12.2 Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Per gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito <https://bonusfiscali.enea.it/>. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1° aprile 2022, giorno di messa on line del sito. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

### 8.12.3 Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.

### 8.13 Bonus facciate influente dal punto di vista termico

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

- i "requisiti minimi" previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (tabella 2 dell'allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, nella misura del 60%, si ricorda che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 la detrazione spettava nella misura del 90%.

### 8.14 Super bonus

È riconosciuta una detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di efficienza energetica:

- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un

ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. Nel caso di interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico (indicati con i codici tra 2 e7 e tra 12 e 14 e 16 della presente sezione), nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all'applicazione della detrazione nella misura del 110 per cento (interventi indicati con i codici 30, 31, 32 e 33 nella presente sezione).

Con riferimento alla condizione richiesta che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli altri interventi di riqualificazione energetica ("trainati") siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Super bonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti". Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

Per aver diritto al super bonus, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Per le spese sostenute fino al 31/12/2021, la detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato). Per le spese sostenute a partire dal 01/01/2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Per altre informazioni sull'agevolazione Super bonus, vedere in appendice la voce "Superbonus".




---

**NOTA BENE - Maggiorazione limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici**

---

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2022, sono aumentate del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), nonché a partire dal 1° gennaio 2021, dai fabbricati situati nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

**8.14.1 Compilazione dei righe da RP61 a RP64**

Nella colonna 1 (Tipo intervento) indicare il codice:

"1" Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
"2" Interventi sull'involucro degli edifici esistenti.
"3" Installazione di pannelli solari.
"4" Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
"5" Acquisto e posa in opera di schermature solari. Interventi per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente effettuati fino al 31 dicembre 2017.
"6" Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.
"7" Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.
'8' Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.
'9' Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.
'10' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.
'11' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore.
'12' Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
'13' Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione.
'14' Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.
'15' Bonus facciate.
'16' Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa.
'30' Intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari.
'31' Intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini.
'32' Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
'33' Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Nella **colonna 2** (Anno) indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

**Colonna 3 (Periodo 2013):** compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

"1" spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);

"2" spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);



**ATTENZIONE!** La colonna 4 (Casi particolari) è riservata ai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte. Indicare il codice:

"1" nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2021 e ancora in corso nel 2022;

"2" nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2022 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nell'anno 2022;

"3" se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 2 (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione).

La **colonna 5** (Periodo 2008 - Rideterminazione rate) i contribuenti che dal 2013 al 2017 hanno acquistato o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso dell'anno 2008, se hanno rideterminato il numero di rate scelte da chi ha sostenuto la spesa indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione.

La **colonna 6** (110%) va barrata, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi c.d. trainati individuati dai codici: da '2' a '7' e da '12' a '14' e '16' sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti, individuati dai codici '30', '31', 32 e 33.

Nella **colonna 7** (n. rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2022. Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2020, 2 per le spese del 2021 e 1 per le spese del 2022;

Nella **colonna 8** (Spesa totale) indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sotto descritti in relazione alla tipologia dell'intervento che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7" e "15", dovranno essere indicate determinati limiti per il cui importo si rinvia alle tabelle presenti all'inizio della sezione.

Nella **Colonna 9** (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 1 sono indicati i codici da 2 a 7, da 12 a 14 e 16 e i codici 30, 31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del 50 per cento.

Nella **colonna 10** (Importo rata) indicare l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (colonna 8), per il numero delle rate.

**8.14.2 Rigo RP65 (Totale rate – Rata 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% e 110%)**

Il rigo RP65:

- **Colonna 1** (rata del 50 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 con i codici 5, 6, 12, e 13 nella colonna 1 e non sia stata barrata la casella 110%;
- **Colonna 2** (rata del 55 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2013 con il codice "1" nella colonna 3;
- **Colonna 3** (rata del 65 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2013 con il codice 2 nella colonna 3 ovvero è stato indicato l'anno 2014 o l'anno 2015 o l'anno 2016 ovvero l'anno 2017 con i codici 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 nella colonna 1, ovvero è stato indicato l'anno 2018, 2019, 2020, , 2021 e 2022 con i codici 1, 2, 3, 4, 7, 14, o 16 nella colonna 1 e non sia stata barrata la casella 110%;
- **Colonna 4** (rata del 70 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2017 o 2018 o 2019 o 2020 o 2021 o 2022 con il codice 8 nella colonna 1;
- **Colonna 5** (rata del 75 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2017 o 2018 o 2019 o 2020 o 2021 o 2022 con il codice 9 nella colonna 1;
- **Colonna 6** (rata del 80 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2018 o 2019 o 2020 o 2021 o 2022 con il codice 10 nella colonna 1;
- **Colonna 7** (rata del 85 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2018 o 2019 o 2020 o 2021 o 2022 con il codice 11 nella colonna 1;
- **Colonna 8** (rata del 90 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2020 o 2021 con il codice 15 nella colonna 1;
- **Colonna 9** (rata del 110 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2021, in colonna 1 sono indicati i codici da '2', a '7' e da '12' a '14' e '16', se barrata la casella 6 (110%), oppure per le quali nella colonna 1 è stato indicato il codice 30 o 31 o 32 o 33.
- **Colonna 10** (rata del 60 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2022 con il codice 15 nella colonna 1.

### 8.14.3 Rigo RP66 (Totale detrazione 50%, 55%, 60%, 65%, 70%,75%, 80%, 85%, 90% e 110%)

#### Rigo RP66

Nella <b>colonna 1</b> riportare il 50 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65, col. 1
Nella <b>colonna 2</b> riportare il 55 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65, col. 2
Nella <b>colonna 3</b> riportare il 65 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65, col. 3
Nella <b>colonna 4</b> riportare il 70 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65, col. 4
Nella <b>colonna 5</b> riportare il 75 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65, col. 5
Nella <b>colonna 6</b> riportare il 80 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65, col. 6
Nella <b>colonna 7</b> riportare il 85 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65, col. 7
Nella <b>colonna 8</b> riportare il 90 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65, col. 8
Nella <b>colonna 9</b> riportare il 110 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65, col. 9
Nella <b>colonna 10</b> riportare il 60 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65, col. 10
La somma degli importi delle detrazioni va riportata nel rigo RN16.

## Capitolo 9 - QUADRO LC - Cedolare secca sulle locazioni

### 9.1 Aspetti generali

Il quadro LC – “Cedolare secca sulle locazioni” del modello Redditi PF 2023 è riservato ai contribuenti che hanno usufruito della disciplina delle locazioni “brevi”. I redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21%, se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. A partire dal 1° gennaio 2021, per effetto delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo nel caso in cui un contribuente destini a questa finalità non più di quattro appartamenti nel periodo di imposta; nel caso in cui questo limite venga superato, l'attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale, anche quando svolta per il tramite di intermediari.

### 9.2 La compilazione del modello

Sul piano operativo, ai fini della compilazione del quadro LC, occorre procedere come segue.

**9.2.1 Rigo LC1 – Cedolare secca sulle locazioni**

Il rigo LC1 è riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva, con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca e dell'imposta sostitutiva al 21 per cento dovuta sui contratti di locazione breve (inferiori a 30 giorni).

Nello specifico, occorre indicare:

**Colonna 1** (Imposta cedolare secca): indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta indicato nella colonna 3 del rigo RB11.

**Colonna 2** (Imposta su redditi diversi): indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota pari al 21 per cento dell'importo indicato nella colonna 6 del rigo RL10 (Fascicolo 2)

**Colonna 3** (Totale imposta complessiva): indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.

**Colonna 4** (Ritenute da CU per locazioni brevi): indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2023 al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro RB e RL per il quale nella casella del punto 4 è indicato l'anno "2022". Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2023 o se sono compilati più righe dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali nella casella del punto 4 è indicato l'anno "2022") indicare la somma delle ritenute.

Se nella CU 2023 nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno 2021, riportare le ritenute indicate nel punto 15, salvo che non siano già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021.

Se nella CU 2023 nella casella del punto 4 è indicato l'anno 2023, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2023.

Se in possesso di una CU 2023 in cui nella casella del punto 4 è indicato l'anno 2022, indicare le ritenute indicate al punto 15 e relative ai redditi indicati nel quadro RB.

**Colonna 5** (Differenza): indicare la differenza degli importi esposti nelle colonne 3 e 4 del presente rigo.

Se la differenza LC1 colonna 3 – LC1 colonna 4 è negativo, il risultato in valore assoluto deve essere riportato nel rigo RN33 colonna 4.

**Colonna 6** (Eccedenza dichiarazione precedente): riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2021, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. Redditi PF 2022. Se nel 2022 avete fruito dell'assistenza fiscale ed il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 94 della Certificazione unica 2023. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2023 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna anche l'eventuale importo del

credito di cedolare secca indicato nel rigo 194 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2022 (214 per il coniuge).

**Colonna 7** (Eccedenza compensata modello F24): indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il modello F24.

**Colonna 8** (Acconti versati): indicare l'ammontare degli acconti della cedolare secca versati per l'anno 2022. Riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con i codici tributo 1840 e 1841 e l'anno 2022;
- l'importo indicato nei punti 126 e 127 (326 e 327 per il coniuge) della Certificazione unica 2023 (acconto trattenuto con il modello 730/2022).

In questa colonna va compreso anche l'importo indicato nella colonna 9.

<b>Casi particolari</b>
Se nell'anno 2022 è stato presentato un modello 730/2022 senza sostituto: riportare l'importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2022 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2022. Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righe 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022.
Se il rimborso risultante dal modello 730/2022 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022

**Colonna 9** (Acconti sospesi): indicare l'importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

**Colonna 10** (Cedolare secca trattenuta dal sostituto): riportare l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta, indicato nella colonna 7 del rigo 99 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 119 del modello 730-3/2023.

**Colonna 11** (Cedolare secca rimborsata dal sostituto): riportare l'importo rimborsato dal sostituto d'imposta, indicato nella colonna 5 del rigo 99 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 119 del mod. 730-3/2023.

Per determinare l'imposta sostitutiva a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$\text{col. 5 (se positiva)} - \text{col. 6} + \text{col. 7} - \text{col. 8} - \text{col. 10} + \text{col. 11}$$

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 12.



**ATTENZIONE!** Se il risultato di tale operazione è "positivo" (debito), va riportato l'importo così ottenuto nella colonna 12. Tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'IRPEF e va riportato nella colonna 1 del rigo RX4. Se il risultato di tale operazione è "negativo" (credito), occorre riportare l'importo ottenuto nella colonna 13. Detto importo va riportato anche nella colonna 2 del rigo RX4.

### 9.2.2 Rigo LC2 Acconto cedolare secca locazioni per l'anno 2023

Nel modello REDDITI va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2023. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2023 occorre controllare l'importo indicato nel rigo LC1, colonna 5, "Differenza". Se questo importo:

- Non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- >supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo LC1, col. 5, risulti pari o superiore ad euro 52.



**RICORDA** - L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: – la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno 2023 ovvero il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; – la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2023.

Si ricorda che i termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso gli importi da indicare nel rigo LC2 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2023 può essere versata ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo "Rateazione".

#### Sul piano operativo:

Nella colonna 1 (Primo acconto), indicare l'importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte;

Nella colonna 2 (Secondo o unico acconto), indicare l'importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

## Capitolo 10 - QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

### 10.1 Aspetti generali

Il quadro RN è utilizzato ai fini del calcolo e della liquidazione dell'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche ossia dell'IRPEF dovuta per l'anno d'imposta 2022.

### 10.2 Perdite d'impresa

Se sono stati compilati i quadri 'RF' o 'RG' e/o 'RH' e/o 'RE' e/o 'RD' si ricorda che:

- le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti vanno sottratte dall'importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 5;
- le perdite derivanti dall'esercizio di impresa e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, nei limiti dell'80 per cento dei relativi redditi per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite che derivano dall'esercizio di imprese e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, formatesi nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.



**ATTENZIONE!** Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire in questo quadro, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati richiesti, ricavandoli dai quadri compilati. Nel prospetto sono presenti anche le indicazioni per la determinazione del reddito minimo da partecipazione in società non operative (rigo RN1 col. 4) e dell'eventuale residuo di perdite compensabili con credito per fondi comuni (rigo RN1 col. 3). I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compilare il quadro RN tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell'apposito prospetto del quadro RS.

### 10.3 Reddito complessivo Oneri deducibili - Imposta lorda (RN1 - RN5)

#### 10.3.1 Reddito complessivo Rigo RN1

Nel rigo RN1 deve essere riportato il **reddito complessivo**.



**ATTENZIONE!** Colonna 1 (Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali): indicare l'importo risultante dalla seguente operazione:

$$\text{RN1, col. 5} + \text{RB10, col. 14} + \text{RB10, col. 15} + \text{RL10 col. 6} + \text{LM38}$$



**RICORDA** - Il reddito fondiario e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati alla cedolare secca e reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lettera g, articolo 1, comma 692, legge di bilancio 2020) devono essere aggiunti al reddito complessivo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011).



### **Colonna 2 (Credito d'imposta per fondi comuni e credito indiretto di cui all'art. 3 del d.lg. n. 147/2015)**

Questa colonna è riservata:

- ai percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d'imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG, RH e RL. In particolare riportare in tale colonna l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nei righi RF102 col. 2, RG37 col. 2, RH20 col. 1 e RL4 col. 3;
- ai contribuenti che intendono fruire del credito d'imposta indiretto di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015. In particolare, riportare in tale colonna l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute. I relativi importi sono indicati nei righi RF102 col. 9, RG37 col. 9, RH25 e RL4 col. 9, nonché, nel caso in cui sia compilata anche la colonna 15 dei righi da CE1 a CE3, nella colonna 4 di questi ultimi righi; in tale ultima ipotesi, laddove nella colonna 15 sia presente il codice "2", (in quanto il rigo è compilato sia ai fini della determinazione del credito d'imposta ex art. 165, comma 1 TUIR che del credito d'imposta indiretto), l'importo di colonna 4 va decurtato dell'imposta estera relativa al credito di cui all'art. 165, comma 1 TUIR.



### **Colonna 3 (Perdite compensabili con credito per fondi comuni e credito indiretto di cui all'art. 3 del d.lg. n. 147/2015)**

Questa colonna è riservata ai contribuenti che in presenza di un reddito minimo (colonna 4 compilata), derivante dai quadri RF, RG e RH, hanno determinato un ammontare di perdite non utilizzate in diminuzione del reddito complessivo. Se utilizzate lo schema riepilogativo tale importo risulta dal punto 35 e deve essere riportato in questa colonna nei limiti dell'ammontare dei crediti d'imposta indicati nella colonna 2 del presente rigo. Pertanto, questa colonna non deve essere compilata se non è stata compilata la colonna 2 di questo rigo.



### **Colonna 4 (Reddito minimo da partecipazione in società non operative).**

Questa colonna è riservata ai contribuenti ai quali sono stati attribuiti redditi d'impresa derivanti dalla partecipazione in società "non operative". In questa ipotesi nella determinazione del reddito complessivo si

dovrà tenere conto del reddito minimo riferito alle suddette società. Il reddito complessivo non potrà mai essere inferiore al reddito minimo, anche in presenza di perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (vedi circolare n. 25/E del 2007). Pertanto in questa colonna indicare la somma dei redditi minimi risultanti dai rigi RF58 col. 3, RG26 col. 3 e RH7 col.1. Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l'importo indicato nel punto 32 dello schema stesso.



Indicare il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno. Se risulta compilata la colonna 4 di questo rigo indicare il maggiore tra il reddito complessivo come sopra determinato e il reddito minimo. Tale importo va diminuito dell'importo dell'agevolazione di Campione d'Italia e di quanto indicato nel rigo RS37, colonna 16 e va incrementato dell'eventuale importo del recupero ACE indicato nel rigo RS37, colonna 20.

**Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l'importo indicato nel punto 33 dello schema stesso.**

IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE							
	TIPO REDDITO	REDDITI (col. 1)		PERDITE (col. 2)		RITENUTE (col. 3)	
		Rigo	Importo	Rigo	Importo	Rigo	Importo
1	Domiciliati - Quadro RA	RA23 col. 11	.00				
2	Agrari - Quadro RA	RA25 col. 12	.00				
3	Fabbricati - Quadro RB	RB10 col. 13 + col. 18	.00				
4	Lavoro dipendente - Quadro RC	RC5 col. 5	.00				
5		RC9	.00				
6						RC10 col. 1 + RC10 col. 8 + RC11	.00
7	Lavoro autonomo - Quadro RE	RE 25 se positivo	.00	RE 25 se negativo	.00	RE26	.00
8	Imprese in contabilità ordinaria - Quadro RF	RF101	.00			RF102 col. 8	.00
9	Imprese in contabilità semplificata - Quadro RG	RG36	.00			RG37 col. 8	.00
10	Imprese concorsuali - Quadro RS					RS33 + RS40 - LM41	.00
11	Partecipazione - Quadro RH	RH14 RH17 se positivo RH18 col. 1	.00	RH 17 se negativo	.00	RH19	.00
12	Plurivalenze di natura finanziaria - Quadro RT	RT66 + RT67	.00			RT104	.00
13	Altri redditi - Quadro RL	RL3 col. 2	.00			RL3 col. 3	.00
14		RL4 col. 2	.00			RL4 col. 5	.00
15		RL19	.00			RL20	.00
16		RL22 col. 2	.00			RL23 col. 2	.00
17		RL30 + RL32 col. 1	.00			RL31	.00
18	Allevamento - Quadro RD	RD18	.00			RD19	.00
19	Terminazione separata (con opzione terminazione ordinaria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM	RM15 col. 1	.00			RM15 col. 2 + RM25 col. 3	.00
20	Locazione Cedolare - Quadro LC					LC1 col. 5, in valore assoluto, se minore di zero	
30	TOTALE REDDITI		.00	TOTALE PERDITE	.00	TOTALE RITENUTE Riportare nel rigo RN33 col. 4	.00
31	DIFFERENZA (punto 30 col. 1 - punto 30 col. 2)		.00				
32	REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RC26 col. 3 + RH7 col. 1) Riportare nel rigo RN1 col. 4.		.00				
33	REDDITO COMPLESSIVO Se non compilato il punto 32, riportare il punto 31 - RS37 col. 16. Se compilato il punto 32, riportare il maggiore tra i punti 31 e 32 detrulato dell'agevolazione Complesse d'Italia e diminuito del rigo RS37 col. 16. Riportare nel rigo RN1 col. 5.		.00				
<b>RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 32 (REDDITO MINIMO) SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D. LGS. N. 147/2015)</b>							
34	REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 30 col. 1 - punto 32)						.00
35	RESIDUO PERDITE COMPENSABILI - Se il punto 34 è maggiore o uguale al punto 30 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1 - Se il punto 34 è minore del punto 30 col. 2 calcolarsi: Punto 30 col. 2 - punto 34 Riportare nel rigo RN1 col. 3 nel limite dell'importo da indicare nel rigo RN1 col. 2						.00

Se nella colonna 1 di uno o più righe da RC1 a RC3 del quadro RC avete indicato il codice '3' (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), e avete compilato la colonna 1 del rigo RC6, consultate le istruzioni contenute in Appendice alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

### 10.3.2 Reddito complessivo Rigo RN2 Deduzione per l'abitazione principale

Riportare nel **Rigo RN2** l'importo indicato nel rigo RB10, colonna 18.

Per l'abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Tale deduzione si applica esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate all'IMU, il cui reddito quindi concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

La deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia salvo quanto precisato con riferimento ai contribuenti c.d. "Non residenti Schumacker" (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161, come modificato dal comma 954 della Legge di stabilità 2016).

### 10.3.3 Rigo RN3 Oneri deducibili

Indicare nel rigo RN3 l'importo riportato nel rigo RP39.

### 10.3.4 Rigo RN4 Reddito imponibile

Indicare nel rigo RN4 il reddito imponibile risultante dalla seguente operazione: RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN1 col. 3 – RN2 – RN3

Se il risultato è negativo, scrivere "0" (zero) nel presente rigo e nei righe RN5 (imposta lorda) e RN26 (imposta netta).

### 10.3.5 Rigo RN5 imposta lorda

In questo rigo si indica l'**imposta lorda** corrispondente al **reddito imponibile indicato a rigo RN4**, utilizzando le **aliquote** previste per ciascuno scaglione di reddito.

#### CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	
fino a euro 15.000,00		23	23% sull'intero importo	
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 + 27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 + 38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro 55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 + 41% parte eccedente	55.000,00
oltre euro 75.000,00		43	25.420,00 + 43% parte eccedente	75.000,00

### 10.4 Rigo RN6 Detrazioni per familiari a carico

Per ogni familiare a carico spettano delle detrazioni di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo di imposta.

Le detrazioni relative ai carichi di famiglia trovano collocazione nel rigo RN6; in particolare:
• la detrazione per coniuge a carico (colonna 1);
• la detrazione per figli a carico (colonna 2);
• l'ulteriore detrazione per figli a carico (colonna 3);
• la detrazione per altri familiari a carico (colonna 4).

 **ATTENZIONE!** Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna 14 al netto dell'eventuale importo indicato in colonna 20 del medesimo rigo RS37.

 **Colonna 1 (Detrazione per coniuge a carico)**

Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino ad euro 800 decrescente all'aumentare del reddito, che si azzerava se il reddito supera euro 80.000. Tale detrazione si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico.

 **Colonna 2 (Detrazione per figli a carico)**

Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica (per i mesi di gennaio e febbraio 2022) pari a:

- 950 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
- 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (colonna 6 "minore di tre anni" del prospetto dei familiari a carico compilata).

La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:

- 400 euro per ciascun figlio con disabilità (casella "D" barrata nel prospetto dei familiari a carico);
- 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

Si precisa che, ai fini delle maggiorazioni il requisito dell'età deve essere soddisfatto al 31 dicembre 2022.

A partire dal mese di marzo, è prevista una detrazione teorica di 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore ai 21 anni. La detrazione compete dal mese di compimento del 21° anno.

La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico (casella 9 "gennaio-febbraio", ovvero casella 10 per i soli figli di età superiore ai 21 anni, presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del prospetto

dei familiari a carico, che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.

**Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:**

CONTRIBUENTE	FINO AL 28 FEBBRAIO 2022	DAL 1° MARZO 2022
<b>CON NUMERO DI FIGLI INFERIORE O UGUALE A TRE</b>	<b>IMPORTO DETRAZIONE TEORICA (DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI EFFETTIVAMENTE A CARICO - MAX DUE - E ALLA PERCENTUALE)</b>	<b>IMPORTO DETRAZIONE TEORICA (DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI EFFETTIVAMENTE A CARICO - MAX DIECI - E ALLA PERCENTUALE)</b>
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	158	–
Figlio di età inferiore a 3 anni	203	–
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità	225	–
Figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità	270	–
Figlio di età superiore a 21 anni	158	792
<b>CON NUMERO DI FIGLI SUPERIORE A TRE</b>	<b>IMPORTO DETRAZIONE TEORICA (DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI E ALLA PERCENTUALE)</b>	<b>IMPORTO DETRAZIONE TEORICA (DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI E ALLA PERCENTUALE)</b>
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	192	–
Figlio di età inferiore a 3 anni	237	–
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità	258	–
Figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità	303	–

**Colonna 3 (Ulteriore detrazione per figli a carico)**

- Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre (condizione che deve essere soddisfatta al 31 dicembre 2022), per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un'ulteriore detrazione di euro 1.200. Tale detrazione spetta per i soli mesi di gennaio e febbraio.
- Pertanto, se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico di cui al rigo RN6, colonna 2, riportate in questo rigo l'ammontare dell'ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale indicata nel rigo 7 del citato prospetto. Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all'aumentare del reddito fino ad annullarsi. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro Reddito per detrazioni è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico, non potete usufruire dell'ulteriore detrazione.
- Qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Tale credito va indicato nella colonna 1 del rigo RN31 alle cui istruzioni si rimanda per la relativa determinazione.

**Colonna 4 (Detrazione per altri familiari a carico)**

Per ogni altro familiare a carico (casella "A" barrata nel prospetto dei familiari a carico) è prevista una Detrazione teorica pari ad euro 750 da rapportare al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" compilata nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" compilata nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l'importo di quella effettivamente spettante è in funzione del Reddito per detrazioni del contribuente.

**10.5 Rigo RN7 Detrazione per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi**

In questo rigo RN7 occorre indicare le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi.



**NOTA BENE** - Per determinare la detrazione spettante si tiene conto della tipologia di reddito, dell'ammontare del reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e, per alcuni redditi, dei giorni di lavoro o di pensione. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.



**ATTENZIONE!** Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna col. 14 del rigo RS37 al netto dell'importo indicato nella colonna col. 20 del medesimo rigo RS37. La detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 50.000.

Se nello stesso anno sono state percepite diverse tipologie di redditi le relative detrazioni non sono cumulabili tra loro.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo dell'anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

**Colonna 1 (Detrazione per redditi di lavoro dipendente)**

Compilare questa colonna se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei rigi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), il codice 3 (lavori socialmente utili) o il codice 4 (frontalieri) ed è stata compilata la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente). Si precisa che:

- se nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 3 la detrazione spetta solo se i redditi per lavori socialmente utili concorrono alla formazione del reddito complessivo.
- se nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 4 la detrazione spetta solo se l'ammontare dei redditi percepiti in zone di frontiera è superiore alla quota esente di euro 7.500;
- se nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 2 e la relativa casella di colonna 4 assume il valore 5, la detrazione spetta solo se l'ammontare dei redditi percepiti in euro dai residenti a Campione d'Italia è superiore RC5 colonna 2.



### **Colonna 2 (Detrazione per redditi di pensione)**

Compilare questa colonna se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei rigi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 ed è stata compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione).

### **Rigo RN7 Colonne 3 e 4 - Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi**

Compilare questo rigo se è stato percepito uno o più dei seguenti redditi:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC;
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righi RL14, RL15 e RL16);
- redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei rigi da RH1 a RH4;
- altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;
- redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, e redditi di impresa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei rigi da RH1 a RH4;
- redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD.

### **10.6 Rigo RN8 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro**

In questo rigo riportare la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo RN6 e nelle colonne 1, 2 e 4 e 5 del rigo RN7.

### **10.7 Rigo RN12 Detrazione per canoni di locazione e affitto terreni**

Il rigo RN12 è dedicato all'indicazione della detrazione spettante per canoni di locazione e della detrazione spettante per affitto di terreni agricoli ai giovani e, pertanto, la compilazione dello stesso presuppone che sia stata compilata la Sezione V del quadro RP.

**Colonna 1 (Totale detrazione)**

La colonna 1 di questo rigo va compilata solo se si è compilata la Sez. V del quadro RP.

- Sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione per abitazione tra loro non cumulabili, se riferite ad un medesimo periodo dell'anno.
- Dette detrazioni vengono riconosciute entro determinati limiti di reddito complessivo. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna 14 del rigo RS37 al netto dell'importo indicato nella colonna 20 del medesimo rigo RS37.
- È inoltre prevista una detrazione per affitto di terreni agricoli ai giovani di età inferiore ai 35 anni (rigo RP73).
- Se l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti è superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

**Colonna 2 (Credito residuo) e colonna 3 (Detrazione fruita)**

Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda (da indicare nella colonna 2), e della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna 3) procedere come di seguito descritto.

**Calcolare:**

$$\text{Capienza} = \text{RN5} - \text{RN8} - \text{RN18 col.1} - \text{RN19 col. 1} - \text{RN20 col. 1} - \text{RN21 col. 1}$$

 **ATTENZIONE!** Se è stato compilato il rigo RP80, per verificare la capienza di cui alla precedente formula è necessario preliminarmente compilare la colonna 1 dei righe RN18, RN19, RN20 e RN21.

- Se "Capienza" è minore o uguale a zero la detrazione per canoni di locazione non trova capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1 e la colonna 3 non deve essere compilata.
- Se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:
  - se "Capienza" è maggiore o uguale a RN12, colonna 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 2 non deve essere compilata e nella colonna 3 deve essere riportato l'importo di colonna 1;
  - se invece, "Capienza" è minore di RN12, colonna 1:
    - nella colonna 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN12 col. 1 – Capienza;
    - nella colonna 3 l'ammontare della detrazione che trova capienza pari a: RN12, colonna 1 – RN12 col. 2.

#### 10.8 Rigo RN13 Detrazione per spese indicate nella Sezione I del Quadro RP (oneri detraibili)

A partire dal 2020, ai fini del calcolo delle detrazioni, è necessario distinguere tra le spese la cui detrazione deve essere commisurata al reddito in forza dei nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 15 del TUIR da quelle la cui detrazione non deve essere invece commisurata al reddito.

I contribuenti, pertanto, dovranno:

- **calcolare il totale delle detrazioni da riportare al reddito complessivo**, ottenuto dalla seguente operazione:  $19\% \times \text{RP15 col. 3} + 26\% \times \text{RP15 col. 5} + 90\% \times \text{RP15 col. 8} = \text{Totale Detrazione da Rapportare}$
- **rapportare il risultato** di tale formula al **reddito di riferimento** ottenuto come segue:  $\text{RN1 col. 1} - \text{RN2} + \text{RS37 col. 14} = \text{Reddito di riferimento (RR)}$ .

Gli scenari che possono verificarsi sono i seguenti:

1) Se il Reddito di riferimento è minore o uguale a € 120.000:

**$\text{Detrazione da Rapportare Spettante} = \text{Totale Detrazione da Rapportare}$**

2) Se il Reddito di riferimento è superiore a € 120.000 e inferiore a € 240.000:

**$\text{Detrazione da Rapportare Spettante} = \frac{240.000 - \text{RR} \times \text{Totale Detrazione da Rapportare}}{120.000}$**

3) Se il Reddito di riferimento è superiore a € 240.000:

**$\text{Detrazione da Rapportare Spettante} = 0$**

L'importo del **rigo RN13** deve essere uguale al totale delle detrazioni da riportare al reddito spettanti a cui aggiungere le detrazioni non parametrare al reddito complessivo, ossia:

- il 19% per gli oneri indicati nel rigo RP15, colonna 2;
- il 26% dell'importo indicato nel rigo RP15, colonna 4;
- il 30% dell'importo indicato nel rigo RP15, colonna 6;
- il 35% dell'importo indicato nel rigo RP15, colonna 7.

#### **10.9 Rigo RN14 Detrazione per spese indicate nella sezione III A del Quadro RP (spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche bonus verde e bonus facciate e Superbonus)**

Nella colonna 1 riportare la somma degli importi delle detrazioni del rigo RP49.

#### **10.10 Rigo RN15 Detrazione per spese indicate nella sezione III C del Quadro RP**

Indicare il 50 per cento dell'importo indicato nel rigo RP60 colonna 1 ed il 110 per cento del rigo RP60 colonna 2

#### **10.11 Rigo RN16 Detrazione per spese indicate nella Sezione IV del Quadro RP (risparmio energetico)**

Nella colonna 1 riportare la somma degli importi delle detrazioni del rigo RP66.

#### **10.12 Rigo RN17 Detrazione Sezione VI Quadro RP e Quadro RC**

Il rigo RN17 colonna 1 è riservato alla detrazione spettante della sezione VI del quadro RC

Il rigo **RN17 colonna 1** è riservato alla detrazione spettante per il personale del comparto sicurezza e difesa, indicata nella Sezione VI del quadro RC e spettante nella misura massima di 610 euro per ciascun beneficiario.

L'importo di colonna 2 sarà invece pari al risultato della seguente operazione:

**Detrazione da Rapportare Spettante + RP83, col. 2 (con codice di col. 1 = 1) + RP83, col. 2 (con codice di col. 1 = 2) nel limite del 30% dell'imposta lorda + RP83, col. 2 (con codice di col. 1 = 3)**

Si ricorda che per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (codice 2, colonna 1) l'importo da indicare in questo rigo non può essere superiore al 30% dell'imposta lorda dovuta.

**10.13 Righi da RN18 – 21**

In tali righi vanno indicate le detrazioni residue per investimenti in start-up.

Rigo	Indicazione
<p><b>RN18</b></p>	<p>Nella colonna 1 va indicato <b>l'ammontare della detrazione per investimenti in start-up che non ha trovato "capienza" nell'imposta lorda relativa all'anno d'imposta 2019</b>. Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel rigo RN47, colonna 1 del modello Redditi 2022 al netto dell'importo indicato al rigo RP80, colonna 9 del presente modello.</p> <p>Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è "superiore" all'imposta lorda, dopo aver diminuito quest'ultima delle detrazioni utilizzabili (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l'eccedenza non può essere riportata in avanti.</p> <p>Occorre, dunque, tener conto di quanto segue:                  "Capienza" = RN5 - (RN8 - RN6, col. 3) - RN12, col. 3 - RN13 - RN14 - RN15 - RN16 - RN17 col.1 - RN17 col. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se "Capienza" è minore o uguale a "zero" la detrazione per start-up non trova capienza nell'imposta lorda e, pertanto, la colonna 2 non deve essere compilata;</li> <li>• se "Capienza" è maggiore di "zero" è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ se "Capienza" è <math>\geq</math> RN18, col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1;</li> <li>○ se "Capienza" è <math>&lt;</math> RN18, col. 1, la detrazione per start-up che non trova capienza nell'imposta non può più essere utilizzata e nel rigo RN18, colonna 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN18, col. 1 e "Capienza".</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>RN19</b></p>	<p>Nella colonna 1 va indicato <b>l'ammontare della detrazione per investimenti in start-up che non ha trovato capienza nell'imposta lorda relativa all'anno d'imposta 2020</b>. Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel rigo RN47, colonna 2 del modello Redditi 2022 al netto dell'importo indicato al rigo RP80, colonna 9 del presente modello.</p> <p>Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è "superiore" all'imposta lorda, dopo aver diminuito quest'ultima delle detrazioni utilizzabili (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.</p> <p>Occorre, a tal fine, tener conto di quanto segue:                  "Capienza" = RN5 - (RN8 - RN6, col. 3) - RN12, col. 3 - RN13 - RN14 - RN15 - RN16 - RN17 col.1 - RN17 col. 2- RN18, col. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se "Capienza" è minore o uguale a "zero" la detrazione per start-up non trova capienza nell'imposta lorda e, pertanto, nel rigo RN47, colonna 1 va riportato l'importo di colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata;</li> <li>• se "Capienza" è maggiore di "zero" è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:</li> </ul>

Rigo	Indicazione
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. se "Capienza" è <math>\geq</math> RN19, col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1;</li> <li>2. se "Capienza" è <math>&lt;</math> RN19, col. 1:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o nel rigo RN19, colonna 2 va riportato l'ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN19, col. 1 e "Capienza";</li> <li>o nel rigo RN47, colonna 1 va riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN19, col. 1 - RN19, col. 2.</li> </ul> </li> </ol>
<b>RN20</b>	<p>Nella colonna 1 va indicato <b>l'ammontare della detrazione per investimenti in start-up che non ha trovato capienza nell'imposta lorda relativa all'anno d'imposta 2021</b>. Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel rigo RN47, colonna 3 del modello Redditi 2022 al netto dell'importo indicato al rigo RP80, colonna 9 del presente modello.</p> <p>Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è "superiore" all'imposta lorda, dopo aver diminuito quest'ultima delle detrazioni utilizzabili (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.</p> <p>Occorre, a tal fine, tener conto di quanto segue:</p> <p>"Capienza" = RN5 - (RN8 - RN6, col. 3) - RN12,col. 3 - RN13 - RN14 - RN15 - RN16 - RN17 col. 1 - RN17 col. 2- RN18, col. 2 - RN19, col. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se "Capienza" è minore o uguale a "zero" la detrazione per start-up non trova capienza nell'imposta lorda e pertanto nel rigo RN47, colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata;</li> <li>• se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. se "Capienza" è <math>\geq</math> a RN20, col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1;</li> <li>2. se "Capienza" è <math>&lt;</math> RN20, col. 1:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>o nel rigo RN20, colonna 2 va riportato l'ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN20, col. 1 e "Capienza";</li> <li>o nel rigo RN47, colonna 2 va riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN20, col. 1 - RN20, col. 2.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
<b>RN21</b>	<p>Nella colonna 1 va indicato <b>l'importo risultante dalla colonna 6 del rigo RP80</b>.</p> <p>Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è "superiore" all'imposta lorda, dopo aver diminuito quest'ultima delle detrazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro, di pensione e/o altri redditi), l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.</p>

## 10.14 Rigo RN22 Totale detrazioni d'imposta

In tale rigo va riportata la somma delle detrazioni spettanti:

- per carichi di famiglia e spese di produzione: rigo RN8;
- per gli oneri di cui alla Sezione V del quadro RP: rigo RN12, colonna 3;
- per gli oneri di cui alla Sezione I del quadro RP: rigo RN13;
- per gli oneri di cui alla Sezione III-A del quadro RP: rigo RN14;
- per gli oneri di cui alla Sezione III-C del quadro RP: rigo RN15;
- per gli oneri di cui alla Sezione IV del quadro RP: rigo RN16;
- per gli oneri di cui alla Sezione VI del quadro RP: rigo RN17;
- per investimenti in start-up anno d'imposta 2018: rigo RN18, colonna 2;
- per investimenti in start-up anno d'imposta 2019: rigo RN19, colonna 2;
- per investimenti in start-up anno d'imposta 2020: rigo RN20, colonna 2;
- per investimenti in start-up (Sezione VI del quadro RP): rigo RN21, colonna 2.

## 10.15 Altre detrazioni e crediti d'imposta (RN23 - RN25)

### 10.15.1 Rigo RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

Il rigo RN23 viene utilizzato nel caso si realizzino entrambe le seguenti condizioni:

- è stato compilato il rigo RP1, colonna 1, quadro RP;
- non è stata barrata la casella 1 del rigo RP15 (Rateizzazione delle spese sanitarie).
- 

Quindi, il rigo in esame non deve essere compilato se si è scelto di rateizzare le spese sanitarie dei rigi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP15 barrata). Laddove non sia stata scelta la rateizzazione delle spese sanitarie, va riportato nel presente rigo il 19% dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1, diminuito della franchigia di € 129,11.

La parte di detrazione che non trova capienza andrà, poi, riportata nel rigo RN47.

**10.15.2 Rigo RN24 Crediti d'imposta che generano residui**

Le colonne del rigo RN24 sono riservate all'esposizione dei crediti d'imposta per i quali è possibile riportare nella successiva dichiarazione dei redditi ovvero utilizzare in compensazione con il mod. F24 la parte di credito che non trova capienza nell'imposta lorda.

la parte di credito che non trova capienza nell'imposta lorda.

In caso di compilazione del rigo CR16 (Credito d'imposta negoziazione e arbitrato) deve essere prioritariamente calcolato l'importo da indicare nella colonna 5 del rigo RN24 seguendo le relative istruzioni.

Il rigo RN24, composto da 7 colonne, è riservato all'esposizione dei crediti d'imposta per i quali è possibile:

- riportare nella successiva dichiarazione dei redditi;
- utilizzare in compensazione con F24,

**Colonna 1 (Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7).

In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7. Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo LM40. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

**Colonna 2 (Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR9).

In tale caso, riportare nella presente colonna l'importo indicato nella colonna 1 del rigo CR9 diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

**Colonna 3 (Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione indicato nella colonna 5 del rigo CR12 e il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 4 del rigo CR12), diminuiti dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 6. Nel caso in cui siano stati compilati più rigi CR12, riportare in questa colonna la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati, aumentata dell'importo indicato nella colonna 4 del primo modulo e diminuita dell'importo indicato nella colonna 6 del primo modulo. Qualora sia stato compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 6 del rigo LM40. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

**Colonna 4 (Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta relativo alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali indicato nella colonna 2 del rigo CR31, con codice "1" in colonna 1, diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2. Qualora sia stato compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 7 del rigo LM40. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

**Colonna 5 (Credito d'imposta negoziazione e arbitrato)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2022 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo indicato nella col. 1 del rigo CR16, ed il credito d'imposta residuo indicato in colonna 2 che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3. Qualora sia stato compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 8 del rigo LM40. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

**Colonna 6 (Credito d'imposta per acquisto prima casa under 36)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR13) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR13).

In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR13 diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 e dell'importo del

credito utilizzato in atto esposto a colonna 4 del medesimo rigo CR13. Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 15 del rigo LM40. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda e da riportare nella colonna 44 del rigo RN47, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

### **Colonna 7 (Altri crediti che non generano residui)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta del cessionario per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (indicato nella colonna 2 del rigo CR31 con il codice 22 in colonna 1) ed il credito d'imposta del cessionario per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (indicato nella colonna 2 del rigo CR31 con il codice 23 nella colonna 1). Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 19 del rigo LM40.

In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nella colonna 2 del rigo CR31 con il codice 22 o 23 della colonna 1 del rigo CR31

### **10.15.3 Rigo RN25 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta**

Nel rigo RN25 va determinato il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta esposti nei righi RN23 e RN24, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

### **10.16 Determinazione dell'imposta (RN26 - RN35)**

#### **10.16.1 Rigo RN26 Imposta netta**

Per compilare la presente colonna effettuare il seguente calcolo.

- (se non è stato compilato il rigo RP91):  $RN5 - RN22 - RN25$ ;
- (se è stato compilato il rigo RP91): determinare il reddito totale relativo a Campione d'Italia (di seguito RCI) pari alla seguente operazione: somma dei redditi in euro indicati nella colonna 2 del rigo RP90, contraddistinti dai codici da 1 a 8 più gli importi indicati nella colonna 3 dei righi RC1, RC2, RC3, aventi codice 5 nella colonna 4, più gli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8, aventi codice 5 nella colonna 3 più gli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo RP91 meno l'agevolazione fruita dal dichiarante ai sensi del comma 5 dell'art. 188-bis del TUIR sui predetti redditi.

 **ATTENZIONE!** Una volta determinato RCI, calcolare l'incidenza di RCI sul reddito complessivo e applicare la percentuale pari al 50% (tale rapporto va ricondotto a 1 se superiore a 1) all'imposta netta come di seguito descritto:

Se compilato il rigo RS491, questo importo è diminuito dell'agevolazione - ZES, come determinato nel rigo RS491. Se il risultato è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero.

### 10.16.2 Rigo RN27 Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo

- Nel rigo RN27 deve essere indicato l'importo indicato nella colonna 6 del rigo CR11, fino a concorrenza dell'imposta netta di cui al rigo RN26, colonna 2.
- Nel caso in cui siano stati compilati più righe CR11, per la presenza di più immobili, va qui riportata la somma degli importi indicati nella colonna 6 di tutti i moduli compilati.
- Qualora sia stato compilato il quadro LM l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 4 del rigo LM40.

### 10.16.3 Rigo RN28 Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo

 **ATTENZIONE!** Qualora non risulti compilato il precedente rigo RN27, nel rigo RN28 deve essere riportata la quota del credito d'imposta indicata a colonna 4 del rigo CR10, aumentato del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 5 del rigo CR10).

Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10 il "Credito spettante" è costituito dalla somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, aumentata di quanto indicato nella colonna 5. Tale situazione si verifica, ad esempio, nel caso di credito riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile.

Se è compilato il quadro LM il "Credito spettante" va diminuito dell'importo di colonna 5 del rigo LM40

### 10.16.4 Rigo RN29 Crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato il quadro CE.

 **ATTENZIONE!** Nella colonna 1 indicare il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative).

Nella colonna 2 indicare il credito d'imposta complessivamente spettante riportando quanto indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l'importo indicato nel rigo RF102, colonna 3 e/o nel rigo RG37, colonna 3, e/o nel rigo RH21 e/o nel rigo RL4, col. 4.

Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 2 del rigo LM40.

**10.16.5 Rigo RN30 Credito d'imposta**

I rigo RN30 è riservato a coloro che hanno fruito dei seguenti crediti d'imposta:

- per erogazioni cultura;
- scuola;
- videosorveglianza.

**Credito d'imposta per erogazioni cultura**

Per le erogazioni liberali a sostegno della cultura è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Per la determinazione del suddetto credito procedere come di seguito descritto.

Calcolare Credito = Rigo CR14 col 1 x 0,65

Calcolare Limite = Rigo RN4 x 0,15

Calcolare Credito Spettante 2022= minore tra Credito e Limite come sopra determinati

**Credito d'imposta scuola**

Per le erogazioni liberali a sostegno della scuola effettuate nel 2018 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da ripartire in tre quote annuali. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Per la determinazione del suddetto credito procedere come di seguito descritto.

Calcolare Totale Credito Spettante = (CR15 \*0,50) - LM40 col.10

L'importo di Totale Credito Spettante va riportato nella colonna 5 del rigo RN30.

**Rigo RN30 colonna 7 (Credito d'imposta videosorveglianza)**

**Per la determinazione del suddetto credito procedere come di seguito descritto.**

**Calcolare Totale Credito = CR017001 - CR017002 - LM040011**

**L'importo di Totale Credito va riportato nella colonna 7 del rigo RN30.**

**Credito d'imposta videosorveglianza**

Per la determinazione del credito d'imposta videosorveglianza occorre procedere come segue:

Capienza = RN26 - RN27 - RN28 - RN29, col. 2 - RN30, col. 3 - RN30, col. 6

a) se l'importo di Capienza risulta essere "superiore" o uguale al Totale Credito la colonna 8 del rigo RN30 deve essere uguale a Totale Credito e la colonna 28 del rigo RN47 deve essere pari a 0;

b) se l'importo di Capienza risulta essere "inferiore" al Totale Credito la colonna 8 del rigo RN30 deve essere uguale a Capienza e la colonna 28 del rigo RN47 deve essere uguale a Totale Credito - Capienza.

L'importo di Totale Credito va riportato nella colonna 7 del rigo RN30.

### 10.17 Rigo RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti

Nel **rigo RN31** vanno riportate le quote di detrazione che non hanno trovato capienza, relativamente a:

- ulteriore detrazione per figli a carico (rigo RN6, colonna 3);
- detrazione per canoni di locazione (rigo RN12, colonna 2).

In particolare, la **colonna 1** può essere compilata solo nelle seguenti ipotesi:

a) se risulta compilato il rigo RN6 col. 3 va indicato in questa colonna l'ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione;

b) se risultano compilati sia il rigo RN6 col. 3 sia il rigo RN23 in questa colonna va indicato l'ammontare di cui alla lettera a) e nella colonna 6 del rigo RN47 l'ammontare dell'ulteriore detrazione per le spese sanitarie riguardanti determinate patologie che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Nella **colonna 2** va indicato l'importo derivante dalla seguente operazione: RN12, col. 2 + RN31, col. 1

### 10.18 Rigo RN32 Crediti d'imposta

- Nella colonna 1 riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti rigi: RH20 colonna 1; RG37, colonna 2; RF102, colonna 2; RL4 colonna 3. Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo LM40.
- Nella colonna 2 indicare i seguenti altri crediti di imposta:
  - il credito che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
  - il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20;
  - il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4;
  - il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF102;
  - il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG37;
  - il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di tutti i rigi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR);
  - il credito indicato nella colonna 2 del rigo CR31 con il codice "2" (credito Ape) in colonna 1;
- Nella colonna 4 e 5 riportare il Credito d'imposta per erogazioni sportive.
- Nella colonna 6 riportare la rata del Credito d'imposta per bonifica ambientale.

- Nella colonna 9 il credito utilizzato per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica indicato nella colonna 2 del rigo CR31 con il codice "5" in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 41, al netto dell'importo utilizzato nel rigo LM40, col. 14.
- Nella colonna 10 il credito utilizzato per riscatto alloggi sociali indicato nella colonna 6 del rigo CR31 con il codice "6" in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 42.
- Nella colonna 11 il credito utilizzato per sanificazione e acquisto dispositivi protezione indicato dalla seguente operazione  $(0,30 \times \text{colonna 2} + \text{colonna 7} - \text{colonna 6})$  del rigo CR31 con il codice "9" in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 45 al netto dell'importo utilizzato nel rigo LM40, col. 16.
- Nella colonna 12 il credito utilizzato per depuratori acqua e riduzione consumo plastica indicato dalla seguente operazione  $(0,50 \times \text{colonna 2} + \text{colonna 7} - \text{colonna 6})$  del rigo CR31 con il codice "10" in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 46 al netto dell'importo utilizzato nel rigo LM40, col. 17.
- Nella colonna 10 occorre riportare, invece, il credito utilizzato per **riscatto alloggi sociali** indicato nella colonna 6 del rigo CR31 con il codice "6" in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va infine riportato al rigo RN47 colonna 42.
- Nella colonna 13 riportare la rata del Credito d'imposta per Social bonus.
- Nella colonna 16 il credito utilizzato per attività fisica adattata indicato dall'importo del rigo CR31 con il codice "12" in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 51.
- Nella colonna 17 il credito utilizzato per sistemi accumulo integrati indicato dall'importo del rigo CR31 con il codice "13" in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 52 al netto dell'importo utilizzato nel rigo LM40, col. 21.
- Nella colonna 18 il credito utilizzato per ITS Academy al 30% indicato dall'importo del rigo CR31 con il codice "14" in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 53 al netto dell'importo utilizzato nel rigo LM40, col. 22.

- Nella colonna 19 il credito utilizzato per ITS Academy al 60% indicato dall'importo del rigo CR31 con il codice "15" in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 54 al netto dell'importo utilizzato nel rigo LM40, col. 23.

### 10.19 Rigo RN33 Ritenute totali

Nel rigo RN33, nella **colonna 4**, devono essere indicate le ritenute subite, e già indicate nei diversi quadri.

Nella **colonna 1**, va riportato l'importo delle ritenute sospese e dell'imposta sostitutiva per R.I.T.A. sospesa, indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 4.

Nella **colonna 2** del rigo RN33, devono essere riportate le ritenute subite:

- a titolo di acconto dagli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi risultanti dalla certificazione rilasciata dal citato ente);
- dai titolari di redditi agrari per trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL.

Tali contributi, tuttavia, non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

La **colonna 3** va compilata nel caso in cui il contribuente (socio/associato) non intenda utilizzare (in tutto o in parte) l'ammontare delle ritenute che gli sono state attribuite dalla società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR. In tal caso, nella colonna va indicato l'ammontare delle ritenute non utilizzate.



**RICORDA** - Si segnala, inoltre, che questa colonna non può essere compilata se dal presente quadro emerge un'imposta a debito (rigo RN45 compilato). L'importo indicato in questa colonna, infatti, non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei rigi da RH1 a RH4), nella colonna 5 del rigo RF102 e nella colonna 5 del rigo RG37.

### 10.20 Rigo RN34 Differenza

Dall'imposta netta totale vengono scomputati i crediti d'imposta e le ritenute.

Nel rigo in esame occorre, dunque, riportare l'importo che risulta dalla seguente operazione:

Rigo RN34 = RN26 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3 – RN30 col. 6 – RN30 col. 8 – RN31 col. 2 – RN32 col. 1 – RN32 col. 2 – RN32 col. 5 – RN32 col. 8 – RN32 col. 9 – RN32 col. 10 – RN32 col. 11 – RN32 col. 12 + RN33 col. 3 – RN33 col. 4

## 10.21 Rigo RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Nel rigo RN35 va indicato il credito d'imposta indicato nel quadro RU spettante ad imprese e lavoratori autonomi, utilizzato per il pagamento dell'IRPEF, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RN34.



**RICORDA** - Se è stato compilato nel quadro RS il prospetto relativo alla ZFU, occorre riportare in questo rigo l'importo indicato nel rigo RS335 del quadro RS, mentre se risulta compilato il quadro LM l'importo da riportare va diminuito dell'importo indicato nella colonna 15 del rigo LM40.

## 10.22 Eccedenze d'imposta dalla precedente dichiarazione (RN36 - RN37)

### 10.22.1 Rigo RN36 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

Nel rigo RN36 va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente per la quale si è deciso il computo in diminuzione nella dichiarazione successiva.

Nella **colonna 2**, riportare l'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione, risultante dalla colonna 5 del rigo RX1 del Modello REDDITI 2022. Se nel 2022 avete fruito dell'assistenza fiscale ed il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 64 (264 per il coniuge) della Certificazione Unica 2023. In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 1.

- Indicare, inoltre, nella presente colonna, l'eccedenza dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui, ricorrendone le condizioni di esonero, non sia stata presentata la dichiarazione nell'anno successivo.
- In caso di comunicazione dell'Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI 2022 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):
  - se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare in questa colonna l'importo comunicato, previa conferma presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di utilizzarlo in compensazione/detrazione. In assenza di tale conferma, il maggior credito comunicato non sarà riconosciuto come spettante;
  - se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio: 1000) se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato). Qualora il credito non spettante comunicato (200, nell'esempio riportato) non sia stato utilizzato, è possibile riportare in tale rigo l'importo inferiore spettante (800, nell'esempio riportato).

- I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in questa colonna anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH23 (eccedenza d'imposta attribuita al socio dalla società).
- Inoltre, in questa colonna devono essere riportate anche le eccedenze d'imposta derivanti da società trasparenti ovvero da Trust trasparenti o misti indicate nella colonna 7 del rigo RF102, nonché quelle indicate nella colonna 7 del rigo RG37 e nella colonna 6 del rigo RL4.
- Riportare nella colonna 2 del rigo RN36 l'importo delle eccedenze indicate nella colonna 5 dei rigi RX5 (imposta sostitutiva sui premi di risultato e welfare aziendale) del modello REDDITI 2019. In questa colonna va riportato anche l'importo indicato nella colonna 1 del rigo RN36.

 **ATTENZIONE!** Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento di imposte con il Mod. F24 (Quadro I del Mod. 730-3/2022 compilato), ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 1 l'eventuale importo del credito Irpef indicato nella col. 4 del rigo 191 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2022 (col. 4 del rigo 211 per il coniuge) e nel rigo RN37 riportare l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il Mod. F24. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 per Dipendenti senza sostituto d'imposta, nella colonna 1 di questo rigo RN36 va riportato anche l'importo indicato nella col. 5 del rigo 191 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2022 (col. 5 del rigo 211 per il coniuge), se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 1 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo.

#### 10.22.2 Rigo RN37 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

Nel rigo RN37 il contribuente deve indicare la parte delle eccedenze delle imposte, di cui al rigo RN36, colonna 2 già utilizzato in compensazione nel modello F24.

Nel presente rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

#### 10.23 Determinazione dell'imposta (RN38 - RN46)

##### 10.23.1 Rigo RN38 Acconti

Il **rigo RN38** è dedicato all'indicazione degli acconti.

##### **Acconti sospesi per eventi eccezionali (colonna 1)**

Nella colonna 1 deve essere riportato l'importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si è goduto della "sospensione" dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

Detto importo è in ogni caso una componente dell'importo di colonna 6.

**Recupero imposte sostitutive (colonna 2)**

Nella colonna 2 deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte "sostitutive", che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 22 del TUIR.

Detto importo è in ogni caso una componente dell'importo di colonna 6.

**Acconti ceduti a società ex-trasparenti (colonna 3)**

Nella colonna 3, riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, va indicata la somma degli importi presenti nella colonna 4 dei righe RS23 e RS24 dei diversi moduli compilati qualora nella colonna 2 di detti righe sia stato indicato il codice 1.

Detto importo è in ogni caso una componente dell'importo di colonna 6.

Tale somma sarà scomputata nella fase di determinazione dell'imposta (righe RN45 e RN46).

**Di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio o forfetario (colonna 4)**

Nella colonna 4 (Di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio o dal regime forfetario) vanno riportati gli acconti relativi all'imposta sostitutiva versati dai contribuenti che sono fuoriusciti dal regime di vantaggio o dal regime forfetario con riferimento al periodo d'imposta 2021 e quindi non hanno compilato il quadro LM (codici tributo "1793" e "1794", o codici tributo "1790" e "1791", anno di riferimento "2022").

**Di cui credito riversato da atti di recupero (colonna 5)**

Nella colonna 5 va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del 2021 siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRPEF esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale, previsto dall'art. 34 della Legge n. 388/2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.

**Acconti versati (colonna 6)**

Nella colonna 6 va indicata la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" del modello F24 (codici tributo "4033" e "4034", anno di riferimento "2022").

Vanno compresi anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 di questo rigo.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in questa colonna anche l'importo indicato nel rigo RH24 (acconti d'imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).

Inoltre, nella presente colonna devono essere riportati anche gli acconti d'imposta di società trasparenti ovvero di Trust trasparenti o misti indicati nella colonna 8 del rigo RF102, nonché quelli indicati nella colonna 8 del rigo RG37 e nella colonna 8 del rigo RL4.

### 10.23.2 Rigo RN39 Restituzione bonus

Il rigo RN39 è dedicato ai soggetti che devono restituire, per intero o in parte, quanto percepito a titolo di:

○ bonus incapienti (D.L. n. 159/2007);
○ bonus straordinario per le famiglie (D.L. n. 185/2008).

In particolare, ai fini della compilazione, è necessario procedere come di seguito indicato.

#### Colonna 1 (Bonus incapienti)

I contribuenti che hanno percepito il bonus fiscale previsto dall'art. 44 del D.L. n. 159/2007 consistente in un rimborso forfetario per soggetti a basso reddito devono indicare in questa colonna l'importo non spettante. La restituzione delle somme non spettanti va effettuata da tutti i soggetti che per errore hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura inferiore nonché dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta (che lo ha erogato in via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d'imposta, per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto o in parte (ad esempio, perché è fallito il sostituto d'imposta o per cessazione del rapporto di lavoro).

#### Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie)

I contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza previsto dall'art. 1 del D.L. n. 185/2008 devono indicare in questa colonna l'importo non spettante.

I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti, infatti, ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF (Bonus incapienti) o per la presentazione della dichiarazione successiva all'erogazione (Bonus famiglia).

**10.23.3 Rigo RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti o già fruiti**

Indicare nel Rigo RN41 gli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d'imposta in sede di operazione di conguaglio relativi alla parte dell'ulteriore detrazione per figli a carico e delle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

In particolare:

Nella colonna 1 va riportato l'importo indicato nel punto 364 della Certificazione Unica 2023 relativo all'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta pari alla quota dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda

Nella colonna 2 va riportato l'importo indicato nel punto 370 della Certificazione Unica 2023 relativo all'ammontare della detrazione per canoni di locazione riconosciuta dal sostituto d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Nella colonna 3 deve essere indicato l'importo del Bonus vacanze oggetto di restituzione, ossia l'importo esposto al rigo RP83, col. 2, nel caso in cui sia stato indicato il codice 4 nella colonna 1 di rigo RP83.

**10.23.4 Rigo RN42 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2023**

Questo rigo va compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un mod. 730/2023 precedentemente presentato.

**In particolare:**

nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 91 del modello 730-3/2023 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 111 del modello 730-3/2023.

nella colonna 2 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 91 del modello 730-3/2023 (prospetto di liquidazione).

Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 111 del modello 730-3/2023.

**10.23.5 Rigo RN43 Trattamento integrativo**

Dal 1° luglio 2020 non è più possibile fruire del "vecchio" bonus IRPEF, in sostituzione, a partire da tale data e fino al 31 dicembre 2020 era riconosciuto un credito di 600 euro (100 euro mensili), denominato "trattamento integrativo" (artt. 1 e 3, D.L. n. 3/2020 conv. Legge 2 aprile 2020, n. 21), ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro.



**NOTA BENE** - Dal 1° gennaio 2021, effetto delle previsioni contenute nella Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) l'importo del trattamento integrativo è pari a 1.200 euro annuali e sostituisce interamente il vecchio bonus IRPEF.

La misura in esame, volta alla riduzione del cuneo fiscale, è attribuita dal datore di lavoro in busta paga ed è rapportata al periodo di lavoro, considerando il numero di giorni nell'anno. In sede di dichiarazione dei redditi è necessario "ricalcolare" l'ammontare del trattamento integrativo spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato il trattamento integrativo, in tutto o in parte, in sede di dichiarazione è possibile fruire dell'ammontare spettante.



**ATTENZIONE!** Se dal calcolo effettuato il bonus fiscale risulta "non spettante", in tutto o in parte, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro), viene recuperato con la dichiarazione. Inoltre, se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il bonus può essere fruito nella presente dichiarazione (per ulteriori approfondimenti si vedano i commenti alla sezione V del quadro RC, rigo RC14).

## 10.24 Imposta a debito o a credito Righi RN45 e RN46

### 10.24.1 Righi RN45 e RN46 Imposta a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$RN34 \text{ col.1} - RN35 \text{ col.1} - RN36 \text{ col.2} + RN37 \text{ col.1} + RN38 \text{ col.3} - RN38 \text{ col.6} + RN39 \text{ col.1} + RN39 \text{ col.2} + RN41 \text{ col.1} + RN41 \text{ col.2} + RN41 \text{ col.3} - RN42 \text{ col.1} + RN42 \text{ col.2} - RN43 \text{ col.2} + RN43 \text{ col.3} + RL32 \text{ col.2}$ .

#### Imposta a debito

Se il risultato di tale operazione è positivo (Debito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 2 del rigo RN45.

Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.

Colonna 1: se è stato compilato il quadro TR riportare in questa colonna l'importo dell'imposta rateizzata indicata nella colonna 3 del rigo TR4, nel limite dell'importo dell'imposta a debito di cui alla colonna 2 del rigo RN45.



#### **ATTENZIONE!** Imposta a credito

Se il risultato di tale operazione è negativo (Credito) indicare l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN46. Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX1.

L'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00.

**Nel rigo RN 47 il contribuente deve indicare l'eventuale importo delle detrazioni, deduzioni e dei crediti d'imposta:**

- Righi RP33, RP34, RN19, RN20, RN21, RN23, RN24, RN28 e RN30.
- Residuo della deduzione di cui al rigo RP33.
- Residuo deduzioni Start-up col. 31, 32 e 33.
- Residuo deduzioni erogazione liberale (RP36), crediti d'imposta di cui ai righi RN32 e spese sanitarie rateizzate

**Residuo della detrazione di cui al rigo RN23 e dei crediti di cui al rigo RN24**

Ai fini della determinazione dei residui e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN23 e RN24 (col. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, indicata nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN22.

Se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN25, le relative colonne del rigo RN47 non devono essere compilate.

Se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN25, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi RN23 e RN24 indicare nella relativa colonna del rigo RN47 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Qualora risultino compilati sia il rigo RN6 colonna 3 (ulteriore detrazione per figli a carico) che il rigo RN23 (detrazione spese sanitarie per determinate patologie) per la determinazione dell'importo da indicare nella colonna 6 del rigo RN47 si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento al rigo RN31.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 6 del rigo RN47 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 6 del rigo RN47 diviso 0,19.

L'importo residuo esposto nelle altre colonne di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

**Residuo del credito di cui al rigo RN28**

Calcolare residuo: rigo CR10 col. 4 + CR10 col. 5 – RN26 – RN27

Se il risultato della presente operazione è positivo riportare tale importo nella colonna 21 del rigo RN47. Se invece il risultato è negativo o pari a zero, la colonna 6 non deve essere compilata.

Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10, per la determinazione del residuo deve essere considerata la somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati aumentata dell'importo di colonna 5.

L'importo residuo del credito sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione dei redditi.

Se il risultato della presente operazione è positivo riportare tale importo nella colonna 21 del rigo RN47.

Se invece il risultato è negativo o pari a zero, la colonna 21 non deve essere compilata.

### 3. Residuo detrazioni start up da REDDITI 2020

Indicare nella colonna 1 del rigo RN47 l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, determinata secondo le istruzioni fornite al rigo RN19.

### Residuo detrazioni start up da REDDITI 2021

Indicare nella colonna 2 del rigo RN47 l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, determinata secondo le istruzioni fornite al rigo RN20.

### Residuo detrazioni start up da REDDITI 2022

Indicare nella colonna 3 del rigo RN47 l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, determinata secondo le istruzioni fornite al rigo RN21.

### Residuo della deduzione di cui al rigo RP33

Se il rigo RN4 è maggiore di zero la deduzione ha trovato interamente capienza nel reddito e pertanto la colonna 36 del rigo RN47 non va compilata.

Se invece il rigo RN4 è uguale a zero calcolare:

Imponibile = RN1, col. 5 + RN1, col. 2 – RN2 – RN3 + RP33 col.3; ricondurre a zero se il risultato è negativo.

Indicare nella col. 36 del rigo RN47 il risultato della seguente operazione: RP33 col 3 – Imponibile

**Residuo del credito di cui al rigo RN30 e RN32**

Indicare nella colonna 26 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN30 (credito d'imposta cultura).
Indicare nella colonna 27 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN30 (credito d'imposta scuola).
Indicare nella colonna 28 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN30 (credito d'imposta videosorveglianza).
Indicare nella colonna 39 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d'imposta erogazione sportive).
Indicare nella colonna 40 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d'imposta bonifica ambientale).
Indicare nella colonna 41 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d'imposta monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica).
Indicare nella colonna 42 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d'imposta riscatto alloggi sociali).
Indicare nella colonna 45 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi protezione).
Indicare nella colonna 46 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d'imposta depuratori acqua e riduzione consumo plastica).
Indicare nella colonna 48 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d'imposta social bonus).
Indicare nella colonna 51 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d'imposta attività fisica adattata).
Indicare nella colonna 52 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d'imposta sistemi accumulo integrati).
Indicare nella colonna 53 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d'imposta ITS Academy 30%).
Indicare nella colonna 54 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d'imposta ITS Academy 60%).

**Rigo RN47 Determinazione del residuo della deduzione per start-up, della deduzione per somme restituite al soggetto erogatore della deduzione per erogazioni liberali (rigo rn47 col. 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 43 e 47)**

Al fine di verificare l'eventuale ammontare residuo degli oneri di cui ai righi RP33, RP34 e RP36 da riportare nelle successive dichiarazioni, si confronta l'ammontare complessivo di detti oneri con il reddito complessivo diminuito dei soli altri oneri diversi da quelli di cui ai righi RP3, RP34 e RP36 (nel prosieguo c.d. ComplessivoNetto).

L'eventuale eccedenza di tali oneri rispetto all'ammontare del ComplessivoNetto, costituisce, pertanto, l'ammontare complessivo del residuo riferito ai suddetti oneri (righe RP33, RP34 e RP36). Tale residuo viene imputato ai singoli oneri tenendo conto delle scadenze previste per il riporto in avanti e dando priorità nell'utilizzo ai residui con scadenza maggiore.

Dettagliate indicazioni sulle modalità di calcolo da utilizzare per la gestione dei residui sono contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello PF 2023/2022, disponibili sul sito internet.

#### Rigo RN47 col.55 Spese sanitarie 2022 rateizzate

Indicare in questa colonna l'importo totale delle spese sanitarie sostenute nel 2022 di cui ai righe RP1 col.1 + RP1 col.2 + RP2 col.1 al netto della franchigia di 129,11 + RP3 col.1 se tale importo è superiore a 15.493,71 euro ed è stata barrata la casella 1 del rigo RP15 "rateizzazione spese sanitarie RP1-RP2-RP3".

#### 10.25 Rigo RN50 Altri dati

Nel rigo RN50 vanno indicati:

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• i redditi relativi all'abitazione principale soggetta a IMU;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• i redditi relativi ai fabbricati non locati;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• il reddito dominicale dei terreni non affittati e i redditi relativi ai fabbricati situati all'estero.</li> </ul> |



**ATTENZIONE!** Per gli anni dal 2017 a 2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Gli importi indicati in questo rigo possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali.

Nello specifico, ai fini della compilazione, occorre indicare:

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>colonna 1</b>, il reddito dell'abitazione principale indicato nella colonna 16 del rigo RB10;</li> </ul>              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>colonna 2</b>, la somma dei seguenti importi: RA23, col. 13 + RB10, col. 17 + RH18, col. 2 + RL12, col. 1;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>colonna 3</b>, l'importo di colonna 1 del rigo RL12.</li> </ul>   |

#### Acconto Irpef per l'anno 2023

Nel modello REDDITI va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto Irpef per l'anno 2023.

È necessario innanzitutto verificare se si rientra in uno dei casi particolari indicati nelle istruzioni al rigo RN61 ed eventualmente seguire le istruzioni riportate.

**10.26 Rigo RN61 Casi particolari**

Ai fini della compilazione del rigo, occorre tener conto delle seguenti casistiche:

- in presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), l'acconto IRPEF 2023 va calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012);
- in presenza di redditi d'impresa, l'acconto va calcolato tenendo conto della deduzione "forfetaria" in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante;
- in presenza della disposizione dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 18/2016, la determinazione dell'acconto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle relative disposizioni.

Al fine del corretto calcolo dell'acconto si deve preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell'importo corrispondente al rigo RN34 (rigo Differenza), introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalle norme vigenti.

**! Nello specifico:**

- nella colonna 1, occorre barrare la casella se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati;
- nella colonna 2, va indicato l'importo del reddito complessivo, ricalcolato secondo le modalità descritte;
- nella colonna 3, va indicato l'importo dell'imposta netta, ricalcolata sulla base secondo le modalità descritte;
- nella colonna 4, va indicato l'ammontare dell'importo differenza, calcolata secondo le modalità descritte.

**10.27 Rigo RN62 Acconto dovuto**

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF 2023, si deve fare riferimento all'importo di "Differenza"

**! In particolare, se nel rigo RN61:**

- è barrata la casella di colonna 1, "Differenza" è uguale all'importo indicato in colonna 4 del rigo RN61;
- non è barrata la casella di colonna 1, "Differenza" è uguale all'importo indicato nel rigo RN34.
- Pertanto, se "Differenza":
  - non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
  - supera 51,65 euro, è dovuto acconto nella misura del 100% dell'ammontare "Differenza".

L'acconto è dovuto qualora l'importo di "Differenza" risulti pari o superiore a 52 euro e deve essere versato:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2022, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:

- la prima, nella misura del 40%, entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2023.



**RICORDA** - Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2023 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

In tal caso, gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare.

Pertanto:

- nella colonna 1 (Primo acconto), va indicato l'importo della prima rata di acconto dovuta.
- nella colonna 2, va indicato l'importo della seconda o unica rata di acconto dovuta.

Si ricorda che per i soggetti ISA, i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50% (come previsto dall'art. 58, comma 1, del D.L. n. 124/2019 convertito).

**Capitolo 11 - QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF****11.1 Disciplina generale**

L'RV è un quadro in cui devono essere riepilogati tutti i dati necessari per determinare l'addizionale regionale e comunale del dichiarante a saldo per l'anno d'imposta della dichiarazione (2022) e, limitatamente all'addizionale comunale, in acconto per l'anno in corso (2023).

**11.2 Chi è tenuto al pagamento**

Le addizionali regionale e comunale all'IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento all'anno 2022, risulti dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d'imposta spettanti e i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero sempreché quest'ultimi abbiano subito all'estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.

**Chi non è tenuto al pagamento**

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei rigi RN22 e RN23, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN29, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN32 col. 1, non supera euro 10,33.

**Determinazione e aliquote**

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili. In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dell'1,23 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.

L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale, predisposta dal Dipartimento delle Finanze. Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

## Versamenti

Le addizionali regionale e comunale devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'Irpef

Si ricorda che è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2023 nella misura del 30% determinato applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2022 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2022.

## Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale. L'addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 1° gennaio 2022. Inoltre è dovuta l'addizionale comunale all'Irpef a saldo per il 2022, con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2022, e in acconto per il 2023, con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2023, sempreché il comune abbia deliberato l'aliquota dell'addizionale comunale.

## 11.3 Modalità di compilazione del quadro RV

### 11.3.1 Sezione I - Addizionale regionale all'IRPEF

#### Rigo RV1 Reddito imponibile

Il reddito imponibile sul quale vanno calcolate le addizionali IRPEF è pari al reddito complessivo del contribuente, iscritto a rigo RN1, colonna 5, ridotto della deduzione per abitazione principale e degli oneri deducibili. Il reddito imponibile da utilizzare come base di calcolo sia per l'addizionale regionale sia per l'addizionale comunale all'IRPEF è, quindi, pari al risultato della seguente operazione:

Rigo RV1 = Rigo RN1, col. 5 - RN2 - RN3

#### Rigo RV2 Addizionale regionale all'IRPEF dovuta

La casella "Casi particolari addizionale regionale" di colonna 1 va compilata con il codice '1' esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nella Regione Lazio, Marche o Veneto e si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni che seguono. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e nel Lazio e richiedono l'agevolazione per se stessi indicano il codice '2'.

**Regione Lazio**

La Regione Lazio ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata, indicando il codice '1', la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. L'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1,73% è prevista anche per i contribuenti con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata, indicando il codice '1', la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

L'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1,73% è prevista per gli ultrasessantenni con disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice '2'.

**Regione Marche**

La Regione Marche ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,23% per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o più figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dell'1,23% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro. L'aliquota agevolata dell'1,23% si applica alle condizioni previste e a prescindere dall'età dei figli portatori di handicap. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata, indicando il codice '1', la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

**Regione Veneto**

La Regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9 per cento a favore di:

- persone con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2022 non superiore ad euro 45.000; in tal caso, per usufruire dell'agevolazione, occorre indicare il codice '2' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge 104/92, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2022 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9 per cento si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00. In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dell'0,9, occorre indicare il codice '1' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

Nella colonna 2 indicare l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 1° gennaio 2022 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all'importo indicato nel rigo RV1 (reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella posta alla fine del presente fascicolo dopo l'Appendice.

Le regioni/province di seguito indicate hanno previsto regole particolari per la determinazione dell'addizionale regionale. Si precisa che in tali casi non deve essere mai barrata la casella "Casi particolari" in quanto le condizioni per l'agevolazione sono comunque desumibili dai dati presenti in dichiarazione.

**Provincia Autonoma di Bolzano**

La Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto regole particolari per la determinazione dell'addizionale regionale, che sono descritte nella tabella denominata "Tabella aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef per l'anno d'imposta 2022", posta alla fine del fascicolo 1 dopo l'Appendice.

**Regione Piemonte**

Ai contribuenti residenti nella Regione Piemonte, spetta una detrazione d'imposta di 250,00 euro per ogni figlio a carico con disabilità, compreso i figli naturali, riconosciuti, i figli adottivi o affidati in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.

**Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione**

Nella colonna 1 indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2021, che trovate nella "Tabella Addizionali regionali all'IRPEF per l'anno d'imposta 2022" posta alla fine del presente Fascicolo dopo l'Appendice. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Imu e/o altre imposte, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2 anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 192 col. 4 del prospetto di liquidazione Mod. 730- 3/2022 per il dichiarante (rigo 212 colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV5 riportare l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 per Dipendenti senza sostituto d'imposta, nella colonna 2 di questo rigo RV4 va riportato anche l'importo indicato nella col. 5 del rigo 192 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2022 (col. 5 del rigo 212 per il coniuge), se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24.

L'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo. Nella colonna 3 riportare l'importo di colonna 5 del rigo RX2 del Modello REDDITI 2022 relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questa colonna il credito non rimborsato di cui al punto 74 della Certificazione Unica 2023 per il dichiarante (punto 274 per il coniuge). In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

**Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24**

Nel rigo RV5 indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV4, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

**Rigo RV6 Addizionale regionale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2023**

Questo rigo deve essere compilato se si intende correggere o integrare un modello 730/2023 precedentemente presentato.

Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 92 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 112 del modello 730-3/2023.

Nella colonna 2 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 92 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 112 del modello 730-3/2023.

**RV7 -RV8 - Addizionale regionale all'IRPEF a debito o a credito**

Per determinare l'imposta a debito o a credito va effettuata la seguente operazione:

RV2 col. 2 - RV3 col. 3 - RV4 col. 3 + RV5 - RV6 col. 1 + RV6 col. 2

Ne consegue che:

- se il risultato di tale operazione è "positivo", va riportato l'importo così ottenuto nel rigo RV7; Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX2;
- se il risultato di tale operazione è "negativo", va riportato l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8. Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX2.

**11.3.2 Sezione II-A – Addizionale comunale all'IRPEF**

La Sezione - composta dai rigi da RV9 a RV16 - è utile per la determinazione dell'addizionale comunale.

**Rigo RV9 Aliquota dell'addizionale comunale deliberata dal Comune**

La casella di colonna 1 (Aliquote per scaglioni) va barrata se il Comune ha deliberato l'applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito con gli stessi criteri previsti per l'Irpef. In questo caso non deve essere compilata la colonna 2 relativa all'aliquota.

Nella colonna 2 indicare l'aliquota deliberata per l'anno 2022 dal Comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2022.

### Rigo RV10 Addizionale comunale all'IRPEF dovuta

Nella colonna 2 del rigo RV10 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta determinato applicando all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata nella colonna 2 del rigo RV9, ovvero le aliquote previste per scaglioni di reddito (colonna 1 del rigo RV9 barrata).

Se l'importo del rigo RV1 è minore o uguale all'importo indicato come soglia di esenzione, l'addizionale comunale per il 2021 (Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l'importo del rigo RV1 è maggiore dell'importo indicato come soglia di esenzione, l'addizionale comunale è dovuta e l'aliquota indicata nel rigo RV9 va applicata sull'intero importo del rigo RV1.

Se il comune ha deliberato determinate "agevolazioni" con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se si è in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni. Se, invece, le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti occorre compilare la casella di colonna 1 indicando:

- il codice "1", se l'addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente;
- il codice "2", nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito;
- il codice "3", in presenza di altre agevolazioni.

Se è stata compilata questa colonna non va compilata la colonna 2 del presente rigo.

### Rigo RV11 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta o versata

Nella **colonna 1** indicare l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Per determinare l'importo da indicare effettuare la seguente operazione: RC10 col. 3 + RC10 col. 4 + RL24 col.4.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dell'addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2022 in sede di assistenza fiscale se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022. Tale importo è quello riportato nel punto 124 della Certificazione Unica 2023. Indicare, in questo rigo, anche l'importo dell'addizionale comunale versato a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2022 con il modello F24 qualora lo scorso anno sia stato presentato il modello REDDITI 2022.

**Casi particolari**

- Se nell'anno 2022 è stato presentato un modello 730/2022 senza sostituto: occorre riportare l'importo indicato nel rigo 142 del modello 730-3/2021 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2022. Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione 730-3/2021, l'eventuale versamento effettuato con F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 97 e 117 del prospetto di liquidazione. Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
- Se il rimborso risultante dal 730/2022 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia va riportato l'importo del rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2021.

Nella **colonna 4** indicare l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta, diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne di questo rigo (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL ai titolari di redditi agrari).

Nella **colonna 5** indicare l'addizionale comunale sospesa e non ancora versata alla data di presentazione della dichiarazione per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati dalla colonna 1 alla colonna 4 di questo rigo. Con riferimento all'addizionale comunale da trattenere a cura del sostituto d'imposta ed indicata nella colonna 1 di questo rigo, l'ammontare sospeso è quello indicato nei punti 33 e 34 della Certificazione Unica 2023 .

Nella **colonna 6** riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo.

**Rigo RV12 Eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione**

Il rigo RV12 va compilato se il contribuente presenta eccedenze dalla precedente dichiarazione.

Tale rigo è composto di 3 colonne e va così compilato:

Nella **colonna 1** indicare il codice catastale del Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2021.

Nella **colonna 2** di questo rigo RV12 va riportato anche l'importo indicato nella col. 5 del rigo 193 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2022 (col. 5 del rigo 213 per il coniuge), se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24.

L'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella **colonna 3** riportare l'importo di colonna 5 del rigo RX3 del Modello REDDITI 2022 relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se si è fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 84 della Certificazione Unica 2022 per il

dichiarante (punto 284 per il coniuge). In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

**Rigo RV13 Eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24**

Nel rigo RV13 indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV12, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

**Rigo RV14 Addizionale comunale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dai Modelli 730/2023**

Il rigo RV14 va compilato nel caso si intenda correggere o integrare un modello 730/2023 precedentemente presentato. In particolare, occorre procedere come segue:

Nella **colonna 1** riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 93 del modello 730-3/2023 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 113 del modello 730-3/2023.

Nella **colonna 2** riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 93 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 113 del modello 730-3/2023.

**Righi RV15 e RV16 Addizionale comunale all'IRPEF a debito o a credito**

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$RV10 \text{ col. } 2 - RV11 \text{ col. } 6 - RV12 \text{ col. } 3 + RV13 - RV14 \text{ col. } 1 + RV14 \text{ col. } 2$

se il risultato di tale operazione è positivo riportare l'importo così ottenuto nel rigo RV15;

Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX3.

se il risultato di tale operazione è negativo riportare l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.

Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX3.

**11.3.3 Sezione II-B -- Acconto aggiuntionale comunale all'IRPEF per il 2023**

La Sezione II-B è formata dal solo rigo RV17 ed è necessaria per la determinazione dell'acconto di addizionale comunale dovuto per il 2023. Si rammenta che per determinare l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF per il 2023 occorre effettuare le seguenti operazioni:

- applicare al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2021 (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2023;
- calcolare il 30% dell'importo così determinato (acconto per il 2023);
- detrarre dal risultato ottenuto l'acconto per l'addizionale comunale 2023 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10 col. 5).

L'aliquota da applicare per l'acconto è sempre quella deliberata per l'anno d'imposta precedente (Dlgs 21 novembre 2014, n. 175 art. 8 comma 2).

Pertanto, ai fini dell'acconto dell'addizionale comunale per il 2023, l'aliquota da utilizzare è quella deliberata dal comune per il 2022.

Casistiche particolari	
<b>1)</b>	<b>Se l'importo di colonna 2 è "minore o uguale" all'importo della soglia di esenzione</b> , l'acconto per addizionale comunale 2023 non è dovuto e la colonna 2 non va compilata.
<b>2)</b>	<b>Se l'importo di colonna 2 è "maggiore" della soglia di esenzione</b> , è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale 2022 e l'aliquota indicata nella colonna 3 va applicata sull'intero importo di colonna 2. Se il comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se si è in possesso dei requisiti per fruirne.
<b>3)</b>	Se le agevolazioni sono riferite a <b>condizioni non desumibili dai dati della dichiarazione</b> (ad esempio, l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti occorre compilare la casella di <b>colonna 1 (Agevolazioni)</b> indicando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice "1", se l'addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva;</li> <li>• codice "2", nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito;</li> <li>• codice "3", in presenza di altre agevolazioni.</li> </ul> Se è stata compilata questa colonna non va compilata la colonna 4 del rigo.

Tutto ciò premesso, per la compilazione del rigo occorre procedere come segue:

### Colonna 2 (Imponibile)

indicare l'imponibile relativo all'anno di imposta 2022, corrispondente a quello del rigo RV1. Qualora abbiate percepito redditi di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono rilievo anche ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il 2023, indicare in questa colonna l'imponibile relativo all'anno di imposta 2022 rideterminato tenendo conto di tali disposizioni.

### Colonna 3 (Aliquote per scaglioni)

La colonna 3 va barrata se il Comune ha deliberato l'applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito con gli stessi criteri previsti per l'Irpef. In questo caso non deve essere compilata la colonna 4 relativa all'aliquota.

### Colonna 4 (Aliquota)

indicare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto; si ricorda che tale aliquota è quella deliberata per l'anno 2022. L'aliquota è quella relativa al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2023.

### Colonna 5 (Acconto dovuto)

Nell'colonna 5 va riportato il risultato della seguente operazione:

**RV17 col. 2 x RV17 col. 4 x 0,3**

Se il Comune ha previsto aliquote per scaglioni di reddito (colonna 3 barrata) nella precedente formula, in luogo della singola aliquota, vanno applicate le diverse aliquote deliberate. Se il Comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire, non dovete compilare la presente colonna.

### Colonna 6 (Addizionale comunale 2023 trattenuta dal datore di lavoro)

Riportare l'importo indicato nel rigo RC10 col. 5.

### Colonna 7 (Importo trattenuto o versato)

Da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva. Indicare:

- l'importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell'acconto dell'addizionale comunale, nel caso di integrazione di un precedente modello REDDITI PF 2023;
- l'importo indicato nella col. 7 del rigo 97 (ovvero col. 7 del rigo 117 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2023 (prospetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, nel caso di integrazione di un precedente modello 730/2023.

### Colonna 8 (Acconto da versare)

Riportare il risultato della seguente operazione: RV17 col. 5 – RV17 col. 6 – RV17 col. 7.

## Capitolo 12 - Quadro DI – Dichiarazione integrativa

### 12.1 Disciplina generale

Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2022, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2019 relativa al 2018 presentata nel 2022).

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

### 12.2 Compilazione colonne

In termini operativi, va indicato:

- in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in colonna 2, l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi 2019, indicare 2018);
- in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.

Nel caso in cui, nel corso del 2022, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta.

Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

**Capitolo 13 - QUADRO RX - Risultato della dichiarazione**
**13.1 Premessa**

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti e/o delle eventuali eccedenze di versamento a saldo.

In particolare, il quadro si compone delle seguenti quattro sezioni:

<b>Sezione I</b>	debiti/crediti ed eccedenze di versamento risultanti dalla <b>presente dichiarazione</b> .
<b>Sezione II</b>	eccedenze risultanti dalla <b>precedente dichiarazione</b> che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione.
<b>Sezione III</b>	recupero delle <b>ritenute subite</b> .
<b>Sezione IV</b>	<b>omessi versamenti IVA</b> periodici relativi ad annualità precedenti.

I crediti relativi all'IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi alle Imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari o inferiori a 12 euro non sono rimborsabili.

Nel caso in cui si intenda chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione (colonna 4 della sezione I) ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione (colonna 4 della sezione II), il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie.

**13.2 Sezione I – Debiti e/o Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione**

Nella sezione I del quadro RX devono essere indicati i debiti e i crediti relativi alle imposte risultanti dalla dichiarazione nonché le eccedenze di versamento a saldo. In caso di imposte a credito e/o di eccedenze di versamento, nella stessa sezione devono essere indicate, inoltre, le relative modalità di utilizzo.

**Nella colonna 1** della sezione va indicato l'importo a debito delle imposte. Nel caso in cui nella dichiarazione sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella colonna 1 dei righe per i quali è presente la colonna 2 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 4 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente. Nel caso in cui il risultato di tale operazione sia negativo la colonna non deve essere compilata, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno, deve essere riportata nella colonna 2.

**Nella colonna 1, "Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione", vanno indicati i seguenti importi:**

rigo RX1 (IRPEF): l'importo del rigo RN45;  
 rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF): l'importo del rigo RV7;  
 rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF): l'importo del rigo RV15;  
 rigo RX4 (Cedolare secca): l'importo del rigo LC1, colonna 12;  
 rigo RX5 (Imposta sostitutiva sui premi di risultato): l'importo del rigo RC4, colonna 12;  
 rigo RX7 (Imposta sostitutiva di capitali estera): l'importo del rigo RM12, colonna 6  
 rigo RX8 (Imposta sostitutiva redditi di capitali): l'importo del rigo RM13, colonna 2  
 rigo RX9 (Imposta sostitutiva proventi derivanti da depositi a garanzia): l'importo del rigo RM16, colonna 2;  
 rigo RX10 (Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR): l'importo del rigo RM25, colonna 40  
 rigo RX12 (Acconto su redditi a tassazione separata): l'importo del rigo RM14, colonna 4, RM25, colonna 21, RM25, colonna 38, RM26, colonna 4, RM27, colonna 4;  
 rigo RX13 (Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali): l'importo del rigo RM28, colonna 6;  
 rigo RX14 (Addizionale bonus e stock option): l'importo del rigo RM29, colonna 5;  
 rigo RX15 (Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere): l'importo del rigo RM18, colonna 5.  
 rigo RX16 (Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati): l'importo del rigo RM24, colonna 7 e RM31, colonna 2;  
 rigo RX17 (Imposta noleggio occasionale imbarcazioni): l'importo del rigo RM30, colonna 2;  
 rigo RX18 (Imposte sostitutive sulle lezioni private RM- sezioneVII): l'importo del rigo RM32 colonna 7;  
 rigo RX19 (opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art.24-ter del TUIR – RM sezione XVIII): l'importo del rigo RM37 colonna 4;  
 rigo RX20 (Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie sezione I, II, VI): l'importo del rigo RT10 e l'importo del rigo RT29;  
 rigo RX21 (Imposte sostitutive affrancamento quote di OICR quadro RM sezione XIX): l'importo del rigo RM 38;  
 rigo RX25 (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero): l'importo del rigo RW7, colonna 5;  
 rigo RX26 (Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero): l'importo del rigo RW6, colonna 5;  
 rigo RX31 (Imposta sostitutiva dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e contribuenti che fruiscono del regime forfetario): l'importo del rigo LM46;  
 rigo RX33 (Imposta sostitutiva deduzioni extracontabili): l'importo del rigo RQ18 colonna 3;  
 rigo RX34 (Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda): l'importo del rigo RQ5;  
 rigo RX35 (Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ): l'importo del rigo RQ13 colonna 2;  
 rigo RX36 (Tassa etica): l'importo del rigo RQ49 colonna 7.  
 rigo RX38 (Imposta sostitutiva RQ sez. XXIII-A e B): l'importo del rigo RQ92 colonna 1;  
 rigo RX39 (Imposta sostitutiva affrancamento RQ sez. XXIII C): l'importo del rigo RQ93 colonna 2;  
 rigo RX40 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXV – imposta ordinaria): l'importo del rigo RQ101 colonna 1;  
 rigo RX41 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXV – imposta ridotta): l'importo del rigo RQ101 colonna 2.



**NOTA BENE** - Nella colonna 2, va indicato l'importo a credito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione. Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 4 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

**Nella colonna 2, "Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione", vanno indicati i seguenti importi:**

rigo RX1 (IRPEF): l'importo del rigo RN46 al netto di quanto utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);  
rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF): l'importo del rigo RV8;  
rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF): l'importo del rigo RV16;  
rigo RX4 (Cedolare secca): l'importo del rigo LC1, colonna 13;  
rigo RX15 (Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere): l'importo del rigo RM18, colonna 6.  
rigo RX16 (Imposta pignoramento presso terzi): l'importo del rigo RM24, colonna 8;  
rigo RX18 (Imposte sostitutive sulle lezioni private RM- sezioneVII): l'importo del rigo RM32 colonna 8  
rigo RX20 (Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie sezione I, II, VI): l'importo del rigo RT103, colonna 3;  
rigo RX25 (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero): l'importo del rigo RW7, colonna 6;  
rigo RX 26 (Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero): l'importo del rigo RW6, colonna 6;  
rigo RX31 (Imposta sostitutiva dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e contribuenti che fruiscono del regime forfetario): l'importo del rigo LM47;  
n rigo RX36 (Tassa etica): l'importo del rigo RQ49 colonna 8.

Nella **colonna 3**, "Eccedenza di versamento a saldo", va indicato, l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a titolo di saldo nella presente dichiarazione. Nella presente colonna va indicato, inoltre, l'eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dai corrispondenti quadri della presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 2.000.000 euro previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, e spontaneamente riversato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l'importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.

Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 2 e colonna 3 deve essere ripartita tra le colonne 4 e 5, salvo quanto evidenziato con le istruzioni riferite ai rigi da RX1 a RX3.

Nella **colonna 4**, "Credito di cui si chiede il rimborso", va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nella **colonna 5**, "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione", va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, in alcune ipotesi, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

**13.3 SEZIONE II -- Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni**

Nella **Sezione II** del quadro RX vanno indicati le eccedenze ed i crediti **relativi al precedente periodo d'imposta** che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi in dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

- il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello REDDITI e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2021 ha presentato la dichiarazione con saldo IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello REDDITI 2022, in compensazione di altri tributi a debito. Si precisa che le eccedenze relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale derivanti dalla precedente dichiarazione non vanno indicate nella presente sezione ma vanno riportate nei quadri RN e RV, anche se il contribuente non possiede alcun reddito assoggettato a tassazione ordinaria (es. il contribuente che non possiede altri redditi oltre a quello indicato nel quadro LM);
- la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
- presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI 2022 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Questa sezione va utilizzata anche in caso di indicazione nel quadro DI di crediti relativi a imposte per le quali non è prevista l'esposizione nella sezione I.

**Dal punto di vista operativo, seguire le seguenti istruzioni:**

**Nella colonna 1, "Codice tributo"**, va indicato, limitatamente ai rigi da RX54 a RX57 il codice tributo dell'importo o eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei rigi da RX51 a RX53.

**Nella colonna 2, "Eccedenza o credito precedente"**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello REDDITI 2022, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione REDDITI 2022 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX. Nel

caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella colonna 2 della presente sezione deve essere aumentato del credito indicato in colonna 4 del quadro DI, per ciascun tributo corrispondente.

**Nella colonna 3**, "Importo compensato nel Mod. F24", va indicato l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. Per ciascun rigo la differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

**Nella colonna 4**, "Importo di cui si chiede il rimborso", va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Si ricorda che l'importo di cui si richiede il rimborso non può essere inferiore ad euro 12,00.

**Nella colonna 5**, "Importo residuo da compensare", va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel Mod. F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2022 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

Si precisa che il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 4, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016).

### 13.4 Sezione III - Recupero ritenute riattribuite

La sezione III – composta dall'unico rigo RX58 – va compilata nel caso in cui i collaboratori dell'impresa familiare abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano riattribuite all'impresa stessa.

Sul piano operativo, nel **rigo RX58** va indicato:

- nella colonna 1 l'eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione;
- nella colonna 2 l'importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997;
- nella colonna 3 l'ammontare delle ritenute subite dall'impresa familiare che i collaboratori dell'impresa hanno riattribuito alla medesima. In particolare, nella presente colonna occorre riportare la somma degli importi nei rigi RS6 col. 6 e RS7 col. 6 del terzo fascicolo di tutti i moduli compilati;

- nella colonna 4 il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nella colonna 5 il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tramite modello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Qualora il dichiarante utilizzi tale credito per un importo superiore a 5.000 euro (art. 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) dovrà essere apposto sulla presente dichiarazione il visto di conformità (circolare n. 28/E del 25 settembre 2014).

Precisiamo che la somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione: col. 1 – col. 2 + col. 3

### 13.5 Sezione IV – Versamenti periodici omessi

La sezione IV- Rigo RX59 è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi.

La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.

**Capitolo 14 - QUADRO RH – Redditi di partecipazione in Società di persone e assimilate****14.1 Disciplina generale**

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società ed associazioni o imprese familiari o coniugali:

- ▶ dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR;
- ▶ dai collaboratori di imprese familiari;
- ▶ dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- ▶ dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti,
- ▶ con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- ▶ dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del TUIR.

**14.2 La compilazione del quadro RH**

Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

**Sezione I** – Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE;

**Sezione II** – Dati della società partecipata in regime di trasparenza;

**Sezione III** – Determinazione del reddito;

**Sezione IV** – Riepilogo.

**14.2.1 SEZIONE I – Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE**

Questa sezione è composta dai righi da RH1 a RH4: qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli.

**Da RH1 a RH4**

Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

- ▶ **colonna 1**, il codice fiscale della società o dell'associazione partecipata;
- ▶ **colonna 2**, uno dei seguenti codici:

1 se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata, in contabilità ordinaria e/o di GEIE;

2 se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti;

3 se trattasi di società semplici che producono reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione INPS;

4 se trattasi di società semplici diverse da quelle di cui al punto 3;

5 nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità semplificata, in contabilità ordinaria o GEIE abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto delle quote di patrimonio;

6 nel caso in cui la società semplice partecipata, esercente attività di lavoro autonomo soggetta a contribuzione INPS, abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio.

7 nel caso in cui l'associazione partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio;

8 nel caso in cui la società semplice partecipata, diversa da quelle di cui al punto 6, abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società o associazione di diversa natura (ad esempio a seguito di partecipazione in società in nome collettivo), occorre indicare separatamente le quote in ragione del relativo codice (1, 2, 4 oppure in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale 5, 7, 8);

- **colonna 3**, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale.
- **colonna 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante; sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR;
- **colonna 5**, la casella va barrata nel caso in cui l'eventuale perdita d'impresa indicata in colonna 4 sia utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR;
- **colonna 6**, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA;
- **colonna 7**, va barrata se spetta la detrazione di cui all'art. 13, comma 5 del TUIR;
- **colonna 8**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa di esercizi precedenti;
- **colonna 9**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
- **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
- **colonna 12**, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;

- **colonna 13**, la quota del reddito fondiario non imponibile (reddito dominicale dei terreni e/o reddito dei fabbricati e del reddito dominicale e agrario non imponibile in caso di coltivatore diretto o IAP) della società semplice partecipata imputata al dichiarante. Per l'anno 2022 l'esenzione spetta anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare. Questa colonna può essere compilata solo se nella colonna 2 sono stati indicati i codici 1, 3 e 4.

**Nella casella di colonna 11 va indicato:**

- **il codice 1** se è stato imputato reddito derivante dall'attività di ricerca, per il quale il ricercatore intende avvalersi dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 269 del 2003, dall'art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008 e dall'art. 44 del D.L. n. 78 del 2010. In tal caso

nella colonna 4 va riportato il 10 per cento della quota di reddito imputata;

- **il codice 3** se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 50 per cento del reddito imputato al lavoratore.

- **il codice 4** se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 30 per cento del reddito imputato al lavoratore;

- **il codice 5** se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dal comma 5- bis dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,

n.157. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 10 per cento del reddito imputato al lavoratore;

- **il codice 6** se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dal comma 5- quater dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista e hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 50 per cento del reddito imputato al lavoratore.



**ESEMPIO**

Compilazione del quadro rh – sezione 1 da parte del socio mario rossi che detiene una quota di partecipazione nella rossi s.n.c. di mario rossi & c.

Sezione I Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE	Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo	Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite in misura piena			Reddito sui terreni			Deduzioni			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RH1	01234567890	1	80 %	18.365	,00												
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Entrata dall'estero	Quota utili distribuiti	Quota reddito non imponibile											
	8	9	10	11	12	13											
RH2					,00												
RH3					,00												
RH4					,00												

**14.2.2 SEZIONE II – Dati della società partecipata in regime di trasparenza**

Nella **Sezione II** del Quadro RH occorre riportare i dati della società partecipata in regime di trasparenza.

**RH5 e RH6 - Dati della società partecipata in regime di trasparenza**

Nei righe **RH5 e RH6** occorre riportare quanto segue:

- in **colonna 1** il codice fiscale della società partecipata trasparente;
- in **colonna 3** la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;
- in **colonna 4** la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;
- la casella di **colonna 5** va barrata nel caso in cui l'eventuale perdita d'impresa indicata in colonna 4 sia utilizzabile in misura piena;
- in **colonna 8** va indicata la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative (tale reddito non è compensabile con le perdite d'impresa). Tale colonna va compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo"; si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con le perdite d'impresa;
- in **colonna 9** va indicata la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;
- in **colonna 10** va indicata la quota dei crediti d'imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;

- in **colonna 11** va indicata la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all'[art. 3](#), D.Lgs.147/2015) dalla società trasparente nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
- in **colonna 12** va indicata la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
- in **colonna 13** va indicata la quota di eccedenza dell'IRES (rigo RX1, colonna 5 del modello redditi SC 2021) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al socio;
- in **colonna 14** va indicata la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al socio.

Nei righe della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

#### 14.2.3 SEZIONE III – Determinazione del reddito dati comuni alla sezione I e alla sezione II

La **Sezione III** del quadro RH è composta dai **righe** da **RH7** a **RH18**; nel compilare detti righe, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante, qualora abbia compilato entrambe le sezioni, procede a sommare gli importi esposti nei campi comuni.

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

#### **RH7 - Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa**

**Nel rigo RH7 va indicato, rispettivamente:**

- in colonna 1 l'importo complessivo delle quote di reddito "minimo" (importi di colonna 8) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 di colonna 2 dei righe da RH1 a RH4) e la somma delle quote di reddito "minimo" indicate nelle colonne 8, dei righe RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza;
- in colonna 2 l'importo complessivo delle quote di reddito "minimo" (importi di colonna 4) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 di colonna 2 dei righe da RH1 a RH4) e delle quote attribuite nelle ipotesi di cui all'art. 20-bis del TUIR (codici 5), e la somma delle quote di reddito (importi positivi) indicate nelle colonne 4, dei righe RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza.

#### **RH8 - Perdite da partecipazione in società esercenti attività d'impresa**

Nel rigo RH8 va indicato l'importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 di colonna 2 dei righe da RH1 a RH4) e la somma delle quote di perdite indicati nelle colonne 4, dei righe RH5 ed RH6 derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

### **RH9 - Differenza tra rigo RH7 e RH8**

Nel rigo RH9, colonna 2, va indicata la differenza, tra l'importo di rigo RH7 col. 2 e le perdite di cui al rigo RH8 fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RH7, colonna 2. In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all'eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7.

Nel rigo RH9, colonna 1 vanno indicate le perdite del rigo RH8, che residuano dopo l'utilizzo in compensazione con il reddito di rigo RH7, colonna 2.

Le perdite di cui alla colonna 1 del rigo RH9, al netto di quanto eventualmente compensato con i redditi dei quadri RF, RD o RG, devono essere riportate nell'apposito prospetto "Perdite d'impresa non compensate" del quadro RS.

### **RH10 - Perdite d'impresa**

Nel rigo RH10 va indicato l'importo delle perdite d'impresa del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (determinate nel quadro RF o RG), fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RH9, col. 2 e l'importo di rigo RH7 col. 1.

Nel rigo RH11 deve essere indicata la differenza fra l'importo del rigo RH9 colonna 2 e quello del rigo RH10.

### **RH11 - Eccedenza di perdite d'impresa**

L'importo del rigo RH11 può essere compensato con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da evidenziare nel rigo RH 12, colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell'80 per cento e nel rigo RH 12, colonna 2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena.

Si ricorda che, in relazione alle perdite pregresse, la normativa vigente esclude la possibilità da parte dei soci di una società partecipata di compensare i redditi attribuiti da quest'ultima con le perdite maturate nei periodi antecedenti l'opzione per il regime di tassazione in trasparenza. L'eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nelle corrispondenti colonne del prospetto RS.

### **RH14 - Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa**

Nel rigo RH14 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH11 e le perdite di cui alle colonne 1, e 2 del rigo RH12 fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RH11. In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all'eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7.

### **RH15 e RH16 - Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti; Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti**

Nel rigo RH15 va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 dei righe da RH1 a RH4).

Se il risultato è positivo nel rigo RH16, vanno indicate le eventuali perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti fino a concorrenza del rigo RH15 non utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell'anno.

**RH17 - Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti**

Nel rigo RH17, va indicata la differenza tra il rigo RH15 e il rigo RH16. Tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN. Se l'importo è negativo, tale perdita potrà essere utilizzata per abbattere il reddito complessivo fino a concorrenza del reddito minimo.

**RH18 - Totale reddito di partecipazione in società semplici**

Nel rigo RH18 occorre riportare:

- in **colonna 1** l'importo delle **quote di reddito** (importi positivi di colonna 4) **derivanti dalla partecipazione in società semplici** (codice 4 e 8 nella colonna 2 dei rigi da RH1 a RH4). Tale importo va riportato nel rigo RN1, colonna 5;
- in **colonna 2** l'importo delle **quote di reddito fondiario non imponibile** (importi di colonna 13) **derivanti dalla partecipazione in società semplici** e da reddito dominicale e agrario non imponibili in caso di coltivatore diretto o IAP (codici 1 e 4 nella colonna 2 dei rigi da RH1 a RH4). Tale importo va riportato nel rigo RN50, colonna 2.

**14.2.4 SEZIONE IV – Riepilogo**

Questa sezione è composta dai rigi da RH19 a RH25.

In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 9 a 14 dei rigi da RH1 a RH6.

Nel rigo RH19, va riportata la somma delle colonne 9 dei rigi da RH1 a RH6.

Nel rigo RH20, colonna 2, va riportata la somma delle colonne 10 dei rigi da RH1 a RH6. Si precisa che nella colonna 1 di tale rigo va indicata l'importo del credito d'imposta sui fondi comuni di investimento. L'ammontare spettante va desunto direttamente dal prospetto rilasciato dalla società partecipata.

Nel rigo RH21, va indicato il totale degli importi delle colonne 11 dei rigi RH5 ed RH6.

Nel rigo RH22, va indicato il totale degli importi delle colonne 12 dei rigi da RH1 a RH6.

Nel rigo RH23, va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei rigi RH5 ed RH6.

Nel rigo RH24, va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei rigi RH5 ed RH6.

Nel rigo RH25 va indicato, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, l'ammontare delle imposte assolate dalle imprese partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui del comma 1 dell'articolo 47-bis del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

**Capitolo 15 - QUADRO RL – Altri redditi**

**15.1 Disciplina generale**

Il quadro RL del modello Redditi 2023 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di capitale, taluni redditi “diversi”, le erogazioni per l’esercizio di attività sportiva dilettantistica, nonché gli altri redditi di lavoro autonomo.

La compilazione del quadro RL è agevolata dall’utilizzo dei dati contenuti in apposite attestazioni consegnate ai contribuenti dai sostituti d’imposta che intervengono nel pagamento o dai soggetti che hanno erogato ai contribuenti stessi i redditi da dichiarare nel presente quadro.

**Questo quadro è composto da tre sezioni:**

**Sezione I** – riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR;

**Sezione II** – riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR ed alle erogazioni per l’esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR;

**Sezione III** – riservata agli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.

**TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2023 – LAVORO AUTONOMO, QUADRO D DEL MODELLO 730/2022 E QUADRO RL DEL MODELLO REDDITI PF 2023**

“CAUSALE” INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO RL	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	RL25	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	RL27	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	RL27	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	RL26 codice 1	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
F		RL26 codice 2	Redditi derivanti da indennità in denaro o in natura corrisposti ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
L	D4 codice 6	RL13	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	RL13	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	RL15	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	RL16	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	RL15	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	RL21	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	RL15	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	RL16	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	RL14	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

**15.2 Sezione I-A - Redditi di capitale**

La sezione I deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'IRES e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2022, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirla.



**NOTA BENE** - Gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali non costituiscono redditi di capitale, e quindi non devono essere indicati in questo quadro.



**ATTENZIONE!** L' art.1, commi da 1003 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale provenienti dalle partecipazioni di natura qualificata, ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. c) del TUIR, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo la tassazione nella misura del 26 per cento. Pertanto, dal 1° gennaio 2018 gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta pari al 26 per cento.

In deroga a quanto descritto nel capoverso precedente alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della citata legge).



**NOTA BENE** - Precisiamo che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle imprese o enti emittenti, italiani o esteri, o dai soggetti intermediari.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Nel rigo RL1 devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
- tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.



**RICORDA** - Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).



**ATTENZIONE!** Nella sezione, devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata relativi a imprese o enti residenti in stati o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette imprese o enti. In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta applicata su tali redditi è a titolo d'acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d'imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.



**INFORMA** - Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.

Gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 derivanti da partecipazioni di natura qualificata, in imprese o enti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata e i proventi equiparati derivanti dagli strumenti finanziari emessi dai predetti soggetti non concorrono alla formazione del reddito imponibile e la ritenuta applicata è a titolo d'imposta, qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.

#### **RL1 - Utili ed altri proventi equiparati**

Nel **rigo RL1**, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o imprese o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione. Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, o dai contratti di cointeressenza, il cui apporto sia costituito da capitale o da capitale e da opere e servizi nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

In particolare indicare nella colonna 1:

– **il codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

– **il codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell'art. 167 del TUIR in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR). Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell'art. 47-bis, del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM;

– **il codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 dell'art. 47-bis, del TUIR, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM;

– **il codice 4**, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

– **il codice 5**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

– **il codice 6**, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

– **il codice 7**, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

– **il codice 8**, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata,

non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

– **il codice 9**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

– **il codice 10**, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

– **il codice 11**, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017

**nella colonna 2:**

– il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2022 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4 o 7;

– il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2022 desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6 o 8;

– il 58,14% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2022 desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 9 o 10 o 11;

– il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2022 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.

**nella colonna 3** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dal punto 41 della certificazione.

Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 3 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

**RL2 - Altri redditi di capitale**

**Nel rigo RL2**, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2022 al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

In particolare indicare **nella colonna 1**:

- **il codice 1** in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- **il codice 2** in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- **il codice 3** in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- **il codice 4** in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli il cui gestore sia assoggettato a forme di vigilanza nei Paesi esteri nel quale è istituito, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Va utilizzato il codice 4 anche in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero istituiti in paesi diversi da quelli appena citati;
- **il codice 5** in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- **il codice 6** in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

- **il codice 7** in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.
- **il codice 8** in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44) imputati per trasparenza ai partecipanti ai sensi dell'art. 32, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, e dalla partecipazione a società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora i partecipanti possiedano quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. I redditi conseguiti dal fondo o della società sono imputati al partecipante in proporzione alla quota di partecipazione da questi detenuta e concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti redditi sono determinati escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli oneri da valutazione. L'eventuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, la colonna 2 non deve essere compilata;
- **il codice 9** in caso di redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati o territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del TUIR).

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel quadro RM (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

- n nella **colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- n nella **colonna 3** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.
- Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

### RL3 - Totale

Nel **rigo RL3**, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei rigi da RL1 a RL2. L'importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1,

colonna 5, del quadro RN. L'importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN33, colonna 4, del quadro RN.

### 15.3 SEZIONE I-B – Redditi di capitale imputati da Trust

#### RL4 - Redditi di capitale imputati da "trust"

Nel **rigo RL4** vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui all'art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN. Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più Trust deve essere compilato un rigo distinto per ogni Trust, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo.

La casella "Trust estero" va barrata in caso di redditi attribuiti ai beneficiari da Trust trasparenti non residenti privi di codice fiscale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria italiana. In tal caso la colonna 1 non va compilata.- In particolare, va indicato:

**nella colonna 1**, il codice fiscale del Trust;

**nella colonna 2**, il reddito imputato dal Trust. Per i redditi imputati da Trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);

**nella colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;

**nella colonna 4**, l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015;

**nella colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto;

**nella colonna 6**, l'eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;

**nella colonna 7**, l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;

**nella colonna 8**, l'ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante;

**nella colonna 9**, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del TUIR sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

**15.4 SEZIONE II-A – Redditi diversi****RL5 - RL20 - Redditi diversi**

La seconda sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione dei redditi diversi. Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2022 nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.



**RICORDA** - Precisiamo che l'art. 2, comma 36-quinquiesdecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che, per i beni dell'impresa concessi in godimento a soci, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera h ter), del TUIR, introdotta dal comma 36-terdecies del citato art. 2. Tale reddito si considera conseguito alla data di maturazione.

**Redditi diversi – Locazioni brevi**

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la

cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

**Dal 2021 l'attività di locazione breve si intende svolta nell'esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, il relativo reddito non può essere dichiarato utilizzando il modello 730, ma va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche. In caso di locazione nel corso del 2022 di più di 4 appartamenti non può essere utilizzato il modello 730.**

La disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Il nuovo regime fiscale prevede due principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi.

La prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l'applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato.

La seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, sono assoggettati ad una ritenuta del 21 per cento se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Tale ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca.

**Il reddito derivante dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.**

L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa.

**Per quanto riguarda la compilazione dei righi della sezione in esame occorre procedere come segue:**

Nel **rigo RL5, colonna 1**, indicare i corrispettivi percepiti, a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili, per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

Nel **rigo RL6, colonna 1**, vanno indicati i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di 5 anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, ai fini dell'individuazione del periodo di cinque anni, occorre fare riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni, se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva.

Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM.



**RICORDA** - Le spese da indicare nei righi RL5, colonna 2 (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e RL6, colonna 2 (rivendita di beni immobili nel quinquennio), sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Si precisa che per gli immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

**Continuando con le modalità compilative della sezione II-A, si rileva quanto segue:**

Nel **rigo RL7, colonna 1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT. Le spese di cui al rigo RL7, colonna 2, sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel **rigo RL8, colonna 1**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito da familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 58 del TUIR. Si ricorda che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello

scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Nella colonna 2 indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui alla colonna 1. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari, l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Nel rigo **RL9**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute

Nel **rigo RL10**, nella **colonna 1**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. In tale colonna indicare, altresì, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore, ai sensi della lett. h-ter del comma 1 dell'art. 67 del TUIR. Nella colonna 2 indicare le spese che vanno dedotte dal reddito.

Per i redditi che derivano dalla sublocazione di beni immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e dalla locazione da parte del comodatario dell'immobile abitativo ricevuto in suo gratuito per la medesima durata compilare la colonna 4 (reddito), la colonna 5 (spese) e, se in presenza di più moduli compilati, la colonna 6 (totale cedolare secca). Per i redditi che derivano dalla sublocazione di beni immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e di locazione da parte del comodatario dell'immobile ricevuto in suo gratuito per la medesima durata è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca. In tale ipotesi barrare la colonna 3 (cedolare secca).

Nella **colonna 4** (reddito) indicare l'importo riportato al punto 19 del quadro Certificazione Redditi - Locazioni Brevi della Certificazione Unica 2023 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 21 "Locatore non proprietario". Nel caso in cui sia barrata la colonna 3 (cedolare secca) nell'importo del canone o corrispettivo lordo sono incluse anche le spese e pertanto la colonna 5 (spese) non va compilata.

Se in possesso di più quadri Certificazione Redditi - Locazioni Brevi della Certificazione Unica 2023 o se sono compilati più righe dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2022. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in più moduli.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella Certificazione Redditi- Locazioni brevi della Certificazione Unica 2023 ovvero nel caso di più certificazioni è necessario sommare gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della Certificazione Unica (punti 19, 119, 219, 319 e 419 ) per i quali la relativa casella "locatore non proprietario" (punti 21, 121, 221, 321 e 421) risulta barrata.

Nella **colonna 6** (totale cedolare secca) indicare la somma dei redditi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, nel caso in cui sia stata barrata la relativa casella di colonna 3. All'importo indicato in colonna 6 deve essere applicata l'aliquota del 21 per cento. Il risultato di tale operazione va riportato nel rigo LC1 colonna 2 "Imposta cedolare secca 21 per cento" del quadro LC del Fascicolo I.

Le ritenute operate dai sostituti d'imposta e indicate nella Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2023 o la somma delle ritenute se in possesso di più quadri o di più righe dello stesso quadro vanno riportate nel rigo LC1 colonna 4 del quadro LC del Fascicolo I se nella casella del punto 4 della Certificazione Unica 2023 è indicato l'anno "2022".

Nel **rigo RL11**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, lastrici solari, aree urbane e altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel rigo RL12, indicare in colonna 2 i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2022 o, in caso di difformità

dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Per gli immobili all'estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel territorio dello stato o adibiti a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e le relative pertinenze, che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili così detti di lusso), ed anche per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE, non viene applicato il secondo comma dell'articolo 70 del TUIR (comma 15-ter, dell'articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015); pertanto non va compilata la presente colonna. Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR occorre compilare il quadro CE del FASCICOLO 3.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

In **colonna 1** indicare i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili così detti di lusso). Tale reddito va riportato nel rigo RN50 colonne 2 e 3 del Fascicolo I e non deve essere sommato nel rigo RL18.

Nella colonna 3 devono essere indicati i redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

Nel **rigo RL13**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.

Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nella Sezione III del presente quadro.

### Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere

Nel **rigo RL14, colonna 2** i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Nella colonna 1 "altri dati" il codice 5 "corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia" e nella colonna 2 i corrispettivi derivanti dalle medesime attività percepiti in euro a Campione d'Italia. In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d'Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

Nel **rigo RL15, colonna 2** indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.

Nel **rigo RL15, colonna 1** "altri dati" indicare il codice 5 per i corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia, il codice 6 per indicare i compensi per attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria ed il codice 7 per indicare i compensi per attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria, percepiti in euro a Campione d'Italia da indicare nella colonna 2. In caso di contemporanea presenza di tali redditi vanno utilizzati più moduli.

I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da collaborazioni a progetto vanno invece dichiarati, nel quadro RC del FASCICOLO 1. Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

Nel **rigo RL16, colonna 2** indicare i corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Nel **rigo RL16, colonna 1** "altri dati" indicare il **codice 5** per i corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia da indicare in **colonna 2**.

In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d'Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

Le spese di cui ai **rigi RL9** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL10 colonne 2 e 5** (utilizzo da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL14** (attività commerciali occasionali), **RL15** (attività occasionali di lavoro autonomo) **RL16** (assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.

Inoltre, per i redditi indicati nei **rigi RL14, RL15 ed RL16** sono state previste delle detrazioni dall'imposta lorda che saranno determinate, se spettanti, nel quadro RN del FASCICOLO 1.

Nel **rigo RL17**, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis) del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 32 del TUIR.

Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di servizi) dei corrispettivi.

Nel **rigo RL17, colonna 1**, indicare l'importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella **colonna 2** indicare l'importo delle deduzioni

forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1. In presenza di entrambe le tipologie di reddito nelle rispettive colonne indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi e delle deduzioni forfetarie spettanti.

Nel **rigo RL18**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL5 a rigo RL17 di tutti i moduli. I redditi indicati nella colonna 4 del rigo RL 10 vanno sommati solo nel caso in cui la casella di colonna 3 non è stata barrata.

Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto, nella colonna 2 dei rigi da RL5 a RL10 e RL17 e nella colonna 3 dei rigi da RL 14 a RL16 e nella colonna 5 del rigo RL10 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. L'importo indicato nel rigo RL12 colonna 1 non va riportato nel rigo RL18 colonna 1, ma va indicato nel rigo RN50 colonne 2 e 3.

Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel rigo RL16, colonna 3 Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui alle colonne 2 dei rigi RL5, RL6, RL7, RL8, RL9, RL10 e RL 17, e delle colonne 3 dei rigi RL14, RL15, RL16, e alla colonna 5 del rigo RL10, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RL19**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL18 colonna 2) e il totale delle deduzioni (rigo RL18, colonna 3) che al netto dell'agevolazione prevista per i redditi prodotti in euro a Campione d'Italia, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN.

Nel **rigo RL20**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN33, colonna 4, del quadro RN.

**15.5 SEZIONE II-B – Attività sportive dilettantistiche e prestazioni rese a favore di cori, bande musicali e filodrammatiche**

In questa sezione occorre dichiarare:

- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine – UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e art. 35, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

Per tali compensi, percepiti nel 2022, è prevista la seguente modalità di tassazione:

- i primi euro 10.000,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro 30.658,28 viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati in questa sezione.

Prospetto per i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici				
	Compensi percepiti nel 2021	5	8	11
Totale compensi (RL 21 col.1 + RL21 col.2)	1	Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2021	Addizionale Regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2021	Addizionale Comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2021
Compensi esenti (fino a euro 10.000,00)	2	6 Ritenute a titolo d'imposta (casella 3 X 23%)	9 Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*)	12 Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*)
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta	3			
Imponibile (con ritenuta a titolo d'acconto)	4	7 Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 – casella 6)	10 Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 – casella 9)	13 Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 11 – casella 12)

\* Per l'applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del Fascicolo 1.

## 15.6 Compilazione quadro

Su piano operativo occorre indicare in:

- **casella 1**, il totale dei compensi percepiti;
- **casella 2**, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 10.000;
- **casella 3**, i compensi percepiti eccedenti l'importo di euro 10.000 per un importo massimo di euro 20.658,28;
- **casella 4**, la differenza tra l'importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3;
- **casella 5**, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- **casella 6**, il 23 per cento dell'importo indicato nella casella 3;
- **casella 7**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 5 e l'importo indicato nella casella 6;

Se tale differenza è negativa, indicare zero.

- **caselle 8 e 11**, rispettivamente il totale delle addizionali regionale e comunale trattenute risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- **caselle 9 e 12**, con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre 2021 (per l'addizionale regionale) e al 1° gennaio 2022 (per l'addizionale comunale), applicare all'importo indicato nella casella 3 le aliquote previste, rispettivamente, dalle singole regioni e Comuni, per la determinazione dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, tenendo conto delle eventuali agevolazioni previste dalle singole regioni e/o Comuni;

- **casella 10**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 8 e l'importo indicato nella casella 9;
- **casella 13**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 11 e l'importo indicato nella casella 12.

Se tale differenza è negativa, indicare zero.

#### **RL21 - Compensi percepiti**

Nel **rigo RL21, colonna 1** i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici e nella colonna 2 i medesimi compensi percepiti in euro a Campione d'Italia, da evidenziare ai fini del calcolo dell'agevolazione prevista per i redditi prodotti in euro dalle persone fisiche nel comune di Campione d'Italia introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.

#### **RL22 - Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta**

Nel rigo RL22 riportare:

- a **colonna 1**, l'importo di casella 3 del prospetto. L'indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile;
- a **colonna 2**, l'importo di casella 4 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi IRPEF, deve essere riportato nel rigo RN1 colonna 5.

#### **RL23 - Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2022**

Nel rigo RL23 indicare:

- a **colonna 1**, l'importo della casella 5 del prospetto;
- a **colonna 2**, l'importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relative agli altri redditi e riportato nel rigo RN33, colonna 4, del quadro RN;

#### **RL24 - Totale addizionale regionale**

Nel rigo RL24 indicare:

- a **colonna 1**, l'importo della casella 8 del prospetto;
- a **colonna 2**, l'importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3;
- a **colonna 3**, l'importo della casella 11 del prospetto;
- a **colonna 4**, l'importo della casella 13; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV11, colonna 1.

**15.7 SEZIONE III – Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo**

Nella sezione III sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR. Si ricorda che per i redditi indicati in questa sezione spetta una detrazione dall'imposta lorda che sarà determinata, se spettante, nel quadro RN.

Vanno cioè indicati:

- i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni (purché tali redditi non siano stati ottenuti nell'esercizio di impresa commerciale);
- i redditi derivanti da apporto di solo lavoro in associazioni in partecipazione;
- i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
- le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari;
- gli utili corrisposti ai promotori e ai soci fondatori di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.

**RL25 - Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore**

Nel **rigo RL25, colonna 1** "altri dati" indicare il codice 5 "corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia".

Nel **rigo RL25, colonna 2** indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti

a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nella seconda sezione del presente quadro. Indicare in tale colonna anche i proventi delle medesime categorie percepiti in euro a Campione d'Italia in corrispondenza del codice 5 indicato nella colonna 1. In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d'Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

**RL26 - Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti**

Nel **rigo RL26, colonna 1** "altri dati" indicare il codice 5 "corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia".

Nel **rigo RL26**, indicare nella colonna 3 i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (indicando nella colonna 2 il codice 1) ovvero le indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari (indicando nella colonna 2 il codice 2) ovvero i compensi delle medesime categorie su indicate percepiti a Campione D'Italia in

corrispondenza del codice 5 indicato nella colonna 1. In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d'Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

**RL27 - Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione**

Nel **rigo RL27, colonna 1** altri dati indicare il codice 5 "corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia".

Nel **rigo RL27, colonna 2** indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ovvero i corrispettivi della medesima categoria in corrispondenza del codice 5 indicato nella colonna 1. In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d'Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

**RL28 - Totale compensi, proventi e redditi**

Nel **rigo RL28**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi delle colonne 2 dei rigi RL25 e RL27 e della colonna 3 del rigo RL26 di tutti i moduli compilati.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai rigi RL25 e RL26.

**RL29 - Deduzioni forfetarie**

Nel **rigo RL29**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

n 25 per cento, ovvero il 40 per cento se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni, dei proventi di rigo RL25 colonna 2 di tutti i moduli compilati;

n 15 per cento dei compensi del rigo RL26 colonna 3 di tutti i moduli compilati se in colonna 2 è indicato il codice 1. Se in colonna 2 è indicato il codice 2, non sono previste le riduzioni a titolo di deduzione forfettaria delle spese per i redditi costituiti da indennità in denaro o in natura percepite dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari.

**RL30 - Totale netto compensi, proventi e redditi**

Nel **rigo RL30**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RL28 e quello di rigo RL29.

L'importo del rigo RL30, al netto dell'agevolazione prevista per i redditi prodotti in euro a Campione d'Italia, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN.

**RL31 - Ritenute d'acconto**

Nel **rigo RL31**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati

in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN33, colonna 4, del quadro RN.

## 15.8 SEZIONE IV – Altri redditi – Decadenza start up – recupero deduzioni

Il **rigo RL32** va compilato nel caso in cui il contribuente sia decaduto dal diritto alla fruizione della deduzione prevista per investimenti in start-up innovative, al verificarsi delle condizioni indicate nell'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019.

In tale ipotesi l'investitore è tenuto, ai sensi dell'articolo 6 sopra citato, a:

- incrementare il reddito del periodo in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi precedenti;
- versare gli interessi legali da determinare sull'imposta non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto dell'agevolazione fruita.

In particolare, ai fini della compilazione del quadro, occorre riportare:

**Colonna 1** indicare l'ammontare della deduzione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante;

**Colonna 2**, indicare gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Tale importo deve essere considerato componente negativo nel calcolo dell'imposta a debito o a credito nel quadro RN;

**Colonna 3**, indicare l'eccedenza di deduzione non ancora fruita e non più spettante, che deve essere computata in diminuzione dell'importo eventualmente indicato nel rigo RP34, colonna 3.

**Capitolo 16 - QUADRO RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva e proventi di fonte estera, rivalutazione del valore dei terreni****16.1 Disciplina generale**

Nel quadro RM del modello Redditi PF devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero ed eventuali redditi di capitale sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva. Nel quadro RM il contribuente deve indicare, inoltre, le imposte e gli oneri rimborsati, che devono essere riportati a tassazione.

**In caso di plusvalenza da exit tax l'opzione per la tassazione separata va esercitata nel quadro TR.**

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

- se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
- se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

Il quadro si articola in diciotto sezioni.

**16.2 SEZIONE I – Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 17, del TUIR**

<b>Nella Sezione I del quadro RM vanno indicate:</b>
<b>a)</b> le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la <b>cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche</b> ;
<b>b)</b> le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
<b>c)</b> le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da <b>sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva</b> , se non rientranti fra le indennità indicate nell' <a href="#">art. 17, comma 1</a> , lett. a), del TUIR.

Ciò premesso nei righi RM1 e RM2, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l’anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l’anno 2022;
- nella **colonna 3**, l’ammontare dell’indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 2022 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l’importo di colonna 3;
- nella **colonna 5**, l’ammontare delle ritenute d’acconto subite nel 2022 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).
- nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria .

In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

**16.3 SEZIONE II – Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art.17, comma 1, del Tuir**

Nella Sezione II vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate (si ricorda che per i seguenti redditi il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria):

- le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art.68, comma 2, del TUIR ;
- le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che tale fattispecie interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;
- le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni. In caso di opzione per la tassazione ordinaria detti redditi devono essere dichiarati nel quadro RH del presente fascicolo;
- i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) eg),
- g-bis) comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

- i redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d'imposta.

**RM3 - RM7 - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17 comma 1, del TUIR**

Ciò premesso, nei **rigli da RM3 a RM7**, occorre indicare quanto segue:

- nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella colonna 3, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella colonna 4, l'importo delle ritenute subite nel 2022 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria .

**16.4 SEZIONE III – Imposte e oneri rimborsati**

Nella Sezione III vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2022 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Vanno indicati anche i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2022.



**RICORDA** - Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

**RM8 - Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta**

Ciò premesso, nel **rigo RM8** indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno d'imposta in cui si è fruito della detrazione o, nel caso di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 2**:
  - il codice 1 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno diritto ad una detrazione. Tra questi ad esempio:
    - a. periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;

- b. la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;
- il **codice 2** per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute.
- nella **colonna 3**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- n nella colonna 4, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

**RM9 - Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo**

Nel **rigo RM9** indicare:

- nella **colonna 1**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 2**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria .

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo del CSSN, dedotti in anni precedenti e restituiti nel 2022.

**16.5 SEZIONE IV – Redditi percepiti in qualità di erede o legatario**

Nella **Sezione IV** vanno indicati i **redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2021** in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa.

I redditi del defunto, prodotti ma non ancora percepiti, sono tassati per cassa in capo agli eredi con tassazione separata.

Per individuare le fattispecie reddituali da indicare quale reddito imponibile da parte degli eredi, la norma procede per sottrazione, indicando i casi di esclusione dalla tassazione separata.



**NOTA BENE** - Per il calcolo della tassazione separata in capo agli eredi, il biennio si computa con riferimento all'anno di apertura della successione, separatamente per ogni erede, dedotte le imposte sulla successione in base ai crediti di ciascun erede. Nel caso di eredità sotto condizione o a favore di soggetti non ancora nati, la tassazione separata si applica con l'aliquota stabilita per il primo scaglione d'imposta, salvo ricalcolarla successivamente all'accettazione dell'eredità in base ai redditi del beneficiario.

Dall'elenco dei redditi percepiti dagli eredi e assoggettabili a tassazione separata mediante la compilazione della presente Sezione IV, composto dai righe **RM10 e RM11**, sono esclusi i redditi derivanti dalle seguenti attività esercitate dal "de cuius":

- attività d'impresa;
- redditi fondiari;
- somme derivanti da trattamenti di fine rapporto e indennità equivalenti (art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR);
- emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente (art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR);
- indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- ratei di stipendio e di pensione.
- 



**NOTA BENE** - Trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella Sezione XII del presente quadro. In tal caso, nel rigo RM25, indicare nella colonna 4 la percentuale del reddito spettante all'erede e nella colonna 5 il codice fiscale del defunto.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.



**ATTENZIONE!** I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

#### **RM10 e RM11 - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario**

Ciò premesso, per compilare i **rigi RM10 e RM11** occorre rispettivamente indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 4**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

**16.6 SEZIONE V – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva**

Nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti.

Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).



**NOTA BENE** - Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione) qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria. Inoltre, dal 1° gennaio 2018, anche gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria. Gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro RL, Sezione I.

Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura qualificata e non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro RL.

**Nella Sezione V vanno, pertanto, indicati:**

- gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 239/1996. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte
- aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che sono inclusi nella lista di cui al decreto D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni (c.d. white list) ai quali non sia stata maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs., per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
- i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria purché assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati applicata la ritenuta del 20%. Detti proventi sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

## RM12 e RM13 - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

Ciò premesso, nel **rigo RM12** occorre:

Ciò premesso, nel rigo RM12, indicare:

- nella colonna 1, indicare la lettera corrispondente al tipo di reddito;
- nella colonna 2, indicare il codice dello stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella colonna 3, indicare l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella colonna 4, indicare l'aliquota applicabile;
- nella colonna 5, indicare il credito IVCA;
- nella colonna 6, indicare l'imposta dovuta. Da tale importo va scomputato l'importo di colonna 5;
- nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero;
- nella colonna 8, barrare la casella se trattasi di proventi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973.

**Mentre, nel rigo RM13, con riferimento ai redditi di capitale occorre indicare:**

- nella colonna 1, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella colonna 2, l'imposta dovuta.

### 16.7 SEZIONE VI – Riepilogo delle Sezioni da I a V

La presente sezione costituisce un riepilogo delle sezioni da I a V.

Per i redditi soggetti a tassazione separata esposti in tali sezioni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte è previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20% (da effettuarsi mediante F24, utilizzando il codice tributo 4200).

È importante sapere che l'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione V per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti al pagamento dell'imposta a titolo "definitivo".

#### RM14 - Tassazione separata

Nel rigo RM14 occorre indicare:

- nella colonna 1, il totale dei redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte;
- nella colonna 2, l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta;
- nella colonna 4, l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20% all'ammontare imponibile dei redditi indicato nella col. 1 diminuito dell'importo indicato nella colonna 2.

**RM15 - Tassazione ordinaria**

Nel **rigo RM15**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, occorre indicare:

- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 5; le relative ritenute devono essere sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN33, colonna 4.

**16.8 SEZIONE VII – Proventi derivanti da depositi a garanzia**

La sezione VII deve essere compilata per indicare i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti percepiti nell'anno 2022.

In questa sezione vanno quindi indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello REDDITI PF 2023.

**RM16 - Proventi derivanti da depositi a garanzia**

Nel **rigo RM16** occorre indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

**16.9 SEZIONE VIII – Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazione in imprese estere (art. 167 del TUIR)**

La sezione VIII deve essere compilata:

- dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'art. 167, comma 6 del TUIR (c.d. controlled foreign companies o cfc) diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio d'informazioni, o localizzato in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 6 del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui al comma 5 del medesimo articolo di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della cfc nel predetto quadro FC del presente modello REDDITI 2023;
- nel caso di cui all'art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione che soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) per le quali non sussista l'esimente di cui ai commi 5, del citato art. 167. In tal caso il reddito della predetta stabile organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente sezione (nel prosieguo delle presenti istruzioni con il termine "CFC" si fa riferimento anche alle stabili organizzazioni di cui al presente punto).
- dai soci o associati di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, ai quali sia stato imputato il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
- nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 116 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili. I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società.

**16.10 SEZIONE IX – Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto**

Nella Sezione IX va indicato l'ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di imposta relativi a contratti di assicurazione sulla vita del contribuente stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e successivamente integrati senza che ciò configuri una novazione oggettiva (cfr. Ris. n. 378/E del 2002) nell'ipotesi di riscatto nel corso dei cinque anni successivi alla data della predetta integrazione del contratto.

**RM19 - Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta**

Ciò premesso, nel rigo RM19 indicare:

- |  |
|--|
| <input type="radio"/> nella <b>colonna 1</b> , l'anno d'imposta relativo all'ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha usufruito della detrazione;   |
| <input type="radio"/> nella <b>colonna 2</b> , l'ammontare dei premi integrativi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;   |
| <input type="radio"/> nella <b>colonna 3</b> , l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 202 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice. |

**16.11 SEZIONE X – Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni**

Nella Sezione X vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1 lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, secondo le disposizioni previste dall'art. 7, legge n. 448 del 2001.

L'art. 29 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ha disposto la proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni pertanto le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2022; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2022.

**Per la compilazione della sezione in esame, in particolare, occorre indicare ai righi da RM20 a RM22**

**Nei righi da RM20 a RM22** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2022, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed

è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento su tale importo. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro i termini di cui sopra in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri RL e/o RM.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3**, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 4**, l'imposta residua da versare è pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella **colonna 6**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

**16.12 SEZIONE XI – Redditi e ritenute derivanti da pignoramento presso terzi**

Nella **Sezione XI** devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 del 3 marzo 2010 e circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011). Le ritenute subite possono essere scomutate dall'imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro RC). Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione XII del quadro RM della dichiarazione prevista per i redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto di imposta.

Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo RM23 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l'eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.

Se il reddito percepito nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione (ad es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento), ovvero non è possibile esporlo nella sezione XII del quadro RM (ad es. indennità di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale) deve essere compilato il rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell'imposta dovuta.

**RM23 e RM24 - Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi**

In particolare, nel **rigo RM23** (Redditi presenti in dichiarazione), indicare:

- nella **colonna 1** il quadro e il rigo della dichiarazione nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 2**, se sono stati compilati più moduli, il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 3** l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria.

Tale importo va compreso nel totale delle ritenute subite (rigo RN33, colonna 4);

Si precisa che le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono essere indicate esclusivamente nel rigo RN33 anziché nel quadro di riferimento del reddito.

- nella **colonna 4** l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.

Nel **rigo RM24** (Redditi non presenti in dichiarazione) indicare:

- nella **colonna 1**, la tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi, utilizzando uno dei seguenti codici:
  - redditi di capitale;
  - redditi diversi;
  - redditi di lavoro autonomo;
  - redditi di impresa;
  - redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
  - indennità di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
  - altri redditi;
- nella **colonna 2** la somma percepita a seguito del provvedimento di pignoramento;
- nella **colonna 3** il tipo di tassazione che deve essere applicata in relazione alla tipologia reddituale indicata nella colonna 1:
  - ritenuta a titolo di imposta;
  - imposta sostitutiva;
  - tassazione separata;
- nella **colonna 4**, l'aliquota che il contribuente deve applicare sulle somme indicate in colonna 2;
- nella **colonna 5**, l'ammontare dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di colonna 4 all'imponibile di colonna 2;
- nella **colonna 6**, l'ammontare delle ritenute che sono state applicate dal soggetto erogatore.

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

- colonna 5 (imposta dovuta) - colonna 6 (ritenute operate)
- Se il risultato è positivo riportare l'importo ottenuto (debito) nella **colonna 7**.

Se il risultato è negativo indicare l'importo ottenuto (credito), non preceduto dal segno meno, nella **colonna 8**.

Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX16.

Se nella colonna 3 del rigo RM24 è stato indicato il codice 3 (tassazione separata), il credito non va riportato nel quadro RX, ma l'Agenzia delle Entrate ne terrà conto nella successiva fase di liquidazione definitiva dell'imposta.

**16.13 SEZIONE XII – Redditi corrisposti da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto**

Nella Sezione XII devono essere indicati i redditi erogati ad esempio da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli arretrati di lavoro dipendente percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazione domestica).

Vanno altresì indicate in tale sezione le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Nel rigo RM25, indicare le somme percepite nel 2022 a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Nelle colonne da 1 a 3 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro. In particolare:

- nella **colonna 1**, indicare la data di inizio del rapporto di lavoro;
- nella **colonna 2**, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di anticipazione del TFR va indicata la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31 dicembre 2021;

- nella **colonna 3**, indicare il periodo compreso tra l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi. In caso di anticipazione del TFR va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di richiesta dell'erogazione, o in alternativa il 31 dicembre dell'anno precedente la medesima data;
- nella **colonna 4**, indicare la percentuale del reddito spettante all'erede; in tal caso, nelle successive colonne indicare l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi (o al de cuius) e gli acconti complessivamente versati dai medesimi (o dal de cuius) in anni precedenti. Gli acconti da versare (colonne 21 e 38) dovranno invece essere commisurati alla percentuale di colonna 4;
- nella **colonna 5**, indicare il codice fiscale del dipendente deceduto;

**Capitolo 17 - QUADRO RT – Plusvalenze di natura finanziaria****17.1 Disciplina generale**

Il quadro RT deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR. Questo quadro va altresì compilato per indicare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR.

Con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR sono assoggettate alla medesima imposta sostitutiva prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis (art. 1, commi 999, 1000 e 1005, della legge n. 205 del 2017).

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c)-bis) a c)-quinquies) del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo "1100". Il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze di cui alla terr. C) realizzate dal 1° gennaio 2021. Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.

**Capitolo 18 - QUADRO RR – Contributi previdenziali****18.1 Disciplina generale**

Il quadro RR deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps.

**18.2 SEZIONE I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti**

La presente sezione deve essere compilata, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).



**NOTA BENE** - Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda". La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa posseduti per l'anno 2022.



**ATTENZIONE!** Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci; a tale reddito va eventualmente aggiunto l'ulteriore reddito d'impresa.

Nel caso in cui il titolare dell'impresa familiare abbia adottato il "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111)" o il "regime forfettario, determinato ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89 previsto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190", il reddito prodotto nell'ambito di tali regimi concorre alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali. I soci di cooperativa artigiana iscritti alla gestione autonoma degli Artigiani (circolare INPS n. 29 del 17/02/2021), devono riportare nel presente quadro, oltre ad altri eventuali redditi d'impresa, quanto dichiarato nella sezione I del quadro RC ai righi RC1, RC2 e RC3 col. 3 se indicato nella col. 4 dello stesso rigo il codice 3.

Per l'anno 2022:

- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 16243 (reddito minimale);
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 80465 (reddito imponibile massimo).

### 18.3 SEZIONE II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps

La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Precisiamo, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'INPS e, quindi, alla compilazione del presente quadro e al calcolo dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96 e chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative.

 **ATTENZIONE!** Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata coloro, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. Sono tenuti altresì alla compilazione della presente sezione i magistrati onorari -giudici onorari di pace e vice procuratori onorari – così come previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 13 luglio 2017, n.116.

La base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi provenienti dall'esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l'anno 2022 e/o il reddito prodotto nell'ambito del "regime dell'imprenditoria giovanile" (art. 27 comma 1 e 2 del Decreto legge 98/2011) o del "regime forfettario, determinato ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89 previsto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190", qualora il professionista abbia adottato tali regimi. Inoltre sono redditi imponibili le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari, così come disciplinato dall'art. 53, commi 1 e 2, lett. f), del TUIR come modificato dall'art. 25, commi 3 e 26, del D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116.

Per l'anno 2022:

- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro 105.014 (reddito imponibile massimo);
- le aliquote da applicare sul reddito professionale sono: 24% per i professionisti già coperti per l'anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità); 26,23% per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria (v. circolare INPS n. 25/2022), che producono reddito ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir e 25,72% per i magistrati onorari obbligati alla Gestione separata).

Gli importi eventualmente risultanti a credito della presente sezione possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2022; tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto all'anno 2021, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).

## CAPITOLO 19 - QUADRO RW – Investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE

### 19.1 Aspetti generali

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE.

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

L'obbligo di monitoraggio non sussiste, inoltre per:

- le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
- i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.



**RICORDA** - Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.

Qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFE.

Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.



**INFORMA** - Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società. L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenuti per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.

Inoltre, sono tenute all'obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari effettivi" secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera pp), e dall'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all'estero o attività estere di natura finanziaria, è tenuto ad indicarne il valore nel presente quadro, nonché la quota di possesso espressa in percentuale.

In caso di partecipazione in società di capitali che detengono partecipazioni in società residenti in un Paese collaborativo, il contribuente che riveste lo status di "titolare effettivo" come definito dalla normativa antiriciclaggio deve indicare nel presente quadro il valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società estera.

**Capitolo 20 - QUADRO AC – Comunicazione dell'amministratore di condominio****20.1 Aspetti generali**

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2022, per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

1. i dati catastali identificativi dell'immobile;
2. gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2022 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori. I contribuenti possono beneficiare della detrazione per le spese relative agli interventi edilizi e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo indicando, nella propria dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico in luogo del codice fiscale del condominio (circolare 3/E del 2 marzo 2016);

2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.



**NOTA BENE** - Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condòmini, super condòmini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere

esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2022.



**RICORDA** - Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri. In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/ 2023, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI PF 2023 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

## Capitolo 21 - Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS

### 21.1 Cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1 – inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 – cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro;
- 4 – periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 5 – determinazione del reddito con criteri "forfetari";
- 6 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- 7 – esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
- 8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (articolo 80 del Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017 tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- 9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- 10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- 11 – società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- 12 – imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;
- 13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA CG77U;

14 – Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).



---

**NOTA BENE** - Sono altresì esclusi dall'applicazione degli ISA i contribuenti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui all'articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Tali soggetti indicano i redditi derivanti dai predetti regimi nelle apposite sezioni del quadro LM, e pertanto, non devono compilare le caselle relative alle cause d'esclusione dall'applicazione degli indici presenti nei quadri RE, RF ed RG. I contribuenti che adottano il regime forfetario devono fornire, nell'apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all'attività svolta.

---

## Capitolo 22 - QUADRO RE - Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

### 22.1 Contenuti quadro RE

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.



**RICORDA** - Sono definiti redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Il requisito della professionalità sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.

L'abitudine si diversifica dall'occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.



**NOTA BENE** - I redditi di lavoro autonomo abituale vanno dichiarati nel quadro RE, oppure nel quadro LM se si tratta di contribuenti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui all'articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o il regime previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, mentre i redditi di lavoro autonomo occasionale, qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL. Nello stesso quadro RL vanno dichiarati anche gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR.



**ATTENZIONE!** I redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori e docenti che, residenti non occasionalmente all'estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili nella misura del 10 per cento. Detto incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia, e nei cinque successivi, sempre che permanga la residenza (art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, comma 149, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).



**RICORDA** - Al fine di fruire in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%. occorre compilare la casella "**Docenti e ricercatori**" posta a margine del quadro, indicando il **codice 1**. Qualora il lavoratore autonomo abbia già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori, può fruire della proroga dell'agevolazione, ai sensi dell'art 5, comma 5-ter del D.L. 34 del 2019, indicando nella casella "Docenti e ricercatori" il **codice 2**. L'agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca svolte in Italia e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o l'esercente arti e professioni consegua in Italia. Sono altresì esclusi dall'agevolazione e assoggettati ordinariamente a tassazione in Italia, i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo che il soggetto residente produce all'estero in qualità di docente o ricercatore. (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E)

I lavoratori autonomi che si sono trasferiti in Italia e che possiedono i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, o di cui al comma 2 del Decreto legislativo n. 147 del 2015, possono avvalersi del regime di determinazione del reddito previsto dal citato art. 16, nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, indicando il **codice 1** nella casella posta a margine del quadro denominata **"Impatriati"** (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).

In tal caso il reddito prodotto dall'attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

Anche i soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, avviando un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia possono avvalersi del medesimo trattamento fiscale, qualora vi abbiano previamente optato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E). Gli stessi devono indicare il medesimo **codice 1** nella predetta casella.

I contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

## 22.2 Composizione Quadro RE

Il quadro RE è suddiviso in due parti:

- dati relativi all'attività, da esporre al rigo RE1;
- determinazione del reddito.

### 22.2.1 RE1 - Dati dell'attività

#### RE1 - Dati dell'attività

Il quadro si apre con il rigo RE1, dove:

- in **colonna 1**, va indicato il **codice dell'attività svolta in via prevalente** in base ai compensi incassati e desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (in caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi conseguiti);
- la **colonna 2** va compilata dai soggetti per i quali operano **cause di esclusione** dall'applicazione degli indici Sintetici di affidabilità fiscale. I codici da indicare sono i seguenti.



**ATTENZIONE!** I soggetti nei confronti dei quali si applicano, invece, gli ISA devono:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio del modello dichiarativo nel rigo *"Tipo di dichiarazione"*;
- compilare ed allegare gli appositi modelli ISA.

### 22.2.2 Determinazione del reddito

Il reddito (o la perdita) si determina come differenza tra compensi percepiti e spese sostenute nell'esercizio, in base al principio di cassa.

#### Rigo RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica

Nel rigo RE2, colonna 2, va indicato l'**ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili**, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Tali compensi devono essere dichiarati:

- **al netto dell'IVA;**
- **al netto dei contributi previdenziali o assistenziali** posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- **al netto di ogni rimborso spese anticipate;**
- **al lordo della maggiorazione del 4 per cento** (per i contribuenti iscritti alla **gestione separata INPS**) addebitata dal committente in via definitiva a **titolo di rivalsa**, che non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel rigo RE2;
- **al lordo** dell'eventuale **ritenuta d'acconto** subita.

Nel rigo RE2, colonna 1, invece, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all'art. 54, comma 8-bis, del TUIR, percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG. Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l'importo indicato deve essere riportato nel rigo RE23.

#### Rigo RE3 - Altri proventi lordi

Nel rigo RE3, colonna 2, va indicato come di consueto l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi; in particolare:

- gli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
- le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Ai sensi dell'art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Tuttavia, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nello stesso periodo d'imposta (in unica soluzione o in più rate), l'associazione può optare per la tassazione separata, imputando gli importi nel quadro RM.

**RE4 - Plusvalenze patrimoniali**

Nel rigo RE4 vanno indicate le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 ed esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'associato o a finalità estranee all'arte o professione nel periodo d'imposta (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR).

**RE18 - Minusvalenze patrimoniali**

Le minusvalenze dei beni strumentali, invece, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1-bis dell'art. 54 del TUIR e vanno indicate nel successivo rigo RE18.

**RE5 - Compensi non annotati nelle scritture contabili**

Nel rigo RE5:

- in colonna 2, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1, qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione "Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale" rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale nonché per accedere al relativo regime premiale. L'importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.

**22.2.3 Totale compensi****Rigo RE6 totale compensi**

Nel rigo RE6 va indicata la somma dei compensi e proventi dei righe RE2, colonna 2, RE3, RE4, e RE5 colonna 2.

**RE7 - Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46**

Nel rigo RE7 vanno indicate le quote di ammortamento e le spese per l'acquisto di beni mobili strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.

In generale, tali spese e/o quote di ammortamento sono deducibili al 100 per cento, se il bene mobile è utilizzato esclusivamente per l'esercizio della professione, mentre le stesse sono deducibili al 50 per cento, se l'utilizzo del bene stesso è promiscuo.

Tuttavia, sono previste regole particolari di deducibilità per le spese e/o quote di ammortamento relative a:

- veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli);
- telefoni cellulari e fissi (apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico).

In particolare:

in **colonna 2**, vanno indicati:

- il 100 per cento delle spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali ovvero il 50 per cento di tali quote, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- l'80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (tutti i servizi di trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche, comprese le reti terrestri fisse e mobili, internet, ecc.; senza distinzione tra le modalità con cui vengono effettuate le trasmissioni, siano esse di voce o dati);
- il 20 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente a un solo veicolo per ogni professionista, senza tenere conto della parte di costo di acquisto che eccede:
  - o euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan;
  - o euro 4.131,66, per i motocicli;
  - o euro 2.065,83, per i ciclomotori.

Ne deriva che l'importo deducibile massimo sarà pari a:

- o euro 3.615,20, per le autovetture e autocaravan;
- o euro 826,33, per i motocicli;
- o euro 413,17, per i ciclomotori;
- o il 70 per cento dell'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.



**in colonna 1**, va indicata la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile (c.d. super ammortamento). Tale importo va riportato anche in colonna 2.

Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

**RE8 - Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili**

Nel rigo RE8 vanno indicati, in base al principio di competenza (deroga al principio di cassa), i canoni di locazione finanziaria relativi a:

- beni mobili strumentali;
- telefoni cellulari e fissi;
- veicoli.
- In particolare:
- in colonna 2, vanno indicati:
  - i canoni di locazione finanziaria maturati nel 2022 per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di tali canoni, se i beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente. Si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto, che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
  - il 20 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo, senza tenere conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede:
    - euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan;
    - euro 4.131,66, per i motocicli;
    - euro 2.065,83, per i ciclomotori.

Ne deriva che l'importo deducibile massimo sarà pari a:

- euro 3.615,20, per le autovetture e autocaravan;
- euro 826,33, per i motocicli;
- euro 413,17, per i ciclomotori.

La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto, che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal predetto decreto:

→ il 70 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

→ l'80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

→ in colonna 1 del rigo RE8 va indicata la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibile per il maxi-ammortamento. Tale importo va riportato anche in colonna 2.

### RE9 - Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio

Nel rigo RE9 vanno indicati:

- **l'80 per cento del canone di locazione e/o di noleggio** relativo a **telefoni cellulari e fissi** (apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico);
- **il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali**, ovvero il **50 per cento** di detti canoni, **se** tali beni sono **utilizzati promiscuamente** per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- **il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio**, senza tenere conto dell'ammontare dei canoni che eccede:
  - euro 3.615,20, per le autovetture ed autocaravan;
  - euro 774,69, per i motocicli;
  - euro 413,17, per i ciclomotori;
 ragguagliati ad anno e **limitatamente ad un solo veicolo**;
- **il 70 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

### RE10 - Spese relative agli immobili

Il rigo RE10 è dedicato, invece, all'indicazione delle spese relative ai beni immobili, il cui regime di deducibilità dei costi è diverso, a seconda che gli immobili siano utilizzati:

- esclusivamente come beni strumentali;
- promiscuamente, per l'esercizio dell'attività professionale e ad uso personale o familiare.

- Inoltre, in entrambi i casi, si distingue se l'immobile è:
- di proprietà, o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale dal professionista;
- utilizzato in base ad un contratto di leasing;
- utilizzato in base ad un contratto di locazione non finanziaria (noleggio).

Vanno comunque sempre comprese le spese condominiali e quelle per il riscaldamento.



**ATTENZIONE!** In particolare, nel rigo RE10 va indicato:

*per l'immobile utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare:*

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- il 50 per cento del relativo canone, in caso di immobili acquisiti mediante locazione;

*per i contratti di leasing, invece, se stipulati:*

entro il 31 dicembre 2006, è deducibile il 50 per cento della rendita catastale;

- nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e, comunque, con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 anni;
- a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni nella misura del 50 per cento del canone;

*per gli immobili strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria:*

- la rendita catastale, se il contratto è stato stipulato dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006;
- il canone di locazione finanziaria, se il contratto è stato stipulato entro il 14 giugno 1990 ovvero nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009. Si precisa che, per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e, comunque, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 se lo stesso ha per oggetto beni immobili;
- non è ammessa alcuna deduzione per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013;
- per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni;

- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009.
- L'ammontare della quota deducibile di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.

*Altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria*

Le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria (ad esempio, le spese condominiali e per riscaldamento).

*cinque per cento delle spese per servizi e della quota deducibile di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione*

Il 50 per cento delle spese per servizi e della quota deducibile di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili a incremento del costo degli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione, anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;

## **RE11 - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato**

Nel rigo RE11, relativo alle spese per i lavoratori dipendenti e assimilati, vanno indicati:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista.



**RICORDA** - Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono deducibili, invece, i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i suddetti familiari.

**RE12 - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica**

Nel rigo RE12 va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.

**RE13 - Interessi passivi**

Nel rigo RE13 va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel 2022 per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Non è deducibile l'interesse dell'1 per cento versato dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.

**RE14 - Consumi**

Nel rigo RE14 vanno indicati i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per i servizi telefonici (da considerare all'80 per cento), compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.

**RE15 - Spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi**

Nel rigo RE15, va indicato - in colonna 1 - il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righe RE16 e RE17.

L'importo deducibile non può essere superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RE6 "Totale compensi" e l'importo indicato nel rigo RE4 "Plusvalenze patrimoniali"). A tale fine, in primo luogo si calcola il 75 per cento delle spese e, successivamente, va effettuata la verifica con il tetto del 2 per cento dei compensi.

In colonna 2, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a colonna 1. In colonna 3, va indicato l'importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2.

### RE16 - Spese di rappresentanza

Nel rigo RE16 va indicato:

- in colonna 1, il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza;
- in colonna 2, l'ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
- Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
- in colonna 3, l'importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2.



**NOTA BENE** - L'importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 "Totale compensi" e l'importo indicato al rigo RE4 "Plusvalenze patrimoniali").

### RE17 - Spese di formazione

Nel rigo RE17 va indicato:

- in **colonna 1**, il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché a convegni e congressi;
- in **colonna 2**, oltre all'importo di colonna 1, l'importo deducibile delle spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1; tali spese - lo si ricorda - sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro;
- in **colonna 3**, l'importo deducibile delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 5.000 euro;
- in **colonna 4**, l'importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e colonna 3.

**RE19 - Altre spese documentate**

Nel rigo RE19 vanno indicate le altre spese documentate; in particolare:

- in **colonna 1**, il 10 per cento dell'IRAP versata nel 2022 sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo. Gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo d'imposta. Con gli stessi criteri si potrà tenere conto anche dell'IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare 14 aprile 2009, n. 16/E);
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, versata nel 2022, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo. Resta fermo che la somma della deduzione di cui alla colonna 2 e di quella indicata nella colonna 1 non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel 2022;
- in **colonna 3**, il 60 per cento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili strumentali, versata nel 2021; nella medesima colonna va indicato il 60 per cento dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento;
- in **colonna 4**, la somma delle spese indicate nelle precedenti colonne 1, 2 e 3 e anche delle altre spese documentate quali:
  - l'80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
  - il 20 per cento delle spese sostenute nel 2021, limitatamente a un solo veicolo, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento delle stesse spese sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
  - il 20 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (ad esempio, bollo, assicurazione, pedaggi autostradali, tassa di immatricolazione), nonché il 70 per cento delle citate spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
  - il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;

- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

 **ATTENZIONE!** Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose.

### RE20 - Totale spese

Nel rigo RE20 va indicato il totale delle spese, sommando gli importi dei rigi da RE7 a RE19.

### RE21 – Differenza

Infine, nel rigo RE21 va indicato:

- nella colonna 1, il reddito di ricercatori e docenti derivante esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 3 del medesimo rigo;
- nella colonna 2 il reddito di lavoro autonomo prodotti all'estero, ricompreso nella colonna 3, per il quale non si applica la tassazione agevolata (circolare n. 17 del 23 maggio 2017);
- nella colonna 3, la "differenza" tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20.

## 22.2.4 Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

### RE23 - Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche

Nel rigo RE23, va indicata la somma tra:

- l'importo di rigo RE21, colonna 3, al netto di quello indicato nella colonna 1 del medesimo rigo;
- il 10 per cento dell'importo di rigo RE21, colonna 1;
- l'importo di rigo RE2, colonna 1.
- Inoltre, se l'importo del rigo RE21, colonna 3, è positivo, qualora la casella "Impatriati" sia stata compilata, nel calcolo dell'importo da indicare nel rigo RE23 deve essere considerato:
- l'importo del rigo RE21 colonna 2, sommato al 50% della differenza tra l'importo di rigo RE21, colonna 3 e l'importo di rigo RE21, colonna 2, qualora nella casella "Impatriati" sia indicato il codice 1 o il codice 5;
- l'importo del rigo RE21 colonna 2, sommato al 30% della differenza tra l'importo di rigo RE21, colonna 3 e l'importo di rigo RE21, colonna 2, qualora nella casella "Impatriati" sia indicato il codice 2;
- l'importo del rigo RE21 colonna 2, sommato al 10% della differenza tra l'importo di rigo RE21, colonna 3 e l'importo di rigo RE21, colonna 2, qualora nella casella "Impatriati" sia indicato il codice 4.

**In caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno “-”.****RE24 - Perdite di esercizi precedenti**

Nel rigo RE24 va indicata l'eventuale eccedenza di perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni degli esercizi precedenti, formatesi nei periodi 2006 e 2007, riportabili senza limiti di tempo, che non sono state utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell'anno, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RE23, se positivo.

**RE25 - Reddito o perdita**

Nel rigo RE25 indicare la differenza tra gli importi indicati nei righi RE23 e RE24. Tale importo va sommato agli altri redditi IRPEF e riportato nel quadro RN. In base all'art. 8, comma 1, del TUIR le perdite di lavoro autonomo concorrono a formare il reddito complessivo di periodo, pertanto nel caso in cui nel rigo RE25 sia indicata una perdita, dovrà essere scomputata dal reddito complessivo.

**22.2.5 Ritenute d'acconto**

Nel rigo RE26 va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle sospese) sui compensi indicati nella presente sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, nell'apposito rigo del quadro RN.

**Capitolo 23 - QUADRO RF - Impresa in contabilità ordinaria**

**23.1 Aspetti generali**

Il quadro RF deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.



**NOTA BENE** - Il quadro RF non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui all'articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l'apposito quadro LM.

<p><b>L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".</b></p>	<p style="text-align: center;">Artigiani <input type="checkbox"/></p>
<p>I soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 per avviare un'attività d'impresa, possono fruire del trattamento fiscale previsto dall'art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, avendo effettuato previa opzione ai sensi del comma 4 del citato articolo 16 (Circolare n. 17 del 23 maggio 2017). In tal caso il reddito prodotto dall'attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.</p>	<p style="text-align: center;">Impatriati Art. 16 D.Lgs. 147/2015 <input type="checkbox"/></p>

## 23.2 Composizione del quadro

Il quadro RF si compone del riquadro "Determinazione del reddito" e del prospetto "Altri dati". In particolare, lo stesso si compone delle seguenti sezioni:


- dati generali (codice attività e applicazione ISA);
- determinazione del reddito;
- variazioni in aumento;
  - variazioni in diminuzione;
  - altri dati (essenzialmente dati da riportare nel quadro RN);
  - esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti.

### Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare, rispettivamente, nel rigo RF4 o RF5,

le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.

La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.



**ATTENZIONE!** In caso di opzione per il regime di cui all'art. 168-ter del TUIR, per ogni singola stabile organizzazione ("branch") vanno apportate al risultato del rendiconto economico e patrimoniale le variazioni in "aumento" e in "diminuzione" previste dalle disposizioni in materia di reddito d'impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, al fine di determinare il reddito o la perdita della branch esente, da indicare separatamente, a seconda dei casi, nei moduli successivi al primo del presente quadro oppure nel quadro FC. Il reddito della branch va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso. La perdita fiscale della branch va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso. La somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righe RF31 (codice "45") e RF55 (codice "41") del primo modulo.



**INFORMA** - Nel caso in cui l'impresa transiti dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime d'impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Inoltre, le rimanenze di merci il cui costo è stato dedotto nel corso dell'applicazione delle regole del regime di cassa non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato. Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rilevano come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR (circolare n. 11/E/2017).

### 23.3 La compilazione dei righi

#### Rigo RF1

Nel rigo RF1, **colonna 1**, deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007. In caso di esercizio di più attività, il codice attività da indicare va riferito all'attività "prevalente" sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

La **colonna 2** va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

- barrare l'apposita casella del Frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

#### Rigo RF2

Nel **rigo RF2** va indicato l'ammontare dei **componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione** degli indici sintetici di affidabilità fiscale annotati nelle scritture contabili.

#### RF4 e RF5 - Utile e perdita

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.

La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

#### RF6 - Componenti positivi extracontabili

Nel rigo RF6 vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori) minusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, nel testo previgente rispetto alle modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2008.

In particolare, in colonna 4, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell'eccedenza pregressa), e la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili in colonna 1, agli altri beni in colonna 2 e agli accantonamenti in colonna 3.

Variazioni in aumento (righi RF7 - RF32).

#### RF7 - Quote plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive

Con riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, si fa presente che le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle

di cui all'art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d'imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Quando i beni sono stati precedentemente posseduti in leasing, ai fini della verifica del possesso triennale, rileva non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà, ma anche quello in cui la detenzione è derivata dal contratto di locazione finanziaria (risoluzione AdE n. 379/E/2007).

Il medesimo trattamento si applica alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel rigo RF7, colonna 2, comprensive dell'importo indicato in colonna 1.



### **NOTA BENE - Scelta di rateizzare e dichiarazione integrativa**

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.



**RICORDA** - In particolare, nella colonna 1 del rigo RS2 va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze, e nella colonna 2 l'importo complessivo delle sopravvenienze; nel successivo rigo RS3 va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2. In tale caso, occorre apportare:

una "variazione in diminuzione", da indicare nel rigo RF34, colonna 1 e/o 2, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS2 (colonne 1 e 2);

una "variazione in aumento", nel rigo RF7, colonna 2, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS3 del prospetto stesso. Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.

### **RF8 - Quote contributi o liberalità costituenti sopravvenienze**

Con riferimento al rigo RF8, i **proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità**, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La **scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti** va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare:

- evidenziato nel **rigo RS4** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF35**;
- evidenziato nel **rigo RS5** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF8** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d'imposta.

### **RF10 - Redditi di immobili**

I redditi dei **terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa**, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per quelli situati nel territorio dello Stato e per quelli situati all'estero.

Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.



**RICORDA** - Per gli **immobili "patrimonio"** riconosciuti di **interesse storico o artistico**, il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova applicazione l'art. 41 del TUIR che prevede l'aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. In caso di **immobili locati**, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile, ridotto del 50 per cento.

Pertanto, nel rigo RF10 va indicato il reddito determinato in base alle **risultanze catastali** o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'**eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione**.



**NOTA BENE** - In caso di **locazione di alloggi sociali**, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, nel rigo RF10 va indicato l'intero ammontare del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55, con il codice "29".



**ATTENZIONE!** I redditi dei **fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici**, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, **non concorrono alla formazione del reddito, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2022**.

Nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo RF10 va indicato anche il **reddito dominicale**.

In particolare, i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all'allegato 1 del D.L. n. 32/2019, purché relativi a immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area

Etnea, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell'IRPEF, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno d'imposta 2022.

### **Imprenditori agricoli**

Gli imprenditori agricoli che esercitano attività eccedente i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR se non determinano il reddito forfetariamente devono indicare:

- nel rigo RF10 il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel rigo RF11, la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel rigo RF39, i ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Analogamente gli imprenditori agricoli che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti stabiliti, se non determinano il relativo reddito forfetariamente (quadro RD), indicano nel rigo RF10 il reddito agrario, e nei righe RF11 e RF39, rispettivamente, i costi ed i ricavi riferibili all'attività compresa nei predetti limiti.

Per gli anni **dal 2017 al 2022**, i **redditi dominicali e agrari** non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Dall'anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.

### **RF12 - Ricavi non annotati**

Nel rigo RF12, colonna 2, va indicato l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1, anche nel caso in cui il contribuente si avvalga delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione "Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale" rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del DL n. 50 del 24 aprile 2017.

L'importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.

L'importo degli ulteriori componenti positivi "ai fini IVA" deve essere, invece, indicato nell'apposita sezione del quadro RQ denominata "Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale".

### **RF13 – Rimanenze**

Nel rigo RF13 va indicato l'importo delle variazioni alle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma, rispettivamente, degli artt. 92, 92 bis, 93 e 94 del TUIR, qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

#### **RF15 - Interessi passivi indeducibili**

Nel rigo RF15, colonna 1, va indicato l'ammontare degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art. 61 del TUIR; in colonna 2 va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'ammontare degli altri interessi passivi indeducibili (come ad esempio gli interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR o gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'Iva, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993).

#### **RF16 - Imposte indeducibili o non pagate**

Nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel presente rigo occorre anche indicare l'intero ammontare dell'Irap e dell'imposta municipale propria, dell'imposta municipale immobiliare (IMI) e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico.

#### **RF17 - Oneri di utilità sociale**

Nel rigo RF17, **colonna 1**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lett.: h), se di importo non superiore a euro 30.000; m); m-bis); n); o); o-ter).

In questa colonna va indicato anche l'ammontare delle erogazioni liberali che danno diritto al credito d'imposta "Art bonus" (art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83).

Le erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. f), che, invece, "non" danno diritto al credito d'imposta "Art bonus" non devono essere indicate come variazione in aumento, perché interamente deducibili.

Nel rigo RF17, **colonna 2**, oltre all'importo di colonna 1, vanno indicate le spese relative alle opere ed ai servizi, forniti direttamente o indirettamente, utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, sostenute per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100 comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR.

Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

**RF18 - Spese per mezzi di trasporto indeducibile**

Nel rigo RF18, va indicato l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR.

Come noto, le percentuali di deducibilità previste per i mezzi di trasporto sono le seguenti (art. 164, lett. b) e b-bis), TUIR):

- 20% per auto non assegnate;
- 70% per auto assegnate ai dipendenti;
- 80% per gli agenti e rappresentanti;
- 100% per auto strumentali e veicoli a uso pubblico.

L'art. 164, comma 1, lett. a), TUIR riconosce l'integrale rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, afferenti:

- i veicoli adibiti ad uso pubblico;
- gli aeromobili da turismo;
- le navi e le imbarcazioni da diporto;
- le autovetture e gli autocaravan di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e m), D.Lgs. n. 285/1992;
- i ciclomotori e motocicli,

destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

**RF19 - Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali**

Nel rigo RF19, colonna 2, va indicato l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili, nonché l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 del TUIR o non ancora deducibili, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni.

In particolare, va indicato in **colonna 1**:

- l'importo delle minusvalenze realizzate sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti per l'applicazione della cd. "participation exemption" (art. 87 del TUIR) fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo (art. 109, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR);
- le differenze negative tra i ricavi dei beni e i relativi costi.
- Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR.

Non sono deducibili, invece, le minusvalenze derivanti da:

- cessioni a titolo gratuito dei beni;
- destinazione dei beni al consumo familiare o personale dell'imprenditore;
- assegnazione ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- semplice iscrizione in bilancio.

#### **RF20 - Minusvalenze relative a partecipazioni esenti**

Nel rigo RF20 va indicata la quota indeducibile:

- delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
- della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti PEX.

Per tali componenti negativi si applica la disposizione dell'art. 64, comma 1, del TUIR. Per le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018, la quota indeducibile è pari al 41,86% del loro ammontare.

#### **RF21 - Ammortamenti non deducibili**

Nel rigo RF21, colonna 1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali eccedenti l'importo deducibile, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

In colonna 2, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che eccede l'importo deducibile ai sensi dell'art. 104 del TUIR e, in colonna 3, va indicato l'ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

#### **RF23 - Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, del TUIR**

Nel rigo RF23, va indicato l'ammontare:

- in **colonna 1**, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, ad eccezione delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale;
- in **colonna 2**, delle spese di rappresentanza diverse dalle precedenti;

Per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono

essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tale caso, occorre riportare l'importo delle suddette spese non deducibili nel 2021 nell'ambito del rigo RS28.

- in **colonna 3**, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, del TUIR.

#### **RF24 - Spese di manutenzione**

Nel rigo RF24, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Le quote delle "eccedenze pregresse" imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate nel rigo RF55, indicando il codice 6 nell'apposito campo.

#### **RF25 - Svalutazioni e accantonamenti non deducibili**

Nel rigo RF25, va indicato:

- in colonna 1, l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR;
- in colonna 2, l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106 del TUIR;
- in colonna 3, l'importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

#### **RF27 - Spese/componenti negativi eccedenti la quota deducibile**

Nel rigo RF27 va indicato l'importo delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR.

Con specifico riferimento al secondo periodo di tale comma, le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai fini dell'applicazione di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR.

#### **! RF28 - Differenze su cambi**

Nel rigo RF28, vanno indicate le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di

chiusura dell'esercizio. In tale rigo vanno altresì indicati, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivanti dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

### RF31 - Altre variazioni in aumento

Nel rigo RF31, vanno indicate le variazioni "in aumento" diverse da quelle sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

In particolare, vanno indicati con il:

<p><b>codice 1:</b> il 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero il 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero la quota pari al 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del D.M. 26 maggio 2017), qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel 2021;</p>
<p>Dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci. I predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo per una quota pari al 58,14 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RF58 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal successivo codice 44). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del TUIR. Per effetto della deroga prevista dall'art. 28 del D.L. n. 23/2020, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società semplice la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 2017.</p>
<p><b>codice 3:</b> l'ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 95, comma 3, del TUIR;</p>
<p><b>codice 4:</b> l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);</p>
<p><b>codice 5:</b> il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esempio, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreti dei Prefetti; le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS);</p>
<p><b>codice 6:</b> l'ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti, ma con stabile organizzazione;</p>
<p><b>codice 7:</b> i redditi imputati da trust trasparenti o misti;</p>
<p><b>codice 9:</b> dai contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario, l'ammontare delle quote residue dei componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da</p>

cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR;

**codice 10:** l'ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui alla Finanziaria 2008, dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto MEF 3 marzo 2008;

**codice 13:** l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive, qualora non sia stato imputato al conto economico o vi sia stato in misura inferiore a quello determinato in base agli stessi articoli, tenendo conto in tale caso della differenza;

**codice 15:** la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti);

**codice 17:** l'intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose;

**codice 18:** l'ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono, in quanto indeducibili;

**codice 29:** l'ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva;

**codice 30:** gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta 2021, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;

**codice 33:** i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del D.L. n. 78/2010 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;

**codice 34:** i costi relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento all'imprenditore e/o ai propri familiari, per fini privati, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile;

**codice 35:** l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR;

**codice 39:** la plusvalenza determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, a seguito del trasferimento all'estero che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR). Tale ammontare non deve tener conto della plusvalenza soggetta a tassazione separata;

**codice 41:** l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR;

**codice 43:** l'ammontare degli utili provenienti da soggetti esteri residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel 2022, nel caso in cui gli stessi utili non siano stati imputati al socio. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di

partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili;
<b>codice 44:</b> la quota imponibile degli utili, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel 2022, provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il contribuente intenda fare valere la sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2, lett. b) del citato art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, nel caso in cui gli stessi utili non siano già stati imputati al socio. Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero pari al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero al 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (in generale, 2017);
<b>codice 45:</b> in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa, dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all'estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni previste dall'art. 167, comma 4, del TUIR, in assenza delle esimenti;
<b>codice 46:</b> l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;
<b>codice 47:</b> la variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero, per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'art. 168-ter del TUIR;
<b>codice 53:</b> per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario al regime ordinario, l'importo dei ricavi che, ancorché di competenza di periodi in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, concorrono alla determinazione del reddito, in quanto hanno avuto manifestazione finanziaria nel 2021;
<b>codice 54:</b> per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario e/o dal regime d'impresa minore "per cassa" al regime ordinario, l'importo dei costi e delle spese di competenza del 2021, che non assumono rilevanza nella determinazione del reddito, in quanto sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario e/o delle imprese minori "per cassa";
<b>codice 56:</b> l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch;
<b>codice 57:</b> l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7 del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (punto 6.2 del Provv. 28 agosto 2017, n. 165138);
<b>codice 58:</b> nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7 del TUIR, delle predette attività e/o passività, nonché delle funzioni e rischi (punto 7.5 del Provv. 28 agosto 2017, n. 165138);
<b>codice 59:</b> gli utili provenienti dalla branch esente localizzata negli Stati o territori di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, pagati ai soci di casa madre;
<b>codice 62:</b> l'importo pari alle "maggiorazioni" delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa;

**codice 63:** l'importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell'agevolazione "patent box", qualora almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali;

**codice 66,** l'importo delle riserve in sospensione d'imposta, da assoggettare a tassazione;

**codice 67:** per i soggetti che non hanno effettuato l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione del comma 7-bis, art. 60, del D.L. n. 104/2020. Il c.d. decreto "Agosto" ha, infatti, concesso la possibilità, ai contribuenti che adottano in bilancio la disciplina contabile nazionale, di non effettuare, in tutto o in parte, l'ammortamento annuale del costo relativo alle immobilizzazioni materiali e immateriali, in sostanza, prolungando il piano di ammortamento di un anno. Con il codice 67, quindi, il contribuente indica la quota di ammortamento dedotta alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione al conto economico, nell'esercizio precedente non deducibile nel periodo d'imposta per cui si presenta la dichiarazione, in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato;

**codice 68:** il componente positivo di reddito in applicazione dell'art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, e art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142;

**codice 69:** le quote di ammortamento del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis, dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020, alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal comma 8-ter del medesimo articolo 110.

**codice 70,** le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167 del TUIR. L'ammontare deducibile va indicato nel rigo RF55 con i codici 92 (comma 9-bis) e 93 (comma 9-ter, primo periodo);

**codice 99:** le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel quadro.



**RICORDA - Nella colonna 67,** va indicato il totale degli importi indicati nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 e 66 del medesimo rigo.

#### **RF32 - Totale delle variazioni in aumento**

Nel rigo RF32, va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RF7 a RF31.

#### **RF34 - Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive**

La **scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti** va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il **prospetto** delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel **Quadro RS**. In particolare, nella **colonna 1 del rigo RS2** va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze, e nella **colonna 2** l'importo

complessivo delle sopravvenienze, nel successivo **rigo RS3** va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.

In tale caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34: in **colonna 1** va indicato l'intero importo delle **plusvalenze** che vengono sottoposte a tassazione in **quote costanti**, mentre, in **colonna 2**, deve essere indicato l'importo corrispondente alle **sopravvenienze attive** che vengono sottoposte a tassazione in **quote costanti**.

#### **RF35 - Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive**

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.

Nel rigo RF35 va indicato l'ammontare complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità, nonché di quelli conseguiti per l'acquisto di beni ammortizzabili, indicati nel rigo RS5 e rateizzati in quote costanti, a partire da quello di incasso (rigo RF8).

#### **RF36 - Utili distribuiti da società di persone o da GEIE**

Nel rigo RF36, va indicato l'importo degli utili distribuiti, nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti, ma con stabile organizzazione.

#### **RF38 - Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE, formati in regime di trasparenza**

Nel rigo RF38 va indicato l'intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza. L'integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui all'art. 14 del D.M. 23 aprile 2004.

#### **RF40 - Utili lavoratori dipendenti e associati in partecipazione**

Nel rigo RF40 vanno indicate le quote di utili dell'esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

**RF43 - Altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico**

Nel rigo RF43, va indicato in:



**colonna 1:** il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell'art. 109 del TUIR, diverse dalle spese per vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;



**colonna 2:** le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR, comprensive delle spese indicate in colonna 1, per l'ammontare deducibile; tali spese, da indicare anche in colonna 3, sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, a condizione che siano considerate inerenti e congrue.

Nella **colonna 3**, oltre all'importo di colonna 2, va indicato l'importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi d'imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi e l'importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR, per la quota deducibile.

**RF44 - Proventi non computabili nella determinazione del reddito**

Nel rigo RF44 vanno indicati i proventi imputati al conto economico che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel Rigo RF44 vanno, quindi, indicati i proventi:

- di **cespiti esenti da imposta**;
- **soggetti a ritenuta alla fonte** a titolo di imposta **o ad imposta sostitutiva**.

**RF45 - Differenze su cambi**

Nel rigo RF45 vanno indicati gli utili su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti anche sotto forma di obbligazioni in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura, anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR). In tale rigo vanno altresì indicati, all'atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivanti dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

**RF46 - Plusvalenze relative a partecipazioni esenti**

Nel rigo RF46, colonna 2, va indicata la quota esente:

- delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;

- della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, qualora il contribuente intenda fare valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in colonna 1.

Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell'art. 58 del TUIR.

Per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018, la quota esente è pari al 41,86 per cento del loro ammontare. (art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).

#### **RF47 - Quota esclusa degli utili distribuiti**

Nel rigo RF47, colonna 2, va indicato il 60 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, ovvero il 50,28 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero il 41,86 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (in generale, 2017):

- degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'art. 73 del TUIR;
- degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR;
- delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47 comma 7, del TUIR);
- della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
- degli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere servizi, provenienti da soggetti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis comma 1, del TUIR, o, se ivi residenti o localizzati, che sia dimostrato, a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione;

Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo, anche di fatto, diretto o

indiretto, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili.

- degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato qualora il contribuente intenda fare valere la sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 lett. b) dell'art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va indicato anche in colonna 1.

#### **RF48 - Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati**

Nel rigo RF48 va indicato l'importo degli utili distribuiti da soggetti controllati non residenti fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM). In tale rigo vanno indicati, altresì, gli utili attribuiti alla branch, derivanti da partecipazioni detenute in società ed enti localizzati in regimi fiscali privilegiati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata in capo a casa madre (quadro RM) in base alle disposizioni in materia di utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

#### **RF50 - Reddito detassato**

##### **Nel rigo RF50:**

- in **colonna 1**: va riportata la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito ("patent box"), pari al 50 per cento;
- I marchi d'impresa sono esclusi dall'agevolazione per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
- in colonna 2, al fine di consentire l'accesso al "patent box" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi d'imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo (art. 4, comma 4, del D.M. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà;
- in colonna 3, va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio "Patent box" qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019;
- in colonna 4, va indicato l'80% del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale. Se in tale reddito è ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle navi e, per tale plusvalenza, ci si avvalga dell'opzione di cui al comma 4 dell'art. 86 del TUIR, l'80% della quota della plusvalenza di competenza del 2022 va separatamente esposta in colonna 5.
- in colonna 6: vanno indicati:

- l'80% del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti, il 56% (pari al 70% dell'80%) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea;

Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.

- Il 64% (pari all'80% dell'80%) del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari;
- l'80% del reddito derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- in colonna 7, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 6.

#### **RF55 - Altre variazioni in diminuzione**

Nel rigo RF55 vanno indicate le variazioni in diminuzione, diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1:** l'importo degli utili imputati per competenza al conto economico del 2022 non ancora percepiti;
- **codice 3:** l'importo forfetario, di 59,65 euro al giorno, elevato a 95,80 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
- **codice 4:** l'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- **codice 5:** le somme distribuite da trust;
- **codice 6:** le quote delle eccedenze pregresse delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione imputabili al reddito dell'esercizio, di cui al rigo RF24;
- **codice 10:** dai contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario, l'ammontare delle quote residue dei componenti negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR;

- **codice 12:** l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel 2022 a titolo sia di saldo che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa;
- **codice 14:** l'importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), contabilizzato per competenza e non ancora percepito;
- **codice 15:** l'importo delle plusvalenze, iscritte sui beni patrimoniali fiscalmente irrilevanti, per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
- **codice 21:** la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti);
- **codice 24:** l'importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
- **codice 25:** il credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM e a fondi di investimento immobiliare chiusi, se imputati a conto economico;
- **codice 28:** la deduzione forfetaria riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione (art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183);
- **codice 29:** il 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale;
- **codice 31:** l'importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del D.L. n. 78/2010 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF), che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
- **codice 32:** l'ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari, anche di diritto estero, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche già imputati per trasparenza;
- **codice 33:** l'importo dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 e 4-octies, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, versato nel 2021 a titolo sia di saldo che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal codice 12 non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel 2021;
- **codice 34:** l'importo dei canoni di locazione finanziaria deducibile, qualora imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa:

- per un periodo non inferiore a 11 anni o pari almeno a 18 anni, se la regola dei 2/3 del periodo di ammortamento determina un risultato inferiore a 11 anni oppure superiore a 18 anni per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013;
- per un periodo non inferiore a 12 anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- **codice 38:** il 60 per cento delle imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel 2022:
  - imposta municipale propria (IMU);
  - imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano (IMI);
  - imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento (IMIS);
- **codice 40:** l'ammontare della quota delle plusvalenze, derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell'agevolazione "Patent box" che non concorre a formare il reddito, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali;
- **codice 41:** in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva, dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero;
- **codice 43:** per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
- **codice 44:** per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, la deduzione forfetaria delle spese non documentate, a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci oltre il Comune in cui ha sede l'impresa;
- **codice 47:** la variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'art. 168-ter del TUIR;
- **codice 50:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento (cd. super ammortamento);
- **codice 53:** l'ammontare delle sopravvenienze attive riferite ai contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure elencate al comma 3-bis dell'art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Tali disposizioni si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure;
- **codice 54:** l'ammontare della quota (pari a un quinto) delle sopravvenienze attive esclusa ai sensi del comma 3-bis dell'art. 88 del TUIR, relativa ai contributi indicati nel codice "53". L'esclusione è

riconosciuta sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati;

- **codice 55:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge n. 232/2016, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (cd. iper-ammortamento);
- **codice 56:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'Allegato B annesso alla legge n. 232/2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (cd. maxi ammortamento beni immateriali);
- **codice 57:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 30 per cento;
- **codice 58:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento;
- **codice 59:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento;
- **codice 60:** l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR, delle attività e/o passività, nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre;

- **codice 61:** nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR, delle predette attività e/o passività, nonché delle funzioni e rischi;
- **codice 62:** l'ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti, nell'ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR;
- **codice 63:** l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR, delle attività e/o passività, nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (Prov. 28 agosto 2017, n. 165138);
- **codice 66:** i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura, percepiti dai soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 189/2016, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata. L'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
- **codice 67:** l'ammontare dei proventi non soggetti a imposizione derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il venture capital;
- **codice 68:** per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario o dal regime d'impresa in contabilità semplificata "per cassa" al regime ordinario, l'importo dei ricavi di competenza del 2022, che non concorrono alla determinazione del reddito, in quanto hanno già concorso a formare il reddito in anni d'imposta precedenti, in base alle regole del regime forfetario o del regime d'impresa in contabilità semplificata "per cassa";
- **codice 69:** per i contribuenti che aderiscono al regime per i nuovi residenti di cui all'art. 24-bis del TUIR, l'ammontare del reddito d'impresa in contabilità ordinaria prodotto all'estero, in Paesi per i quali non è stata esercitata l'opzione di esclusione dall'assoggettamento ad imposta sostitutiva;
- **codice 71,** i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata;
- **codice 75,** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro;

- **codice 76**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 40%;
- **codice 77**, il 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali. L'efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE;
- **codice 79**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 30%. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro;
- **codice 80**, la quota annuale delle plusvalenze da "Patent box" qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019;
- **codice 81**: per i soggetti che negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 non effettuano l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto), la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione al conto economico ;
- **codice 82**: la quota deducibile del 20% delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali a norma dell'art. 108, comma 1 del TUIR; sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni. Ai sensi della Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- **codice 85**: il componente negativo di reddito in applicazione dell'art. 8, comma 2, lett. c), art. 6, comma 6, e art. 10, comma 3, del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142;
- **codice 86**: per indicare la "super maggiorazione" al 110% dei costi di ricerca e sviluppo che a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. n. 146/2021, come modificato dalla Legge di bilancio 2022) sostituisce il previgente regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent Box");

- **codice 89:** in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al rigo RF31 codice 69, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. In tal caso, va indicato l'importo della quota costante della minusvalenza; o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo.
- **codice 99:** le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.

**Nella colonna 77** va indicato il totale degli importi riportato nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 e 76 del medesimo rigo.

#### **RF56 - Totale delle variazioni in diminuzione**

Nel rigo RF56 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RF34 a RF55.

#### **RF57 - Somma algebrica**

Nel rigo RF57 va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:

RF4 (o - RF5) + RF6, colonna 4 + RF32 - RF56

Se il risultato è negativo l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Redditi derivanti da partecipazioni in società

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tenere conto del reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante da indicare nel rigo RF58, colonna 1 (o, in caso di perdita, nel rigo RF59, colonna 1), mentre l'ammontare degli utili imputati al conto economico, nonché delle riprese di valore delle partecipazioni va indicato nel rigo RF36 (le svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece, nel rigo RF31, tra le altre variazioni in aumento).

In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di trasparenza, nel rigo RF58, colonna 2 (o, in caso di perdita, nel rigo RF59, colonna 2) va indicato, l'ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, indicando separatamente la somma delle quote di reddito dalla somma delle quote di perdita.

Nel rigo RF58, colonna 3, va indicato il reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate di comodo, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società.

Nel rigo RF58, colonna 4, va indicata la somma dell'importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel rigo RF59, colonna 3, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.

**RF60 - Reddito d'impresa lordo (o perdita)**

Nel rigo RF60, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo derivante dalla seguente somma algebrica:

$$RF57 + RF58 \text{ colonna } 4 - RF59 \text{ colonna } 3$$

Se l'importo è negativo, va preceduto dal segno meno.

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF58, l'importo da indicare nel rigo RF60, colonna 2, non può essere inferiore al "reddito minimo".

In tale caso, si deve procedere alla compilazione della **colonna 1**, che contiene l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società "di comodo". Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica:

$$\underline{RF59 \text{ colonna } 3 - (RF57 + RF58, \text{ colonna } 4 - RF60, \text{ colonna } 2)}$$

L'ammontare delle perdite non compensate non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, va riportata nell'apposito prospetto di quadro RS, indicandola al rigo RS12, ovvero, qualora utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR, al rigo RS13,

**RF61 - Erogazioni liberali**

Nel rigo RF61 va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le **percentuali** indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF60, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni liberali di cui all'art. 100, comma 2, lett. h), del TUIR, se effettuate per un importo superiore a euro 30.000. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

L'ammontare delle erogazioni liberali che dà diritto al **credito d'imposta "Art bonus"** non deve essere indicato come variazione in diminuzione in questo rigo, perché **indeducibile**.

Nell'ipotesi in cui nel rigo RF60, colonna 2 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, nel rigo RF62 deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

**RF62 - Proventi esenti**

Se nel rigo RF60, colonna 2 si determina una perdita e se l'impresa ha realizzato nel corso del periodo proventi esenti, diversi da quelli derivanti dall'applicazione della cd. "participation exemption", nel rigo RF62 va indicata

la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti a titolo di interessi passivi (art. 61 del TUIR), ovvero non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR.

### **RF63 - Reddito d'impresa (o perdita)**

Nel rigo RF63, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF60, colonna 2, e le erogazioni liberali di rigo RF61. Qualora nel rigo RF60, colonna 2, sia indicata una perdita, questa va esposta, nel presente rigo, preceduta da segno "-", previa deduzione dell'importo del rigo RF62.

### **RF65 - ACE**

Nel rigo RF65 va esposto, per la singola stabile organizzazione in caso di opzione per la "branch exemption", l'ammontare dell'agevolazione ACE", esposta nel rigo RS37, colonna 11 del prospetto "ACE" della singola branch, fino a concorrenza dell'importo di rigo RF63, se positivo.

### **RF98 - Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria**

Nel rigo RF98, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge partecipante ad azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

### **RF99 - Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore**

Nel rigo RF99 va indicata la differenza tra gli importi esposti nei rigi RF63 e RF98. I soggetti che si avvalgono del regime speciale degli "impatriati", espongono nel rigo RF99, colonna 1, l'eventuale reddito d'impresa in contabilità ordinaria prodotto all'estero, ricompreso nell'importo di colonna 2, per il quale non si applica la tassazione agevolata.

### **RF100 - Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito**

Se l'importo di rigo RF99, colonna 2, è positivo, nel rigo RF100, colonna 4, va indicato fino a concorrenza, l'ammontare delle perdite maturate nel 2021 derivanti dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza, se non già utilizzate negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa.

Se tali perdite sono inferiori a detto importo si procede alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare nella colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell'80% e nella colonna 2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.

Si precisa che nel caso in cui risulti compilata la col. 3 del rigo RF58 le perdite non potranno essere utilizzate per compensare il reddito minimo. Si ricorda che le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa non compensate nell'anno.

**RF101 - Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa**

Nel rigo RF101, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF99, colonna 2 e quello di rigo RF100, colonna 4. Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN.

**RF102 - Dati da riportare nel quadro RN**

Nel rigo RF102 vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN.

Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente, ovvero sia beneficiario di un trust trasparente o misto, in tale rigo vanno indicati gli importi eventualmente trasferiti dalla suddetta società o dal trust. In particolare, in tale ultima ipotesi deve essere compilata anche la colonna 1, indicando uno dei seguenti codici:

- 1 - qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
- 2 - qualora gli importi siano ricevuti da trust trasparente o misto;
- 3 - qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.
- Nelle colonne da 2 a 8 del rigo RF102 va indicato:
  - in colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;
  - in colonna 3, l'ammontare dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
  - in colonna 4, l'ammontare complessivo degli altri crediti d'imposta;
  - in colonna 5, l'ammontare delle ritenute d'acconto trasferite al contribuente dalla società trasparente;
  - in colonna 6, l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprensivo dell'importo indicato in colonna 5;
  - in colonna 7, l'eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal trust;
  - in colonna 8, l'ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente o dal trust per la parte trasferita al dichiarante;
  - in colonna 9, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

**RF130 - "Branch exemption"**

Nel rigo RF130, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:

- nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;

Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio codice identificativo, il codice da riportare nella colonna in esame può essere riferito a uno dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente.

- nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero;
- nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione;
- nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7;
- nella colonna 10, il reddito imponibile, pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel 2021 (importo di rigo RF101, se positivo) e la perdita netta di colonna 8;
- nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica, se positiva:
  - colonna 8 - colonna 10

Le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF101.

## Capitolo 24 - Quadro RG - Impresa in regime di contabilità semplificata

### 24.1 Aspetti generali

Il quadro RG deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

**NOTA BENE** - Sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, i soggetti esercenti attività commerciali che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i cui ricavi indicati agli artt. 57 e 85 del TUIR, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'art. 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Ai sensi dell'art. 1, comma 276, della legge n. 197 del 2022, i limiti di ricavi di euro 400.000 ed euro 700.000, di cui al citato art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, sono elevati, rispettivamente, a euro 500.000 ed euro 800.000.



**RICORDA** - Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tale quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione, adottando il regime di contabilità semplificata.

Gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione al regime previsto dall'art. 66 del TUIR, devono osservare, per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

### 24.2 Composizione quadro

Il Quadro RG si compone dei seguenti riquadri:

Rigo RG1: Codice attività, parametri e studi di settore

Righi RG2 - RG36: Determinazione del reddito

Righi RG37 - RG38: Altri dati

Rigo RG41: Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

#### 24.2.1 RG1 - Dati generali

Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007.

La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

- barrare la casella "Tipo di dichiarazione" del Frontespizio;
- compilare ed allegare gli appositi modelli "ISA".



### ESEMPIO

Compilazione della casella rg1 nel caso di attività svolta da un idraulico

<b>RG1</b>	Codice attività <sup>1</sup>	43.22.01	ISA: cause di esclusione <sup>2</sup>	
------------	------------------------------	----------	---------------------------------------	--

### 24.2.2 Determinazione del reddito

#### RG2 - Ricavi di cui ai commi 1 art. 85 commi 1 lett. a) e b), e 2 dell'art. 85 del TUIR

Nel rigo RG2, colonna 2, va indicato l'ammontare dei ricavi costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Inoltre, si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 85, comma 2, del TUIR, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti; derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS). Tali ultimi ricavi concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.

In colonna 1 dello stesso rigo va indicato l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura.



### ESEMPIO

Compilazione della casella rg2 nel caso di attività svolta da un artigiano carpentiere in contabilità semplificata che ha emesso solo fatture nel corso del periodo d'imposta 2022 per € 152.429

<b>RG2</b>	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85		con emissione di fattura <sup>2</sup>	
	(di cui <sup>1</sup>	152.429 ,00	)	152.429 ,00

#### RG3 - Altri proventi considerati ricavi

Nel rigo RG3 va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli previsti dalle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo e all'art. 57.

Vanno indicati in questo rigo anche i c.d. Dividend washing.

**RG5 - Ricavi non annotati nelle scritture contabili**

Nel rigo RG5, colonna 2, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, comprensivi degli importi esposti in colonna 1, anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione "Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale" rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

**RG6 - Plusvalenze patrimoniali**

Nel rigo RG6, colonna 1, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di "competenza".

In colonna 2, va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'importo delle sopravvenienze attive, costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel rigo RG6 va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS3 relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare unitamente alle quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite, oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.

Si rammenta che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

**RG7 - Sopravvenienze attive**

Nel rigo RG7 va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6, colonna 2). Tali sopravvenienze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di "competenza".

**RG10 - Altri componenti positivi**

Nel rigo **RG10**, vanno indicati gli **altri componenti positivi** che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

**In particolare, vanno indicati:**

- **codice 1**, i dividendi diversi da quelli indicati con il codice 8 e gli interessi attivi di cui all'art. 89 del TUIR. Gli utili comunque distribuiti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR rilevano per il 40

per cento del loro ammontare se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero per il 49,72 per cento se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero per il 58,14 per cento, se formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017). La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione percepita relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, del medesimo TUIR si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124); i predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo per una quota pari al 58,14 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RG26 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 15 del presente rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del TUIR.

In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società semplice la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 2017;

- **codice 2**, i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.

In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tali spese, ai sensi dell'art. 90 del TUIR.

Per gli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova applicazione l'art. 41 del TUIR, che prevede l'aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione

degli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile ridotto del 50 per cento.

Tali proventi concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza;

- **codice 3**, in caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, il 60 per cento di detto reddito. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);
- **codice 4**, i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni qualora gli stessi risultino relativi all'impresa. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- **codice 6**, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- **codice 8**, gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, se relativi a redditi non assoggettati a tassazione separata (quadro RM). Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell'art. 167 del TUIR, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili;
- **codice 9**, i redditi imputati da Trust trasparenti o misti di cui l'impresa risulta beneficiaria. Per i redditi imputati da trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);
- **codice 10**, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o hanno aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-quater del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;
- **codice 11**, i redditi di cui al comma 3 dell'art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento all'estero. Tale ammontare non deve tener conto della plusvalenza soggetta a tassazione separata.
- **codice 12**, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle

misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società.

- **codice 13**, la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti;
- **codice 14**, gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto;
- **codice 15**, la quota imponibile degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art. 47-bis, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole. Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero la quota pari al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero al 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);
- **codice 16**, l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero, a seguito dell'applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell'art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RG41 di tutti i moduli compilati;
- **codice 17**, da parte dei contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ammontare delle quote residue dei componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.
- **codice 20**, l'ammontare dei proventi di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011);
- **codice 21**, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR distribuiti ai soci di casa madre (si vedano i punti 9.3 e 9.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 22**, l'importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa (art. 7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96);

- **codice 24**, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
- **codice 25**, l'importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell'agevolazione "patent box", qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);
- **codice 26**, in caso di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, il 60 per cento del reddito. L'efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
- **codice 99**, gli altri componenti positivi non espressamente elencati.



**RICORDA** - Nella **colonna 39** del rigo RG10 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 e 38.

### RG12 - Totale componenti positivi

Nel rigo RG12 va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG2 a RG10.

### RG13 - Esistenze iniziali

Nel rigo RG13 vanno indicate:

- in colonna 1 le esistenze iniziali al 1° gennaio 2021 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
- in colonna 2, le esistenze iniziali al 1° gennaio 2021 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
- in colonna 3, le esistenze iniziali al 1° gennaio 2021 relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);
- in colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del presente rigo.

### RG15 - Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

Nel rigo RG15 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.



#### ESEMPIO

Compilazione della casella rg15 nel caso di attività svolta da un artigiano in contabilità semplificata che ha acquistato merce nel corso del periodo d'imposta 2022 per € 10.000

10.000

RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.00
---	-----

### RG16 - Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo

Nel rigo RG16 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo.

In particolare, occorre indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- l'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, comma 3, del TUIR. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;

- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del TUIR.

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.

#### **RG17 - Utili spettanti agli associati in partecipazione**

Nel **rigo RG17** va indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 c.c., con apporto esclusivo di opere e servizi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di "competenza".

Il disposto dell'art. 109, comma 9, lettere a) e b) del TUIR considera **indeducibile** in sede di determinazione del reddito d'impresa la remunerazione dovuta:

- su **titoli, strumenti finanziari**, comunque denominati, di cui all'art. 44, per la quota della remunerazione che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
- in base ai **contratti di associazione in partecipazione** ed a quelli di cui all'art. 2554 c.c., allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

La norma, nel disporre la non deducibilità ai fini del reddito d'impresa di tali remunerazioni, tratta separatamente i titoli e gli strumenti finanziari dai contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza che prevedono un apporto di capitale o un apporto misto (di capitale e di opere e servizi). Riguardo a questi ultimi, la circolare AdE n. 26/E del 16 aprile 2004 ha opportunamente chiarito che ai fini dell'indeducibilità della remunerazione dovuta sulla base di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza:

- la lettera b) dell'articolo 109, comma 9, del TUIR considera in deducibile tale remunerazione soltanto qualora tali contratti **prevedano un apporto che non sia costituito da opere e servizi**;

- di converso, è **deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta** sulla base di contratti di associazione in partecipazione che comportino la **sola partecipazione agli utili e alle perdite** di un'impresa o di un affare, senza il corrispettivo di un apporto o con apporto costituito da opere o servizi.

### RG18 - Quote di ammortamento

Nel **rigo RG18** va indicato l'ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.



#### ESEMPIO

Compilazione della casella rg18 con le quote di ammortamento

RG18 Quote di ammortamento	15.287,00
----------------------------	-----------

### RG19 - Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo non superiore a euro 516,46

Nel **rigo RG19** vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.



#### ESEMPIO

Compilazione della casella rg19 per un bar che ha acquistato un pc con un valore di € 350,00

RG19 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	350,00
---	--------

### RG20 - Canoni leasing relativi ai beni mobili strumentali

Nel rigo RG20 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.

. In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 2**, il costo sostenuto per l'acquisto di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di strumenti finanziari simili alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Vi rientrano anche le partecipazioni in società ed enti non residenti nel territorio dello stato (art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR) nel caso in cui possano considerarsi simili alle azioni, al verificarsi cioè della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lettera a), del TUIR. Si precisa che va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3bis e 3ter dell'art. 109 del TUIR (c.d. Dividend washing);

- **codice 3**, i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
- **codice 4**, la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell'art. 61 del TUIR, corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
- **codice 5**, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 101 del TUIR. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.

Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili;

- **codice 6**, le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- **codice 7**, la quota imputabile al periodo d'imposta delle spese relative a più esercizi deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUIR (ad esempio, costi d'impianto, spese di sviluppo e altri costi simili). Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza.

Con il medesimo codice va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- **codice 8**, le spese di rappresentanza, di cui all'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza per l'ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2. Con questo codice deve essere anche riportata la quota delle suddette spese, indicate nel quadro RS, rigo RS28, del modello Redditi 2022 divenute deducibili nel presente periodo d'imposta (art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 novembre 2008 (vedere in appendice la voce "Spese di rappresentanza");
- **codice 9**, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell'art. 109 del TUIR;
- **codice 10**, la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando all'ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: 3 per cento dei ricavi fino a 6.197,48 euro; 1 per cento dei ricavi oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro; 0,50 per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro;
- **codice 11**, le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano

ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese e gli altri componenti negativi si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 109 del TUIR;

- **codice 12**, le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere e), f), per la quota delle stesse che non danno diritto al credito d'imposta "Art- bonus" (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014), i), m), m-bis), n), o) e o-ter) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. La lettera i) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;
- **codice 13**, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 102, comma 6, del TUIR;
- **codice 14**, l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo di saldo, deducibile dal reddito d'impresa per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n. 16 del 14 aprile 2009);
- **codice 15**, l'ammontare dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997 versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo di saldo, deducibile dal reddito d'impresa. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella indicata con il codice 14 non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 16**, la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- **codice 17**, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa;
- **codice 19**, l'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e

autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;

- **codice 20**, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;
- **codice 21**, la deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
- **codice 22**, le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
- **codice 23**, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:
  - imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773 della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  - imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
  - imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
- **codice 26**, l'ammontare della quota delle plusvalenze, già indicate per il loro intero ammontare nel rigo RG6, derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell'agevolazione "Patent box" di cui al comma 39 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato comma 39;
- **codice 27**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge

11 dicembre 2016 n. 232). Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;

- **codice 28**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (c.d. iper-ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- **codice 29**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- **codice 30**, la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa;
- **codice 31**, dai contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ammontare delle quote residue dei componenti negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR;
- **codice 34**, l'ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti, nell'ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 35**, l'ammontare dei proventi, già indicati nel rigo RG10 con il codice 20, non soggetti a imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011). Tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- **codice 36**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui

all'art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205);

- **codice 37**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- **codice 38**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- **codice 41**, I contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, già indicati al rigo RG10 con il codice 24, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130);
- **codice 42**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5

milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

- **codice 43**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- **codice 44**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
- **codice 45**, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio "Patent box", già indicate per il loro intero ammontare nel rigo RG6 della dichiarazione relativa al periodo d'imposta di cessione, qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
- **codice 46**, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali a norma dell'articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- **codice 47**, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più

immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);

- **codice 49**, l'ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, comma 9-bis, del TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167 del TUIR;
- **codice 50**, l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 49, qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del TUIR);
- **codice 99**, gli altri componenti negativi non espressamente elencati.

 **ATTENZIONE!** Nella colonna 65 del rigo RG22 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 e 64.

### RG23 - Reddito detassato

Nel rigo RG23, in colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito, pari al pari al 50%.

In **colonna 2**, al fine di consentire l'accesso al beneficio "Patent box" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell'accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.

In colonna 3, va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al "Patent box" qualora il contribuente abbia optato per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del 30 luglio 2019.

In colonna 4 va indicato l'80% del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale. Nel caso in cui in tale reddito sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell'opzione di cui al comma 4 dell'art. 86 del TUIR, l'80% della quota

della plusvalenza di competenza del 2022 (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in colonna 5.

In colonna 6 va indicato:

- l'80% del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti;
- il 56% (pari al 70% dell'80%), del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea;
- il 64% (pari all'80% dell'80%) del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari;
- l'80% del reddito derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.

In colonna 7 va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 6.

#### **RG24 - Totale componenti negativi**

Nel rigo RG24 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG13 a RG23.

#### **RG25 - Differenza (RG12 - RG24)**

Nel rigo RG25 va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG12, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG24.

In caso di risultato negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno "-".

### **24.2.3 Redditi derivanti da partecipazioni in società**

#### **Da RG26 a RG28 - Redditi da partecipazione / Perdite da partecipazione / Reddito d'impresa lordo (o perdita)**

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante da indicare nel **rigo RG26, col. 1** (o, in caso di perdita, nel **rigo RG27, col. 1**).

In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 116 del TUIR, nel rigo **RG26, col. 2** (o, in caso di perdita, nel rigo **RG27, col. 2**) va indicato, l'ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della

società partecipata, indicando separatamente la somma delle quote di reddito dalla somma delle quote di perdita così come risultante nell'apposito prospetto nel quadro RS.

Nel **rigo RG26, col. 3**, va indicata la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società "di comodo" ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società.

Nel **rigo RG26, col. 4**, va indicata la somma dell'importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RG27, col. 3**, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RG28, col. 2**, va indicato l'importo derivante dalla seguente somma algebrica:

$$RG25 + RG26 \text{ col. 4} - RG27 \text{ col. 3}$$

Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno "-".

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RG26, l'importo da indicare nel rigo RG28 col. 2 non può essere inferiore al "reddito minimo". In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della colonna 1, del rigo RG28 che contiene l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società "di comodo". Tale eccedenza si determina applicando la seguente somma algebrica:

$$RG27 \text{ col. 3} - (RG25 + RG26 \text{ col. 4} - RG28 \text{ col. 2})$$

L'eccedenza della perdita indicata nella colonna 1 del rigo RG28 non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa di periodo, deve essere riportata nell'apposito prospetto del quadro RS.

### **RG29 - Erogazioni liberali**

Nel **rigo RG29** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato.

Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.

L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG28, colonna 2 assunto al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR, è riconosciuto l'importo superiore tra quello determinato dall'applicazione della percentuale prevista e euro 30.000,00. L'ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. g) che, invece, danno diritto al credito d'imposta "Art bonus" (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato in questo rigo perché indeducibile.

### **RG30 - Proventi esenti**

Nel caso in cui nel rigo RG28, colonna 2, sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG30** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

### RG31 - Reddito d'impresa (o perdita)

Nel **rigo RG31**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG28, colonna 2 e le erogazioni liberali di rigo RG29. Qualora nel rigo RG28, colonna 2 sia indicata una perdita, nel rigo RG31, deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG30.

RG31 Reddito d'impresa (o perdita)

.00

### RG33 - Quota imputata ai collaboratori

Nel **rigo RG33**, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

### RG34 - Reddito o perdita di spettanza dell'imprenditore

Nel **rigo RG34, colonna 2**, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG31 e RG33.

I soggetti che si avvalgono del regime di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015, espongono nel rigo **RG34, colonna 1**, l'eventuale reddito d'impresa in contabilità semplificata prodotto all'estero, per il quale non si applica la tassazione agevolata. (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E)

Se l'importo del rigo RG31 è positivo, qualora sia stata compilata la casella "Impatriati", nel rigo RG34, colonna 2, va indicato l'intero importo di rigo RG34, colonna 1, sommato al 50 per cento della seguente differenza (RG31 – RG33 – RG34, col. 1), qualora nella predetta casella sia stato indicato il codice 1, ovvero sommato al 30 per cento di tale differenza, qualora nella casella "Impatriati" sia stato indicato il codice 2, ovvero sommato al 10 per cento della medesima differenza, qualora nella casella sia stato indicato il codice 4.

**Qualora nel rigo RG34, colonna 2, sia indicata una perdita, deve essere preceduta dal segno "meno".**

### RG35 - Perdite portate in diminuzione

Se l'importo di rigo RG34, colonna 2, è positivo, nel **rigo RG35, colonna 3**, va indicato fino a concorrenza di tale importo, l'ammontare delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR risultanti dal quadro RH, se non già utilizzate negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa. Se tali perdite sono inferiori all'importo di RG34, colonna 2, si procede a compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare nella **colonna 1**, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell'80 per cento, e nella **colonna 2**, in caso di perdite utilizzabili in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3. Si precisa che le perdite non possono essere utilizzate per compensare i redditi indicati in **colonna 3** del rigo RG26. L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate.

Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate (articolo 115, comma 3, del TUIR, come modificato dall'articolo 36, comma 9, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006).

### **RG36 - Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa**

Nel **rigo RG36**, va indicata la differenza tra l'importo positivo di rigo RG34, colonna 2, e quello di rigo RG35, colonna 3.

Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN. Nel caso l'importo di RG34, colonna 2, sia negativo, lo stesso può essere utilizzato in diminuzione di altri redditi d'impresa di periodo e l'eventuale eccedenza va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS.

### **RG37 - Dati da riportare nel quadro RN**

Nel **rigo RG37**, vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN.

Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 116 del TUIR, ovvero sia beneficiario di un Trust trasparente o misto, in tale rigo vanno indicati anche gli importi eventualmente trasferiti dalla suddetta società o dal Trust.

In particolare, in tale ultima ipotesi, deve essere compilata anche la colonna 1, indicando uno dei seguenti codici:

- 1 – qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
- 2 – qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;
- 3 – qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.

Nelle colonne da 2 a 8 del rigo RG37 va indicato:

- in **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015;
- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
- in **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto trasferite al contribuente dalla società trasparente di cui all'art. 5 del TUIR;
- in **colonna 6**, l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprensivo dell'importo indicato in colonna 5;
- in **colonna 7**, l'eccedenza d'imposta trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust;
- in **colonna 8**, l'ammontare degli acconti d'imposta versati dalla società trasparente o dal Trust per la parte trasferita al dichiarante
- in **colonna 9**, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l'ammontare delle imposte assolate dalle imprese o enti partecipati residenti

o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis comma 1 del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

### RG38 - Rimanenze finali

Nel **rigo RG38**, vanno indicate:

- **nella colonna 2**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
- in **colonna 3**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
- nella **colonna 4**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR).

Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.

#### 24.2.4 Esenzione utili e perdite di stabili organizzazioni

I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. "branch exemption") nel presente quadro RG riferito al periodo d'imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le modalità applicative del regime di branch exemption (ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).



**NOTA BENE** - Per ciascuna stabile organizzazione all'estero va compilato un distinto modulo del quadro RG, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell'impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa ("recapture", art. 168-ter, comma 7, del TUIR). Le perdite oggetto di recapture vanno indicate solo per l'ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La parte non utilizzata non concorre a

formare le perdite fiscali dell'impresa residente riportabili da quest'ultima (nell'apposito prospetto del quadro RS) che dovranno essere conseguentemente ridotte di pari importo.

In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l'esistenza di una sola stabile organizzazione per ciascuno Stato estero



**RICORDA** - Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, e ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167 occorre compilare la casella "Art. 167, comma 5" indicando uno dei seguenti codici:

- "1" – in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
- "2" – in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

**In particolare, nel rigo RG41, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:**

- nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente;
- nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero;
- nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione;
- nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7; nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello Redditi PF 2021, riportano l'ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RG41 del citato modello Redditi PF 2020; in tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno compilate;
- nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel 2021 (importo di rigo RG36, se positivo) e la perdita netta di colonna 8;
- nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla differenza, se positiva, tra colonna 8 e colonna 10.

Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RG36.

**Capitolo 25 - Quadro LM - Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Regime forfetario****25.1 Aspetti generali**

Il quadro LM del modello Redditi PF, analogamente allo scorso anno, riporta i redditi dei soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che nel 2022 hanno applicato il regime dei minimi o quello dei forfettari.

Il quadro è composto dalle seguenti sezioni:

- I Regime di vantaggio - Determinazione del reddito;
- II Regime forfetario - Determinazione del reddito;
- III Determinazione dell'imposta dovuta;
- IV Perdite non compensate.

**Regime di vantaggio**

I soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità compilano la presente sezione. Il regime di vantaggio, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che già fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Pertanto la sezione in commento non può essere compilata dai contribuenti nati prima del 1° gennaio 1987. Possono accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro. Nell'ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività;
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all'art. 53, comma 2 lett. c) del TUIR;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso TUIR;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

**ATTENZIONE! Sono invece esclusi dall'applicazione di tale regime:**

- i soggetti non residenti; possono tuttavia accedere al regime di vantaggio i soggetti che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto (art. 1, comma 99, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 7, comma 3 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161);
- coloro che si avvalgono dei regimi speciali per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi;
- coloro che pur svolgendo attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale partecipano, contemporaneamente, a società di persone o ad associazioni professionali ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base societaria che hanno optato per la trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

**RICORDA** - I contribuenti che si avvalgono del presente regime:

- o sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione prevista dall'art. 19 del citato decreto legislativo;
- o sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati;
- o non subiscono ritenuta d'acconto sui ricavi e i compensi percepiti nell'ambito del regime in oggetto: a tal fine rilasciano al sostituto d'imposta apposita dichiarazione (Prov. n. 185820 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011).

**25.2 Da LM1 a LM11 – Sezione I Regime di vantaggio**

**Ai fini della compilazione della sezione I del quadro LM, occorre procedere come segue:**

RIGHI	INDICAZIONE
LM1	Va riportato il codice dell'attività esercitata desumibile dalla Tabella Ateco 2007. Coloro che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'attività prevalente.
LM2	<p>Va indicato l'ammontare dei ricavi/compensi "incassati" nel 2022 dall'imprenditore o professionista; in particolare va indicato:</p> <p><b>a) l'ammontare dei compensi in denaro, in natura</b> o sotto forma di <b>partecipazione agli utili</b>, percepiti nel 2022, compresi quelli derivanti dall'attività svolta all'estero. A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non vanno considerati gli eventuali contributi previdenziali o assistenziali a carico del soggetto che li corrisponde (ad esempio, contributi integrativi);</li> <li>• va considerata la rivalsa INPS del 4% addebitata in fattura;</li> </ul> <p><b>b) l'ammontare dei ricavi</b> (art. 85, TUIR) costituiti dai corrispettivi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessione di beni e/o prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;</li> <li>• cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per esser impiegati nella produzione;</li> </ul> <p><b>c) l'ammontare delle sopravvenienze attive</b> realizzate;</p> <p><b>d) l'ammontare delle plusvalenze attive conseguite</b>; al riguardo, si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il bene strumentale è stato acquistato in vigenza del regime di vantaggio, il corrispettivo della cessione concorre alla formazione del reddito per l'intero ammontare (la plusvalenza non può essere rateizzata);</li> <li>• in caso di pagamento dilazionato da parte dell'acquirente la plusvalenza corrisponde all'ammontare della rata effettivamente percepita nel 2022;</li> <li>• se il bene strumentale è stato acquistato anteriormente all'anno di adesione al regime di vantaggio la plusvalenza corrisponde alla differenza tra il corrispettivo di cessione ed il costo non ammortizzato (risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dal quale decorre il regime);</li> <li>• in caso di pagamento dilazionato da parte dell'acquirente, la plusvalenza da tassare corrisponde all'ammontare della rata incassata nel 2022, al netto della quota del costo non ammortizzato corrispondente al rapporto tra la somma percepita ed il corrispettivo complessivo;</li> </ul> <p><b>e) l'ammontare degli altri componenti positivi</b> incassati nel 2022; trattasi di provvigioni attive, contributi c/esercizio, rimborsi forfettari, autoconsumo.</p>
LM3	Il contribuente che nel periodo d'imposta precedente ha applicato il regime di vantaggio deve riportare nel rigo in esame <b>l'eventuale eccedenza di rimanenze indicata nel rigo LM48 del Modello Redditi PF 2022</b> . L'ammontare delle rimanenze finali formatesi prima dell'ingresso nel regime agevolato costituiscono un componente negativo che nel primo anno di applicazione del regime va prioritariamente dedotto dall'ammontare dei componenti positivi e fino a capienza degli stessi. L'eventuale ulteriore eccedenza del valore delle

RIGHI	INDICAZIONE
	rimanenze deve essere indicata nel rigo LM48 e rileva nei periodi d'imposta successivi con le stesse regole.
<b>LM4</b>	Va indicata la "differenza" tra gli importi dei righi LM2 e LM3. Se il risultato è negativo indicare zero.
<b>LM5</b>	Va indicato l'importo complessivo degli acquisti (costi e spese) pagati nel 2022 (Iva compresa). Tra i <b>componenti negativi</b> si annoverano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli acquisti di materie prime, semilavorati e merci;</li> <li>• gli acquisti di beni strumentali deducibili integralmente (se non promiscui);</li> <li>• le spese per acquisto e gestione di beni ad "uso promiscuo". Relativamente alle autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tassa di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, ecc.) sono deducibili in misura pari al 50%;</li> <li>• i canoni di leasing, deducibili al 50% se relativi ad autovetture e altri beni ad uso promiscuo;</li> <li>• le spese per omaggi, vitto e alloggio: deducibili al 100% se inerenti l'attività esercitata;</li> <li>• le sopravvenienze passive realizzate nel 2022;</li> <li>• le minusvalenze relative le cessioni di beni strumentali acquistati prima del 2021;</li> <li>• le altre spese sostenute nel 2022 (ad esempio, cancelleria, utenze, ecc.).</li> </ul> Negli importi di colonna 5 vanno altresì ricompresi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'eventuale maggiorazione della spesa, della quota di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, fiscalmente deducibile, relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR di cui alla Legge n. 208/2015, da riportare anche in colonna 1 il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40%. La maggiorazione si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR: in tal caso l'importo della maggiorazione va evidenziato anche in colonna 2;</li> <li>• il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli <b>investimenti in beni materiali strumentali nuovi</b>, che favoriscano <b>processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0"</b>, compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla Legge n. 232/2016 (c.d. iper-ammortamento): in tal caso l'importo della maggiorazione va esposto anche in <b>colonna 3</b>;</li> <li>• il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei <b>beni immateriali strumentali</b> compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla Legge n. 232/2016: in tal caso l'importo della maggiorazione va riportato anche in <b>colonna 4</b>.</li> </ul>

RIGHI	INDICAZIONE
	Si precisa che le deduzioni forfetarie per spese non documentate non trovano applicazione nell'ambito del regime di vantaggio in quanto detto regime si fonda sul principio di cassa, che prevede la rilevanza delle sole spese sostenute.
<b>LM6</b>	Va indicato il <b>reddito lordo (o perdita)</b> derivante dalla differenza tra i righi LM4 e LM5, colonna 5. Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno "meno". Le perdite fiscali sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione per l'intero importo che trova capienza in esso; l'eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM50, se relativa a perdite riportabili nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, ovvero nel rigo LM51, se relativa a perdite riportabili senza limite di tempo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR.
<b>LM7</b>	Se l'importo di rigo LM6 è positivo (reddito), a rigo LM7 va indicato l'ammontare dei <b>contributi previdenziali</b> ed assistenziali obbligatori versati nel 2022 (es: Gestione separata INPS, IVS, Casse previdenziali di appartenenza, ecc.). In particolare occorre indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a <b>colonna 1</b>: l'intero ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali versati nel 2022;</li> <li>• a <b>colonna 2</b>: la parte del suddetto importo che trova capienza nel reddito indicato a rigo LM6.</li> <li>• L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del TUIR. Si rammenta, poi, che i contributi previdenziali ed assistenziali possono riferirsi anche ai collaboratori dell'impresa familiare: fiscalmente a carico;</li> <li>• non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto alla rivalsa.</li> </ul>
<b>LM9</b>	Vanno riportate, fino a concorrenza dell'importo di rigo LM8 "Reddito netto", le <b>eventuali perdite pregresse</b> indicate in Redditi PF 2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a rigo RS9, RS12 o RS13 relativamente all'attività d'impresa;</li> <li>• a rigo RS8 o RS11 relativamente all'attività di lavoro autonomo.</li> </ul> <p>Nell'ipotesi di un contribuente che nel periodo d'imposta precedente abbia adottato il regime dei minimi, in tale rigo vanno riportate le perdite indicate nel rigo LM50 ed LM51 del Modello Redditi PF 2021. In <b>colonna 3</b>, le eventuali "eccedenze" di perdite pregresse scomputabili dal reddito fino a concorrenza dell'importo di rigo LM8.</p> <p>In tale colonna vanno indicate, tra l'altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del "regime fiscale di vantaggio" che possono essere scomputate dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, - dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata - nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero ammontare che trova capienza (Circolare n. 10/E/2016).</p> <p>Nella <b>colonna 1</b> vanno indicate, da parte dei soggetti che svolgono attività d'impresa, le eventuali perdite d'impresa in contabilità ordinaria pregresse utilizzabili in misura limitata dell'80%.</p> <p>Nella <b>colonna 2</b> vanno, invece, indicate le eventuali perdite realizzate nei primi tre anni di attività, sia quelle conseguite nell'esercizio d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata,</p>

RIGHI	INDICAZIONE
	utilizzabili in misura piena, sia quelle realizzate nel regime di vantaggio o nel regime dei vecchi "minimi" di cui alla Legge n. 244/2007, riportabili senza limiti di tempo. Nel caso di esercizio di arti o professioni, nella colonna 2 vanno, invece, indicate le eventuali perdite pregresse di lavoro autonomo. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3. Si ricorda che per i contribuenti in regime di vantaggio la <b>base imponibile</b> per il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinata come segue: LM6 (Reddito lordo o perdita) – LM9, colonna 3 (Perdite pregresse). Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7.
LM10	Va indicata la seguente differenza: <b>Reddito netto</b> (rigo LM8) – <b>Perdite pregresse</b> (rigo LM9, colonna 3) Detto importo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiorato dei contributi previdenziali dedotti (rigo LM7) costituisce la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali da effettuare nel quadro RR;</li> <li>• rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, comma 2, del TUIR).</li> </ul>
LM11	Va indicata l'imposta sostitutiva dovuta sul reddito conseguito nel 2022, così determinata: <b>rigo LM10 x 5%</b>

### 25.3 Soggetti forfettari – Sezione II

Il quadro LM accoglie anche i dati dichiarativi necessari per i soggetti (imprese/lavoratori autonomi) che hanno aderito al regime forfettario; in particolare nella Sezione II il contribuente forfettario è tenuto a specificare la sussistenza/assenza delle condizioni previste dalla normativa nonché a determinare il reddito e l'imposta sostitutiva dovuta.



**NOTA BENE** - La sezione II deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfettario e che determinano il reddito ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.

Il regime forfettario si applica ai contribuenti che, nell'anno precedente hanno verificato contemporaneamente i seguenti requisiti (art. 1, comma 54, legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 692 della legge 27 dicembre 2019, n. 160):

- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. In caso di svolgimento di più attività, il predetto limite è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. (Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E). Si precisa

che, a decorrere dal 1/1/2023 il predetto limite è stato innalzato a 85.000 euro e che pertanto, i contribuenti che nel corso del 2022 superano la soglia di 65.000 ma non superano quella di 85.000, possono fruire del regime forfetario nell'anno successivo. (art. 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Ai fini del predetto limite per l'accesso al regime, non rilevano i ricavi e i compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale ai fini degli ISA di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L'ammontare dei predetti ricavi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Perciò il soggetto che, nell'anno precedente ha svolto attività d'impresa applicando il regime ordinario o il regime delle imprese minori, effettuerà la predetta verifica della soglia di ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza, mentre il contribuente che nell'anno precedente ha svolto attività professionale (quadro RE) o che ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM), che prevedono l'imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettuerà la verifica con riferimento a tale criterio di imputazione. (Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E);

- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato TUIR.

Il contribuente, nella presente dichiarazione, attesta di possedere i requisiti di cui all'art. 1, comma 54, barrando l'apposita casella posta al rigo LM21, colonna 1.

**Non possono avvalersi del regime forfetario** (art. 1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 9 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'art. 1-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, nonché dall'art. 1, comma 692 della legge 27 dicembre 2019, n. 160):

- a. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- c. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui

- all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d. gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Riguardo alle tipologie di partecipazioni rientranti nella predetta causa ostativa, nonché alle fattispecie che configurano controllo diretto ed indiretto, si rinvia ai chiarimenti forniti nella Circolare 10 aprile 2019, n. 9. Affinché la causa ostativa non operi è necessario che il contribuente provveda preventivamente a rimuoverla nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, fatto salvo quanto stabilito con specifico riferimento alla partecipazione nelle s.r.l. Così, ad esempio, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell'anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall'anno successivo. (Circolare n. 9 del 2019). Nel caso, invece, di partecipazioni in s.r.l., la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario deve essere verificata nell'anno di applicazione del regime e pertanto la sua sussistenza determina l'uscita dal regime forfetario a partire dall'anno successivo;
- e. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. La prevalenza va verificata al termine di ciascun periodo d'imposta e dispiega gli effetti sul periodo successivo. In particolare, nel caso in cui un contribuente abbia concluso un rapporto di lavoro nel 2019 ed abbia applicato il regime forfetario nel 2020, qualora al termine dell'anno risulti aver fatturato prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, fuoriesce dal regime nel 2021 (cfr. Circolare n. 9 del 10 aprile 2019);
- f. i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.



**RICORDA** - Pertanto, il contribuente, qualora nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione si trovi nel primo anno di fruizione del regime forfetario, attesta di non trovarsi, al momento dell'ingresso al regime, in alcuna delle fattispecie d'incompatibilità elencate alle lettere a), b), c), d), e) ed f), che precludano la fruizione del regime nell'anno stesso, secondo quanto previsto dalla citata circolare n. 9 del 2019 e dalla risoluzione n. 7 dell'11 febbraio 2020, alle quali si rinvia. Qualora invece lo stesso abbia già fruito del regime forfetario nel precedente periodo d'imposta, attesta che, nel corso dello stesso, non si è verificata alcuna delle fattispecie d'incompatibilità elencate alle lettere a), b), c), d), e) ed f), secondo quanto previsto dalla citata prassi.

**A tal fine barra l'apposita casella posta al rigo LM21, colonna 2.**



**ATTENZIONE!** I contribuenti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, individuato in base al codice ATECO dell'attività esercitata, riportato nella tabella di cui all'allegato 2 alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82- 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43)- (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88)	78%
Altre attività economiche	(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)-(97-98)-(99)	67%



**ATTENZIONE! La determinazione del reddito**

Nell'ambito del regime forfetario, il reddito d'impresa/lavoro autonomo è determinato:

- applicando ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta un coefficiente di redditività differenziato in relazione all'attività esercitata;
- sottraendo i contributi previdenziali, direttamente deducibili;
- applicando l'imposta sostitutiva del 15%.

Non partecipano alla formazione del reddito le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, così come altre tipologie di proventi. Inoltre, gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fini del presente regime. Pertanto, il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo (Circolare 4 aprile 2016, n. 10).



**RICORDA - Inizio attività**

Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, e per i quattro anni successivi, il reddito determinato con le modalità fissate al comma 64, è assoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15% (articolo 1, comma 111, legge 28 dicembre 2015, n. 208), a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

**Il contribuente attesta la sussistenza delle condizioni elencate alle lettere a), b), c), barrando l'apposita casella posta al rigo LM21, colonna 3.**



**INFORMA - Ai fini della compilazione della sezione II del quadro LM, occorre quindi procedere come segue:**

RIGHI	INDICAZIONE	
LM22- LM27	Campo 1	<b>Codice dell'attività esercitata</b> (da Tabella Ateco 2007).
	Campo 2	<b>Coefficiente di redditività</b> relativo all'attività indicata a campo 1.
	Campo 3	Va indicato l'ammontare dei <b>ricavi e compensi percepiti</b> .
	Campo 4	I compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di <b>cessione dei diritti d'autore</b> o utilizzo opere d'ingegno correlate allo svolgimento dell'attività <b>sono assoggettati ad imposizione</b> in base ai criteri previsti dall'art. 54, comma 8 del TUIR (risposta ad interpello n. 517/2019). Detti compensi concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva <b>previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni.</b>
	Campo 5	Va indicato il reddito relativo all'attività, determinato moltiplicando l'importo dei componenti positivi indicato al rigo LM22 colonna 3, per il coefficiente di redditività di cui al rigo LM22, colonna 2. Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• se le attività rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai settori merceologici nell'allegata tabella, il contribuente compila il rigo LM22, indicando, in colonna 1 il codice Ateco relativo all'attività prevalente, in colonna 2 il relativo coefficiente di redditività, in colonna 3 il volume totale dei compensi e corrispettivi, e in colonna 5 il relativo reddito determinato forfaitariamente;</li> <li>• se, invece, le attività rientrano in differenti gruppi, il contribuente deve compilare un distinto rigo, da LM22 ad LM27 per le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando, in colonna 1 il codice Ateco dell'attività prevalente nell'ambito dello stesso, in colonna 3 l'ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo, e in colonna 5 il prodotto di quest'ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in colonna 2.</li> </ul>
<p><b>LM34</b></p>		<p>Va indicato, nella <b>colonna 3</b>, il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla colonna 5 dei rigi da LM22 a LM27.</p> <p>Nelle <b>colonne 1 e 2</b>, invece, va esposto distintamente il reddito forfaitario lordo afferente a ciascuna gestione previdenziale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella <b>colonna 1</b> – “Artigiani e commercianti”, va indicata la somma degli importi indicati nella predetta colonna 5 aventi natura di reddito d'impresa, afferenti la gestione speciale Artigiani e commercianti;</li> <li>• nella <b>colonna 2</b> – “Gestione separata autonomi (art. 2 comma 26 L. 335/1995)” va indicata la somma dei redditi, indicati nella predetta colonna 5, aventi natura di reddito di lavoro autonomo soggetto alla gestione separata.</li> </ul>
<p><b>LM35</b></p>		<p>Va indicato <b>l'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali</b> obbligatori versati nel 2022 (Gestione separata, IVS, Casse, ecc.) in ottemperanza alle disposizioni di legge.</p> <p>Ai fini della compilazione del rigo in esame, si riporta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>campo 1:</b> l'ammontare complessivo dei contributi versati nel 2022;</li> <li>• <b>campo 2:</b> l'importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM34, colonna 3.</li> </ul> <p>Gli eventuali contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfaitario, e restituiti dall'ente previdenziale, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell'anno in cui avviene la restituzione e, a tal fine, i relativi importi concorrono, con segno negativo, all'importo dei contributi da indicare in colonna 1 (risposta interpello n. 400 del 9 ottobre 2019). L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del TUIR.</p>
<p><b>LM36</b></p>		<p>Va indicato il <b>reddito forfaitario netto 2022</b>, così determinato:  <b>rigo LM34, colonna 3 – rigo LM35, campo 2</b></p>
<p><b>LM37</b></p>		<p>Vanno indicate, in <b>colonna 5</b>, le “eccedenze di perdite pregresse”. In tale colonna vanno indicate, tra l'altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio”, o quelle del vecchio regime dei contribuenti minimi” (Legge n. 244/2007), riportabili</p>

	<p>nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, indicate nel rigo LM50 del modello Redditi PF 2021.</p> <p>I soggetti che svolgono attività d'impresa e che nei periodi d'imposta precedenti non compilavano il quadro LM, indicano inoltre nella <b>colonna 3</b> le perdite pregresse utilizzabili in misura limitata dell'80%, e nella <b>colonna 4</b> le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, utilizzabili in misura piena.</p> <p>Nella colonna 5 vanno indicate da parte dei contribuenti che si trovavano nel regime di vantaggio (o dei vecchi minimi), le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, riportabili senza limiti temporali. Gli importi indicati nelle colonne 3 e 4 vanno riportati anche nella colonna 6.</p> <p>Nelle <b>colonne 1 e 2</b>, invece, va esposto l'ammontare delle perdite pregresse, facenti parte dell'importo indicato nella colonna 5, relative ai redditi afferenti le singole gestioni previdenziali, considerati nelle colonne 1 e 2 del rigo LM34.</p>
<b>LM38</b>	<p><b>Importo di rigo LM36 – Importo di rigo LM37, colonna 6</b></p> <p>Detto importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiorato dei contributi previdenziali dedotti costituisce la base imponibile per il calcolo dei contributi da determinare nel quadro RR;</li> <li>• rileva ai fini del limite per essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, TUIR).</li> </ul>
<b>LM39</b>	<p>Va indicata l'imposta sostitutiva sul reddito forfetario 2022, così determinata: <b>rigo LM38 x 15%</b> (ovvero pari al 5 per cento nel caso sia stata barrata la casella del rigo LM21, colonna3)</p>

#### 25.4 Sezione III determinazione dell'imposta sostitutiva

La sezione III del quadro LM, comune al regime di vantaggio, è riservata alla determinazione dell'imposta dovuta. In tale sezione, vanno altresì indicati:

- i crediti d'imposta da utilizzare in diminuzione dell'imposta sostitutiva;
- l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione;
- l'eccedenza di contributi previdenziali utilizzabile nel quadro RP.

#### **Ai fini della compilazione della sezione III del quadro LM, occorre procedere come segue:**

Nel **rigo LM40** (crediti d'imposta), vanno indicati, i crediti d'imposta che possono essere utilizzati in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta.

I predetti crediti d'imposta possono essere utilizzati fino a concorrenza dell'imposta sostitutiva indicata ai rigi LM11 (attività in regime di vantaggio) e LM39 (attività in regime forfetario).

La parte dei crediti d'imposta del rigo LM40 non utilizzata nel presente quadro deve essere riportata negli appositi campi del quadro RN, seguendo le istruzioni fornite con riferimento a ciascun credito. Ad esempio, se nel rigo CR7 (credito d'imposta per il riacquisto della prima casa) è stato indicato un importo pari a 1.000 euro

e nella colonna 1 del rigo LM40 è stato indicato un importo di 300 euro, deve essere riportato nella colonna 1 del rigo RN24 il credito non utilizzato pari a 700 euro.

Inoltre, in presenza di crediti che possono generare un residuo (colonna 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del rigo LM40) si rimanda alle istruzioni del rigo RN47.

### **Colonna 1 (Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7).

In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto in colonna 3 del medesimo rigo CR7. L'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RN24.

### **Colonna 2 (Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero)**

La colonna 2 è riservata a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. In questa colonna va indicato il credito d'imposta complessivamente spettante; se avete il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l'importo indicato nel rigo RH21 e/o nel rigo RL4, col. 4. L'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 2 del rigo RN29.

### **Colonna 3 (Crediti d'imposta per fondi comuni)**

Riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei rigi RH20 colonna 1 e RL4 colonna 3. L'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RN32.

### **Colonna 4 (Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo)**

Riportare l'importo indicato nella colonna 6 del rigo CR11. Nel caso in cui siano stati compilati più rigi CR11, per la presenza di più immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 6 di tutti i moduli compilati. L'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nel rigo RN27.

### **Colonna 5 (Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo)**

Riportare l'importo indicato nella colonna 4 del rigo CR10, aumentato del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 5 del rigo CR10).

Nel caso in cui siano stati compilati più rigi CR10, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, aumentata di quanto indicato nella colonna 5. L'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nel rigo RN28.

**Colonna 6 (Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e sottoconti PEPP, indicato nella colonna 5 del rigo CR12 aumentato dell'importo indicato nella colonna 4 e diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 6. Nel caso in cui siano stati compilati più rigi CR12, riportare in questa colonna la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati aumentata dell'importo indicato nella colonna 4 e diminuita degli importi indicati nella colonna 6. L'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo RN24.

**Colonna 7 (Credito d'imposta per mediazioni)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta relativo alle mediazioni per le controversie civili e commerciali di cui al rigo CR31. In particolare, in presenza del codice 1 nella colonna 1 del predetto rigo, va indicato l'importo esposto nella colonna 2, diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto nella colonna 6 3 del medesimo rigo, nonché dell'importo indicato nella colonna 4 del rigo RN24.

**Colonna 8 (Credito d'imposta negoziazione e arbitrato)**

Questa colonna va utilizzata se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta indicato nella colonna 1 del rigo CR16, aumentato del credito residuo indicato in colonna 2 e diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3 del medesimo rigo. L'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 5 del rigo RN24.

**Colonna 9 (Credito d'imposta erogazioni cultura)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN30 colonna 2 e definito "Totale Credito". L'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo RN30.

**Colonna 10 (Credito d'imposta scuola)**

Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti (art. 1, commi da 145 a 150, della legge 13 luglio 2015, n. 107) indicate al rigo CR15. Il credito va determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN30 colonna 5 4, e definito "Totale Credito Spettante". L'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 6 del rigo RN30.

### **Colonna 11 (Credito d'imposta Videosorveglianza)**

Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta residuo per le spese d'installazione di sistemi di videosorveglianza (art. 1, comma 982, legge 28 dicembre 2015, n. 208). L'importo del credito da indicare in questa colonna è quello indicato nel rigo RN30, colonna 7, diminuito dell'importo utilizzato a scomputo dell'IRPEF, indicato nella colonna 8 del rigo RN30.

### **Colonna 12 (Credito d'imposta sport-bonus)**

Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, (Sport-bonus) indicato al rigo CR31 se nella colonna 1 del predetto rigo è indicato il codice 3. Il credito va determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32, colonna 4 e va diminuito dell'importo indicato nella colonna 5 del rigo RN32.

### **Colonna 13 (Credito d'imposta bonifica ambientale)**

Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta spettante per la bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, indicato al rigo CR31, in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice 4. Il credito va determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32, colonna 6 e 7 e va diminuito dell'importo indicato nella colonna 8 del rigo RN32.

### **Colonna 14 (Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica)**

Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta spettante per l'acquisto monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, indicato al rigo CR31, in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice 5. Il credito va determinato secondo le istruzioni fornite nella colonna 9 del rigo RN32.

### **Colonna 15 (Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa "under 36")**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito di imposta per l'acquisto della prima casa "under 36" (art. 64, comma 7 del D.L. n. 73 del 2021) ed il credito d'imposta per l'acquisto della prima casa "under 36" che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR13, diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto in colonna 3 e dell'importo del credito utilizzato in atto esposto in colonna 4 del medesimo rigo CR13. L'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 6 del rigo RN24.

**Colonna 16 (Credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi protezione (art. 32 D.L. 73/2021))**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito di imposta per sanificazione e acquisto dispositivi protezione, indicato nel rigo CR31. In particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice "9". In tale caso riportare in questa colonna la somma del 30 per cento dell'importo indicato nella colonna 2 e dell'importo indicato nella colonna 7 del rigo CR31 diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto in colonna 6. L'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 11 del rigo RN32.

**Colonna 17 (Credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo plastica)**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito di imposta per depuratori acqua e riduzione consumo plastica, indicato nel rigo CR31. In particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice "10". In tale caso riportare in questa colonna la somma del 50 per cento dell'importo indicato nella colonna 2 e dell'importo indicato nella colonna 7 del rigo CR31 diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto in colonna 6. L'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 12 del rigo RN32.

**Colonna 18**

Il soggetto beneficiario (cioè, il contribuente che possiede i requisiti previsti dalla legge) del credito d'imposta per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, ovvero del credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsti dagli artt. 28 e 125 del D.L. 34 del 2020 e ss.mm.ii., indica detti crediti nel quadro RU, utilizzando i rispettivi codici credito H8 ovvero H9, e riporta nella presente colonna la quota degli stessi che egli intende scomputare dall'imposta sostitutiva, facendo concorrere detta quota all'importo degli utilizzi ai fini IRPEF da indicare nel rigo RU7, colonne 4 e/o 5. L'importo da indicare in questa colonna va diminuito degli eventuali scomputi dall'IRPEF effettuati al rigo RN35.

**Colonna 19**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta per canoni di locazione imprese turistiche di cui all'art. 5 del D.L. n. 4 del 2022 esposto nel quadro RU, con il codice "N9" al rigo RU1, colonna 2. L'importo da indicare in questo rigo va diminuito degli eventuali scomputi dall'IRPEF effettuati al rigo RN35.e concorre all'importo degli utilizzi ai fini IRPEF da indicare nel rigo RU7, colonne 4 e/o 5.

**Colonna 20**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta "Social bonus", indicato nel rigo CR31. In particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice "11", l'importo da indicare in questo rigo è quello determinato "Totale Credito" in corrispondenza delle istruzioni al rigo RN32, col. 13, diminuito dell'importo indicato nella colonna 15 del rigo RN32.

**Colonna 21**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta per installazione di sistemi di accumulo integrati, indicato nel rigo CR31. In particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice "13". In tale caso, l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo utilizzato nel quadro RN, secondo le istruzioni fornite nella colonna 17 del rigo RN32.

**Colonna 22**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy al 30%, indicato nel rigo CR31. In particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice "14". In tale caso l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo utilizzato nel quadro RN, secondo le indicazioni fornite nella colonna 18 del rigo RN32.

**Colonna 23**

Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta per ITS Academy al 60%, indicato nel rigo CR31. In particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice "15". In tale caso riportare in questa colonna l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo utilizzato nel quadro RN, secondo le indicazioni fornite nella colonna 19 del rigo RN32.

**Colonna 40 (Altri crediti d'imposta)**

Indicare i seguenti altri crediti di imposta:

- n il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
- n il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20;
- n il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4;
- n il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di tutti i righi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR)

L'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 2 del rigo RN32.

**Colonna 41 (Totale crediti d'imposta)**

Riportare la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 40. Tale somma non può essere superiore all'ammontare dell'imposta sostitutiva indicata nei righi LM11 e LM39. In caso contrario l'ammontare dei singoli crediti presenti nel rigo LM40 deve essere ridotto al fine di ricondurre la loro somma nei limiti dell'imposta sostitutiva di cui ai righi LM11 e LM39.

Nel rigo **LM41 (ritenute consorzio)** va indicato l'ammontare delle ritenute cedute dal consorzio, indicate nella colonna 2 del rigo RS33, nonché l'eventuale ammontare delle ritenute indicate nel rigo RS40.

Qualora sia stato compilato il quadro RN, l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo relativo alle ritenute indicate nel quadro RS già compreso nella colonna 4 del rigo RN33.

Nel **rigo LM42 (differenza)**, va indicato il risultato della seguente operazione:

LM11 + LM39 - LM40, col. 41 - LM41

Nel caso siano stati compilati due moduli della sezione II alla predetta somma algebrica devono concorrere gli importi di rigo LM39 di entrambi i moduli.

Se il risultato è negativo, indicare l'importo preceduto dal segno meno.

***I righe LM43 ed LM44 sono utilizzati sia dai contribuenti che compilano la sezione I del quadro (regime di vantaggio) che dai contribuenti che compilano la sezione II (regime forfetario), per indicare le eventuali eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione.***

Nel **rigo LM43 (eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione)**, va indicato l'importo di colonna 5 del rigo RX31 del modello Redditi PF 2022, relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione Redditi 2022 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX31 colonna 5):

- n se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare in questa colonna l'importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate;
- n se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), riportare in questa colonna l'importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), dovete indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).

Nel **rigo LM44 (eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24)**, va indicata la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo LM43, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

Nel presente rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

Nella **colonna 1 del rigo LM45 (acconti)**, va indicato l'importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione, in quanto se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

Nella **colonna 2** va indicata la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del mod. F24: gli importi degli acconti da considerare nel presente rigo sono quelli con codice tributo 1793 e 1794 (nel caso di adesione al regime di vantaggio o di versamento effettuato in fase di transito al regime forfetario) ovvero con codice tributo 1790 e 1791 (nel caso di adesione al regime forfetario). Va compreso anche l'importo già indicato nella colonna 1 di questo rigo.

Se gli acconti sono stati pagati usufruendo del differimento dei termini o della rateazione, non devono essere considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.

I **rigi LM46 (imposta a debito) e LM47 (imposta a credito)**, vanno compilati per indicare l'imposta sostitutiva a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica:

$$\mathbf{LM42 - LM43 + LM44 - LM45, col. 2}$$

Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nel **rigo LM46** (imposta a debito) e riportato nel rigo RX31, colonna 1. Tale imposta va versata utilizzando l'apposito codice tributo (cod. 1795, se è stata compilata la sezione I del quadro; cod. 1792 se è stata compilata la sezione II).

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato sia la sezione I che la sezione II, (avendo svolto attività in regime di vantaggio nella prima frazione del periodo d'imposta ed attività in regime forfetario nella seconda), l'importo complessivamente dovuto a saldo può essere versato utilizzando il solo codice 1792. Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nel rigo LM47 (imposta a credito). Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata nel rigo RX31, colonna 2.

Nel **rigo LM48 (eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3)**, da compilarsi esclusivamente dai contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio, va indicato il risultato della seguente operazione, solo se positivo:

$$\mathbf{LM3 - LM2}$$

Nel **rigo LM49** va indicata l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali data dalla differenza tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna 2 del rigo LM7 nel caso di regime di vantaggio (sezione I compilata), e/o tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna 2 del rigo LM35, nel caso di regime di forfetario (sezione II compilata). Tale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del TUIR, da riportare nel rigo RP21 del quadro RP (Modello REDDITI PF).

**25.5 Sezione IV – Perdite non compensate**

**NOTA BENE** - Nel rigo LM50 vanno indicate le eventuali perdite formatesi nel regime di vantaggio non compensate. Tali perdite, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR, richiamato dall'art. 1, comma 108, legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono scomutate dal reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi (Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E).

Pertanto, nelle rispettive colonne 1, 2, 3, 4 e 5, vanno esposte le perdite formatesi nel regime di vantaggio, negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (esposte nelle corrispondenti colonne del rigo LM50, del modello Redditi PF 2022), al netto di quanto utilizzato e, in colonna 6 i contribuenti che compilano la I sezione del quadro espongono la perdita maturata nel 2022 (rigo LM6 della presente dichiarazione).



**ATTENZIONE!** Nel rigo LM51, colonna 2, va indicato l'importo complessivo delle perdite non compensate relative al regime di vantaggio riportabili senza limite di tempo, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall'art. 8, comma 3, del TUIR.

Per i soggetti che compilano la sezione I del presente quadro tale importo ricomprende le perdite conseguite nel presente anno, da evidenziarsi in colonna 1.

Le eventuali perdite pregresse maturate nel regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007) riportabili senza limiti di tempo e non compensate nell'anno vanno invece indicate nell'apposito prospetto contenuto nel quadro RS denominato "Perdite pregresse non compensate nell'anno - Ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio", seguendo le relative istruzioni. Nello stesso prospetto vanno indicate, in caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio o dal regime forfetario, le perdite pregresse maturate nel regime di vantaggio non compensate.

## Capitolo 26 - Quadro RD - Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole

### 26.1 Aspetti generali

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 56 (Sezione I) e/o del comma 1 dell'art. 56-bis (Sezione II).



**NOTA BENE** - La Sezione III deve essere utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 56-bis (sez.II) del TUIR, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Nella presente sezione vanno dichiarati anche i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.

Nella Sezione III del presente quadro vanno altresì dichiarati i redditi derivanti dall'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora detti redditi siano determinati secondo i criteri previsti dal citato comma 423 (Sezione III).



**RICORDA** - Nella Sezione III del quadro in commento vanno altresì, dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di enoturismo, di cui all' art. 1, commi da 502 a 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la quale si applicano le disposizioni fiscali previste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Tale attività è considerata attività agricola connessa ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 del c.c. ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del c.c. (art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019).

L'art. 1, comma 513, della legge n. 160 del 2019 ha esteso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 502 a 505, della citata legge n. 205 del 2017 alle attività di oleoturismo. Pertanto, in tale sezione vanno, altresì, dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di "oleoturismo", come definita nel comma 514 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.



**INFORMA** - I sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui al presente quadro non sono esclusivi, in quanto il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro. In tal caso, l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nei relativi quadri di determinazione del reddito d'impresa.

Si ricorda che qualora il contribuente eserciti anche attività che producono reddito d'impresa di cui all'art. 55 del TUIR, da dichiarare nei quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei predetti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti l'attività i cui redditi sono dichiarati nel presente quadro. Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare le corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti imputati a conto economico, secondo le indicazioni ivi riportate.

I soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 per avviare un'attività d'impresa, possono fruire del trattamento fiscale previsto dall'art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, avendo effettuato previa opzione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 16 (Circolare n. 17 del 23 maggio 2017).

In tal caso il reddito prodotto dall'attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

I predetti soggetti devono indicare il codice 1 nella casella posta a margine del quadro denominata "Impatriati". (vedere "Istruzioni per la compilazione del quadro RE").

I contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia e che avviano un'attività d'impresa in Italia ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall'art. 13-ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

#### **RD1 - Codice attività**

Prima di analizzare singolarmente le varie sezioni del quadro RD, si osserva che nel rigo RD1 va indicato il codice attività svolta in via prevalente (sotto il profilo dei ricavi), desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

## 26.2 Sezione I – Allevamento di animali

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) del TUIR, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato forfetariamente, cioè attribuendo a ciascun capo allevato eccedente un reddito pari al valore medio del reddito agrario moltiplicato per un coefficiente moltiplicatore che tenga conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

### Al riguardo, è stabilito che:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente "moltiplicatore", ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività eccedente.
- Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle allegate a detto Decreto. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 32 del TUIR, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente detto limite, riguardano:
  - la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
  - la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili;
  - i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- l'impresa di allevamento deve essere gestita dal titolare di reddito agrario (di cui al quadro RA) di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto;
- l'allevamento deve essere riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al Decreto.

Il reddito delle attività di allevamento che non hanno i suddetti requisiti deve essere determinato secondo i criteri indicati al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito d'impresa.



**NOTA BENE** - Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR, che concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato forfetariamente ai sensi dell'art. 56, comma 5 del TUIR, va indicato nella Sezione I del quadro RD.

Per determinare il reddito ai sensi del comma 5 dell'art. 56 del TUIR, deve essere indicato:

- nel rigo RD2, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della sezione 2 del predetto schema di calcolo;
- nel rigo RD3, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della sezione 1, dello schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 32 del TUIR;
- nel rigo RD4, il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3;
- nel rigo RD5, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente moltiplicatore (pari a 2) previsto dal citato decreto. Detto coefficiente moltiplicatore 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 0,058532 si applica il parametro 0,029266 e va barrata la casella "Impiego propri familiari".

### 26.3 Sezione II - Produzione di vegetali



**NOTA BENE** - La sezione II va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 56-bis del TUIR.



**RICORDA** - Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa, nel rigo RD6, colonna 1, va indicata la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, dei ripiani, ecc.) e in colonna 2 la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest'ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell'art. 32, comma 2, del TUIR.

Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.

Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione, determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.

Nel rigo RD9 va determinato, secondo la seguente formula, il reddito derivante dall'attività agricola eccedente:

**rigo RD7 x rigo RD8**

**rigo RD6, colonna 2**

## 26.4 Sezione III - Attività agricole connesse

La sezione III va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività:

- di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, per la quale il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
- dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma 3, del TUIR);
- dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, di cui all'art. 2135 del c.c. (art. 56-bis, comma 3-bis, del TUIR);
- n di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti previsti dall'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- di enoturismo e di oleoturismo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

### **Nel rigo RD10 va indicato:**

- in colonna 1, l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di agriturismo di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006;
- in colonna 2, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all'art. 56-bis, comma 2, del TUIR;
- in colonna 3, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all'art. 56-bis, comma 3, del TUIR;
- in colonna 4, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all'art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR;
- in colonna 5, l'ammontare dei corrispettivi derivanti dall'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine nel presente rigo va indicato l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo;

- in colonna 6, l'ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di enoturismo, di cui ai commi da 502 a 505, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di oleoturismo, di cui ai commi 513 e 514, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- in colonna 7, l'ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell'importo di colonna 1, il 15 per cento dell'importo di colonna 2, il 25 per cento dell'importo indicato in colonna 3, il 5 per cento dell'importo indicato in colonna 4 e il 25 per cento degli importi indicati nelle colonne 5 e 6.

#### 26.5 SEZIONE IV – Determinazione del reddito

L'ultima Sezione del quadro RD è la Sezione IV, dedicata alla determinazione finale del reddito complessivo da attività di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di altre attività agricole.

##### Dal punto di vista operativo seguire le seguenti regole:

- Nel **rigo RD11** va riportata la somma dei rigi RD5, RD9 e RD10, colonna 7.
- Nel **rigo RD12**, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete (art.42, comma 2-quater, D.L. n. 78 del 2010).
- Nel **rigo RD14**, va indicato il reddito risultante dalla seguente operazione:  $RD11 + RD12$ .
- Nel **rigo RD15** vanno dedotte le eventuali quote del reddito di cui al rigo RD14 spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda non gestita in forma societaria.
- Nel **rigo RD16** deve essere indicato il reddito di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD14 e l'importo del rigo RD15.
- Qualora la casella "Impatriati", sia stata compilata, nel rigo RD16 deve essere considerato il 50 per cento della differenza tra gli importi esposti nei rigi RD14 e RD15, nel caso in cui nella predetta casella sia stato indicato il codice 1, ovvero il 30 per cento di tale differenza, nel caso in cui nella stessa casella sia stato indicato il codice 2, ovvero il 10 per cento della stessa differenza nel caso in cui sia stato indicato il codice 4.
- Nel **rigo RD17, colonna 3**, deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone e soggetti equiparati esercenti attività d'impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR (quadro RH) e di quelle risultanti dal quadro RF o RG (se non già utilizzate), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD16. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD16, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, indicando quest'ultima nella **colonna 1**, in caso di

perdite utilizzabili in misura limitata dell'80 per cento e nella **colonna 2**, in caso di perdite utilizzabili in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella **colonna 3**.

- L'eventuale residuo di perdite d'impresa va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate.
- Nel **rigo RD18** va indicata la differenza tra i rigi RD16 e RD17, colonna 3. Il risultato deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel quadro RN.

Nel rigo RD19 va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

**Capitolo 27 - QUADRO RS - Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM 27****27.1 Aspetti generali**

Il quadro RS si compone di numerosi prospetti, dalle perdite d'impresa non compensate all'ACE. Nella trattazione che segue verranno affrontati gli aspetti compilativi dei principali prospetti del quadro.

Il quadro RS si compone dei seguenti **prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM**:

- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Imputazione del reddito dell'impresa familiare;
- Perdite pregresse non compensate nell'anno - ex minimi e fuoriusciti da regime di vantaggio;
- Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno;
- Perdite d'impresa non compensate nell'anno;
- Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- Acconto ceduto per interruzione del regime articolo 116 del TUIR;
- Ammortamento dei terreni;
- Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione;
- Prezzi di trasferimento;
- Consorzi di imprese;
- Estremi identificativi dei rapporti finanziari;
- Deduzione per capitale investito proprio (ACE);
- Canone Rai;
- Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario - casi particolari;
- Prospetto dei crediti;
- Dati di bilancio;
- Minusvalenze e differenze negative;
- Variazione dei criteri di valutazione;
- Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza;
- Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari;
- Comunicazione per i regimi opzionali per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali ("Patent Box");
- *Grandfathering* - Opzione marchi d'impresa (*Patent box*);
- Rideterminazione acconto;
- Zone franche urbane;
- Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi;
- Aiuti di Stato;
- Acconti soggetti ISA;

- Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero;
- Zone economiche speciali (ZES);
- Dati relativi all'opzione "Patent box".

### 27.2 RS1 - Quadro di riferimento

Nel rigo RS1, va indicato il quadro (RD, RE, RF, RG, RH e RJ) di riferimento.

### 27.3 Plusvalenze e sopravvenienze attive

Il prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, esclusivamente nell'anno in cui viene operata la scelta per la rateazione.

A tale fine, va indicato:

nel rigo RS2 va indicato l'importo complessivo oggetto di rateizzazione:

- in colonna 1, delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR);
- in colonna 2, delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR).

Nel rigo RS3, va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.

Nel rigo RS4, va indicato l'importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di rateizzazione.

Nel rigo RS5, va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi di cui al rigo RS4.



**RICORDA** - Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righe RG6 e RG7 del quadro RG e dei righe RF7 colonna 2, RF8, RF34 colonna 2 e RF35 del quadro RF.

### 27.4 Prospetto imputazione del reddito dell'impresa familiare

Sul piano operativo, nei righe RS6 e RS7 il titolare dell'impresa familiare deve, a tale fine, indicare, per ciascun collaboratore:

- in colonna 1, il codice fiscale;
- in colonna 2, la quota di partecipazione all'impresa familiare espressa in percentuale;
- in colonna 3, la quota di reddito;
- in colonna 4, la quota del reddito esente prodotto nelle Zona franche urbane;
- in colonna 5, la quota delle ritenute d'acconto;
- in colonna 6, la quota delle ritenute d'acconto non utilizzate dal collaboratore. Tale importo indica l'ammontare delle ritenute che il collaboratore non ha utilizzato nella propria dichiarazione, il cui utilizzo può essere effettuato, ricorrendone le condizioni, dal titolare dell'impresa (circolare AdE n. 56/E/2009);
- in colonna 7, la quota dell'agevolazione cd. "ACE" di cui al rigo RS37;

- in colonna 8, la quota di reddito agevolabile realizzato nella ZES di cui al rigo RS491.



**NOTA BENE** - Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Nel caso in cui il titolare dell'impresa familiare abbia adottato il regime di vantaggio "per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" ovvero il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni), deve comunque compilare il presente prospetto anche se i collaboratori non riporteranno tali dati nel quadro RH del proprio modello REDDITI in quanto l'imposta sostitutiva è stata interamente assolta dal titolare dell'impresa familiare, tuttavia detto reddito rileva sia ai fini dell'applicazione delle detrazioni previste dall'art. 12, comma 2 del TUIR, sia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (quadro RR)

### 27.5 Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio

Il prospetto in commento è riservato ai contribuenti già assoggettati al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità che hanno subito perdite di lavoro autonomo o d'impresa da quadro LM, nei periodi d'imposta, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Le stesse sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

#### RS8 - Lavoro autonomo

Nel rigo RS8, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5, devono essere riportate le perdite di lavoro autonomo non compensate dei periodi indicati nel prospetto, rispettando l'anno di formazione delle medesime, derivanti dal rigo RS8 e/o dal rigo LM50 del modello Redditi PF 2022.

Nella colonna 6 vanno indicate, dai fuoriusciti dal regime di vantaggio, nonché dagli ex contribuenti minimi, le eventuali perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno, riportabili senza limite di tempo, derivanti dalla colonna 6 del rigo RS8 e/o dalla colonna 2 del rigo LM51 del modello Redditi PF 2022.

#### RS9 - Impresa

Nel rigo RS9, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5, devono essere riportate le perdite d'impresa non compensate dei periodi indicati nel prospetto, rispettando l'anno di formazione delle medesime, derivanti dal rigo RS9 e/o dal rigo LM50 del modello Redditi PF 2021.

Nella colonna 6 vanno indicate dai fuoriusciti dal regime di vantaggio, nonché dagli ex contribuenti minimi, le eventuali perdite d'impresa non compensate nell'anno, riportabili senza limite di tempo, derivanti, dalla colonna 6 del rigo RS9 e/o dalla colonna 2 del rigo LM51 del modello Redditi PF 2022.

I soggetti transitati dal regime degli ex contribuenti minimi al regime di vantaggio, che compilano il quadro LM anche per l'anno d'imposta 2021, indicano nel presente prospetto esclusivamente le perdite pregresse residue maturate nel precedente regime dei minimi, esponendo nella colonna 6 dei rigi RS8 e/o RS9 le perdite

riportabili senza limiti di tempo. Per indicare le eventuali perdite maturate nel regime di vantaggio, utilizzano invece gli appositi righe LM50 e LM51 del quadro LM.

#### **27.6 Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno**

Il prospetto è riservato ai soggetti che hanno una perdita residua di lavoro autonomo da quadro RE e da quadro RH formatasi nei periodi d'imposta 2006 e 2007, ai fini del riporto della stessa negli anni successivi, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 29, della legge n. 244/2007. In tal caso nel rigo RS10, vanno indicate le perdite di lavoro autonomo riportabili senza limiti di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall'ex art. 8, comma 3, del TUIR.

#### **27.7 Perdite d'impresa da istanza (articolo 42, 4 comma, del Dpt n. 600/1973)**

Il prospetto è riservato ai soggetti che hanno subito una perdita di lavoro autonomo da quadro RE e da quadro RH nei periodi d'imposta 2006 e 2007, ai fini del riporto della stessa negli anni. Pertanto, nel rigo RS11, vanno indicate le perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno, riportabili senza limiti di tempo.

#### **27.8 Perdite d'impresa non compensate nell'anno**

Il prospetto in esame è riservato ai contribuenti che hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria indicate nel quadro RF e RD e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice (indicate nel quadro RH, Sezione I - codice 1) e/o in società che abbiano optato per la trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR (indicate nel quadro RH, Sezione II) per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.

Tali perdite "residue" possono essere computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti negli esercizi successivi in misura non superiore all'80% di detti redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione non si applica il predetto limite dell'80% e, quindi, sono riportabili in misura piena e senza limiti di tempo.

#### **Perdite riportabili in misura piena**

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi in misura piena a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva (art. 8, comma 3, ultimo periodo, del TUIR). La medesima regola si applica alle perdite relative ai primi tre anni d'attività derivanti dal soppresso regime dei contribuenti minimi, a quelle derivanti dal regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, nonché a quelle derivanti dall'attività di lavoro autonomo se prodotte nei periodi d'imposta 2006 e/o 2007.

Ciò detto, nel rigo RS12, colonna 1, vanno indicate le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, maturate nel periodo d'imposta 2022, utilizzabili in misura "limitata".

In colonna 2, vanno indicate le perdite dei periodi d'imposta precedenti derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, utilizzabili in misura limitata e quelle maturate nel 2021 di cui alla colonna 1.

Nel rigo RS13, colonna 2, vanno indicate le perdite d'impresa realizzate nei primi tre periodi d'imposta, utilizzabili in misura piena, compresa la perdita relativa al 2021, da indicare in colonna 1.

### 27.9 Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

#### Il prospetto va compilato:

- dai soggetti residenti cui, per le partecipazioni agli utili direttamente o indirettamente da essi detenute, siano stati imputati i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale (cd. controlled foreign companies o CFC);
- dai soggetti residenti cui siano stati imputati i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili. Per gli utili distribuiti dal soggetto non residente, a decorrere dal 2015, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, commi 3 e 4, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268. A tali fini, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata;
- dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR;
- dal socio di una società trasparente cui sia stato imputato il reddito di una CFC.

Il prospetto è finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto residente dichiarante, nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, dallo stesso dichiarante o dai soggetti di cui agli artt. 5 o 116 del TUIR, cui il dichiarante partecipi, sui predetti utili distribuiti.

Il presente prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta 2021 non siano stati distribuiti utili.

 **NOTA BENE** - Per ciascuna impresa, società od ente localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato cui il dichiarante partecipi, deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nelle colonne previste i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i rigi non siano sufficienti in relazione alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.

In particolare, il campo 1 di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:

- 1 – se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 5 del TUIR;
- 2 – se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 116 del TUIR.

Nelle altre ipotesi il campo 1 non va compilato.



**ATTENZIONE!** Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici "1" o "2" devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 6 a 10, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel Prospetto da rilasciare ai soci od associati.



**RICORDA** - Nei campi da 2 a 10, dei rigi RS21 e RS22 va indicato:

- nel campo 2, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel campo 3, la denominazione dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- la casella 4, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;
- nella colonna 5, gli utili distribuiti al dichiarante dal soggetto estero o dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito.

L'importo di tale colonna ovvero la somma degli importi indicati nella colonna 5 di ogni rigo del prospetto (in caso di partecipazione a più soggetti esteri), deve essere indicato nel rigo RF48 della presente dichiarazione solo in caso di compilazione del quadro RF.

Gli utili distribuiti dall'impresa, società od ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante, se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.5). Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell'impresa, società od ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;

- nella colonna 6, l'importo evidenziato, per ogni CFC, nella colonna 10 del corrispondente rigo del quadro RS del modello di dichiarazione REDDITI PF 2022; nell'ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice "2", dovrà essere riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dalla colonna 10 del Mod. REDDITI SC 2022 della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel

Prospetto da rilasciare ai soci; n nella colonna 7, l'importo di colonna 6 del corrispondente rigo del quadro RM della presente dichiarazione;

- nella colonna 8, le imposte sul reddito pagate all'estero dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato relative al reddito dei periodi d'imposta precedenti e divenute definitive nel 2022, ammesse in detrazione in relazione alla propria partecipazione nel soggetto estero e fino a concorrenza dell'importo di colonna 6;
- nella colonna 9, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nella colonna 5; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: colonna 6 + colonna 7 – colonna 8; le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di ciascuno dei rigi RS21 ed RS22 compilati nel presente quadro RS deve essere riportato nel rigo RN32, colonna 2, quadro RN, della presente dichiarazione; n nella colonna 10, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi delle colonne 6 e 7 e la somma degli importi delle colonne 8 e 9.

#### **27.10 Acconto ceduto per interruzione del regime ex articolo 116 del Tuir**

Nei rigi RS23 e RS24, il contribuente partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza, deve indicare:

- in colonna 1, il codice fiscale della società già trasparente;
- in colonna 2, il codice "1" se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice "2", nel caso in cui il dichiarante deve integrare l'acconto da versare;
- in colonna 3, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
- in colonna 4, in caso di codice "1", l'importo dell'acconto ceduto; in caso di codice "2", l'importo del maggior acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice "1" (cessione dell'acconto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN38, colonna 3.

#### **27.11 Ammortamento dei terreni**

Il prospetto va compilato dai soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'art. 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quello del fabbricato strumentale che insiste su di esso.

Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni di leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono.

Per immobili strumentali all'impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell'art. 25 del TUIR, si intendono gli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare;

tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l'attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.

Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006, inoltre, si applicano agli impianti e ai macchinari infissi al suolo, nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano, in quanto rientrante nelle predette categorie catastali.



## **NOTA BENE - Ai fini della compilazione del prospetto, occorre procedere come segue.**

### **RS25 - Fabbricati strumentali industriali**

Nella colonna 1 del rigo RS25 va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno.

In colonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1.

Nella colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna 4 il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

### **RS26 - Altri fabbricati strumentali**

Nella colonna 1 del rigo RS26 va indicato il numero dei fabbricati "non" industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno.

In colonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1.

Nella colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna 4 il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

## **27.12 Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione**

Nel rigo RS28 vanno indicate le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d'impresa per assenza di ricavi e che possono essere portate in deduzione dal reddito del periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo, se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile. Nel rigo, pertanto, qualora nel 2022 non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel 2022, sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti.

Le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande qualificate spese di rappresentanza vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro ammontare.

Qualora, invece, nel 2022 siano stati sostenuti i primi ricavi, vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti, al netto di quelle eventualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna 3 del rigo RF43 (da evidenziare anche in colonna 2 del rigo), ovvero nel rigo RG22, con il codice 8.

### 27.13 Prezzi di trasferimento

Il prospetto denominato "Prezzi di trasferimento" deve essere compilato dai soggetti residenti che, effettuando transazioni infragruppo con imprese non residenti, risultano soggetti alle disposizioni dell'art. 110, comma 7, del TUIR.

 **NOTA BENE** - In sede di compilazione del prospetto, deve essere barrata la casella 1 – "Possesso documentazione", qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, così da comunicare all'Agenzia delle Entrate il possesso della documentazione atta a dimostrare la congruità dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo.

 **ATTENZIONE!** Con provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020 (che sostituisce il precedente provvedimento prot. 2010/137654 del 29 settembre 2010), l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e i requisiti di idoneità della stessa. La documentazione idonea è costituita da un Masterfile e da una Documentazione Nazionale.

### 27.14 Consorzi di imprese

Il prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un consorzio con attività esterna e senza finalità lucrative, alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d'acconto per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica.

 **RICORDA** - Si ricorda che i consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito IRES, possono trasferire la residua quota di ritenuta ai consorziati che hanno eseguito i lavori, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di data certa, quale, ad esempio, il verbale del consiglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo del consorzio. L'impresa consorziata che riceve dal consorzio una quota delle ritenute, ai fini dello scomputo dalle proprie imposte, dovrà compilare il prospetto nel modo seguente.

 **NOTA BENE** - Nel rigo RS33, in colonna 1, indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute subite e in colonna 2 l'ammontare delle ritenute cedute al contribuente. Quest'ultimo importo va riportato, unitamente alle altre eventuali ritenute, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41.

### 27.15 Estremi identificativi dei rapporti finanziari

Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni dei redditi/IVA indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.



**NOTA BENE** - Il prospetto è, pertanto, riservato all'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (ad esempio, banche, società Poste italiane s.p.a., ecc.) in essere nel 2022.

In particolare, nel rigo RS35 va indicato:

- il codice fiscale dell'operatore finanziario rilasciato dall'Amministrazione finanziaria italiana (colonna 1) o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale estero (colonna 2);
- in colonna 3, la denominazione dell'operatore finanziario;
- in colonna 4, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente:

#### VALORI AMMESSI

01	Conto corrente	13	Depositi chiusi
02	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	14	Contratti derivati
03	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	15	Carte di credito/debito
04	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	16	Garanzie
05	Gestione collettiva del risparmio	17	Crediti
06	Gestione patrimoniale	18	Finanziamenti
07	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	19	Fondi pensione
08	Portafoglio	20	Patto compensativo
09	Conto terzi individuale/globale	21	Finanziamento in pool
10	Dopo incasso	22	Partecipazione
11	Cessione indisponibile	98	Operazione extra-conto
12	Cassette di sicurezza	99	Altro rapporto

### 27.16 Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

Il prospetto del quadro RS, rubricato "Deduzione per capitale investito proprio (ACE)", va compilato dai soggetti che vogliono fruire della deduzione cd. "ACE" dal reddito complessivo netto (art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).

**Dal punto di vista operativo:**

**nel rigo RS36 (ACE INNOVATIVA) va indicato:**

- in colonna 6, la quota del credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, che deve essere restituita qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente. In tal caso, il

credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo (art. 19, comma 4, del D.L. n. 73 del 2021);

- in colonna 7, il credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle entrate (nei limiti dell'importo effettivamente spettante), successivamente al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Tale colonna non va compilata qualora detto credito sia stato già indicato nel modello REDDITI 2022;
- in colonna 8, il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione, pari all'importo indicato nella colonna 15 del rigo RS36 del modello Redditi PF 2022. Il credito residuo da riportare nella presente colonna va diminuito dell'eventuale importo indicato nella precedente colonna 6 (sempre che lo stesso non sia stato già restituito);
- in colonna 9, il credito d'imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021;
- in colonna 10, il credito d'imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale;
- in colonna 11 il credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della dichiarazione;
- in colonna 12 il credito d'imposta ceduto con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell'Agenzia del 17 settembre 2021 entro la data di presentazione della dichiarazione;
- in colonna 13 il credito d'imposta di cui si chiede il rimborso;
- in colonna 14 nel caso d'impresa familiare, il credito d'imposta imputato dal titolare ai collaboratori dell'impresa;
- in colonna 15 l'importo del credito d'imposta residuo pari alla seguente somma algebrica: col. 7 + col. 8 + col. 9 + col. 10 – col. 11 – col.12 – col. 13 – col. 14;
- in colonna 16 il credito d'imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.

**RS37 – ACE ordinaria**

Nel rigo RS37 resta ferma l'indicazione dei dati relativi alla disciplina della c.d. "ACE ordinaria" come prevista dall'art. 1 del D.L. n. 201/2011:

Colonna	Indicazione
1-2-3	Gli importi degli incrementi (colonna 1) e dei decrementi (colonna 2) del capitale proprio calcolati secondo le disposizioni del D.L. n. 201/2011 nonché delle riduzioni del capitale proprio (colonna 3).
4	La differenza tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 2, diminuita dell'importo di colonna 3; qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la colonna non va compilata
5	L'importo del <b>patrimonio netto</b> risultante dal bilancio dell'esercizio. L'importo del patrimonio netto include l'utile o la perdita dell'esercizio. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, la colonna 6 non va compilata, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio
6	Il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5
7	Il <b>rendimento nozionale del nuovo capitale proprio</b> , pari all'1,3 per cento dell'importo di colonna 6
8 e 9	In <b>colonna 8</b> il <b>codice fiscale</b> del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d'impresa e in <b>colonna 9</b> il <b>relativo importo</b> . Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti è necessario compilare più moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro
10	L'importo del <b>rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta</b>
11	L'importo del <b>rendimento nozionale complessivo</b> , pari alla somma tra l'importo indicato in colonna 7, quello indicato nella colonna 9 di tutti i moduli compilati (per i quali non è compilata la colonna 19) e l'importo indicato in colonna 10. In caso di <b>opzione per la branch exemption</b> (art. 168-ter del TUIR), l'ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all'impresa nel complesso. In tale caso, l'importo del rendimento nozionale che eccede quello relativo all'impresa nel complesso è imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione, che è conseguentemente ridotto.
12	L'ammontare del <b>rendimento nozionale ceduto</b> (colonna 7 dei rigi RS6 e RS7)
13	L'ammontare dei <b>redditi d'impresa di spettanza dell'imprenditore</b> , indicati nei seguenti quadri: RF, RG, RD, RH

<b>14</b>	La somma tra l'importo relativo al rendimento nozionale di spettanza dell'imprenditore (colonna 11 – colonna 12) che viene utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo e la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione
<b>15</b>	La quota del <b>rendimento nozionale</b> indicato in colonna 14, relativa alle <b>società partecipate beneficiarie della deduzione</b>
<b>16</b>	La quota del <b>rendimento nozionale</b> indicato in colonna 14, di spettanza dell'imprenditore (colonna 11 – colonna 12) che viene <b>utilizzato</b> nella presente dichiarazione in <b>diminuzione</b> del reddito complessivo da indicare nella colonna 5 del rigo RN1. Nel caso in cui il <b>reddito complessivo sia negativo</b> , la presente colonna non deve essere compilata. Nel caso in cui il <b>reddito complessivo sia positivo</b> , l'ammontare dell'agevolazione utilizzabile non può essere superiore al minore importo tra il reddito complessivo e la somma dei redditi d'impresa indicati nella colonna 13
<b>17</b>	L'importo del <b>rendimento nozionale di spettanza dell'imprenditore maturato nel periodo d'imposta</b> (colonna 11 – colonna 12 – il maggiore importo tra colonna 10 e colonna 16) che non è stato possibile utilizzare in diminuzione dal reddito d'impresa, che è fruito come <b>credito d'imposta in diminuzione dell'IRAP</b>
<b>18</b>	L'importo del <b>rendimento nozionale che non è stato utilizzato in diminuzione del reddito d'impresa</b> . L'importo da indicare è pari alla differenza tra l'ammontare indicato in colonna 11 e la somma degli importi indicati nelle colonne 12, 16 e 17; tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi
<b>19</b>	<b>Codice dello Stato o territorio estero</b> (rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri"), in cui è localizzata la <b>stabile organizzazione</b>

Il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell'agevolazione.

Il contribuente che intende fruire dell'agevolazione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve esporre nel rigo RS38 gli elementi conoscitivi ivi indicati. In particolare, nel rigo RS38 va indicato:

- in colonna 1, il codice 1, in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello, o il codice 2, in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva;
- in colonna 2, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 2, del decreto; n in colonna 3, l'ammontare dei conferimenti di colonna 2 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell'ACE;
- in colonna 4, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni ex art. 10, comma 3, lett. a), del decreto;

- in colonna 5, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 4 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell'ACE;
- in colonna 6, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami d'aziende ex art. 10, comma 3, lett. b), del decreto; n in colonna 7, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 6 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell'ACE;
- in colonna 8, l'ammontare totale degli incrementi dei crediti di finanziamento ex art. 10, comma 3, lett. c), del decreto; n in colonna 9, l'ammontare degli incrementi di colonna 8 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell'ACE;
- in colonna 10, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 4, del decreto;
- in colonna 11, l'ammontare dei conferimenti di colonna 10 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio.

### 27.17 Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario - Casi particolari

Nel prospetto in esame vanno inserite alcune tipologie di ritenute d'acconto subite dai contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità oppure al regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, ai fini dello scomputo delle stesse dall'imposta sostitutiva e/o dall'IRPEF ordinaria dovute per l'anno d'imposta 2021, a condizione che dette ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta e non ne sia stato richiesto il rimborso all'Agenzia delle entrate (circolare 4 aprile 2016, n. 10/E).

Possono essere indicate:

- le ritenute d'acconto subite all'atto dell'accredito dei bonifici in relazione ad interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica (si veda la risoluzione 5 luglio 2013, n. 47/E);
- le ritenute subite sulle indennità di maternità (risoluzione 5 agosto 2013, n. 55/E).

L'importo totale delle predette ritenute va indicato nel rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41.

### 27.18 Crediti

La compilazione del prospetto in esame consente di raccordare i crediti commerciali iscritti in bilancio (al netto delle svalutazioni e dei fondi) ed i crediti commerciali sui quali calcolare le svalutazioni e gli accantonamenti fiscalmente deducibili. Il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

**RS48 - Svalutazioni dirette e accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente**

Nel rigo RS48, va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in colonna 2, l'ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS52, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del modello Redditi PF 2022).

**RS49 - Perdite dell'esercizio**

Nel rigo RS49, vanno indicati, in colonna 1, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in colonna 2, l'ammontare delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.

**RS50 - Differenza**

Nel rigo RS50, va indicata la differenza degli importi dei rigi RS48 e RS49.  
Se detta differenza è negativa, il rigo non va compilato.

**RS51 - Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio**

Nel rigo RS51, va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tale fine, l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio.

Si fa presente che l'importo di colonna 2 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nella medesima colonna del rigo RS53.

**RS52 - Svalutazioni dirette e accantonamenti risultanti a fine esercizio**

Nel rigo RS52, va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in colonna 2, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR.

Si fa presente che l'importo di rigo RS52, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nella medesima colonna del rigo RS53.

**RS53 - Valore dei crediti risultanti in bilancio**

Nel rigo RS53, va indicato:

- a colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio;
- a colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti, per i quali è ammessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

**27.19 Dati di bilancio**

Nel prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale, redatto alla fine dell'esercizio, secondo i criteri indicati nell'art. 2424 c.c.

**In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue.**

- Nel **rigo RS97** va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni di proprietà dell'impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più esercizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio: i costi di impianto; i costi di sviluppo, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i costi relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili; licenze d'uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usufrutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.
- Nel **rigo RS98**, colonna 2, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad immobilizzazioni materiali non ancora ultimati. In colonna 1 va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell'esercizio corrente e di quelli pregressi.
- Nel **rigo RS99** va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l'acquisto di titoli o di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, ossia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società controllate e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.
- Nel **rigo RS100** va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produzione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci; acconti per forniture da ricevere.
- Nel **rigo RS101** va indicato l'importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell'attività propria dell'azienda.
- Nel **rigo RS102** va indicato l'importo dei crediti che, non rispondendo ad una logica di investimento duraturo, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno indicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, collegate e crediti verso

altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti verso l'erario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per operazioni di pronti contro termine.

- Nel **rigo RS103** va indicato il valore dei titoli che l'azienda ha acquisito con l'obiettivo di investimento temporaneo.
- Nel **rigo RS104** va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti correnti bancari, depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (ammontare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell'azienda e depositati in cassa alla chiusura dell'esercizio), denaro e valori in cassa.
- Nel **rigo RS105** va indicato l'importo dei ratei e dei risconti attivi.
- Nel **rigo RS106** va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.
- Nel **rigo RS107** va indicato, in colonna 1, il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio all'inizio dell'esercizio e, in colonna 2, quello risultante alla fine dell'esercizio. Quest'ultimo valore è pari al valore iniziale maggiorato degli apporti del titolare (o diminuito dei prelievi) e maggiorato dell'utile (o diminuito della perdita) di esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-".
- Nel **rigo RS108** va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.
- Nel **rigo RS109** va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto, con riferimento al lavoro dipendente.
- Nel **rigo RS110** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo.
- Nel **rigo RS111** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo.
- Nel **rigo RS112** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla acquisizione di beni e servizi. Nell'importo da indicare in tale rigo, sono compresi i debiti verso fornitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da ricevere.
- Nel **rigo RS113** vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a fronte di future forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese controllate e collegate derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tributari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.

- Nel **rigo RS114** va indicato l'importo dei ratei e dei risconti passivi.
- Nel **rigo RS115** va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.
- Nel **rigo RS116** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
- Nel **rigo RS117**, colonna 2, va indicato l'ammontare degli altri oneri di produzione e vendita; in colonna 1 deve essere indicata la quota di tali oneri relativa al lavoro dipendente e assimilato.

### 27.20 Minusvalenze e differenze negative

Sono assolti nella dichiarazione dei redditi. g li obblighi di comunicazione riguardanti i dati e le notizie relative alle:

- minusvalenze di ammontare superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione;
- minusvalenze e differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri,
- 

#### RS118 e RS119 - Minusvalenze

Nel rigo RS118 va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo d'imposta 2021:

- in colonna 1, il numero degli atti di disposizione;
- in colonna 2, l'ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.

Nel rigo RS119 va indicato, con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, realizzate nel periodo d'imposta 2022:

- in colonna 1, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di azioni;
- in colonna 2, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di azioni, anche a seguito di più operazioni;
- in colonna 3, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di altri titoli;
- in colonna 4, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di altri titoli, anche a seguito di più operazioni;
- in colonna 5, l'importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei 36 mesi precedenti il realizzo, qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio.

**27.21 Variazione dei criteri di valutazione**

In materia di valutazione dei beni iscritti in bilancio, l'art. 110, comma 6, del TUIR, prevede che: "In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato."

**RS120 - Variazione dei criteri di valutazione**

Il prospetto deve essere, pertanto, compilato dalle imprese che intendono comunicare eventuali modifiche riguardanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi.

A tale fine, occorre barrare la casella del rigo RS120.

**27.22 Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza**

Il prospetto è utilizzato dai contribuenti che esercitano le opzioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA (artt. 1, comma 3, e 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015), per comunicare, con riguardo al 2022, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento.

Operativamente, pertanto, occorre barrare l'apposita casella posta nel rigo RS136.

**27.23 Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari**

Il rigo RS140 va compilato per indicare la modalità di conservazione dei documenti adottata ai fini tributari nel periodo di riferimento (periodo d'imposta 2022).

**RS140 - Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari**

Nello specifico, nel rigo RS140 va indicato:

- il **codice "1"**, qualora il contribuente, nel periodo d'imposta di riferimento, abbia conservato in **modalità elettronica**, almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il **codice "2"**, qualora il contribuente, nel periodo d'imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

**27.24 Comunicazione per i regimi opzionali per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali ("Patent box")**

Dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), i soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per la disciplina del cosiddetto "nuovo Patent box".

Il “nuovo” Patent box prevede un regime completamente diverso dal precedente in quanto è rappresentato da una “super deduzione” del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali. Nulla a che vedere, quindi, con il previgente regime che “guardava” al reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali ed operava mediante variazione in diminuzione dello stesso da operare in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, possono accedere all’agevolazione solo i titolari di reddito d’impresa “investitori”, cioè coloro che sono titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali su cui hanno effettuato l’investimento, sopportandone il costo.

L’opzione non può essere esercitata invece dalle imprese:

- che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942, dal codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

---

**NOTA BENE** - Come specificato dal citato provvedimento l’opzione, che ha durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile, deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce.

---

- A tal fine nel rigo RS147 il contribuente deve procedere a barrare la casella 1 (Opzione).
- Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione barrando l’apposita casella 2 (Possesso documentazione) del rigo RS147.
- I contribuenti che abbiano esercitato opzioni ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto, previa comunicazione da effettuare con la presente dichiarazione barrando la casella 3 (“Comunicazione”).

Sono esclusi dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero coloro che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019.

- I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo, non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al regime agevolativo di cui all'art. 6, oltre a barrare la casella 3, devono indicare nel campo 4 ("Identificativo ruling") il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell'istanza di ruling, comunicato al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell'istanza. Qualora debbano essere indicati più numeri di protocollo vanno compilati distinti moduli mentre la casella 3 va barrata solo sul primo modulo.

I contribuenti che hanno optato/comunicato l'adesione al regime agevolativo di cui all'art. 6 del decreto sono tenuti a compilare la sezione "Dati relativi all'opzione Patent box" del quadro RS.

### 27.25 Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi

I soggetti che operano nel regime forfetario, pur essendo espressamente esclusi dalla qualifica di sostituto d'imposta, sono tenuti ad adempiere all'obbligo informativo in sede di dichiarazione dei redditi. Il comma 69 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede, infatti, che essi "non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi". Dunque, il contribuente forfetario che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l'applicazione della ritenuta d'acconto (è il caso, ad esempio, del contribuente forfetario che paga il compenso al commercialista che opera in regime ordinario) non è tenuto a versare alcuna ritenuta d'acconto, in quanto non assume la veste di sostituto d'imposta per espressa previsione normativa.

Per contro, il legislatore impone al riguardo un determinato obbligo informativo: occorre riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d'acconto e l'ammontare del compenso corrisposto.

#### Da RS371 a RS373 - Codice fiscale e reddito

Con riferimento al Modello Redditi 2023 (e quindi ai compensi corrisposti nel 2022), il predetto obbligo informativo è assolto ai righe RS371, RS372 e RS373, indicando in:

- colonna 1, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
- colonna 2, l'ammontare dei redditi stessi

Nel caso siano stati corrisposti più compensi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.

Inoltre, sono interessati alla compilazione dei predetti righe sia esercenti attività d'impresa, sia esercenti attività di lavoro autonomo. Il contribuente forfetario, non assumendo le vesti di sostituto d'imposta, non sarà nemmeno tenuto ai relativi adempimenti (CU e Modello 770).

### Da RS375 a RS378 - Esercenti attività d'impresa

Per gli esercenti l'attività d'impresa in regime forfetario, l'obbligo informativo riguarda dati più specifici (il cui dettaglio è riportato nella tabella che segue).

I righi interessati alla compilazione sono quelli che vanno da RS375 a RS378.

### RS381 - Esercenti attività di lavoro autonomo

Tra gli obblighi informativi da assolvere attraverso il quadro RS per chi opera nel regime forfetario, rientrano anche alcuni dati specifici che devono essere riportati dagli esercenti l'attività di lavoro autonomo nel rigo RS381.

### 27.26 Aiuti di Stato

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel 2022 hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") nonché di quelli "subordinati" all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.



**NOTA BENE** - Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nell'ipotesi in cui l'aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d'investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo. In tal caso, nei righi successivi al primo, non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17.

Nel rigo RS402, vanno riportati, in caso di aiuti "de minimis", i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una "impresa unica". Al riguardo, si ricorda che per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

**27.7 Acconti soggetti ISA**

I soggetti di cui all'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. n. 34 del 2019 effettuano i versamenti di acconto ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58 del D.L. n. 124 del 2019). Pertanto, La casella posta nel rigo RS430 deve essere barrata qualora il contribuente, pur non possedendo i requisiti di cui al citato comma 3, detenga, nell'esercizio dell'impresa individuale, partecipazioni iscritte nell'inventario ai sensi dell'art. 65 TUIR, in società, associazioni e imprese (ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR) aventi i predetti requisiti, ossia che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Capitolo 28 - QUADRO RQ - Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef****28.1 Aspetti generali**

Il quadro RQ del modello Redditi PF 2023 è destinato all'indicazione delle imposte che non trovano posto negli altri quadri del modello, quali, ad esempio, le imposte sostitutive per deduzioni extracontabili, per conferimenti in SIIQ e SIINQ nonché per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

**28.2 SEZIONE I – conferimenti di beni o aziende in favore di CAF (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)**

La sezione Sezione I va compilata dai soggetti che, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di conferimento di beni o aziende (articolo 8, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342), a favore dei centri di assistenza fiscale, optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.



**NOTA BENE** - L'opzione per l'imposta sostitutiva è esercitata compilando la presente sezione.

Nel caso in cui i righe non siano sufficienti in relazione alle imposte sostitutive interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RQ avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

**28.3 SEZIONE III – Imposta sostitutiva per conferimenti in società SIIQ e SIINQ (art. 1, commi da 119 a 141 della L. n. 296/2006)**

La sezione III va compilata dai soggetti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l'applicazione di un'imposta del 20 per cento sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nel caso in cui abbiano realizzato una plusvalenza a seguito del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141-bis dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, citata ("SIIQ").



**ATTENZIONE!** Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni non quotate (SIINQ), residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse in via prevalente attività di locazione immobiliare, di cui al comma 125, art. 1 della legge finanziaria 2007 e le stabili organizzazioni delle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007.

**28.4 SEZIONE IV – Imposte sostitutive sulle deduzioni extracontabili (art. 1, e 48 della L. n. 244/2007)**

L'art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha modificato l'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR, prevedendo con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà per il contribuente di dedurre nell'apposito prospetto, (quadro EC), gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, del TUIR e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.



**NOTA BENE** - In via transitoria è fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La sezione deve essere compilata dai soggetti che, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) optano nella presente dichiarazione per il riallineamento delle differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi la cui deduzione (avvenuta in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, quadro EC) non è più ammessa a seguito della soppressione della facoltà ai sensi dell'art. 1, comma 33, lett. q), della legge finanziaria 2008 (che ha modificato l'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR).

Le predette divergenze possono essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto, mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 5 milioni di euro e fino a dieci milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili, corrispondenti alle colonne da 1 a 6 dei righe RQ15, RQ16 e RQ17.

### 28.5 SEZIONE XII – Tassa etica

La sezione deve essere compilata dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza ai fini della determinazione dell'addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).



**ATTENZIONE!** Per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

### 28.6 SEZIONE XXI – Ulteriori componenti positivi ai fini IVA Indici sintetici di affidabilità fiscale

I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA, compilano la presente sezione. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.



**NOTA BENE** - Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

La dichiarazione degli importi in argomento non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**28.7 SEZIONE XXIII -- Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni**

L' art. 12-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha previsto che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, possa essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.



**NOTA BENE** - Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024. Ai fini dell'attuazione delle citate disposizioni, il comma 702 dell'art. 1 della legge fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**28.8 SEZIONE XXV – Utili e riserve di utile**

Gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione nella presente sezione XXV (art. 1, commi 87 a 95 della legge n. 197 del 2022).



**NOTA BENE** - I contribuenti possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, dei predetti utili e riserve di utile.

L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. L'aliquota è ridotta di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota del 30 per cento e l'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota ridotta al 27 per cento.

Tale versamento è effettuato entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio.

L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione agli utili detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 167, comma 2, del TUIR. L'opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile.

L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. Inoltre, l'opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'art. 168-ter del TUIR. Le disposizioni di attuazione della predetta opzione sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Capitolo 29 - Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)****29.1 Disciplina generale**

Il quadro FC deve essere compilato dalle imprese che “controllano” soggetti non residenti nonché dai soggetti non residenti relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane.

L’art. 167, comma 1 del TUIR così come riscritto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 142/2018, attuativo della direttiva UE n. 2016/1164 (direttiva ATAD, recante norme di contrasto alle pratiche di elusione fiscale attuate a livello transnazionale) è in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2019. La finalità della norma - si legge nella relazione - è quella di evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscano ingenti quantità di utili dalla società controllante - soggetta ad elevata fiscalità - verso le società controllate soggette, invece, a tassazione ridotta. A tal fine, la disciplina CFC prevede l’imputazione per “trasparenza” al soggetto residente in Italia dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata.

Pertanto, in linea con la previgente normativa, viene mantenuta l’applicazione della disciplina CFC nei confronti dei soggetti residenti indipendentemente dalla forma giuridica assunta (persone fisiche, società di persone e società di capitali). In particolare, il comma 1 del novellato art. 167 del TUIR definisce l’ambito soggettivo della disciplina della CFC rule prevedendo che essa si applichi nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e della società di capitali, nonché delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che controllano soggetti non residenti.

**Soggetti tenuti alla compilazione del quadro**

- Persone fisiche esercenti o meno attività commerciale;
- società semplici, Snc, Sas e soggetti equiparati;
- Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR);
- enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR).

## 29.2 Sei sezioni

Il quadro FC si compone di sei sezioni:

- la sezione I, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC;
- la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la sezione II-B, riservata alle perdite d'impresa non compensate dalla CFC;
- la sezione III, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente;
- la sezione IV, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
- la sezione V, riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001.

### 29.2.1 Sezione I - Dati identificativi del soggetto

Nella sezione I devono essere indicati dati identificativi del soggetto controllato non residente e i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC.

### 29.2.2 SEZIONE II-A – Determinazione del reddito della CFC

Il reddito è determinato in base alle disposizioni applicabili ai residenti titolari di reddito d'impresa. All'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC vanno apportate le relative variazioni in "aumento" e in "diminuzione" previste dalle norme sul reddito d'impresa.

### 29.2.3 SEZIONE II-B – Perdite non compensate

La Sezione II-B accoglie le perdite residue pregresse "limitate" e "piene" di cui all'art. 84 del TUIR.

### 29.2.4 Sezione III, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente

I redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

### 29.2.5 SEZIONE IV – Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile degli interessi passivi, l'art. 96 del Tuir.

Per quanto concerne le istruzioni generali ai fini della compilazione dei righe, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righe del quadro RF del modello Redditi SC.

**29.2.6 Sezione V, riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001.**

La presente sezione va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento al soggetto controllato non residente indicato nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art.2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (casella 2).

## Capitolo 30 - QUADRO NR - Nuovi residenti

### 30.1 Disciplina generale

Il quadro RN è utilizzato ai fini del calcolo e della liquidazione dell'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche ossia dell'IRPEF dovuta per l'anno d'imposta 2022.

Nel quadro RN confluiscono tutti i dati esposti dal contribuente nei singoli quadri del modello Redditi utili per determinare l'IRPEF dovuta - con esclusione di quelli indicati:

- nel quadro RM (redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva), salvo il caso in cui sia stata effettuata, con apposita opzione, la scelta per la tassazione ordinaria;
- nel quadro RT, nel caso di plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate.

Per i contribuenti residenti in Italia l'imposta si applica sul reddito complessivo formato, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR.

### 30.2 Revoca dell'opzione

L'opzione è liberamente revocabile anche prima della scadenza prevista dalla norma.



**NOTA BENE** - La revoca può essere effettuata sia dal contribuente principale, sia dal familiare a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l'esercizio dell'opzione.

La revoca sarà efficace a partire dall'anno d'imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione. Resta inteso che nel caso di revoca del contribuente principale gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l'opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca, salvo che il familiare, a sua volta, eserciti autonoma opzione in veste di "contribuente principale", versando, in tal caso, l'imposta sostitutiva in misura di 100.000 euro.

La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l'imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d'imposta. In tale ipotesi, l'imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.

### 30.3 Redditi esclusi dall'opzione

Restano, comunque, esclusi dall'assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia.

 **ATTENZIONE!** Questi concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile che si compone esclusivamente:

- 1) dei redditi prodotti in Italia;
- 2) dei redditi esteri non inclusi nell'opzione;
- 3) di eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione (di cui all'art. 67, comma 1, lettera c) TUIR). I redditi prodotti all'estero assoggettati ad imposta sostitutiva non vanno indicati nei relativi quadri di determinazione del reddito della presente dichiarazione.

Sui criteri da adottare per individuare i redditi esteri ricompresi nell'opzione, e, viceversa quelli da assoggettare ad IRPEF, e da inserire, quindi, nella dichiarazione si richiama quanto precisato nella parte III del circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, in particolare, nel paragrafo 2, "ambito oggettivo di applicazione".

### 30.4 Oneri detraibili e deducibili

Il contribuente che fruisce del regime agevolativo può godere delle deduzioni e delle detrazioni concesse, rispettivamente, dall'articolo 10 e dagli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del medesimo TUIR purché funzionalmente collegate ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a ordinaria imposizione in Italia.

 **RICORDA** - Rimangono, invece, escluse le deduzioni e le detrazioni connesse ai redditi esteri assoggettati a imposizione sostitutiva.



**Capitolo 31 - QUADRO CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero**

**31.1 Aspetti generali**

I soggetti che nel corso del 2022 hanno percepito redditi prodotti all'estero, qualora la loro residenza fiscale sia in Italia, possono beneficiare di una agevolazione sotto forma di credito di imposta da calcolare sulla base delle imposte pagate all'estero e divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'articolo 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.



**RICORDA** - Ricordiamo che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero ha concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. In ogni caso, è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.



**31.2 Requisiti per la compilazione**

Per poter utilizzare il quadro CE del modello Redditi PF il contribuente, che ha prodotto redditi esteri, di qualsiasi natura, deve rispettare alcuni requisiti indispensabili:

- il contribuente deve essere fiscalmente residente in Italia;
- il reddito deve essere stato prodotto all'estero;
- l'imposta estera pagata deve essere a titolo definitivo.

Se viene a mancare anche soltanto uno di questi requisiti il contribuente non ha titolo per la compilazione del quadro CE del modello Redditi PF, in quanto non ha diritto di ottenere alcun credito di imposta.

**31.2.1 SEZIONE I – Credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e credito d'imposta indiretto**

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5 dell'art. 165 del TUIR) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e del credito d'imposta indiretto è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

**31.2.2 SEZIONE II – Credito d'imposta di cui al comma 6 dell'art. 165 del TUIR**

La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165 comma 6, del TUIR. Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito prodotto all'estero. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al credito d'imposta indiretto.

**31.2.3 SEZIONE III**

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 nonché dell'art. 3

del decreto legislativo n. 147 del 2015, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righe da CE6 a CE8 della sezione II-A.

Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.

**Capitolo 32 - QUADRO TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso****32.1 Disciplina generale**

Il quadro TR accoglie la determinazione della exit tax dovuta dai soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la loro residenza all'estero nonché le informazioni per il monitoraggio dei valori fiscali delle imprese commerciali che si trasferiscono in Italia ex art. 166-bis del TUIR, come riformulato dal D.Lgs. n. 142/2018 (che recepisce la direttiva ATAD).

**NOTA BENE** - Per quanto concerne la exit tax, il quadro TR fa proprie l'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione della nuova norma nonché le diverse modalità di determinazione dell'imponibile in uscita.

Il trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali costituisce realizzo, al valore di mercato, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR). In alternativa al versamento dell'imposta dovuta sul reddito nei termini ordinari, i contribuenti possono optare per il versamento rateale dell'imposta dovuta in cinque rate annuali nel rispetto delle condizioni di cui al comma 9 dell'art. 166 del TUIR. I pagamenti dovuti sono versati unitamente agli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 166 del TUIR per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l). L'art. 166 del TUIR è stato modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142. Ai fini del predetto articolo restano fermi i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 luglio 2014.

Le disposizioni dell'art. 166 del TUIR si applicano qualora i soggetti abbiano:

- trasferito all'estero la propria residenza fiscale;
- trasferito attivi ad una loro stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 168-ter del TUIR;
- trasferito l'intera stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato, alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero; d) trasferito attivi facenti parte del patrimonio di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- la residenza nel territorio dello Stato e abbiano effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all'estero.





### 33.2 Sezione I - Crediti d'imposta

I crediti d'imposta vanno indicati principalmente nella Sezione I del quadro RU ad esclusione del credito d'imposta "Caro petrolio" (Sezione II).



**NOTA BENE** - La sezione I è "multi modulo" e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello) ed i relativi dati. Inoltre, nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro, va indicato il numero del modulo compilato. Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d'imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righe e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d'imposta.



**RICORDA** - Per ciascun credito d'imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare.

### 33.3 SEZIONE II - Caro petrolio

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio. Il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (come modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44), ha modificato la disciplina dell'agevolazione. Per beneficiare del contributo, è necessario presentare all'Agenzia delle Dogane apposita dichiarazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.



**NOTA BENE** - Il credito può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto; eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione.

#### A titolo esemplificativo

Il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2022 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2023 ed il rimborso in denaro dell'eventuale eccedenza non compensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2024; il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2022 potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2024 ed il rimborso dell'eventuale eccedenza potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2025.

 **ATTENZIONE!** A decorrere dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall'art.1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (cfr. nota Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 22756 del 24 febbraio 2012). Per la compensazione del credito mediante il modello F24 è utilizzabile il codice tributo "6740". Nella sezione sono previste due colonne: la colonna 1 è riservata all'indicazione dei dati relativi all'importo residuo del credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2021; la colonna 2 va, invece, utilizzata per l'esposizione dei dati del credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2022.

#### **33.4 SEZIONE IV – -Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di Ricerca, Sviluppo e innovazione, formazione, investimenti in beni strumentali nel territorio dello stato**

Questa sezione va compilata dai beneficiari dei crediti d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022", "Formazione 4.0" "Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2020 - 2022" e "Bonus bonifica ambientale", per l'indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili, in relazione ai quali è commisurato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione.

#### **33.5 SEZIONE V -- Altri crediti d'imposta**

Questa sezione è riservata all'indicazione di eventuali importi residui relativi a crediti di imposta che, non essendo più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel presente quadro. Nella sezione vanno indicati i crediti residui ancora utilizzabili nel periodo di riferimento della dichiarazione.